



Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino

MICHELE ROSBOCH

«CON SOMMA CAUTELA
E MATURITÀ DI GIUDIZIO»

CENTRO, PERIFERIA E COMUNITÀ
IN UN PROGETTO DI RIFORMA
NELLA RESTAURAZIONE SABAUDA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

Edizioni
Scientifiche
Italiane





MEMORIE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
10/2019

MICHELE ROSBOCH

«Con somma cautela
e maturità di giudizio»
Centro, periferia e comunità
in un Progetto di riforma
nella Restaurazione sabauda



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

Edizioni
Scientifiche
Italiane



Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino

Il presente volume è stato preliminarmente sottoposto a un processo di referaggio anonimo, nel rispetto dell'anonimato sia dell'Autore sia dei revisori (double blind peer review). La valutazione è stata affidata a esperti del tema trattato, designati dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.

I revisori hanno formulato un giudizio positivo sull'opportunità di pubblicare il presente volume.

ROSBOCH, Michele

«Con somma cautela e maturità di giudizio»

Centro, periferia e comunità in un Progetto di riforma nella Restaurazione sabauda

Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino - 10/2019

Napoli-Torino: Edizioni Scientifiche Italiane - Università degli Studi di Torino

© 2019 by Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a.

80121 Napoli, via Chiatamone 7

www.edizioniesi.it

info@edizioniesi.it

© 2019 Università degli Studi di Torino

10124 Torino, Via Verdi 8

www.collane.unito.it/oa/

openaccess@unito.it

pp. VI+234; 24 cm

ISBN: 978-88-495-4118-2

ISBN: 9788875901509

Prima edizione: dicembre 2019



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale Non opere derivate 4.0 Internazionale

I diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla siae del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra siae, aie, sns e cna, confartigianato, casa, claii, confcommercio, confesercenti il 18 dicembre 2000.

Sommario

PREMESSA	
<i>Problemi antichi e attuali considerazioni</i>	1
CAPITOLO I	
<i>Dall'Antico Regime alla Restaurazione: modelli contrapposti?</i>	11
CAPITOLO II	
<i>Uno sguardo comparativo</i>	27
CAPITOLO III	
<i>Il Progetto inedito</i>	35
1. Osservazioni generali sul Progetto	35
2. «Con somma cautela e maturità di giudizio»: il disegno di riforme degli «stabilimenti pubblici» degli Stati sabaudi e le motivazioni del Progetto	48
3. Gli organi del comune	50
4. Il patrimonio comunale	59
5. Spese, liti e contratti pubblici	70
6. Atti e servizi comunali, bandi campestri e territorio	74
CONCLUSIONE	
<i>Comunità, élites e classi dirigenti</i>	81
APPENDICE	
<i>Il Progetto e altri documenti</i>	97
<i>Indice dei nomi</i>	207
<i>Bibliografia</i>	211

PREMESSA

Problemi antichi e attuali considerazioni

Le vicende dei rapporti centro/periferia e il regime giuridico delle comunità locali hanno rappresentato da sempre uno spaccato importante degli assetti giuridici degli Stati, particolarmente in epoca moderna. A queste vicende sono legati, infatti, sia questioni generali (attinenti, per esempio, alla forma stessa della compagine statale), sia aspetti più specifici, a partire dalla considerazione da parte del governo centrale dei cosiddetti «corpi intermedi» o le forme dello sviluppo delle classi dirigenti locali.

Inoltre, i rapporti centro/periferia costituiscono un importante banco di prova delle diverse concezioni giuridico-politiche e della capacità degli ordinamenti – statuali e non – di regolare situazioni complesse, che toccano profondamente la vita quotidiana dei singoli e delle comunità, avendo riguardo pure a risalenti tradizioni e sentite identità locali e collettive¹.

Tutto ciò è rinvenibile certamente anche negli sviluppi storici degli Stati sabaudi nel passaggio fra l'Antico Regime e la Restaurazione e – specialmente – nei decenni che preludono e «preparano» la stagione costituzionale, a testimonianza della circostanza secondo cui: «Gli Stati sabaudi fino al 1848 non furono mai un “État-nation”, ma una comunità di territori, che divenivano Stati (e non Stato, al singolare) grazie alla comune sovranità, fonte riconosciuta del diritto e del comando»².

È questo un periodo assai significativo e ricco di spunti interessanti, soprattutto per quel che riguarda l'evoluzione dei rapporti “di forza” (e di potere) e degli assetti giuridici particolari,

¹ Per tutti, P. AIMO, *Il centro e la circonferenza: profili di storia delle amministrazioni locali*, Franco Angeli, Milano, 2005 e A. TRUINI, *Pietre e potere. Città e istituzioni politiche nella storia dell'età antica e moderna*, Sal, Roma, 1996.

² P. BIANCHI e A. MERLOTTI, *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, Morcelliana, Brescia, 2017, p. 47.

caratterizzato dall'essere una sorta di "lunga transizione" fra le risalenti istituzioni dell'Antico Regime e il regime costituzionale, che porterà alla rapida unificazione politica, prima, e giuridico-amministrativa, poi³.

Peraltro, gli Stati sabaudi – a cui si deve in gran parte proprio l'opera di unificazione – rivestono per innumerevoli ragioni un 'posto' particolare e offrono spunti storiografici di eccezionale rilievo e interesse, come è stato autorevolmente sottolineato anni or sono:

Il Piemonte è davvero un oggetto privilegiato d'osservazione non soltanto per la sua posizione a cavallo delle Alpi e per la sua consistenza plurinazionale, ma per il variare concreto nella dinamica storica di tutti quegli assi di questo rapporto centro/periferia, da quello più propriamente politico amministrativo a quello linguistico, religioso, eccetera.

Il riflettere quindi sul caso Piemonte ci deve impedire di cadere in un discorso astratto di modellistica, non importa se geografica o antropologica, per legarci alla storia concreta di uomini e di fenomeni collocati nel tempo⁴.

Proprio a questo è dedicato il presente lavoro, che si occupa di presentare uno fra i tentativi di riforma elaborati fra il periodo di Carlo Felice e i primi anni di regno di Carlo Alberto, a testimonianza di un costante lavoro istituzionale precedente alle riforme degli ordinamenti pubblici locali attuate negli anni Quaranta del XIX secolo, secondo uno stile cauto e ponderato, ma non senza una buona dose di coraggio istituzionale.

Superato non senza difficoltà il periodo rivoluzionario e la seguente dominazione napoleonica, la monarchia sabauda riprende saldamente le redini dello Stato, avviando – insieme a provvedimenti volti a ristabilire (e talvolta anche ad accentuare) istituti propri dell'assolutismo – alcune significative innovazioni, fra le quali spiccano i ten-

³ Precisamente in questa direzione L. MANNORI, *Dopo la riforma. Comunità locali e rappresentanza in Toscana al tramonto dei lumi*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 48 (2019), pp. 221-253 e M. MERIGGI, *Centralismo e federalismo in Italia. Le aspettative preunitarie*, in *Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania*, a c. M. MERIGGI e P. SCHIERA, Il Mulino, Bologna, 1993, pp. 49-63.

⁴ P. PRODI, *Introduzione*, in *La frontiera da Stato a Nazione. Il caso Piemonte*, a c. C. OSSOLA, C. RAFFESTIN e M. RICCIARDI, Bulzoni, Roma, 1987, p. 13.

tativi, compiuti soprattutto in epoca felicianiana, di rivedere gli assetti amministrativi locali e le complesse relazioni fra centro e periferia⁵.

E proprio in un documento coevo contenente una serie di pareri degli intendenti sabaudi sugli interventi necessari per migliorare la pubblica amministrazione, e in particolare le amministrazioni locali, di cui si dirà più dettagliatamente nel corso del lavoro, si fa riferimento all'opportunità di agire «con somma cautela e maturità di giudizio», ben conoscendo la delicatezza della materia e la molteplicità dei fattori e degli elementi in gioco⁶.

Anche il Progetto di riforma delle istituzioni locali, di cui si intende offrire qui una documentazione, risulta inserito in un tale contesto istituzionale, caratterizzato da uno spirito di piccoli successivi aggiustamenti normativi e accompagnato da numerose cautele e indagini preliminari compiute sui territori tramite la capillare rete degli intendenti⁷.

Più specificamente, il testo a cui si fa riferimento è un articolato progetto di riforma complessiva del Regolamento dei pubblici del 1775⁸ – ancora in vigore nel Regno dopo il ritorno dei Savoia sul

⁵ Efficace sintesi con importanti osservazioni critiche in G. GALASSO, *La nuova borghesia, la «monarchia amministrativa» e i governi restaurati*, in *Dagli stati preunitari d'antico regime all'unificazione*, a c. N. RAPONI, Il Mulino, Bologna, 1981, pp. 207-222.

⁶ Archivio di Stato di Torino (in seguito ASTo), Paesi in genere per Province, mazzo 7, fascicolo n. 18. A ben vedere la cifra della cautela e dell'attenzione ai passaggi di riforma è una costante della storia sabauda, già a partire dall'Antico Regime; lo documentano – fra i molti – M.E. VIORA, *Le Costituzioni piemontesi di S.M. il re di Sardegna, 1723, 1729, 1770. I. Storia esterna della compilazione*, Reale Mutua Assicurazioni, Torino, 1986 (rist. an. dell'edizione Bocca, Torino, 1928); F. MICOLO, *Le Regie Costituzioni. Il cauto riformismo di una piccola Corte*, Giuffrè, Milano, 1984 e G. QUAZZA, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Stem, Modena, 1957; si veda anche A. MERLOTTI e P. BIANCHI, *Storia degli Stati...* cit., pp. 70-102.

⁷ La stessa unità archivistica contenente il Progetto, conserva anche due altri interessanti fascicoli dedicati l'uno ad un «Regolamento generale per i dazi municipali» del 31 ottobre 1822 (in ASTo, Paesi in genere per Province, mazzo 7, fascicolo n. 6) e il secondo ad alcune «Osservazioni sopra un progetto di sistema per regolare le spese comunali» del 12 febbraio 1823 (Paesi in genere per Province, mazzo 7, fascicolo n. 8).

⁸ «Regolamento per le amministrazioni de' Pubblici nelle città, borghi e luoghi de' regj Stati, 6 giugno 1775», edito in A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell'antico regime al chiudersi dell'età cavouriana (1770-1861)*, Neri Pozza, Vicenza, 1962, II, pp. 12-79 (l'intera opera consta di

trono a seguito della conclusione della significativa parentesi napoleonica – conservato presso l'Archivio di Stato di Torino e risalente al primo periodo del regno di Carlo Felice e probabilmente utilizzato poi in epoca carloalbertina quale base di partenza per elaborazioni successive, come la cosiddetta "Istruzione Pralormo" risalente al 1 aprile 1838⁹.

Va considerato al proposito che non si tratta di un «nuovo» regolamento creato per sovvertire completamente la normativa in vigore, ma piuttosto di una riforma, più o meno invasiva e profonda a seconda delle materie e dei punti di osservazione, del vigente Regolamento dei Pubblici settecentesco, così come ritornato in vigore a seguito delle Regie Patenti di Vittorio Emanuele I del 1815¹⁰; è dunque una sorta di "testo unico" della vigente normativa in materia di amministrazioni comunali, comprendente però alcune significative innovazioni e modifiche dei testi più risalenti, determinate da alcune specifiche finalità politiche e amministrative, di cui si darà conto nel corso dell'esame del testo.

Il periodo in questione è stato oggetto anche recentemente di numerosi e significativi studi; alcuni hanno preso in esame proprio gli assetti istituzionali, facendo emergere molti episodi interessanti nell'ambito dello sviluppo della disciplina e della prassi del governo locale delle comunità e del nesso centro/periferia.

Specificamente, qualche anno fa Enrico Genta ha richiamato anche il significativo Progetto inedito di riforma del Regolamento dei

tre volumi, di cui due di documenti, a cui si è fatto costante riferimento nel presente studio).

⁹ Si tratta della «Istruzione per l'amministrazione dei Comuni approvata da Sua Maestà. In data 1.º d'aprile 1838 (in «Raccolta degli atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna», n. 6 (1838), pp. 69-263), edito in A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., II, pp. 158-248; in merito cfr. per tutti E. GENTA, *L'«Istruzione Pralormo» del 1838*, in *Intendants et Intendance en Europe et dans les États de Savoie. XVII^e-XVIII^e siècles*, a c. M. ORTOLANI, O. VERNIER e H. DEHARBE, pp. 449-457.

¹⁰ Nello specifico: «Regie Patenti 31 dicembre 1815 colla quale si prescrive, che i Sindaci della città e luoghi, la di cui popolazione non è minore di tremila abitanti, saranno nominati da S.M., e negli altri luoghi di minore popolazione saranno nominati dai rispettivi intendenti, con altre provvidenze a ciò relative» (pubblicate in A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento comunale...* cit., II, pp. 89-91); alle Regie Patenti segue nell'anno successivo il Regio biglietto 23 aprile 1816 contenente le «Istruzioni per l'ufficio di Sindaco» (in A. PETRACCHI, *op. cit.*, II, pp. 92-98).

pubblici, su cui ci si vuole soffermare in questa sede, avviato presumibilmente intorno agli anni 1822/1823 e completato negli anni successivi¹¹, offrendone qui un'analisi tecnico-istituzionale, accompagnata dall'edizione del testo¹².

Inoltre, il recente centocinquantenario dell'unificazione giuridica e amministrativa del Regno d'Italia (1865-2015) ha consentito di richiamare alcune riflessioni generali circa il percorso compiuto dal periodo preunitario alle scelte politiche e giuridiche compiute dopo la proclamazione dell'Unità, che scontano per molti versi la loro derivazione dalla più risalente tradizione sabauda preunitaria¹³.

Al contempo, la stessa ricorrenza ha rappresentato lo spunto per riprendere, anche alla luce di complesse problematiche attuali,

¹¹ Cfr. E. GENTA, *Una rivoluzione liberale mancata. Il progetto Cavour-Santarosa sull'amministrazione comunale e provinciale (1858)*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino, 2000, pp. 147-152; del testo fa cenno anche A. MERLOTTI, *L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Olschki, Firenze, 2000, pp. 298-300, il quale osserva come – allo stesso modo del coevo progetto di legge sulla nobiltà – anche questo sui governi locali non venne mai emanato, probabilmente per la presenza all'interno della stessa amministrazione sabauda di «forze contrastanti» non in grado di superare lo scoglio problematico del ruolo da attribuire ai nobili nei consigli comunali (pp. 299-300).

¹² Cfr. *infra*, Appendice; al testo del Progetto si accompagna anche l'edizione di altri documenti inediti ad esso collegati e contenuti nella stessa unità archivistica.

¹³ Per tutti cfr. le importanti riflessioni di G.S. PENE VIDARI, *Note e considerazioni su unità e unificazione italiana a 150 anni dall'unificazione legislativa e amministrativa*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», CXIII (2015-II), pp. 519-566; l'analisi di Gian Savino Pene Vidari si colloca significativamente (con le innovazioni imposte da cinquant'anni di studi...) nella linea la sintesi di Guido Astuti, G. ASTUTI, *L'unificazione amministrativa del Regno d'Italia*, Morano, Napoli, 1966, e riprendendo gli ampi studi compiuti sotto lo stimolo di Gianfranco Miglio in occasione del centenario dell'unificazione amministrativa: *L'unificazione amministrativa e i suoi protagonisti. Atti del convegno celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione*, a c. F. BENVENUTI e G. MIGLIO, 6 volumi, Neri Pozza, Vicenza, 1969. L'oscillazione fra la prevalenza del centro – come è stato nel 1865 – e le aspirazioni delle autonomie come emergenti dalla Costituzione del 1948 – sono una costante dell'evoluzione istituzionale: «Dopo quasi un secolo di centralizzazione, conclusasi in modo oppressivo ed autoritario, ci si è atteso molto da un mutamento notevole di prospettiva, con 'molto meno Stato', più autonomia locale (impersonata nell'avvio generale delle Regioni), mentre veniva emergendo un terzo più generale livello di integrazione comunitaria europea» (G.S. PENE VIDARI, *Note e considerazioni...* cit., p. 566); cfr. anche *150^a dell'unificazione amministrativa italiana (legge 20 marzo 1865, n. 2248)*, «Storia Amministrazione Costituzione – Annale ISAP», 23 (2015): particolarmente i saggi di P. AIMO, *Comuni e Province, funzioni e controlli (all. A)*, pp. 7-54 e F. BONINI, *Comuni e Province, circoscrizioni (all. A)*, pp. 55-90.

il tema della dialettica centro/periferia e l'efficacia delle modalità di superamento del centralismo, attuate in Italia negli ultimi decenni attraverso forme di federalismo "differenziato" di non facile applicazione e di non immediata accettazione da parte dell'ordinamento e delle stesse istituzioni¹⁴.

È innegabile, peraltro, che anche alcune attuali problematiche non siano frutto soltanto del difficile contesto istituzionale e politico odierno, ma scontino scelte risalenti, le cui tappe (a partire dall'Antico Regime) sono state oggetto di accurate indagini e articolate – seppur diverse – valutazioni storiografiche¹⁵.

Fra i molti tornanti del percorso storico precedente all'Unità, riveste una notevole importanza il periodo della Restaurazione sabauda, in cui si sono susseguite diverse impostazioni della legislazione e vari progetti di riforma, poi culminati nella legge comunale sabauda del 1847, peraltro non entrata in vigore perché superata durante la *vacatio legis* dall'instaurazione del regime costituzionale nel 1848 e dalla nuova legge comunale e provinciale sempre del 1848¹⁶.

In effetti, il periodo della Restaurazione, in cui lo sviluppo dei

¹⁴ Importanti valutazioni, fra i molti, in P. AIMO, *Il centro e la circonferenza...* cit., pp. 173-288; M. NIGRO, *Il governo locale. I. Storia e problemi*, Bulzoni, Roma, 1980; F. BONINI, *Storia della pubblica amministrazione in Italia*, Le Monnier, Firenze, 2004; G. MELIS, *Centro e periferia*, in «Quaderni sardi di storia», 4 (1983-1984), pp. 3-7 e S. CASSESE, *Governare gli italiani. Storia dello Stato*, Il Mulino, Bologna, 2014.

¹⁵ In proposito la rassegna è molto ampia; mi limito a richiamare, per tutti, A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento comunale...* cit., 3 voll., Neri Pozza, Vicenza, 1962 e le indagini di Enrico Genta, ora sintetizzate in E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Giappichelli, Torino, 2012 con bibliografia ivi richiamata; cfr. anche per ampi richiami, il recente volume di P. AIMO, *Comuni e province. Ottocento e Novecento: storie di istituzioni*, Pavia University Press, Pavia, 2017 e, con riferimento specifico alla situazione piemontese, G. LOMBARDI, *Le origini*, in *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Piemonte*, a c. M. DOGLIANI, J. LUTHER e A. POGGI, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 1-10; alcune indicazioni bibliografiche generali e specifiche in S. MONTALDO, *Il Regno di Sardegna fino al 1848*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento 1970-2001*, Olschki, Firenze, 2003, pp. 645-706.

¹⁶ C. PECORELLA, *Giacomo Giovanetti e la riforma delle amministrazioni locali sabaude del 1847*, in Id., *Studi e ricerche di storia del diritto*, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 619-627; sul nuovo 'clima' costituzionale, cfr. M.A. BENEDETTO, *Aspetti del movimento per le costituzioni in Piemonte durante il Risorgimento*, Giappichelli, Torino, 1951 e R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia. Il Rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera del 1847 e l'inverno 1848*, Giappichelli, Torino, 2008 (poi sviluppato in Id., *Tra norma e vita: il mosaico costituzionale a Torino, 1846-1849*, Luiss University Press, Roma, 2016); cfr. anche C.

diversi interventi di cambiamento legislativo fa in modo che si possa parlare di un vero e proprio «sintagma amministrativo»¹⁷, al di là di ormai superate e troppo sommarie valutazioni storiografiche orientate in senso negativo, appare – soprattutto nel Regno di Sardegna – anche dal punto di vista giuridico e storico-istituzionale – un significativo laboratorio di nuove soluzioni organizzative (oltre che di recupero di alcuni lasciti più risalenti), che vale la pena indagare¹⁸.

Proprio in questi anni, infatti, oltre a significativi sviluppi del pensiero e della stessa concezione politica, vengono avviati negli Stati sabaudi, ma non solo, pur nel contesto di recuperi di assetti tradizionali più o meno risalenti, importanti processi riformatori che preludono – non senza successive soluzioni di continuità – al costituzionalismo e ai cambiamenti del cosiddetto “decennio di preparazione”¹⁹.

PISCHEDDA, 1848. *Il vecchio Piemonte liberale alle urne*, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1998.

¹⁷ E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento...* cit., p. 37.

¹⁸ Valga per tutti il giudizio di Giorgio Lombardi: «Occorre, secondo me, considerare una serie di fatti e di componenti ideologiche da sempre trascurati proprio perché irriducibili agli schemi elementari riassunti nelle coppie “progresso-rea-zione” “indipendenza-vassallaggio culturale”, e così via discorrendo, che, consciamente o inconsciamente, proprio perché trascurati, hanno fin qui ridotto la possibilità di comprensione storico-costituzionale di uno dei periodi più interessanti della nostra storia: quello della Restaurazione» (G. LOMBARDI, *Il Consiglio di Stato nel quadro istituzionale della Restaurazione*, in ID., *Scritti scelti*, a c. E. PALICI DI SUNI e S. SICARDI, ESI, Napoli, 2011, p. 122, già in *Atti del Convegno celebrativo del 150° anniversario del Consiglio di Stato*, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 63-84); con diverso taglio, in generale, cfr. anche A. OMODEO, *Studi sull'età della Restaurazione*, I-II, Einaudi, Torino, 1970-1974.

¹⁹ Su un piano filosofico-politico, significativa è l'osservazione generale di Augusto Del Noce: «Occorre anzitutto definire esattamente la differenza tra la restaurazione politica come fu operata dalla Santa Alleanza e la restaurazione ideale. La restaurazione politica ha in mente il ritorno al '700 senza la rivoluzione francese; e utilizza il cattolicesimo come forza che può rendere possibile questo ritorno. La sua vera coscienza filosofica è nella trascrizione pessimistica della filosofia francese del '700. Pessimismo che si genera dall'impressione che non siano le idee a muovere la realtà, ma che esse si inseriscano nel corso storico come strumenti di forze che se ne servono per scopi che non hanno mai il carattere dell'universalità: l'impressione, insomma, antiplatonica, quella che è il fondamento dell'antiplatonismo di ogni tempo» (A. DEL NOCE, *Per una interpretazione del Risorgimento. Il pensiero politico di Gioberti*, in «Humanitas», XVI (1961), p. 27, su cui con utili riferimenti generali T. VALENTINI, *Augusto Del Noce: il Risorgimento come «rivoluzione liberale» e «restaurazione creatrice»*, in *Percorsi dell'Unità d'Italia. Confronto e conflitto*, a c. M. SERIO, Aracne, Roma, 2012, pp. 57-80); in generale sul pensiero della Restaura-

Lo studio dell'evoluzione delle istituzioni locali e dei meccanismi delle relazioni fra centro e periferia, oltre a un indubbio interesse 'tecnico-giuridico' rileva anche per la sua importanza storica e politica: il complesso delle riforme degli assetti delle autonomie locali non è soltanto un processo con ricadute locali o particolari, ma costituisce il cuore di una sorta di «costituzionalismo municipale» capace di modellare l'intero volto degli Stati italiani preunitari²⁰.

Alcune di tali soluzioni costituiranno infatti la base per le successive scelte operate nel periodo immediatamente precedente all'Unità e poi nell'Italia unita, con l'abbandono dei residui di localismo e di comunitarismo ancora presenti nella disciplina della Restaurazione sabauda, virando decisamente – già a partire dalla legge Rattazzi del 1859 – verso l'uniformità amministrativa ed una centralizzazione assai burocratizzata²¹.

Accanto a queste considerazioni – per lo più tecnico-giuridiche – può essere opportuno sottolineare anche il valore dell'elemento comunitario all'interno delle vicende delle amministrazioni locali e degli assetti decentrati; il fenomeno comunitario rappresenta, infatti, soprattutto nell'Antico Regime e nella stessa Restaurazione, un elemento caratterizzante la società politica e le stesse istituzioni, pur nel contesto di significative dinamiche di livellamento delle società intermedie instaurate dallo Stato moderno specialmente a partire dal secolo XVIII²².

Nel complesso, il quadro che risulta dai documenti rinvenuti ed esaminati è di un certo interesse per sviluppare la conoscenza delle convinzioni e delle azioni poste in essere nella Restaurazione sabauda, che si presenta ancora una volta come un significativo "laboratorio", alla ricerca di soluzioni istituzionali equilibrate e senza

zione, cfr. L. MARINO, *La filosofia della Restaurazione*, Torino, 1978; si veda anche L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Carucci, Roma, 1984.

²⁰ L'espressione è di Marco Meriggi: cfr. M. MERIGGI, *Gli stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2002; di un vero e proprio «accentramento piemontese» tratta F. CAMMISA, *Unificazione italiana e formalismo giuridico*, Jovene, Napoli, 1996, in specie pp. 8-22; significative osservazioni generali in L. MANNORI, *Dal Settecento all'unità: gli italiani e la scoperta della costituzione*, in «Giornale di Storia Costituzionale», 36 (2018), pp. 35-52.

²¹ Per tutti, G. MIGLIO, *Le contraddizioni dello Stato unitario*, in *L'unificazione amministrativa...* cit., pp. 25-43 ed E. ROTELLI, *Costituzione e amministrazione dell'Italia unita*, Il Mulino, Bologna, 1981.

²² Per una sintesi P. GROSSI, *Le comunità intermedie tra moderno e pos-moderno*, a c. M. ROSBOCH, Marietti, Genova, 2014.

rotture con la consolidata tradizione amministrativa piemontese; muovendosi, insomma, in un terreno complesso e sensibile come quello delle amministrazioni locali, «con somma cautela e maturità di giudizio»²³.

²³ L'efficace espressione è contenuta in: «Istituzioni e stabilimenti pubblici tendenti a procurare il maggior grado di prosperità dei Regi Stati. Transunto analitico delle relazioni degli Intendenti state trasmesse a tale riguardo alla regia segreteria di segreteria di Stato» (in ASTO, Corte, Paesi in genere per Province, mazzo 7, fascicolo n. 18, p. 31); sul tale attività istruttoria cfr. *infra*, cap. III, par. 2.

CAPITOLO I

Dall'Antico Regime alla Restaurazione: modelli contrapposti?

È noto che i progetti, i ripensamenti ed effettivi interventi sugli assetti consolidati dei territori e delle comunità locali negli Stati sabaudi risalgono al secolo XVII; in un quadro caratterizzato dal tradizionale 'autogoverno' delle comunità locali (sia di tipo cittadino sia campestre o feudale) s'inseriscono i primi interventi dell'autorità ducale¹.

È forse superfluo ricordare che il confine del governo dei territori è caratterizzato in questo periodo da una diffusa frammentazione della sovranità e da una sicura prevalenza dell'autogoverno e dell'auto-organizzazione delle numerose comunità locali e intermedie, con spiccate riserve di *iurisdictiones* in capo alle autorità precostituite²,

¹ Con specifico riguardo alle realtà comunali, non va dimenticato che le legislazioni cittadine – statuti – restano fonte vigente e applicata fino all'emanazione del Codice civile albertino del 1837! Per un quadro dell'autogoverno in Piemonte (con particolare riguardo alla zona di Cuneo) cfr. fra i moltissimi: C. MONTANARI, *Gli statuti piemontesi: problemi e prospettive*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288). Atti del convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988*, Istituto internazionale di studi liguri, Bordighera, 1990, pp. 103-207; G. LOMBARDI, *I Comuni della provincia di Cuneo nello Stato Sabauda: problemi evolutivi delle autonomie locali*, in *Scritti scelti*, cit., pp. 139-165 ed E. COSCIA, *Aspetti delle autonomie locali nella provincia di Cuneo in prospettiva storica*, in *Le autonomie territoriali e funzionali nella provincia di Cuneo in prospettiva transfrontaliera (alla luce del principio di sussidiarietà)*, a c. S. SICARDI, Napoli, ESI, 2011, pp. 63-95. Per un'analisi della questione sul piano fiscale, ora F. ROGGERO, *Fisco e comunità in età moderna. Regno di Napoli, Ducato di Savoia, Sacro Romano Impero*, Jovene, Napoli, 2018, pp. 53-128. Mi permetto di richiamare alcune osservazioni in M. ROSBOCH, *Autonomie locali e statuti comunali in Piemonte: fra medioevo ed epoca moderna*, in «Il Piemonte delle autonomie», 2-IV (2016), pp. 101-106.

² Per tutti, in generale L. MANNORI, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19

così come non è inutile osservare come l'attenzione da parte dell'autorità politica centrale nei confronti delle comunità locali e territoriali non comporti in nessun caso il venir meno del radicato e intricato tessuto dei corpi intermedi e non realizzi – nei fatti – un vero e proprio “governo” della società, in cui prevalgono ancora logiche autoreferenziali e di ampia autonomia proprie di una sorta di «sussidiarietà radicale»³.

La vicenda degli interventi sabaudi di Antico Regime sulle comunità locali è legata alle prerogative assegnate agli intendenti: essi vengono ad essere collocati dalle Istruzioni date agli stessi intendenti nel 1693 e dalle Patenti del 1693 quali ‘cerniere’ – in assenza ormai della ‘mediazione’ dei Parlamenti – fra le prerogative ducali e sovrane e le autonomie locali, già a partire dalle suddivisioni territoriali de secolo XVII⁴; di rilievo è anche l'istituzione di una specifica competenza in capo al Senato sulle normative locali con la creazione nel 1661 di un'apposita «Delegazione sopra il buon governo delle Comunità»⁵, a cui seguirà poi l'Editto del 29 aprile 1733 per il «buon reggimento» delle città e delle comunità piemontesi⁶.

(1990), pp. 323-504 e con specifico riguardo al Piemonte sabauda, E. GENTA, *Una rivoluzione liberale...* cit., pp. 97-117; si veda anche P. LIBRA, *Storia di una «confusione necessaria»: l'ordinamento provinciale sabauda di antico regime*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CI (1-2003), pp. 95-184.

³ L'espressione, riferita anche alla situazione degli Stati Uniti d'America, ma riferibile alla situazione europea fino alla metà del secolo XVIII, è di Stefano Mannoni: cfr. S. MANNONI, *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia*, I-II, Giuffrè, Milano, 1994-1996 (nello specifico, II, pp. 217-227): per un quadro della complessità istituzionale dell'Antico Regime, fra i molti, L. MANNORI e B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 17-221 e M. CARAVALE, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 2012, pp. 95-219; fondamentali osservazioni generali, a partire dalla realtà tedesca, in M. STOLLEIS, *Storia del diritto pubblico in Germania. II. Dottrina del diritto pubblico e scienza dell'amministrazione 1800-1914*, Giuffrè, Milano, 2014.

⁴ Cfr. E. GENTA, *Una rivoluzione liberale mancata...* cit., pp. 99-103.

⁵ In generale, *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani*, a c. L. MANNORI, Jovene, Napoli, 1997; nello specifico cfr. C. ROSSO, *Il Seicento*, in *Il Piemonte sabauda. Stati e territori in età moderna*, Utet, Torino, 1994, pp. 252-267; pregevoli spunti in H. COSTAMAGNA e T. COUZIN, *La centralisation inévitable? Étude statistique sur la pratique administrative de la maison de Savoie (XVI^{ème} – XIX^{ème} siècles)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino» CIV (1-2006), pp. 41-136.

⁶ E. GENTA, *Una rivoluzione liberale mancata...* cit., pp. 105-108; H. COSTAMAGNA, *L'édit de 1733 sur l'administration communale du Piémont et son extension aux états de la maison de Savoie*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCIV (2-1996), pp. 681-701; va segnalato che anche nel corso del Settecento la Valle

A questi interventi di ridefinizione degli assetti amministrativi e del governo locale, si accompagnano – a ben vedere – soprattutto interessi e preoccupazioni in materia fiscale, essendo imputati precisamente alle comunità locali gli oneri di riscossione delle imposte, incluso quel «tasso», che costituiva insieme ai sussidi e alle gabelle, la principale risorsa per le casse dello Stato⁷.

Pur in una logica in un certo senso «centralistica» e per alcuni versi livellatrice, va però detto che questi interventi, pur accentuando l'interessamento del governo centrale e degli organi giurisdizionali supremi, e incrementando le forme di controllo operate dagli intendenti sul regime dei territori e delle comunità locali, si collocano in ogni caso in un'ottica per lo più comunitaristica e cetuale, senza l'imposizione di strutture omogenee e rispettando in ogni caso la natura originaria delle appartenenze locali e cittadine⁸.

In effetti anche gli intendenti sabaudi a cui è affidata la non sempre facile attività di controllo e interlocuzione con le comunità locali e cittadine si muovono soprattutto secondo un'ottica «conservativa» dei patrimoni pubblici soprattutto allo scopo di preservare le entrate statali⁹.

d'Aosta manterrà un regime di più accentuato particolarismo: in tema mi permetto di rimandare a M. ROSBOCH, *L'accentramento sabauda nel ducato di Aosta, in Pouvoirs et territoires dans les Etats de Savoie. Actes du colloque international de Nice, 29 novembre-1^{er} décembre 2007*, a c. M. ORTOLANI, Serre, Nizza 2010, pp. 217-224; sulle influenze francesi nella Restaurazione sabauda P. CASANA, *I modelli transfrontalieri nelle riforme istituzionali del Regno di Sardegna durante la Restaurazione*, in *Le droit par-dessus les frontières. Il diritto sopra le frontiere. «Atti» delle Journées Internationales, Torino 2001*, Jovene, Napoli, 2003, pp. 149-171.

⁷ Cfr. F. ROGGERO, *Fisco e comunità...* cit., pp. 58-68 e A. MERLOTTI e P. BIANCHI, *Storia degli Stati...* cit., pp. 117-120.

⁸ L. MANNORI, *Dall'autonomia all'amministrazione: legicentrismo e comunità locali tra Sette e Ottocento*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998)*, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, Roma, 2001, in specie pp. 389-409; sul ruolo di controllo svolto dai supremi organi giurisdizionali sulle istituzioni e comunità locali si veda da ultimo F. AIMERITO, *Ricerche sul «consiglio di Stato e dei memoriali» degli Stati sabaudi. Percorsi di equità, diritto e politica (secoli XVI-XIX)*, Giappichelli, Torino, 2018.

⁹ Per tutti, nello specifico, E. GENTA, *intendenti e comunità nel Piemonte settecentesco*, in *Comunità e poteri centrali...* cit., pp. 43-57; a proposito della metamorfosi degli spazi politici anche a livello locale nel corso dell'Antico Regime, va richiamato – in linea generale – il saggio di A.M. HESPANHA, *L'espace politique dans l'Ancien Régime*, in «Boletim da Faculdade de Direito – Universidade de Coimbra», LVIII (1982), pp. 455-510, con la una significativa conclusione: «Somme toute: à la

Tutto ciò risulta con una certa evidenza per il Piemonte, ma lo si può riscontrare anche al di là delle Alpi, ad esempio a Nizza e in Savoia¹⁰.

Circa il Nizzardo bastino i richiami alle indagini a suo tempo compiute da Henri Costamagna e riprese più recentemente, per evidenziare specialmente il ruolo di controllo sulla 'buona amministrazione' finanziaria cittadina compiuto dagli intendenti, a ben vedere – peraltro – generalmente rispettosi degli assetti costituiti e attenti alle specificità locali e alle innumerevoli situazioni privilegiate presenti (su tutte quelle dei «porti franchi»)¹¹.

Per quanto riguarda, invece, Chambéry e la Savoia, sulla scorta delle indagini svolte si può notare come il raccordo fra il centro e la periferia si affermi gradualmente attraverso l'opera degli intendenti, chiamati – anche qui – soprattutto a svolgere attività di controllo in ambito finanziario, a tutela dell'integrità del patrimonio e delle entrate pubbliche¹².

fin de l'époque moderne, bien que déjà présent le corps dogmatique des juristes, le territoire national reste à faire, sur le plan institutionnel. Ce ne seront que les réformes du XIX^e siècle que, brisant les circonscriptions traditionnelles, poursuivront dans ce domaine la constitution du corps visible du Leviathan» (p. 510).

¹⁰ In generale, con ampi riferimenti bibliografici: *Intendants et Intendance en Europe et dans les États de Savoie XVII^e-XIX^e siècles*, cit., *passim* ed H. COSTAMAGNA, *Pour une histoire de l'«Intendenza» dans les Etats de terre-ferme de la Maison de Savoie à l'époque moderne*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXXIII (1985), pp. 373-467; significativo anche A. VERGNE, *Province, région, gouvernement e intendance durante l'ultimo secolo dell'Ancien Régime*, in «Storia Amministrazione Costituzione – Annale ISAP», 20 (2012), pp. 45-65.

¹¹ Per tutti, cfr. G. SYMCOX, *Vittorio Amedeo II: l'assolutismo sabauda (1675-1730)*, Sei, Torino, 1989; H. COSTAMAGNA, *L'Intendance de Nice (1689-1792)*, in *Melanges Paul Gonnet*, Université de Nice, Nizza, 1989, pp. 181-190; ID., *L'Intendance de Nice et ses crises (1688-1722)*, in «Cahiers de la Méditerranée», 74 (2007), pp. 17-27; P.L. MALAUSSENA, *Un intendant de la comté de Nice au XVIII^e siècle: Pierre Mellarède*, in «Nice historique», 106 (1966), pp. 65-93; M. ORTOLANI, *La tutelle du pouvoir sur l'administration du territoire: la réforme de 1775 et les conseil municipaux des communautés du comté de Nice*, in *Pouvoirs et territoires...* cit., pp. 225-238. Per il periodo della Restaurazione: S. TOMBACCINI VILLEFRANQUE, *L'Intendance générale de Nice et ses intendants à travers ses archives, de la Restauration à l'Annexion, in Intendants et Intendance...* cit., pp. 399-412; M. ORTOLANI, *La Restauration de l'intendance niçoise. L'oeuvre politique et administrative de l'intendant Fighiera 1814-1816*, *ibidem*, pp. 413-432; M. CARASSI, *Le gouverneur de Nice à la Restauration: une concurrence pour l'intendant?*, *ibidem*, pp. 433-448 e M. RIBERI, *Les députés du pays niçois à la Chambre de Turin*, Serre, Nice, 2019.

¹² Per tutti: E. ESMONIN, *Les intendants de Savoie au XVIII^e siècle*, in «Bulletin du CTHS», (1961), pp. 7-34; L. PERRILLAT, *Les débuts de l'Intendance en Savoie*

Ritornando alla ricostruzione generale del percorso compiuto dalla normativa sabauda, un punto di svolta è rappresentato, ovviamente, dal *Regolamento per l'amministrazione de' Pubblici nelle città, borghi e luoghi de' regi Stati* del 6 giugno 1775, che segue di pochi anni l'introduzione nella terza edizione delle «Regie Costituzioni» del 1770 di alcune significative disposizioni sui cosiddetti «corpi locali»: esso riconduce (salvo poche eccezioni) esattamente ad una disciplina omogenea per tutte le istituzioni locali quanto si era già disposto per i diversi territori per circa un quarantennio, uniformando pure la struttura dei controlli del centro sulle periferie e sulle comunità locali attraverso un «intransigente razionalismo burocratico»¹³.

Si tratta di un intervento di ampio respiro, che comporta un processo di regolamentazione di tutte le realtà locali, stabilendo norme sull'attività amministrativa dei comuni, sulla cooptazione dei consiglieri comunali, sulla nomina del sindaco (in virtù della sua anzianità di elezione in consiglio) e sull'attività svolta dal segretario comunale¹⁴.

Sono previste alcune deroghe ed eccezioni al regolamento generale a beneficio di Torino (capitale del regno) e di alcuni altri comuni (come Cuneo, Casale, Nizza, Novara e Tortona) di cui si riconosce

(1686-1690), in *Intendants et Intendance...* cit., pp. 309-320; R. VERDO, *Les intendances sardes de Savoie au XVIII^e siècle: état des sources et des connaissances à partir du fonds nouvellement classé de l'intendance du Faucigny*, *ibidem*, pp. 365-382; ID., *Les attributions des intendants sardes en Savoie au XVIII^e siècle*, in «Revue historique de droit français et étranger», 90 (2012), pp. 517-548; in generale cfr. anche J. NICOLAS, *La Savoie au XVIII^e siècle: nobless et bourgeoisie*, Maloine, Parigi, 1978 e R. MOUSNIER, *Stato e commissario. Ricerche sulla creazione degli intendenti delle province*, in *Lo Stato moderno. III. Accentramento e rivolte*, a c. E. ROTELLI e P. SCHIERA, Il Mulino, Bologna, 1974, pp. 107-126.

¹³ L. MANNORI, *Dall'autonomia all'amministrazione...* cit., p. 404; in generale, per tutti, G.S. PENE VIDARI, *Profili delle istituzioni sabaude da Amedeo VIII a Carlo Amedeo III*, in «Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 89 (1983), pp. 27-39 e più analiticamente A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento comunale...* cit., pp. 13-49. In linea generale, gli interventi compiuti intendono siglare una sorta di «controllo» pubblico sul territorio, venendo a differenziare e dividere gli spazi, come aveva osservato a suo tempo António Manuel Hespanha: «La division politique del l'espac est aussi un instrument de pouvoir (ou un «appareil politique»), qui sert aussi bien à l'organisation et à la perpétuation du pouvoir de certains groupes sociaux, qu'à la dépossession politique d'autres groupes» (A.M. HESPANHA, *L'espac politique dans l'ancien régime*, cit., p. 460).

¹⁴ Cfr. GENTA, *Una rivoluzione liberale mancata ...* cit., pp. 108-111.

la specificità o per dimensione o per particolare collocazione geografica, ma unicamente per quanto riguarda la designazione degli organi, non per il loro funzionamento¹⁵.

Accanto alle disposizioni (uguali per tutti!) sull'organizzazione comunale si era nel frattempo significativamente proceduto pure a dettare regole uniformi sulla perequazione di tributi a livello territoriale, attraverso il conferimento di nuove e importanti prerogative agli intendenti, ormai inseriti fra i più importanti funzionari e collaboratori del sovrano¹⁶.

Nel complesso, viene a realizzarsi una serie di interventi ancora caratterizzati da una visione sostanzialmente organicista e rispettosa dell'integrità delle comunità, ma in linea con la mentalità 'sovranista' del tempo¹⁷, che viene a rappresentare «il *requiem* del contrattualismo medievale, officiato dall'apparato centrale attraverso un impressionante processo di razionalizzazione, che finisce per deprimere

¹⁵ Nello specifico, A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., pp. 31-42; su aspetti importanti dell'evoluzione storica dei comuni piemontesi: G.S. PENE VIDARI, *Prospettive sulle autonomie locali nello Stato sabauda del secolo scorso*, in *Piemonte risorgimentale. Studi in onore di Carlo Pischedda nel suo settantesimo compleanno*, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1987, pp. 47-57; una recente ricostruzione generale è contenuta in P. BIANCHI e A. MERLOTTI, *Storia degli Stati sabaudi...* cit., in specie pp. 19-129. Ancora sul Regolamento del 1775, cfr. P. AIMO, *Il centro e la circoscrizione...* cit., pp. 121-127; J.A. GILI, *La réforme municipale sarde de 1775*, in «Annales du Midi. Revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale», 79 (1967), pp. 387-407 e M. ORTOLANI, *La tutelle du pouvoir sur l'administration du territoire: la réforme de 1775 et les conseil municipaux du Comté de Nice*, in *Pouvoirs et territoires...* cit., pp. 225-238.

¹⁶ Per tutti: D. BOROLI, M. FERRARIS e A. PREMOLI, *La perequazione dei tributi nel Piemonte sabauda e la realizzazione della riforma fiscale nella prima metà del XVIII secolo*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXIII (1985), pp. 131-211 ed E. STUMPO, *Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Seicento*, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, 1979, pp. 156-235; ora anche H. COSTAMAGNA, *Progrès et limites de la centralisation dans les provinces des États de Savoie à l'époque moderne*, in *Pouvoirs et territoires...* cit., pp. 193-202 e F. ROGGERO, *Fisco e comunità...* cit., pp. 95-104, con l'importante sottolineatura per cui: «...la soggettività dell'*universitas* si caratterizza infatti, non diversamente da quanto avviene altrove, per una componente soggettiva, ossia per la stabile aggregazione di una popolazione fatta di persone fisiche, e per una spaziale, ossia lo stanziamento su di un territorio avente confini ben delimitati. Corpo e territorio, quali elementi della classica nozione dell'*universitas civium...*» (*Ibidem*, p. 95).

¹⁷ Su cui, per tutti in generale, V. FERRONE, *La nuova Atlantide e i Lumi. Scienza e politica nel Piemonte di Vittorio Amedeo III*, Meynier, Torino, 1988 e L. SALVATORELLI, *Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870*, Einaudi, Torino, 1975, pp. 17-101.

le *élites* locali, privilegiate dai vecchi ordinamenti, per il raggiungimento del benessere della generalità dei sudditi del re, sempre più uniformati»¹⁸.

La stessa incidenza della nobiltà come ceto nei piccoli comuni è messa *de facto* in discussione a causa della mancata iscrizione nei registri fiscali e dei cotizzi (con la previsione di significative esenzioni tributarie), con conseguente esclusione dalle funzioni di governo delle comunità locali, in cui il ceto nobiliare patisce la 'concorrenza' – a seconda dei territori – da parte di esponenti delle piccole *élites* locali o piuttosto dei proprietari terrieri assoggettati ai tributi¹⁹.

Il successivo passaggio al periodo rivoluzionario e napoleonico segna – anche per i territori continentali del Regno sardo – un innegabile momento di discontinuità; l'attuazione del centralismo compiuta dai francesi, la liquidazione completa delle comunità intermedie (attuata a partire dalla legge *Le Chapelier* del 1791 e dagli altri provvedimenti eversivi dei corpi intermedi economici e non solo) e la costruzione di un nuovo soggetto giuridico autoreferenziale – il "nudo" cittadino – impattano anche sull'assetto degli enti locali e periferici, operando il loro livellamento e l'annullamento di gran parte delle tradizionali prerogative giuridiche e istituzionali²⁰.

¹⁸ E. GENTA, *Una rivoluzione liberale...* cit., pp. 110-111; in generale si veda anche G. RICUPERATI, *I volti della pubblica felicità. Storiografia e politica nel Piemonte settecentesco*, Albert Meynier, Torino, 1989 e ID., *Cultura di frontiera e identità italiana nelle vicende del Piemonte settecentesco*, in *La frontiera da Stato a Nazione: il caso Piemonte*, cit., pp. 147-170.

¹⁹ Cfr. per tutti: F. ROGGERO, *Fisco e comunità...* cit., in specie pp. 95-128 e D. BALANI, *intendenti piemontesi al governo delle comunità: tra resistenze e interventi di riforma (XVIII secolo)*, in *Intendants et Intendance...* cit., pp. 329-341; per una definizione di «cotizzo» cfr. voce *Cotizzi*, in L. VIGNA e V. ALIBERTI, *Dizionario di diritto amministrativo*, Favale, Torino, 1841, II, pp. 854-958.

²⁰ Fra i moltissimi, cfr. A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., pp. 43-61; C. GHISALBERTI, *L'influsso della Francia napoleonica sul sistema giuridico e amministrativo dell'Italia*, in ID., *Modelli costituzionali e stato risorgimentale*, Carucci, Roma, 1987, pp. 37-54; M. CARASSI, *Metamorfosi delle forme di Governo nel Piemonte repubblicano*, in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria. Atti del convegno, Torino 11-13 settembre 1989*, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1991, I, pp. 109-143 e I. SOFFIETTI, *Dall'Antico Regime all'annessione del Piemonte alla Francia: le fonti del diritto*, *ibidem*, pp. 145-159. Sulle vicende delle comunità intermedie cfr. A. PENNINI, *Dalla Societas al Citoyen. Lo anéantissement delle comunità intermedie nel percorso costituzionale della Francia rivoluzionaria*, in *Le comunità intermedie e l'avventura costituzionale*, a c. M. ROSBOCH, Heritage, Torino, 2017, pp. 71-98;

Pr cogliere le peculiarità piemontesi occorre riferirsi soprattutto al periodo dell'annessione alla Francia (1802-1814), con l'attribuzione del territorio piemontese a sei prefetti, e con l'introduzione di una serie di funzionari – a cominciare dai sottoprefetti – quali collegamenti diretti con le diverse branche dell'amministrazione locale e territoriale; a livello locale spicca l'organizzazione del comune come 'persona civile' a capo del quale è posto un sindaco («maire») nominato dal governo centrale, insieme al quale opera anche un consiglio municipale, eletto attraverso un meccanismo di secondo grado²¹.

Se si può valutare nel periodo francese un certo recupero di alcune forme tradizionali sabaude tratte dal Regolamento del 1775 (i consigli comunali), ciò che appare del tutto mutato è il venir meno della logica organicistica che ancora caratterizzava l'accentramento sabaudo della seconda metà del secolo XVIII: si passa, infatti, a considerare l'amministrazione secondo una visione "atomistica", in una società ormai composta di singoli cittadini, i cui legami tendono a diventare accidentali e secondari²².

Il tentativo compiuto in Francia di lavorare attraverso l'opera di centralizzazione alla coesione e alla modernizzazione di una società

fondamentale S.L. KAPLAN, *La fin des corporations*, Fayard, Paris, 2001; si veda anche E. GENTA, *Territorio, nobiltà e sovrano sabaudo in età moderna*, in *Pouvoirs et territoires...* cit., pp. 241-249.

²¹ A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., pp. 43-52; nella pubblicistica francese si era aperto, com'è noto, un importante dibattito sul «pouvoir municipal» quale essenza dell'autonomismo e dei limiti alla sovranità statale: in merito, per tutti, S. MANNONI, *Une et indivisible...* cit., I, pp. 331-347 e II, pp. 157-174 e J. DUPUY, *Pouvoir local et Révolution. La frontière intérieure*, Presses Universitaires, Rennes, 1999. Si tratta di un argomento di rilievo, con ricadute anche nel pensiero giuridico italiano del secolo XIX, che sarà opportuno riprendere in altra sede; si possono intravedere, infatti, alcuni significativi parallelismi nel corso della prima metà dell'Ottocento fra le vicende francesi e quelle sabaude con riguardo alle prerogative dei comuni sia rispetto ai poteri centrali sia rispetto ad altri poteri locali (come quello del clero): si vedano anche, M. AGULHON, *Les Maires en France du Consulat à nos jours*, Publications de la Sorbonne, Parigi, 1986; E. CASSIRER, *Il mito dello Stato*, Longanesi, Milano, 1950; J. GEORGE, *Histoire des Maires 1789-1939*, Bartillat, Parigi, 1990 e L. VANDELLI, *Pouvoirs locaux*, Economica, Parigi, 1991.

²² Ed è proprio in tale contesto che si fa strada la dialettica fra Stato (con le sue istituzioni) e società, che caratterizzerà molti passaggi del XIX secolo: cfr. per tutti A. CARACCILO, *Stato e società civile. Problemi dell'unificazione italiana*, Einaudi, Torino, 1977; sulla legislazione sabauda del 1775 di rilievo è la valutazione del Giannini: «La legislazione piemontese del 1775 era buona, e certamente era più liberale della legislazione imperiale francese» (M.S. GIANNINI, *I comuni*, in *L'ordinamento comunale e provinciale. Atti del congresso celebrativo...* cit., I, p. 19).

ancora caratterizzata da divisioni e disuguaglianze si ripercuote anche in un Piemonte per alcuni aspetti ancora lontano dall'individualismo di stampo francese e assai condizionato dal corporativismo e dalle tradizioni municipali dell'Antico Regime, che torneranno in auge dopo il 1814, pur in un mutato contesto in cui i cambiamenti apportati erano comunque penetrati in qualche modo nel tessuto sociale e nella mentalità²³.

Lo stesso ampliamento delle circoscrizioni amministrative, oltre a operare una sorta di sradicamento dei tradizionali vincoli e assetti costituiti (con le relative classi dirigenti), comporta pure un allontanamento dei decisori centrali e un corrispettivo incremento delle loro prerogative e forze al fine di operare comunque un efficace e capillare controllo dei cittadini e dei territori²⁴.

Il passaggio alla Restaurazione vede, pur con numerose vischiosità e contrasti, una sorta di ritorno alla complessità e una ripresa della partecipazione non solo individuale, ma piuttosto organica e collettiva, alle amministrazioni locali.

Con il noto Editto di Vittorio Emanuele I del 21 maggio 1814 (e successivi interventi sovrani e governativi) viene richiamato in vigore l'ordinamento prerivoluzionario nella sua interezza²⁵.

Peraltro, le spinte verso l'uniformità e la centralizzazione, che si erano realizzati e formalizzati nel corso del periodo rivoluzionario

²³ S. MANNONI, *L'unificazione italiana e l'accentramento napoleonico: miti e realtà*, in «Le Carte e la Storia», 3 (2-2000), pp. 30-37.

²⁴ Efficacemente Paolo Grossi descrive in passaggio avvenuto: «La comunità locale viene qui ancora intesa come uno snodo insopprimibile. Poi, la svolta finale: ci si richiama alla constantiniana libertà dei moderni e a un paesaggio di società civile che ha ormai perduto tutta la sua variegazione, tutta la sua eterogeneità, e sta diventando – deve diventare – una società omogenea» (P. GROSSI, *Considerazioni conclusive. Il periodo medievale e moderno*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica...* cit., p. 484).

²⁵ «Regio Editto 21 maggio 1814 con cui S.M. richiamando l'osservanza delle Regie Costituzioni, e delle altre provvidenze emanate sino all'epoca delli 23 giugno 1800, dichiara abolita dal primo del corrente maggio la straordinaria imposizione del 50 per cento sugli stabili, ed oltre al già soppresso diritto di successione e di quello delle Patenti, abolisce pure fin d'ora il diritto registrazione nel modo ivi espresso; con altre provvidenze per l'amministrazione della giustizia, e pel rilascio dei detenuti per delitti leggieri (in A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., II, pp. 80-82); cfr. G.S. PENE VIDARI, *Comunità e suddivisioni territoriali nel Regno di Sardegna dalla Restaurazione all'Unità*, in *Partecipazione e autonomia nelle territorialità dell'area alpina occidentale. Profili storici e giuridici*, a c. G. LOMBARDI, Franco Angeli, Milano, 1988, pp. 175-179; cfr. anche L. RIALI, *Il Risorgimento. Storia e interpretazioni*, Donzelli, Roma, 1997, in specie pp. 49-64.

e napoleonico, non potevano essere del tutto abbandonate, pur in un contesto politico e ideale assai mutato²⁶.

Con riguardo alle amministrazioni locali, si può quindi riscontrare nuovamente un sistema di controlli centrali, ma in un contesto di recupero di valori immutabili (più che tradizionali...) propri di epoche precedenti caratterizzate da un radicato senso della comunità²⁷; ad esempio si può rilevare il mantenimento di una buona parte degli accorpamenti delle frazioni all'interno dei comuni, con conseguente perdita di soggettività giuridica e della risalente attitudine alla titolarità di beni e diritti, ora passati integralmente in capo agli stessi comuni²⁸.

Anche a livello di ricadute locali occorre poi sottolineare la rilevanza della sparizione dei feudi, significativo collante fra l'autorità

²⁶ «In buona sostanza – e in estrema sintesi – si trattava dunque di reinnestare il nuovo corso monarchico sul filone dell'assolutismo prerivoluzionario, e di contenere la riemersione delle giurisdizioni cetuali e territoriali che ne avevano allora inceppato il passo, adoperando a tal fine a beneficio strumentale del potere regio le armi che l'eversione rivoluzionario-napoleonica del vecchio ordine metteva a disposizione: da un lato il monopolio statale del pubblico potere e l'irradiazione dell'amministrazione come amministrazione dello stato, dall'altro la codificazione, per quanto espunta dalle norme (come, per esempio, l'istituto del divorzio) inconciliabili con un progetto che perseguiva apertamente l'obiettivo di una alleanza d'ordine fra trono e altare» (M. MERIGGI, *Gli stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale*, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 120-121); cfr. anche in generale C. GHISALBERTI, *Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie*, Giuffrè, Milano, 1963.

²⁷ Come ben espresso ancora da Giorgio Lombardi: «Si trattava di ricostruire istituti, leggi, grandi profili strutturali dell'organizzazione politica, del sistema dei rapporti tra popoli e, più che della libertà come *assenza di costrizioni politiche esterne*, si trattava di ricostruire la libertà come *volontaria adesione all'autorità*, e quindi, sul piano dell'"integrazione" come tendenziale identificazione con il portatore dell'autorità, che veniva perciò ad assumere il ruolo di istituzione esponenziale, ad un tempo, dello *stato* e della *società civile*» (G. LOMBARDI, *Il Consiglio di Stato...* cit., p. 123). Da un punto di vista del pensiero valgono le acute riflessioni di Augusto Del Noce: A. DEL NOCE, *Tramonto o eclissi dei valori tradizionali?*, in A. DEL NOCE e U. SPIRITO, *Tramonto o eclissi dei valori tradizionali?*, Aragno, Torino, 2018, pp. 39-242); significative osservazioni anche in A.M. BATTISTA, *Aspetti del tradizionalismo italiano nell'età della Restaurazione*, in *La Restaurazione in Italia. Strutture e ideologie. Atti del XLVII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Cosenza, 15-19 settembre 1974)*, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1976, pp. 223-249.

²⁸ Per il lascito dell'assetto francese: R. MOSCATI, *La tradizione dell'accentramento «napoleonico» negli Stati italiani della Restaurazione*, in *Napoleone e l'Italia. Atti del convegno (Roma, 8-13 ottobre 1969)*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1973, I, pp. 265-278; molto significativo A. ANZILLOTTI, *Il tramonto dello stato cittadino*, in *Dagli stati preunitari...* cit., pp. 73-92.

sovrana e le comunità periferiche, ora sciolte dai legami pubblicistici (e anche giurisdizionali)²⁹ con i feudatari, ricondotti anch'essi – al di là dell'autorevolezza *de facto* – al rango di sudditi meramente 'privati', il che aveva pure comportato alcune reazioni in senso antinobiliare³⁰.

Peraltro, la scomparsa dei feudi con comportò il venir meno del contributo fattivo e fondamentale della nobiltà (più o meno risalente) al governo dello Stato, con la conservazione di un ruolo centrale della stessa anche a livello locale³¹; piuttosto si possono riscontrare tendenze di conservazione di elementi tratlatizi in numerosi ambiti dell'amministrazione locale della Restaurazione, fenomeno frequente nella storia istituzionale in ogni epoca. Soprattutto nei settori della gestione comune dei territori e nella permanenza di 'classi' privilegiate all'interno dei comuni³².

Come si potrà vedere una delle finalità conclamate dal Progetto di riforma, avviato nello stesso periodo in cui Carlo Felice chiama proprio i nobili ad un giuramento di fedeltà e dedizione alla corona,

²⁹ In questo senso è peraltro significativo accennare a come il Progetto qui esaminato richiami un permanente pluralismo giurisdizionale, riferendosi a livello locale – alle prerogative in ambito giudiziario delle luogotenenze, delle castellanie e dei bailliaggi, a cui sono affidate anche alcune competenze in ambito amministrativo all'interno del comune (par. 7-10); in merito cfr. per tutti M.B. BERTINI e M.P. NICCOLI, *L'ordinamento giudiziario durante la Restaurazione*, in *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazione e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna. Atti del convegno, Torino 21-24 ottobre 1994*, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali-Ufficio Centrale per i beni archivistici, Roma, 1997, pp. 120-134.

³⁰ Per tutti, A. MERLOTTI, *L'enigma delle nobiltà...* cit., in specie pp. 205-304; cfr. anche M. CAPURSO, *La polemica antiborghese nella Restaurazione*, Reggio Calabria, 1974; di rilievo è l'osservazione generale di Enrico Genta sulla centralità del momento organicista della Restaurazione sabauda: «È invece importante notare come, all'interno del movimento romantico, un importante filone di intellettuali si ponga alla ricerca di valori che sono talmente arcaici da sembrare quasi totalmente nuovi, dopo tante distruzioni ideologiche: senza scendere qui nei particolari, si dovrà dunque tenere ben presente, proprio nel campo che stiamo esplorando, che la ricchezza di queste ambiziose indagini "antiquarie" è un importante elemento del movimento riformistico della Restaurazione là dove insiste, nel campo dei rapporti tra potere centrale e comunità locali, sull'esigenza della partecipazione non solo individuale, ma collettiva» (E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento...* cit., p. 58).

³¹ Uno studioso come Massimo Severo Giannini aveva fatto rilevare a suo tempo il fenomeno dell'alleanza storicamente rilevabile fra libertà locali e ceti nobiliari sia nell'Antico Regime sia nel periodo della Restaurazione, M.S. GIANNINI, *I comuni*, cit., in specie pp. 11-22.

³² Nel dettaglio, cfr. *infra*, par. 4; sul fenomeno in generale, acute osservazioni in R. SACCO, *Frammentarietà, diversità e unità, variabilità e staticità del diritto*, in *Diritto generale e diritti particolari...* cit., pp. 423-433.

è quello di mantenere il ruolo della nobiltà, considerata quale ceto da sempre più vicino e organico alla monarchia (anche se alcuni l'avevano tradita...), pur nel mutato contesto delle amministrazioni locali³³.

Se è corretto affermare, come è stato scritto autorevolmente, che «la centralisation administrative est une institution de l'Ancien Régime et ce n'est pas l'oeuvre de la Révolution ni de l'Empire»³⁴, è altrettanto vero che il 'centralismo' della Restaurazione s'inserisce in un contesto complessivo ormai mutato, il che contribuisce a dare anche dello stesso accentramento un'immagine diversa e con una diversa efficacia istituzionale e amministrativa³⁵.

Insomma, il risultato è un quadro composito ed «eclettico» in cui coesistono spinte accentratrici e recuperi organicistici, non privo di qualche ambiguità³⁶ e caratterizzato da profonde differenze territoriali e articolazioni intermedie composite, secondo una logica tipicamente "interregionale"³⁷.

³³ Cfr. *infra*, par. 4.1.

³⁴ N. KADA, R. PAQUIER, C. CORTECUISSÉ e V. AUBELLE, *Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation*, Berger-Levrault, Boulogne-Billancourt, 2017, p. 360; correttamente Stefano Mannoni ha osservato: «Ecco alla fine che i conti tornano. È cambiata la pelle ma muscoli e tendini sono gli stessi sviluppatasi nel corso dei secoli di palestra monarchica. La continuità fa aggio sulla modernità di questo Stato ottocentesco che paga un tributo formale alla Rivoluzione senza riconoscere il suo autentico debito verso l'assolutismo» (S. MANNONI, *Pro e contro Tocqueville. A proposito di Cédric Glineur, Histoire des institutions administratives. X-XIX siècle, Paris, Economica, 2017*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 48 (2019), p. 731); significativamente, anche Massimo Severo Giannini scrive: «Noi abbiamo, a ben osservare, una duplice rottura: una rottura che attiene alla chiusura fallimentare dell'esperienza dei comuni dell'Evo medio, che comporta una totale perdita di continuità tra gli ordinamenti di questo periodo e quelli successivi; una seconda rottura, data dalla recezione della legislazione imperiale francese, che non sempre comporta una totale perdita di continuità rispetto la periodo precedente (e di ciò anche diremo), ma che certamente pone in termini nuovi rispetto all'assolutismo, anche all'assolutismo illuminato, il problema dell'assetto degli ordinamenti territoriali» (M.S. GIANNINI, *I comuni*, cit., p. 15).

³⁵ Passaggio importante durante la stessa Restaurazione è quello del 1821, su cui – fra i moltissimi per significative osservazioni istituzionali – M.S. CORCIULO, *La Costituzione di Cadice e le rivoluzioni italiane del 1820-'21*, in «Le Carte e la Storia», (2-2000), pp. 18-29.

³⁶ E. GENTA, *Una rivoluzione liberale mancata...* cit., pp. 119-125; cfr anche, con approcci differenti, C. GHISALBERTI, *Le strutture politiche e amministrative della Restaurazione in Italia*, in *La Restaurazione in Italia...* cit., pp. 67-93 e I. COSTANZA, *L'amministrazione periferica dal Piemonte all'Italia (1815-1861)*, Carocci, Roma, 2012.

³⁷ «Il periodo post-Restaurazione fu attraversato, così, da una lenta e non lineare

In quest'ottica è interessante ritornare ai primi provvedimenti sulle amministrazioni locali, emanati già nel 1815 e nel 1816, per superare l'assetto francese attraverso il ritorno alla figura dell'intendente con la previsione di sindaci nominati direttamente dal re per la durata di due anni.

Risalgono al 1818 alcuni interventi di respiro più generale, volti a potenziare le prerogative degli organi centrali (qui in continuità, quindi, con il modello napoleonico), ma costituendo un sistema più complesso e plurale di quello precedente, fondato sulla centralità dell'istituzione comunale e completato dai mandamenti, dalle province (in numero di quaranta in Piemonte) e dalle divisioni³⁸.

Le importanti istruzioni per gli intendenti del 3 dicembre 1818 individuano nelle relazioni fra intendenti e consigli comunali «raddoppiati» (già introdotti nel 1775) un modo di coinvolgimento diffuso dei proprietari terrieri e di gestione condivisa degli stessi bilanci comunali, sottoposti a controllo soprattutto per assicurarsi della loro solvibilità in materia fiscale³⁹.

L'avvento al trono di Carlo Felice comporta la ripresa di istanze accentratrici, accanto ad un recupero di istituti tradizionali (come i giuramenti dei nobili – non più feudatari, ma piuttosto «fedeli» al re –, degli alti funzionari e degli stessi ecclesiastici) di chiaro stampo organicistico: con specifico riguardo alla disciplina delle comunità e alle amministrazioni locali, si può riscontrare nei diversi interventi

tendenza a uniformare gli Stati proseguendo quel processo che era stato in buona parte compiuto, nel secolo precedente, per la Savoia, il Nizzardo, la Val d'Aosta e il Piemonte. Fino all'età di Carlo Felice tale tendenza fu ripresa in un'ottica che si può definire ancora interregionale: gli Stati sabaudi dovevano continuare a trovare la loro centralità e il loro punto di convergenza nell'istituzione monarchica che restava assoluta, anziché in uniformi istituzioni giuridico-amministrative» (P. BIANCHI e A. MERLOTTI, *Storia degli Stati...* cit., p. 87); sull'ecllettismo della Restaurazione e sui suoi sviluppi ottocenteschi E. GENTA, *Ecllettismo giuridico della Restaurazione*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LX (1987), pp. 285-309 (edito anche in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, Roma, 1990, pp. 351-375) e L. LACCHÉ, *Il «canone ecllettico»*. *Alla ricerca di uno «strato profondo» della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 153-228.

³⁸ Il riferimento è al Regio Editto 10 novembre 1818 (in A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., II, pp. 101-104); nello specifico, A. PETRACCHI, *op. cit.*, I, pp. 69-73. Per importanti osservazioni generali sulle vicende delle varie circoscrizioni intermedie, cfr. F. BONINI, *L'orizzonte politico-istituzionale vicino: la nascita delle circoscrizioni provinciali in Italia*, in «Storia Amministrazione Costituzione – Annale ISAP», 11 (2003), pp. 265-309.

³⁹ A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., pp. 65-75.

una sorta di 'terza via' differente sia dal mero ritorno agli assetti precedenti così come dalle ipotesi liberali sviluppate a partire dall'e-gualitarismo rivoluzionario⁴⁰.

Secondo un'ottica più generale, si può anche intravedere qualche legame fra le riforme nell'ambito del governo locale e quelle progettate e attuate soprattutto a partire dal gabinetto Balbo e riguardanti altri settori importanti della vita associata, come il processo penale, il diritto penale militare, la giustizia commerciale, il regime dei beni boschivi e delle acque⁴¹ e settori di rilievo dell'ordinamento civilistico, come la riforma dell'istituto ipotecario⁴², che vengono a comporre un significativo e articolato mosaico nell'ambito della Restaurazione sabauda⁴³.

Peraltro, l'evoluzione istituzionale e, in specie, amministrativa

⁴⁰ Mi permetto di rimandare a M. ROSBOCH, *Fra angustie di coscienza e ordine politico. I. Il giuramento degli ecclesiastici all'inizio del regno di Carlo Felice (1821-1822)*, Ledizioni, Milano, 2017, con ulteriori richiami bibliografici ivi contenuti; significativamente Marco Meriggi ha richiamato l'aspirazione delle classi dirigenti a un «ritorno alla 'dolcezza' dell'Antico Regime, all'idillio di un rapporto tra giurisdizione statale e giurisdizione locale largamente sbilanciata a favore di quest'ultima» (M. MERIGGI, *Centralismo e federalismo in Italia...* cit., p. 53).

⁴¹ Nel complesso, A. AQUARONE, *La politica legislativa della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LVIII (1959), pp. 322-359; P. CASANA TESTORE, *Le riforme istituzionali della Restaurazione sabauda: il Consiglio di Stato*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXV (1992), pp. 337-419; G.S. PENE VIDARI, *Studi e prospettive recenti di storia giuridica sul Piemonte della Restaurazione*, in «Studi Piemontesi», XII (1983), pp. 416-422; Id., *Aspetti del regolamento forestale albertino*, in *L'agricoltura nel Piemonte dell'800. Atti del seminario in memoria di Alfonso Bogge, Torino 2 dicembre 1989*, a c. P. CAROLI, P. CORTI e C. PISCHEDDA, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1991, pp. 35-71; I. SOFFIETTI, *Dalla pluralità all'unità degli ordinamenti giuridici nell'età della Restaurazione: il Regno di Sardegna*, in *Ombre e luci della Restaurazione...* cit., pp. 165-173; su ambiti specifici, fra i molti: *Ricerche sulla codificazione sabauda. Progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario (1814-1821)*, a c. M. VIORA, Torino, 1981; G.S. PENE VIDARI, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi. Contributo alla storia della codificazione sabauda*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 1978, pp. 435-566; I. SOFFIETTI, *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XLIV-XLV (1971-1972), pp. 125-241.

⁴² E. GENTA, *Ricerche sulla storia dell'ipoteca in Piemonte*, Giuffrè, Milano, 1978.

⁴³ Oltre a quanto già fin ora indicato, cfr. pure M. MERIGGI, *Società, istituzioni e ceti dirigenti*, in *Storia d'Italia. I. Le premesse dell'Unità dalla fine del Settecento al 1861*, a c. G. SABBATUCCI e V. VIDOTTO, Laterza, Roma-Bari, 1995, pp. 119-228 (con ampi riferimenti bibliografici).

degli Stati sabaudi mostra in linea generale un attento rispetto dei precedenti storici, secondo un'ottica di continuità delle istituzioni (anche al di là dei mutamenti politici), che costituisce a livello generale una importante chiave di lettura anche delle vicende delle amministrazioni locali⁴⁴.

La stessa rivisitazione degli assetti circoscrizionali nel Piemonte preunitario compiuta entro i primi anni Venti del XIX secolo evidenziano l'intenzione di uniformare i riferimenti territoriali delle autorità giudiziarie, militari e amministrative – fino a quel momento del tutto disallineate – muovendosi nel rispetto delle risalenti realtà provinciali, ma introducendo anche novità significative soprattutto a livello di intendenze e delle più ampie «divisioni», veri e propri «circoli territoriali» comprendenti un certo numero di province e sedi delle intendenze generali⁴⁵.

Avendo evidenziato le principali tappe nell'evoluzione del modello, veniamo ora ad prendere in esame nel dettaglio un interessante progetto di riforma del Regolamento dei pubblici, ancora inedito⁴⁶, oltre ad alcuni altri documenti – sempre inediti – risalenti allo stesso periodo (salvo due risalenti ai primissimi anni del regno di Carlo

⁴⁴ Hanno ripreso recentemente un tema 'classico', a partire anche dalla nota posizione di Alexis de Tocqueville sulla sostanziale continuità delle strutture amministrative: A. CROSETTI, *Da La Chambre des Comptes alla Corte dei Conti: continuità ed evoluzione delle istituzioni sabaude*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XCI (2-2018), pp. 451-482 e S. MANNONI, *Pro e contro Tocqueville...* cit., pp. 727-734; inoltre, fra i molti, cfr. S. CASSESE, *Tocqueville e il diritto amministrativo*, in *Il diritto amministrativo: storia e prospettive*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 111-123.

⁴⁵ L. MINEO, *La «perfetta unità nello scompartimento dei Regi stati». L'assetto circoscrizionale nel Piemonte preunitario (1814-1859)*, in «Le Carte e la Storia», 17 (1-2014), pp. 73-91; il riferimento normativo fondamentale è il Regio Editto 10/11/1818; l'assetto territoriale sabaudo post napoleonico risente in varia misura dell'assetto francese (in cui era previsto che ogni *département* contasse da centoquaranta a duecento comuni), pur mantenendo situazioni assai differenziate in ragione degli assetti precedenti. Alcune province, ad esempio, comprendevano una trentina di comuni, mentre altre potevano contarne più di centocinquanta, oltre a un numero variabile di opere pie (da quaranta a centosettanta), con a capo un Intendente che poteva contare su una struttura di non più di una decina di impiegati spesso trasferiti da una provincia all'altra dal ministero dell'interno (in sintesi, E. GENTA, *L'«Istruzione Pralormo»...* cit., pp. 449-452).

⁴⁶ Una prima ricognizione del progetto è stata compiuta nella tesi di laurea di Alessandro Stefani, *Ricerche sui progetti piemontesi di riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale nella prima metà del secolo XIX*, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, relatore chiar. mo prof. Enrico Genta, anno accademico 1998/99.

Alberto), a testimonianza del cauto, ma costante impegno di cambiamento della Restaurazione sabauda, culminato nella riforma degli ordinamenti locali del 1847, che preludono (e forse intendevano anche “prevenire”) il nuovo assetto costituzionale⁴⁷.

Del resto anche lo stesso Statuto albertino, pur non ignorando la materia delle autonomie locali (art. 74), ne rimanda la disciplina in modo generico alla legislazione ordinaria, che rimane dunque per tutta la lunga vigenza della stessa carta costituzionale pressoché priva di una effettiva e solida copertura costituzionale⁴⁸.

Con il significativo compendio di alcuni altri documenti inediti collegati, il Progetto qui esaminato e pubblicato rappresenta dunque una tappa importante (pur se sostanzialmente inattuata) del percorso che porterà, nel clima eclettico della Restaurazione subalpina, ai cambiamenti degli anni Quaranta del XIX secolo e alla concessione dello Statuto⁴⁹, che rappresenta – com'è noto – un significativo approdo e porta a compimento il passaggio da uno “Stato di stati” ad uno “Stato costituzionale” caratterizzato da una significativa potenzialità accentratrice, che spiegherà poi i suoi effetti con le successive riforme di Rattazzi e con le leggi di unificazione del 1865⁵⁰.

⁴⁷ Osservazioni importanti in R. FERRARI ZUMBINI, *Tra norma e vita...* cit., pp. 17-57.

⁴⁸ Come ha notato Aimò, lo Statuto mette al riparo dalla regolamentazione dell'esecutivo sugli Enti locali, ma nulla più: P. AIMO, *Il centro e la circonferenza...* cit., pp. 133-137.

⁴⁹ E. GENTA, *Eclettismo giuridico...* cit., pp. 285-309; va osservato che Giacomo Giovanetti, estensore della riforma delle amministrazioni locali sabaude del 1847, la considerava – assecondato in questo giudizio dallo stesso Camillo Cavour – una vera e propria «riforma costituzionale»: C. PECORELLA, *Giacomo Giovanetti...* cit., pp. 621-622; in proposito si veda anche C. PAVONE, *L'ordinamento comunale e provinciale piemontese dalle riforme albertine alla legge Rattazzi*, in *Dagli stati preunitari...* cit., in specie pp. 457-467.

⁵⁰ Da ultimo, P. BIANCHI e A. MERLOTTI, *Storia degli Stati...* cit., pp. 227-232; cfr. anche L. MANNORI, *Dal Settecento all'unità...* cit., pp. 35-52; aveva ben colto la prospettiva Alberto Caracciolo: «È uno Stato onnipotente, nei suoi principi e nella sua reale articolazione, che si afferma in ogni luogo, pur quando più opposte sono, nella legge come nella coscienza degli uomini, le istituzioni. Temuto o esaltato, nel corso dell'Ottocento esso ci viene dinanzi con forza sempre più grande. Cosicché si potrebbe dire che lo Stato moderno, malgrado la lacerazione delle parti e degli spiriti, appare come una costruzione comune a un'intera fase di storia, che le vicende dei popoli inopinatamente riporta ad unità» (A. CARACCILO, *Stato e società...* cit., p. 17).

CAPITOLO II

Uno sguardo comparativo

Il percorso fin qui individuato con riguardo alla situazione sabauda, di cui il progetto inedito degli anni '20 del secolo XIX rappresenta una tappa di un certo rilievo, s'inserisce – in realtà – nel più vasto contesto dell'evoluzione dei rapporti centro/periferia degli Stati italiani preunitari, su cui la storiografia si è soffermata ampiamente, soprattutto negli ultimi decenni¹.

Superando il generale giudizio negativo generalmente diffuso, si è avviata piuttosto un'accurata analisi degli assetti normativi e amministrativi degli Stati preunitari, evidenziandone anche le spinte riformiste e la vera e propria natura «costituzionale» rappresentata dagli ordinamenti territoriali nell'ambito delle istituzioni preunitarie².

Di seguito si cercherà di offrire qualche considerazione in un'ottica comparativa con riguardo a due esperienze coeve assai significative: la Lombardia austriaca e la Toscana lorenesa. Se in linea generale – infatti – si afferma la dipendenza degli assetti amministrativi degli Stati della Restaurazione dal modello francese (Regno di Sardegna incluso), si possono individuare proprio nel Lombardo-Veneto e

¹ Alcune indicazioni aggiornate in *Gli spazi sabaudi. Percorsi e prospettive della storiografia*, a c. B.A. RAVIOLA, C. ROSSO e F. VARALLO, Carocci, Roma, 2018.

² Fondamentali, per la Toscana: L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pacini, Pisa, 2015 e A. CHIAVISTELLI, *Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*, Carocci, Roma, 2006; per la Lombardia: M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1859)*, Il Mulino, Bologna, 1983. Per uno sguardo di sintesi sull'intera situazione degli Stati preunitari, cfr. anche M. MERIGGI, *Gli stati italiani prima dell'Unità...* cit., pp. 111-179; C. GHISALBERTI, *Le strutture politiche e amministrative*, in *La Restaurazione in Italia...* cit., pp. 65-93; P. FINELLI, *Municipalismo*, in *Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal Settecento all'Unità*, a c. A.M. BANTI, A. CHIAVISTELLI, L. MANNORI e M. MERIGGI, Laterza, Roma-Bari, 2011, pp. 330-342.

nella Toscana soluzioni almeno parzialmente differenti con le quali è utile paragonarsi³.

La situazione della Toscana si presenta, in estrema sintesi, caratterizzata fin verso la metà del XVIII secolo da un diffuso e radicato pluralismo, in cui il ruolo «tutorio» del sovrano si colloca per lo più quale arbitro e federatore di diverse e irriducibili situazioni locali, che fanno assumere alle istituzioni particolari e ai territori un aspetto «a mosaico», in cui spiccano le molteplici autonomie dei comuni⁴.

Un passo significativo è compiuto a partire dal 1774 – significativamente proprio nello stesso periodo del Regolamento dei pubblici sabauda – con l’emanazione da parte di Pietro Leopoldo di una serie di Regolamenti destinati a disciplinare in modo nuovo gli assetti delle comunità locali e delle loro amministrazioni; il disegno si compie solo nel 1786 e prevede l’abrogazione delle risalenti legislazioni statutarie particolari in materia di organizzazione amministrativa dei comuni, la creazione di organi di governo locale (su tutti il «Magistrato» e il «Consiglio generale») in capo ai proprietari di «beni stabili» con il compito di rappresentare la comunità, la dismissione dei beni collettivi e il congelamento delle pretese fiscali dello Stato⁵.

Con gli stessi atti si procede significativamente anche all’accorpamento dei precedenti 780 comuni generali in sole 201 nuove unità amministrative, a loro volta riunite in 72 cancellerie: una simile azione è del tutto assente nel Piemonte sabauda, sia nel XVIII sia nel XIX secolo, anche se si registrano nel passaggio fra Antico Regime e Restaurazione sabauda alcune modifiche territoriali e qualche cambiamento nelle articolazioni comunali⁶.

³ Osservazioni generali in C. PAVONE, *L’ordinamento comunale...* cit., pp. 455-457.

⁴ Precisamente L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)*, Giuffrè, Milano, 1994; cfr. anche ID., *Una «istessa legge» per una «istessa sovranità»: la costruzione di un’identità giuridica regionale nella Toscana asburgo-lorenese*, in «Le Carte e la Storia», 8 (1-2005), pp. 8-16.

⁵ Cfr. L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca...* cit., pp. 161-169.

⁶ Al contrario della Toscana, non si registra in Piemonte un’azione sistematica di accorpamenti a livello comunale, ma piuttosto una ridefinizione nei primi anni della Restaurazione delle strutture territoriali: «Il riordinamento territoriale avviene, ricalcando in parte l’impianto napoleonico, attraverso la formazione di quattro livelli concentrici di circoscrizioni territoriali. Il comune risulta essere il perno dell’intera impalcatura amministrativa, infatti esso è l’unico ad avere una qualità di “corpo morale”, mentre le suddivisioni successive non ottengono alcuna personalità, esse esistono – dunque – solo per la competenza che il funzionario nominato dal governo assume nei loro confronti. Un insieme variabile di comuni

Il *focus* delle riforme leopoldine è dunque quello dell'affermazione della proprietà quale tessuto connettivo delle stesse articolazioni locali, con il conseguente regresso delle forme comunitarie a beneficio della riorganizzazione dei comuni su base individuale⁷.

Peraltro già a fine Settecento si sviluppa in Toscana un interessante e significativo dibattito sull'efficacia delle riforme del governo locale compiute dal granduca, interrogandosi soprattutto sulle modalità di reclutamento fra coloro che erano proprietari nelle cariche locali (resta aperto il quesito fra sorteggio – attuato a fine '700 – ed elezione), oltre che sulla misura di autonomia da concedersi ai comuni⁸.

Trascorso l'intermezzo napoleonico, in Toscana prosegue la politica di razionalizzazione delle realtà locali avviata negli ultimi decenni del secolo XVIII e si procede già nel 1816 alla formale abrogazione di tutti gli statuti locali (cosa che in Piemonte accade solo nel 1838 con l'entrata in vigore del nuovo sistema delle fonti disegnato dal Codice civile albertino) e all'approvazione di una nuova legge sul governo locale⁹; essa contiene una compiuta "riforma della riforma" – a ben vedere con intendimenti paragonabili al Progetto sabaudo di pochi anni successivo – modificativa di quattro punti essenziali dell'amministrazione dei comuni: in primo luogo l'incremento del censo richiesto per accedere alle cariche pubbliche locali, poi un metodo elettorale 'misto' (al posto del precedente sorteggio), in terzo luogo la nomina da parte del governo del gonfaloniere quale capo della comunità e infine rigidi controlli sui bilanci preventivi (come nel Progetto sabaudo) e costruiti apparati tecnici centrali volti a rendere più efficienti le amministrazioni locali¹⁰.

compone il Mandamento, più mandamenti formano le Province che, a loro volta danno vita alle divisioni, otto di terraferma (Alessandria, Aosta, Cuneo, Genova, Nizza, Novara, Savoia, Torino), a cui si aggiungono quelle isolate di Sassari e Cagliari» (A. PENNINI, *La Restaurazione sabauda e la ridefinizione civile ed ecclesiastica del territorio*, in corso di stampa, pp. 8-9 del dattiloscritto); in materia cfr. per un quadro generale, in ambito civile, M. TROCCOLI, *Le variazioni territoriali dei comuni*, in *L'ordinamento comunale e provinciale...* cit., pp. 145-167, in ambito religioso, G. FASSINO, *I confini religiosi del Piemonte napoleonico. La riforma delle diocesi subalpine dall'annessione alla Francia alla Restaurazione (1802-1817)*, tesi di dottorato in Storia, Culture e strutture delle aree di frontiera, Università degli Studi di Udine, a.a. 2012-2013, relatori G.C. GORI, F. RURALE.

⁷ In generale B. SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Giuffrè, Milano, 1991.

⁸ L. MANNORI, *Dopo la riforma. Comunità locali...* cit., pp. 221-253.

⁹ A. CHIAVISTELLI, *Dallo Stato alla nazione...* cit., pp. 30-53.

¹⁰ Cfr. per tutti L. MANNORI, *Lo Stato del Granduca...* cit., pp. 231-241; S. VITALI, *Amministrazione comunitativa e controlli in Toscana nell'età della Restaurazione*, in «Storia Amministrazione Costituzione – Annale ISAP», IV

Il progetto del 1816 è accompagnato da una contestuale crescita di una rete di funzionari centrali e della «polizia», volta a realizzare il necessario controllo sulle istituzioni locali e periferiche, che caratterizza l'intera Restaurazione in Toscana, secondo una linea evolutiva che porta alla graduale e non facile realizzazione di una vera e propria «monarchia amministrativa»¹¹.

Non mancano quindi analogie – accanto a innegabili differenze – con l'evoluzione sabauda e con gli stessi intenti delle prudenti riforme ipotizzate in Piemonte a partire dal regno di Carlo Felice; si può osservare la prevalenza in Toscana di un riformismo assai più centralista rispetto a quello sabauda e la quasi completa liquidazione nel Granducato del sistema organicista e corporativo, che porta a sostituire con i nuovi soggetti proprietari/individui i tradizionali interlocutori collettivi e comunitari, il che non avviene se non a partire dagli anni Quaranta del secolo XIX in Piemonte¹².

La situazione della Lombardia austriaca si presenta altrettanto significativa e, al contempo, difficilmente sintetizzabile; a grandi linee si può rilevare che dopo alcuni cambiamenti introdotti fra il 1756 e il 1758, il vero ridimensionamento delle antiche autonomie locali e contestualmente delle strutturate oligarchie locali risale all'Editto 23 novembre 1786 (e al successivo dispaccio del settembre dello stesso anno), che aveva allargato la partecipazione ai corpi municipali e poi creato otto nuove province con a capo una intendenza; anche i privilegi della città di Milano sono eliminati, secondo una logica anticorporativa e tendenzialmente egualitaria¹³.

(1996), pp. 149-173. Importanti saggi in *Stato e amministrazione nel Granducato preunitario*, numero monografico della «Rassegna storica toscana», XLIX (2003), pp. 235-423.

¹¹ M. MERIGGI, *Gli stati italiani prima dell'Unità...* cit., pp. 111-149.

¹² Cfr. M.R. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative...* cit., pp. 145-156 e pp. 221-228 e M. MERIGGI, *Società, istituzioni...* cit., pp. 130-140. Il passaggio avvenuto fra XVIII e XIX secolo in Toscana è dunque significativo, in quanto il modello leopoldino «continua ad essere ancorato, consapevolmente o meno, a un concetto di premoderno di rappresentanza corporativa, secondo il quale il rappresentante non era una creazione del rappresentato, ma piuttosto una parte del corpo comunitativo stesso, naturalmente deputata ad esprimerne la volontà» (L. MANNORI, *Dopo la riforma...* cit., p. 241); diversa è la concezione 'individualista' che sottende i provvedimenti del XIX secolo, anche se permangono punti peculiari e una certa ambiguità nell'individuare nettamente il modello di derivazione napoleonica (cfr. A. CHIAVISTELLI, *Dallo Stato alla nazione...* cit., in specie pp. 32-38 e p. 355).

¹³ M.R. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti...* cit., pp. 17-23; E. ROTELLI, *Gli ordinamenti locali nella Lombardia preunitaria (1755-1859)*, in *L'alternativa delle autonomie. Istituzioni locali e tendenze politiche dell'Italia moderna*, Feltrinelli,

Dopo il periodo napoleonico, il Lombardo-Veneto fu organizzato da subito in comuni (unici enti primari), distretti e province; per quanto concerne i comuni si riprende con la Patente del 12 febbraio 1816 lo schema settecentesco (risalente al 1755), che prevedeva tre classi di comuni a seconda del numero di abitanti e un sistema di autogoverno locale, con cariche censitarie per lo più scelte dal centro¹⁴.

Significativo è il mantenimento in molte realtà locali (fino al 1860) del cosiddetto «convocato» (organismo assembleare di governo locale composto dai maggiori possidenti 'estimati') e considerato da molti, come il Cattaneo, il vero e proprio fiore all'occhiello del sistema lombardo: si tratta di un'ottica secondo cui occorre distinguere i profili dell'autogoverno (con diffidenza verso il mantenimento in periferia di vere e proprie prerogative politiche) da quelli dell'autoamministrazione, generalmente conservati in capo alle istituzioni locali¹⁵.

Nella stessa direzione, di rilievo nelle vicende lombarde è anche il passaggio riformatore successivo al 1848, in senso maggiormente centralista, fino alle proposte della cosiddetta «Commissione Giuliani», formulate per iniziativa di Cavour nel 1859 in occasione dell'annessione sarda e volte a salvaguardare la specificità delle istituzioni locali lombarde, considerate più avanzate ed efficienti di quelle pie-

Milano, 1978, pp. 29-95, G. DELL'ORO, *Il Regio Economato. Il controllo statale sul clero nella Lombardia asburgica e nei domini sabaudi*, Franco Angeli, Milano, 2007, oltre al più risalente testo di A. SANDONÀ, *Il regno Lombardo-Veneto. La costituzione e l'amministrazione (1814-1859)*, Cogliati, Milano, 1912. In realtà durante il regno di Leopoldo II si ripristinarono – per breve tempo, fino alla dominazione francese – alcune delle istituzioni e delle competenze preesistenti abolite nel 1786; cfr. anche C. MOZZARELLI, *Sovrano, società e amministrazione locale nella Lombardia teresiana (1749-1758)*, Il Mulino, Bologna, 1982 e V. MAZZUCHELLI, *La riforma del governo comunale nella Lombardia del secondo Settecento: realtà locali e aspetti del momento applicativo*, in «Il Risorgimento», XLIV (1992), pp. 515 ss.

¹⁴ Per tutti, M. MERIGGI, *Amministrazione e classi sociali...* cit., in specie pp. 87-149 e B. MAZOHL WALLNIG, *Governo centrale e amministrazione locale. Il Lombardo-Veneto, 1848-1859*, in *Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, a c. F. VALSECCHI e A. WANDRUSKA, Il Mulino, Bologna, 1981, pp. 13-46.

¹⁵ Significative osservazioni in E. ROTELLI, *Carlo Cattaneo e gli ordinamenti locali lombardi*, in *Dagli stati unitari d'antico regime...* cit., pp. 533-551; cfr. anche ID., *Gli ordinamenti locali...* cit., pp. 29-95 (che riprende *Gli ordinamenti locali della Lombardia preunitaria 1755-1859*, in «Archivio storico lombardo», (1974), pp. 171 ss).

montesi, frutto di una risalente tradizione locale ben più che degli ultimi interventi legislativi austriaci¹⁶.

Nel complesso, dunque, si possono osservare alcuni elementi di paragone e analogia fra le diverse situazioni brevemente delineate, in raffronto con lo sviluppo sabauda; anzitutto la tendenza riformatrice e “razionalizzatrice”, che si afferma ovunque a fine Settecento, pur nel mantenimento delle più significative specificità locali e nella conservazione delle normative particolari e statutarie (solo parzialmente abrogate in Toscana) e la coesistenza delle amministrazioni locali con le istituzioni di Antico Regime¹⁷.

¹⁶ N. RAPONI, *Politica e amministrazione in Lombardia all'esordio dell'Unità: il programma dei moderati*, Giuffrè, Milano, 1967; cfr. anche A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., I, pp. 219-226 e su un piano differente C. MOZZARELLI, *Il modello del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione*, in *Austria e province italiane...* cit., pp. 279-300. Il nuovo presidente del Consiglio Rattazzi, subentrato dopo l'armistizio di Villafranca al Cavour, non darà però seguito agli auspici formulati e – utilizzando i poteri speciali in tempo di guerra – emanerà una nuova Legge comunale e provinciale (Legge 25 aprile 1859), subito estesa ai territori annessi. Sull'istituto dei «pieni poteri» e della legislazione di emergenza cfr. per tutti C. LATINI, *Governare l'emergenza: delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2005 ed E. DEZZA, *Il «colpo di Stato legislativo» del 1859 e la nascita del codice Rattazzi*, in *Il codice penale per gli Stati del Re di Sardegna e per l'Italia unita (1859)*, a c. S. VINCIGUERRA, Cedam, Padova, 2008, pp. XI-XX.

¹⁷ Ben conoscendo le differenze fra situazioni assai lontane e conoscendo i rischi delle semplificazioni, colpisce peraltro l'analogia del percorso degli Stati sabaudi con la sintesi dell'evoluzione dei poteri locali in Germania fra Antico Regime, Restaurazione e periodo costituzionale, così come descritta da Michael Stolleis: «I poteri intermedi della nobiltà e della Chiesa, lasciati ancora intatti dall'assolutismo, furono assoggettati allo Stato sovrano attraverso la mediatizzazione dell'alta nobiltà, l'affrancamento dei contadini dalle servitù feudali e la secolarizzazione dei beni della Chiesa: fenomeni che comportavano la nascita di nuovi compiti amministrativi. La finanza e il fisco furono radicalmente modernizzati. Contemporaneamente venne riformato il corpo dei funzionari, adesso disciplinato dal diritto pubblico, e allo stesso tempo il potere esecutivo si articolò e ripartì tra ministeri competenti per materia, dipartimenti intermedi e uffici inferiori. Le nuove raccolte di leggi e decreti furono attraversate da una corrente di diritto amministrativo di stampo positivista che aspettava soltanto l'occasione di una penetrazione e di una canalizzazione sul piano scientifico. Le trasformazioni del ruolo dello Stato erano a loro volta alimentate dai cambiamenti radicali e improvvisi della realtà sociale» (M. STOLLEIS, *Storia del diritto pubblico in Germania...* cit., II, p. 330); per uno sguardo alla situazione inglese cfr. J.P.D. DUNBABIN, *L'autogoverno locale nell'Inghilterra dell'Ottocento*, in *L'organizzazione della politica. Cultura, istituzioni, partiti nell'Europa liberale*, a c. N. MATTEUCCI e P. POMBENI, Il Mulino, Bologna, 1988, pp. 397-428. Sempre in ottica comparativa, cfr. *Il rapporto*

In secondo luogo, l'importanza della parentesi napoleonica ben al di là dell'effettivo mantenimento delle soluzioni francesi dopo il Congresso di Vienna; pur in modo diverso nelle diverse situazioni il "modello" francese incide profondamente anzitutto a livello culturale, consegnando al "cittadino/proprietario" le redini dei governi locali (su questo punto maggiore è la resistenza dell'organicismo in Piemonte rispetto, ad esempio, alla Toscana) e portando – senza possibilità di ripensamenti – all'abolizione del feudo (già attuata a fine Settecento con il condizionamento dei francesi e poi non ripreso con la Restaurazione), il che condiziona ogni successivo assetto e ogni successiva riforma, più o meno innovativa¹⁸.

centro/periferia negli Stati preunitari e nell'Italia unita. Atti del LIX Congresso di storia del Risorgimento italiano. L'Aquila-Teramo 28-31 ottobre 1998, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 2000 (e specialmente la relazione di P. AIMO, *Dal «Regolamento dei pubblici» alla legge Rattazzi. Il potere locale nel Regno di Sardegna*, pp. 65-94).

¹⁸ Il che non significa, soprattutto nel Regno di Sardegna, il venir meno del ruolo dei nobili (ora diventati da feudatari proprietari allodiali) negli affari di Stato, sia a livello centrale, sia a livello locale: cfr. *infra*, cap. III, par. 1 e 3.

CAPITOLO III

Il Progetto inedito

1. Osservazioni generali sul Progetto

Dopo le considerazioni generali e introduttive proposte, si può affrontare in modo analitico il contenuto del Progetto di riforma del Regolamento dei pubblici; esso è conservato presso l'Archivio di Stato di Torino¹ ed è dedicato integralmente alla riforma del Regolamento dei pubblici con specifico riguardo alla disciplina dei comuni con lo scopo di aggiornarlo secondo le mutate esigenze dei tempi.

Esso consta di 518 articoli (specificamente denominati «paragrafi», come già nel Regolamento dei pubblici del 1775), suddivisi in 5 parti, preceduti da una significativa nota introduttiva e si occupa specificamente degli ordinamenti comunali, tralasciando le altre istituzioni locali e le strutture locali del potere centrale.

Per quanto concerne la datazione del Progetto essa è incerta: sul frontespizio appare (aggiunta probabilmente alla fine del percorso di elaborazione) l'indicazione «Débuts – 3 julliet 1832», ma i richiami interni e i documenti annessi si riferiscono piuttosto agli anni Venti del secolo XIX e in particolare al periodo 1822-1826²; inoltre risulta assente ogni rimando al Consiglio di Stato, istituito – com'è noto – nel 1831.

¹ Come già accennato, il progetto è conservato presso la Sezione di Corte dell'Archivio di Stato di Torino nella Sezione Paesi in genere per Province, mazzo 7, fasc. 7, intitolato: «Carte che hanno servito alla compilazione del progetto di un nuovo regolamento per i comuni, 1822-1833»: il fascicolo contiene 78 carte rilegate e ulteriori 33 fogli sfusi riguardanti per lo più osservazioni preliminari e altri documenti su materie affini a quelle del Progetto; l'intero materiale è riprodotto in Appendice.

² Risalgono infatti al 1826 due Regie Patenti del 27 gennaio e del 20 marzo, rispettivamente sul regime di nomina dei consiglieri comunali e sulle spese dei comuni: i testi sono riprodotti in A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., II, pp. 142-146.

Piuttosto, va notato che i riferimenti interni contenuti nel Progetto si fermano tutti alle Regie Patenti del 20 marzo 1826³; com'è noto Carlo Felice muore il 27 aprile 1831, prima che si fosse perfezionata la promulgazione e l'entrata in vigore del Progetto, poi abbandonata da Carlo Alberto, al cui governo spetterà poi la redazione dell'importante Istruzione del ministro Pralormo del 1838, che riprenderà in parte alcuni temi già trattati nel decennio precedente⁴.

Il paragrafo 507 prevede, poi, che l'inventario degli atti comunali sia redatto per la prima volta entro il mese di gennaio del 1824, il che fa pensare ad una stesura precedente del Progetto; la norma risulta però cancellata, a testimonianza di una revisione successiva del testo.

Risale invece al 26 settembre 1831 un'interessante lettera di Luigi (o Pietro) Strada – successiva, quindi, alla salita al trono di Carlo Alberto e all'istituzione del Consiglio di Stato – contenente alcune osservazioni in materia di bilanci comunali e contenzioso amministrativo con riferimenti espliciti ad alcune problematiche emergenti nel Progetto⁵.

Si può in conclusione considerare il Progetto come appartenente al decennio 1822-1833 (e più precisamente la stesura e le principali modifiche al periodo 1822-1826), come risultante peraltro dall'intitolazione della stessa unità archivistica in cui è conservato: sono anni caratterizzati da una significativa attività politica e amministrativa, con alcune importanti riforme in settori di rilievo nell'ordinamento giuridico, prima nel corso del regno di Carlo Felice e poi con l'inizio di regno di Carlo Alberto⁶.

³ E. GENTA, *Una rivoluzione liberale...* cit., pp. 147-149; sull'istituzione del Consiglio di Stato, per tutti, G.S. PENE VIDARI, *Il Consiglio di Stato albertino: istituzione e realizzazione*, in *Atti del convegno celebrativo del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato*, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 21-61 e P. CASANA, *Da Napoleone a Carlo Alberto. I molteplici volti del Consiglio di Stato nei progetti della restaurazione sabauda*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia*, a c. C. FRANCHINI, Utet, Torino, 2011, pp. 95-170.

⁴ Per tutti, F. LEMMI, *Carlo Felice (1765-1831)*, Paravia, Torino, 1931, pp. 210-249.

⁵ Il faldone (di 78 pagine rilegate e di 33 carte sciolte) in cui è conservato il Progetto contiene anche una «Relazione al primo segretario di Stato» da parte di un suo funzionario sulla complessa materia della politica fiscale e del ruolo dell'intendente, risalente con ogni probabilità al 1831. Circa la figura dell'autore si possono fare due ipotesi: o Luigi Strada, funzionario presso il controllo generale delle regie finanze-prima divisione (cfr. ASTo, Corte, *Calendario generale dei Regi Stati*, anno VIII, 1831), oppure Pietro Strada, componente del Consiglio di Stato, ordinario presso la sezione finanze. (cfr. ASTo, Corte, *Calendario generale dei Regi Stati*, anno IX, 1832).

⁶ Come ampiamente noto, il periodo carloalbertino sarà caratterizzato, fra le molte riforme, anche da quelle delle amministrazioni locali, a partire dalla già men-

Anche per quanto riguarda l'autore (o gli autori) del Progetto si riscontra una notevole indeterminatezza, poiché non emergono in alcun passo indicazioni o indizi precisi: ci si colloca con tutta probabilità nell'ambito governativo (forse nella segreteria per gli affari interni) e il Progetto costituisce uno strumento di lavoro frutto di contributi e apporti diversi, prodromico per successivi interventi⁷.

In questa sede si procederà ad un'illustrazione del Progetto, con alcune ulteriori considerazioni sugli annessi documenti riguardanti il regime giuridico delle «città privilegiate»⁸, che consentono una più precisa contestualizzazione del Progetto stesso.

Fra questi documenti – anch'essi conservati nella medesima unità archivistica del Progetto – spiccano le osservazioni contenute in una sorta di «interpretazione autentica» delle motivazioni del Progetto, risalente all'ottobre 1822, di cui si darà il testo integrale in Appendice insieme ai citati documenti connessi.

Le carte allegate al Progetto consentono, infatti, di chiarire alcuni intenti che ne hanno mosso la preparazione e la realizzazione, consentendo di evidenziare le motivazioni profonde che hanno determinato la progettazione delle modifiche al regolamento vigente.

Infatti, tali documenti fanno risaltare, soprattutto – come risulta espressamente nel documento datato «ottobre 1822» – la necessità di razionalizzare e velocizzare gli affari economici dei comuni e uniformare la disciplina dei pubblici, superando, pur gradualmente, il regime privilegiato delle città maggiori del Regno, al fine di rendere nel complesso più efficiente l'intera amministrazione pubblica; restano fuori dal previsto disegno uniformante soltanto le città di Torino e Genova⁹.

zionata Istruzione del 1838: cfr. E. GENTA, *L'Istruzione Pralormo» del 1838*, cit., pp. 449-457. Di rilievo anche la sottolineatura di Arturo Carlo Jemolo a proposito dell'importanza della tradizione delle "libertà locali" (accanto alla *libertas Ecclesiae*), ripresa anche nella prima metà dell'Ottocento: A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Einaudi, Torino, 1948, pp. 13-119.

⁷ Nella stessa linea circa l'impossibilità a individuare l'autore del progetto, A. MERLOTTI, *L'enigma delle nobiltà...* cit., pp. 298-299.

⁸ Com'è noto, il Regolamento dei pubblici del 1775 (e alcuni provvedimenti successivi) avevano attribuito un regime privilegiato – per quanto riguarda la composizione dei consigli, delle giunte e la rotazione nella carica di sindaco – in deroga alla disciplina generale imposta a tutti gli altri comuni, alle città di: Torino, Alessandria, Casale, Chambéry, Cuneo, Nizza, Novara e Tortona; anche Genova – una volta annessa al Regno di Sardegna – godeva di un regime particolare; qualche elemento in A. TRUINI, *Gli ordinamenti cittadini del Piemonte preunitario*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», XX (1970), in particolare pp. 848-859.

⁹ Cfr. *infra*, Appendice, documenti n. 1-3.

Partendo dal primo documento, si può ben dire che le motivazioni del Progetto siano, quindi, al contempo, amministrative e politiche, con attenzione, sia all'interesse economico delle pubbliche finanze, sia all'urgenza di una conformità delle regole applicate in tutto il territorio del Regno.

L'auspicio di una riforma capace di armonizzare la disciplina di tutte le città sabaude emerge con una certa chiarezza negli intenti governativi, spingendosi ad auspicare la redazione e la successiva approvazione di un nuovo Regolamento in grado di rendere «questo importante ramo di legge compiuto, progressivo, uniforme, e coerente nella sua complessiva sostanza»; nella stesse sede sempre lo stesso Regolamento è considerato come «un corpo solo di leggi», in grado di dettare un'unica disciplina tanto per i piccoli comuni quanto per le città fino a quel momento privilegiate, ottenendo in questa maniera una «perfetta concordanza di regole amministrative in tal parte»¹⁰.

Sempre lo stesso tema affrontato in modo più articolato da un ulteriore documento, che non riporta data, intitolato specificamente «Città privilegiate», di cui offre un quadro preciso del regime precedente, e – richiamando espressamente il Progetto di riforma – ne auspica il superamento, proponendo anche l'abolizione della divisione in classi dei rappresentanti dei comuni, al fine di ottenere una maggior coesione dell'intera comunità¹¹.

Si tratta di una sorta di “relazione” assai dettagliata sul regime delle città privilegiate, contenente soprattutto l'analisi della situazione delle “classi” in ciascuno di questi comuni, dotati di regime particolare; il tono del testo e l'intendimento dello stesso paiono, a ben vedere, discostarsi dal tenore razionalizzante e uniformante prima citato.

Vengono infatti posti in primo piano i motivi storici e pratici del regime privilegiato e il valore socio-politico della persistenza delle stesse classi; in più si fa menzione di un ignoto, ma autorevole, parere reso agli estensori delle «Osservazioni», che sottolinea il valore politico irrinunciabile della nobiltà sabauda, concludendo – senza molta lungimiranza e coraggio – per il mantenimento dei regimi privilegiati, senza peraltro auspicarne l'aumento di numero¹².

¹⁰ Cfr. *infra*, Appendice, documento n. 1; si vedrà come nei fatti l'intento di uniformità e di razionalizzazione sarà molto ridimensionato.

¹¹ Cfr. *infra*, Appendice, documento 3; sulle dinamiche fra i ceti a livello locale, cfr. S. MONTALDO, *La borghesia emergente*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, cit., pp. 49-99.

¹² Cfr. *infra*, Appendice, documento n. 3; anche la prevista abolizione dei Ragionieri non è qui recepita, ma la loro funzione è conservata.

La questione del regime giuridico delle città privilegiate è di un certo significato: il superamento – almeno parziale – di tale situazione di differenziazione intende rispondere a una logica di razionalizzazione e di uniformità delle comunità locali, di stampo marcatamente francese ove già in Antico Regime si era imposta ai comuni una disciplina uniforme, salvo alcune possibili variazioni concesse dal potere centrale nella composizione degli organi locali¹³.

La spinta verso l'indifferenziazione, non realizzata compiutamente dai provvedimenti del periodo della Restaurazione, si compirà solo con l'avvento del regime costituzionale e successivamente – con particolare rigore – con l'unificazione amministrativa successiva all'unificazione politica del Regno d'Italia¹⁴.

Un ulteriore documento costituisce, infine, una bozza di Regie Patenti di Carlo Felice contenenti la riforma della disciplina del regime delle «Città privilegiate», risalente all'anno 1822, poi parzialmente recepita in successivi provvedimenti regi in linea anche con quanto proposto nel Progetto¹⁵.

Rispetto alle indicazioni e agli auspici di riforma espressi nelle prime osservazioni, questo schema di patenti regie si presenta più prudente e moderato: si torna indietro rispetto all'idea di parificare le città privilegiate, prevedendone la conservazione delle «classi» di rappresentanza e la presenza di un sindaco per ciascuna classe (pur nominato ora dal sovrano); inoltre si prevede per Alessandria e Novara addirittura l'allargamento del voto all'intero corpo civico per l'elezione dei componenti della seconda classe¹⁶.

¹³ S. MANNONI, *Une et indivisible...* cit., I, *passim*; nel Regno di Sardegna il Regolamento dei pubblici del 1775, com'è noto, disciplinava uniformemente l'organizzazione dei comuni (salvo le note eccezioni per città maggiori), consentendo soltanto composizioni variabili, con differenti attribuzioni, dei consigli comunali: nello specifico si vedano gli articoli del Regolamento del 1775 in cfr. A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., II, pp. 14-26.

¹⁴ Per tutti: P. AIMO, *Stato e poteri locali in Italia. 1848-1995*, La Nuova Italia, Roma, 1995; F. BENVENUTI, *Mito e realtà nell'ordinamento amministrativo italiano*, in *L'unificazione amministrativa e i suoi protagonisti...* cit., pp. 65-86 e M.S. GIANNINI, *I comuni*, cit., pp. 31-47.

¹⁵ Cfr. *infra*, Appendice, documento n. 2. Il mazzo n. 7 a cui appartiene il Progetto contiene altri due documenti successivi, già del periodo carloalbertino, su argomenti affini al Progetto; della lettera del funzionario Strada già si è detto, mentre l'ultimo documento contiene una Relazione al primo segretario di Stato in materia di politica fiscale e osservazioni sul ruolo dell'intendente, con un contenuto per lo più ricognitivo della normativa e della situazione finanziaria vigente; anche questi documenti sono pubblicati nell'Appendice.

¹⁶ Cfr. *infra*, Appendice, documento n. 2.

L'esito delle proposte presentate e del Progetto redatto non sarà, a bene vedere, di poco conto; da lì a poco (nel 1826), infatti, saranno emanate due patenti regie, in linea con quanto ipotizzato dai documenti preparatori: una in materia di finanza comunale e la seconda dedicata alla nomina dei consiglieri e segretari comunali¹⁷.

Manca, invece, la specifica trattazione delle indicazioni circa l'equiparazione delle Città privilegiate, politicamente assai più rilevante e complessa.

Il preambolo del Progetto¹⁸ precisa le finalità della modifica del vigente Regolamento dei pubblici settecentesco e dell'armonizzazione dell'intera disciplina alla luce dei cambiamenti introdotti alluvionalmente nei primi anni della Restaurazione sabauda e specialmente fra il 1814 e il 1818¹⁹.

Come risulta sempre dal preambolo del testo, al Progetto si doveva poi aggiungere una più puntuale «Istruzione» allo scopo di offrire a tutte le amministrazioni locali una sorta di «Guida istruttiva»; del testo di tale «istruzione» non vi è traccia nella documentazione rinvenuta, peraltro, ad un'attenta osservazione, molte delle sue finalità sembrano essere adempiute dal dettaglio dello stesso Progetto²⁰.

Anzitutto il piano complessivo di rivisitazione del Regolamento dei pubblici doveva comprendere un articolato (quello qui presentato), insieme ad una Patente di promulgazione e ad una Istruzione

¹⁷ Si tratta della Regie Patenti 27 gennaio 1826 e 20 marzo 1826, di cui si riporta il testo in Appendice; i due documenti erano già stati editi in A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., II, pp. 142-146.

¹⁸ Di seguito il testo del preambolo: «Il progetto del presente Regolamento riguarda l'amministrazione civile, ed economica dei Comuni; si annunzierà nelle Patenti di promulgazione che terrà dietro al medesimo, la diramazione d'un Istruzione, ossia Guida istruttiva in cui si determineranno i doveri, e le attribuzioni de'sindaci, delle amministrazioni locali, e de'segretarij in ciò che riflette; 1) Alla riscossione de'tributi d'ogni genere; 2) Alla leva delle truppe, alloggi, e somministrazioni militari; 3) Al servizio della Polizia generale dello Stato; 4) All'amministrazione propriamente detta (per assicurare in pratica la piena, e retta esecuzione del Regolamento medesimo). Ciò è quanto si ravvisa indispensabile per regolare con sicuro successo l'eseguimento delle leggi nella parte attribuita alle amministrazioni locali» (ASTo, Carte, cit.; cfr. *infra*, Appendice, documento n. 4). Circa la menzione della materia della Polizia generale, va osservato come già nel 1814 si fosse provveduto a istituire il corpo dei carabinieri: cfr. *I Carabinieri dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia*, Consiglio Regionale del Piemonte, Torino, 2014.

¹⁹ In merito, soprattutto, A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., I, pp. 58-79.

²⁰ Cfr. *supra*, nota 1, cap. III.

esplicativa: entrambe non risultano presenti nella documentazione coeva rinvenuta. Per quanto riguarda nello specifico la prevista Istruzione analitica – com'è noto – ne sarà emanata una nel 1838 da parte del ministro Pralormo, in un contesto politico e istituzionale però ben diverso rispetto a quello degli anni Venti²¹.

Il testo riguarda sia l'amministrazione civile sia l'ordinamento economico dei comuni; il già citato documento contenete le «Osservazioni in materia di amministrazione comunale con particolare riferimento al Regolamento dei Pubblici e al regime delle città privilegiate», accluso al Progetto, specifica con precisione, questa e le altre finalità della riforma²².

La prima finalità è certamente quella economica; si riscontra, infatti, l'urgenza di far fronte alle generalizzate difficoltà economiche e all'inefficienza dei comuni, onde evitare che tali lungaggini e difficoltà si ribaltino sul bilancio dello stato:

La necessità di riordinare l'antico Regolamento de'pubblici è sostanzialmente promossa;

1^a dall'urgenza di riaffermare, ed insieme render più celere la marcia degli affari economici riguardanti i Comuni, in quanto che le nuove leggi, e le nuove istruzioni da varj anni a questa parte emanate hanno reso il detto Regolamento incompleto, insufficiente, ed in alcune sue parti inutile, o contraddittorio alle in oggi vigenti discipline²³.

La specifica finalità economico-gestionale era presente anche nel Regolamento dei pubblici, ma era comunque in secondo piano rispetto ad altri obiettivi, mentre sarà ripresa con decisione nell'Istruzione del 1838; in linea generale, infatti, i meccanismi di controllo messi in atto dal governo sulle istituzioni locali (soprattutto tramite gli intendenti) riguardano in particolar modo gli aspetti economici e l'integrità dei patrimoni²⁴.

²¹ Come osserva E. GENTA, *Una rivoluzione liberale...* cit., pp. 145-166; lo stesso Autore sottolinea, peraltro, come sia innegabile che il Progetto abbia rappresentato in ogni caso una fonte di ispirazione, almeno indiretta, dell'Istruzione Pralormo (*ibidem*, p. 149).

²² Cfr. *infra*, Appendice, documento n. 1.

²³ Cfr. *infra*, *ibidem*.

²⁴ Cfr. A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., I, pp. 82-85, con specifico riguardo all'Istruzione Pralormo, in cui testo è pubblica in *ibidem*, II, pp. 158-248; significativamente la prima attribuzione degli amministratori comunali è quella della: «Amministrazione economica affidata agli stessi abitanti di ciascun luogo sotto la direzione, e tutela dell'intendente» (*ibidem*, II, p. 159).

Una seconda finalità del programma riformatore, definita «urgente», è poi quella di procedere ad una parziale razionalizzazione delle regole di organizzazione e di funzionamento dei comuni, tentando un primo e parziale riordinamento della disciplina delle cosiddette «Città privilegiate», il cui regime derogatorio era stato riconosciuto e affermato dal Regolamento dei pubblici per sette città (Alessandria, Casale, Chambéry, Cuneo, Nizza, Novara e Tortona), oltre alla capitale Torino e alla città di Genova, cui era stato riconosciuto dopo l'annessione.

Si tratta di una questione complessa e delicata, che tocca equilibri politici e dettagli amministrativi, ed a cui sono dedicati interamente due altri documenti annessi al Progetto, oltre alla gran parte delle «Osservazioni»; il progetto, invece, vi dedica specificamente alcuni articoli (28-39 e 50).

Proviamo a ricostruirne il dettaglio, così come emerge dai documenti individuati. Anzitutto, la disciplina privilegiata prevista da una serie di Regie Patenti risalenti al 1775 e 1776, contestuali al Regolamento dei pubblici, per le otto maggiori città del Regno²⁵ riguarda – con sensibili differenze fra una città e l'altra – le 'classi' che compongono le amministrazioni locali, la consistenza numerica dei consigli, le modalità di designazione dei sindaci e le formalità di convocazione degli stessi organi cittadini²⁶.

²⁵ Per la precisione, Alessandria, Casale, Cuneo, Nizza e Novara (Regie Patenti speciali 4 settembre 1775), Tortona 25 aprile 1776; il regime privilegiato di Chambéry risale al 1816, con la patente di parificazione del 5 aprile di quell'anno (ne fa espresso cenno il testo delle «Osservazioni sul regime delle Città privilegiate con particolare riferimento alla situazione delle classi», pubblicato *infra*, Appendice, n. 3); come già ricordato Genova si aggiunge dopo il 1814: sul passaggio di Genova al Regno di Sardegna e relativo regolamento, cfr. per tutti A. LATTES, *Il regolamento sardo del 1815 per il Ducato di Genova*, Baroni, Lucca, 1916 e L. SINISI, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 37-47. La scelta sabauda di conservare il regime privilegiato di Genova, riflette il *favor* per l'*élite* nobiliare genovese, anche scapito con le possibili aspettative di altre località da sempre assistite da condizioni di spiccata autonomia, come Savona, Albenga e la zona sabauda di Oneglia (su ci si vedano L. SINISI, *Diritto e giustizia nel Ponente ligure: le «enclaves» sabaude di Oneglia e Loano fra Antico Regime e Restaurazione, in Powvoirs et territoires... cit.*, pp. 387-402 e più in generale I. COSTANZA, *Comuni e Province genovesi del Regno di Sardegna (1815-1854)*, in «Storia Amministrazione Costituzione-Annale ISAP», 16 (2008), pp. 85-111).

²⁶ I tre documenti coevi allegati al Progetto hanno natura diversa: il primo riguarda, in generale, gli intenti del Progetto, il secondo è una bozza di Regie Patenti del sovrano in merito al regime giuridico delle «Città privilegiate», mentre il terzo è una più ampia ricognizione sullo stesso tema delle «Città privilegiate» con

Seguendo il dettato delle prime «Osservazioni» si può riportare il seguente brano generale e programmatico:

Posta così adunque l'incontestabile necessità di questo riordinamento si prese in pari tempo a riflesso, che il modo d'amministrazione delle Città d'Alessandria, Casale, Chiamberi, Cuneo, Nizza, Novara e Tortona, richiede urgentemente esso pure una qualche utile riforma, segnatamente pei seguenti motivi;

- 1^a quello d'estendere la Sovrana elezione dei Sindaci di dette Città;
- 2^a di prolungare ad un triennio il corso del loro Sindacato.
- 3^a di sistemare la sfera delle rispettive loro attribuzioni, onde antivenire in tal guisa ogni motivo di lotta, o di pontiglio fra d'essi;
- 4^a di ricostituire a pro' del ceto nobile quelle prerogative, che nel conservare al medesimo il lustro, e così la sua necessaria influenza sopra i Borghesi, non sieno però tali da nuocere all'andamento del servizio.

Nello spirito di questi principj si è esteso un progetto di nuovo Regolamento nel quale, mentre si è tentato colla general collezione di tutte le leggi attualmente vigenti in ordine alla amministrazione de' Pubblici, e coll'inserzione delle massime state fino ad ora sancite in tal parte, di rendere questo importante ramo di legge compiuto, progressivo, uniforme, e coerente nella sua complessiva sostanza, si propone per quanto concerne alle Città privilegiate;

- 1^a di conservare alle medesime le classi attualmente esistenti coll'espresso privilegio, che i membri chiamati a comporle debbano avere le qualità richieste per esservi ammessi, giusta i principj determinati dagli antichi rispettivi statuti.
- 2^a di diminuire il numero dei membri di ognuna delle classi, e ciò pel riflesso che quella composta di nobili non potendo più in oggi alimentarsi se non con istento, con deroghe, o troppo frequenti conferme, epperò trovandosi ben sovente incompleta, ne avviene che la classe dei Borghesi acquista col fatto una qualche preponderanza sull'altra²⁷.
- 3^a di conservare un Sindaco per ciascheduna delle Classi da nominarsi da Sua Maestà per un triennio, secondo le forme volute dalle Regie Patenti 31 dicembre 1815, determinando le facoltà, attribuzioni, e rapporti di simile ufficio²⁸.

particolare riguardo all'annosa questione delle «classi»; il contenuto dei documenti è comunque omogeneo, così come la datazione: tutti e tre risalgono al biennio 1822/1823, periodo a cui risale la prima stesura del Progetto.

²⁷ Nota a lato del testo: «A maggior riparo di questo stesso inconveniente si è inoltre proposto nel progetto del nuovo Regolamento che “le adunanze consolari di queste Città non si riputeranno legali, se non si trovano ad esse presenti i due terzi de' Consiglieri, che rispettivamente compongono ciascuna delle Classi”».

²⁸ Documento n. 1, *infra*, Appendice.

Come si può ben osservare il proposito di un «qualche utile» cambiamento è comunque blando e parzialmente conservativo, ma costituisce un passaggio di un percorso “progressivo” di uniformazione e di maggiore controllo da parte del centro; allo stato attuale in piena Restaurazione (e lo si può vedere nello sviluppo successivo dei tre documenti allegati al Progetto) il percorso può essere ripreso, ma si arresta sostanzialmente nel rispetto di quanto era stato conservato antecedentemente del contenuto dei più risalenti statuti, secondo un’efficace opera di razionalizzazione, ben avviata per tutti i comuni, ma con l’esclusione dei maggiori²⁹.

Più nello specifico, si ritiene utile procedere all’estensione della designazione da parte del sovrano anche dei sindaci dei comuni privilegiati, fino ad oggi scelti, pur con differenze da luogo a luogo, dai rispettivi consigli³⁰ e di prolungare di un triennio la durata del loro mandato, nonché di procedere alla sistemazione delle competenze e delle attribuzioni dei sindaci stessi.

Di rilievo e complessità è poi il tentativo di modificare qualche elemento della composizione e dell’attività delle classi componenti le amministrazioni locali, a partire da una situazione molto eterogenea e variegata, come ben risulta dall’ampia ricognizione compiuta³¹.

La questione delle classi riguarda il composito sistema di rappresentanza organica e per ceti presente nei comuni, sia in quelli ordinari sia in quelli privilegiati; con l’abolizione della feudalità e il riposizionamento dei nobili (fino al giuramento voluto da Carlo Felice)³², la loro classe risultava spesso incompleta dando adito a una superiorità *de facto* della borghesia, il che si ritiene opportuno evitare, considerandosi ancora la nobiltà come il tessuto connettivo della classe dirigente del Regno sia a livello locale, sia a livello centrale³³.

²⁹ Sulla disciplina dei controlli sui comuni, in generale, O. SEPE, *Il sistema del controllo ed i vari controlli sui comuni*, in *L’ordinamento comunale e provinciale...* cit., pp. 169-195; tra le altre cose va anche osservato come la disciplina settecentesca, ora ripresa e aggiornata, veniva ad essere applicata non senza qualche difficoltà anche per i nuovi comuni acquisiti, ad esempio del genovesato.

³⁰ Il dettaglio delle diverse situazioni locali è ben delineato nel Documento n. 3, *infra*, Appendice.

³¹ Cfr. documento n. 3, *infra*, Appendice.

³² Cfr. E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento...* cit., pp. 14-25 e A. MERLOTTI, *L’enigma delle nobiltà...* cit., pp. 257-304.

³³ Tale convinzione è ben indicata al termine delle «Osservazioni»: «Le amministrazioni di poche Città degli Stati di S.M. trovandosi per ispeciale privilegio, composte di

Per questi motivi si assume la decisione di conservare per le città privilegiate le classi esistenti, diminuendo però il numero dei membri di ciascuna classe e mantenendo per ciascuna classe la figura del sindaco, la cui nomina spetterà d'ora in poi al sovrano:

- 1^a di conservare alle medesime le classi attualmente esistenti coll'espresso privilegio, che i membri chiamati a comporle debbano avere le qualità richieste per esservi ammessi, giusta i principii determinati dagli antichi rispettivi statuti.
- 2^a di diminuire il numero dei membri di ognuna delle classi, e ciò pel riflesso che quella composta di nobili non potendo più in oggi alimentarsi se non con istento, con deroghe, o troppo frequenti conferme, epperchè trovandosi ben sovente incompleta, ne avviene che la classe dei Borghesi acquista col fatto una qualche preponderanza sull'altra³⁴.

due classi l'una di nobili, l'altra di borghesi e proprietari, un distinto personaggio cui venne comunicato il progetto di un nuovo regolamento di pubblica amministrazione, onde averne le sue osservazioni, ha opinato doversi tale sistema estendere per quanto sia possibile, applicandolo almeno ad una quindicina delle più ragguardevoli Città. Trattando egli si fatta materia con quella maturità, e con quella penetrazione, di cui va correato ogni suo lavoro ha appoggiato il suo pensiero a diversi ben savi motivi. Il principale di questi si è che la classe de' nobili essendo la più affetta al trono conviene darle dell'influenza, la quale non può ottenersi se non colla distinzione delle classi, senza del che ritrovandosi quella confusa nel ceto di borghesi facilmente li consiglieri nobili si asterrebbero dall'intervenire alle radunanze, e così il voto degli altri diverrebbe sempre dominante, e preponderante come succede, dic'egli, ne' consigli di alcune Città. Che in un Regno monarchico sia conveniente, anzi indispensabile il sostenere il lustro, e l'influenza della nobiltà egli è un principio inconcusso, ma ragionando d'amministrazione pubblica comunale conviene esaminare se gli inconvenienti, cui può dar luogo la separazione delle classi non siano tali da consigliare un deviamiento dallo stabilito principio. L'autore delle osservazioni fa riflettere, che allorquando li nobili si trovano confusi colli non nobili questi per uno spirito di contraddizione inquinano a contestare l'opinione di quelli pel solo motivo che sia stata dalli istessi emessa. [...] La nobiltà è la più affetta al trono, almeno non se ne deve dubitare, dunque se qualche nobile trovasi a far parte di un consiglio comunale composto anche di borghesi la più convincente prova che egli possa darne di affezione al Re, e di interessamento pel pubblico bene sarà quella della perseveranza sua ad intervenire alle congreghe, e della fermezza, che all'uopo vi spiegherà. Non deve egli avere la debolezza di lasciarsi disgustare dalle contraddizioni di un partito opposto, poichè l'opinione da esso manifestata sarà la migliore. L'autorità superiore competente saprà riconoscerla per tale e scorgendo nella contraria soltanto uno spirito di partito, nel quale caso l'approvazione di cui fosse riconosciuta meritevole un'opinione quantunque emersa dalla minorità servirà di soddisfazione pubblica a chi ne fu l'autore» (documento n. 3, *infra*, Appendice).

³⁴ Nota a lato del testo: «A maggior riparo di questo stesso inconveniente si è inoltre proposto nel progetto del nuovo Regolamento che “le adunanze

3^a di conservare un Sindaco per ciascheduna delle Classi da nominarsi da Sua Maestà per un triennio, secondo le forme volute dalle Regie Patenti 31 dicembre 1815, determinando le facoltà, attribuzioni, e rapporti di simile ufficio.

Vuolsi però ritenere quanto alla nomina de' Sindaci delle suddette Città, che quelle fra d'esse³⁵ le quali hanno un Corpo Decurionale, a questo appartenne finora la scelta del Sindaco di Prima Classe, mentre quello della seconda è prescelto da entrambe.

La cessazione di questo privilegio non si sarebbe altrimenti proposta, se non pel riflesso, che la nomina dovendo farsi da Sua Maestà, le Città più non sono chiamate che alla semplice proposizione de' candidati³⁶.

Il complesso delle proposte contenute è assai cauto e ben ponderato, valutando opportuno mantenere alcune delle situazioni privilegiate e procedendo, piuttosto, ad avocare al sovrano la nomina dei sindaci, così come a ridurre drasticamente l'autonomia delle città privilegiate non per quanto concerne le classi³⁷, ma piuttosto per quanto riguarda i funzionari minori (ragionieri, provveditori) e le nomine dei consiglieri «aggiunti»; infine, viene incrementato il ruolo dell'intendente anche riguardo alle prerogative delle città privilegiate le cui deliberazioni – al pari di quelle degli altri comuni – sono soggette all'approvazione dello stesso³⁸.

consolari di queste Città non si riputeranno legali, se non si trovano ad esse presenti i due terzi de' Consiglieri, che rispettivamente compongono ciascuna delle Classi».

³⁵ Nota a lato del testo: «Alessandria, e Novara»; significativamente entrambi i comuni appartengono a un'area già sotto l'influenza milanese.

³⁶ Documento n. 1, *infra*, Appendice.

³⁷ «La sperienza ha pure dimostrato che alcune volte carreggiandosi di soggetti ammissibili alla prima classe, e fornii delle qualità volute, le buone elezioni sono difficili, e prescindendosi da Alessandria, e Novara dove la qualità decurionale decide per l'ammissione, insorgono nelle altre Città fine contestazione nel punto, se un individuo di una data famiglia possa, o non entrare nella prima classe. Gravissimo poi, e generale è l'inconveniente della divisione sempre nociva al bene dell'amministrazione, che esiste fra li membri delle due classi, quelli della prima credendosi in certo modo superiori agli altri, e volendo per l'ordinario, che l'opinione loro abbia maggior peso, e prevalga. Malgrado però l'evidenza di tante sconvenienze sarebbe forse meno prudente disegno quello di abolire ad un tratto li concessi privilegi parificando le civiche amministrazioni anzidette a quelle delle altre Città, Borghi, e terre. Il malcontento sarebbe troppo grande e conviene evitarlo, lasciando per ora sussistere le due classi» (documento n. 3, *infra*, Appendice).

³⁸ Cfr. documento n. 2, *infra*, Appendice, paragrafo 15: «Tutte le deliberazioni del Corpo Civico, emesse in Consiglio ordinario, o coll'intervento degli Aggiunti

Un'ultima notazione riguarda il regime giuridico delle città di Genova e Torino, che rientravano in pieno nella risalente situazione privilegiata; la nuova disciplina proposta riguarda, a ben vedere, solo le altre sette città privilegiate, facendo riferimento per loro a un ulteriore e specifico intervento, del quale non vi è traccia nella documentazione rinvenuta³⁹.

Al di là di aspetti minuziosi, i documenti che accompagnano l'articolato del Progetto risultano essere di particolare interesse, facendo emergere le intenzioni della proposta e regolando attraverso una bozza di patente regia l'annosa e delicata questione delle «Città privilegiate».

I presupposti del Progetto risiedono, quindi, nella necessità di aggiornare il Regolamento dei pubblici ritornato in vigore nel 1814 dopo il periodo francese (nel quale – fra le altre cose – si erano modificate le circoscrizioni territoriali e i confini delle comunità) in un mutato contesto giuridico e politico, dove nelle stesse comunità locali non erano più presenti i feudatari, ma si andava piuttosto affermando sempre più il ruolo dell'intendente.

In generale, si tratta dunque di un Progetto ampio e dettagliato, volto a superare alcune aporie e difficoltà nella corretta gestione delle amministrazioni comunali, assicurando un più razionale rapporto con il governo centrale; con specifico riguardo ai comuni ha il merito di definire con precisione la composizione e le attribuzioni degli organi comunali, oltre a definire nel dettaglio le regole per l'amministrazione dei beni e delle spese comunali, quale tassello per una più efficiente finanza pubblica.

Nel complesso, il Progetto occupa un significativo spazio nel cuore della Restaurazione sabauda, in quegli anni a cavallo fra il Regolamento dei Pubblici e la successiva Istruzione carloalbertina del 1838, ad esso in vario modo collegata⁴⁰; secondo tale ottica di comparazione saranno ora presentate le disposizioni in esso contenute.

saranno sottoposte all'approvazione dell'intendente senza la quale non dovranno mandarsi ad effetto»; quale parziale compensazione è affidata collettivamente ai sindaci l'interlocuzione con gli intendenti e la possibilità di continuare a utilizzare le proprie divise tradizionali (*ibidem*, paragrafo 16)

³⁹ «Torino e Genova trovandosi rette da stabilimenti più particolari ancora se ne parlerà in disparte, e si farà quivi un breve cenno sulla composizione delle amministrazioni delle altre sette Città» (documento n. 3, *infra*, Appendice).

⁴⁰ Considerazioni generali in E. GENTA, *intendenti e comunità nel Piemonte settecentesco*, in *Comunità e poteri centrali...* cit., pp. 43-57; cfr. anche – a livello dei diversi Stati preunitari – M. MERIGGI, *Centralismo e federalismo in Italia...* cit., pp. 49-63.

2. «*Con somma cautela e maturità di giudizio*»: il disegno di riforme degli «*stabilimenti pubblici*» degli Stati sabaudi e le motivazioni del Progetto

Ancora preliminarmente, prima di procedere all'analisi dettagliata del Progetto, è bene segnalare come questo venga ad inserirsi in un più ampio disegno di riforma degli «Stabilimenti pubblici» degli Stati sabaudi, avviato proprio in quegli anni a partire da una serie di atti preliminari, risalenti anch'essi al primo periodo del regno di Carlo Felice e precisamente all'anno 1823, la cui documentazione inedita è anch'essa conservata presso l'Archivio di Stato di Torino.

Nella stessa unità archivistica contenente il Progetto risulta conservata, infatti, la documentazione analitica di una significativa serie di consultazioni della segreteria di Stato agli affari interni con gli intendenti piemontesi al fine di raccogliere le criticità riscontrate e avanzare proposte di aggiustamento migliorativo degli assetti vigenti⁴¹.

Nel dettaglio, si tratta di un 'libretto' rilegato, diviso in ben 18 capitoli e contenente una serie di pareri e relazioni da parte dei più importanti funzionari del Regno, a seguito di richiesta della segreteria di Stato degli affari interni del 19 (20) dicembre 1823 su una serie di argomenti considerati importanti e sensibili in vista di possibili riforme delle amministrazioni pubbliche e segnatamente volte a suggerire «i miglioramenti che possono sperarsi coll'istituzione di pubblici stabilimenti e di edifici di utilità generale».

Oltre alla relazione dell'avvocato generale presso il R. Senato di Piemonte (del 30 dicembre 1823), si può leggere anche un «Trattato analitico delle relazioni degli Intendenti state trasmesse a tale riguardo alla Regia segreteria di Stato affari interni».

Fra queste spicca la sezione dedicata al «Miglioramento sopra le amministrazioni comunali», in cui si fa espressa menzione di un

⁴¹ ASTo, Corte, Paesi in genere per Province, mazzo 7, fasc. n. 18: «Progetto di stabilimenti pubblici finalizzati ad ottenere un maggior grado di prosperità nei Regi Stati» [1822-1823]; di tale documentazione fa un rapido cenno A. MERLOTTI, *L'enigma delle nobiltà...* cit., p. 299; la sintesi dei risultati delle indagini compiute presso gli intendenti reca la seguente intitolazione: «Istituzioni e Stabilimenti pubblici tendenti a procurare il maggior grado di prosperità nei Regii Stati»; su questo tema sono in corso alcune specifiche indagini su cui, per i primi risultati, cfr. M. ROSBOCH, *Corpi intermedi, organizzazione sociale e assistenza fra Antico Regime Restaurazione*, in *Assistance, protection et contrôle social dans les États de Savoie et les États voisins, Actes XIII colloque P.R.I.D.A.E.S, Nice, 27-29 novembre 2019*, a c. M. Ortolani, in preparazione.

testo organico da redigere e si segnala – soprattutto – la necessità di agire in tale ambito delicato «con somma cautela e maturità di giudizio»⁴².

La sintesi delle relazioni presentate su questo argomento dagli intendenti di Acqui, Alessandria, Asti, Cuneo, Saluzzo e Voghera – e raccolte a cura della stessa segreteria di Stato – richiama la concordia dei rispondenti nel valutare positivamente il Progetto, a ben vedere considerato correttamente più che una vera e propria riforma dell'assetto esistente, come una sorta di “testo unico” in grado di recepire le modifiche al Regolamento del 1775 nel frattempo emanate ed entrate in vigore in modo non sistematico:

Quando una parte di legislazione cotanto complicata ed influente nelle sue diramazioni e né suoi effetti com'è quella dell'amministrazione comunale cammina lodevolmente, ogni innovazione che farvisi voglia, deve procedere con somma cautela e maturità di giudizio.

Il progetto del nuovo Regolamento che fu compilato non contiene propriamente alcuna essenziale innovazione, ma in esso si sono ordinatamente rifuse le disposizioni che le nuove leggi introdussero in quello del 1775 e che si sono adottate in conseguenza di queste.

Ciò che riguarda alla competenza degli amministratori comunali, a quella degli intendenti e dell'Autorità Superiore, ha fatto l'oggetto di una parte speciale dello stesso progetto.

Posto prima d'ora chi scrive nel dovere di presentare l'Analitica dimostrazione di quanto costituisca l'intrinseco di quasi tutti gli articoli componenti il progetto, deve qui limitarsi ad osservare che tutte le proposizioni fatte dagli intendenti o vennero in quello adottate o ne rimasero escluse per le varie relazioni in proposito estese⁴³.

Rinviano ad un'altra sede l'analisi dettagliata del materiale archivistico dedicato ad altre materie, quanto concerne le amministrazioni comunali è certamente di un certo rilievo⁴⁴.

In primo luogo, infatti, dalla lettura dei documenti si può ipotizzare che una prima stesura del Progetto potesse essere già stata completata negli ultimi mesi del 1823, tanto da poter essere nota in qualche modo agli intendenti e da essi in genere positivamente valutata; peraltro, dell'attività di proposta che sfocia nello stesso Progetto gli intendenti colgono soprattutto gli elementi ricognitivi,

⁴² ASTo, Paesi in genere per Province, mazzo 7, fasc. n. 18, pp. 30-37.

⁴³ ASTo, Paesi in genere per Province, mazzo 7, fasc. n. 18, p. 31.

⁴⁴ Cfr. *supra*, nota 41, cap. III.

presenti probabilmente nelle prime stesure, mentre gli elementi di maggiore innovazione (alcuni presenti fin da subito, altri inseriti nelle modifiche successive e in parte poi trasposti nelle Regie Patenti del 1826) non sono adeguatamente colti da chi vede con favore possibili modifiche degli assetti vigenti purché siano caute e gradualità.

In generale, peraltro, tali notizie documentano il solerte e accurato lavoro della segreteria di Stato agli affari interni nel contesto di un intenso e partecipato disegno riformatore, coraggioso nelle intenzioni, ma molto cauto e attento a non generare rotture e critiche nella sua concreta ed effettiva realizzazione⁴⁵.

Il Progetto viene dunque a iscriversi nel contesto di una sistematica indagine affidata dal governo agli intendenti al fine di individuare i nodi più critici e problematici dell'amministrazione pubblica, soprattutto a livello locale e periferico, al fine di valutare e mettere in cantiere interventi migliorativi o modifiche legislative⁴⁶; in alcuni casi, come quello qui esaminato, già una semplice attività ricognitiva e di riordino di una materia stratificata e complessa può rivelarsi di una certa importanza.

3. *Gli organi del comune*

Dopo il breve preambolo, già esaminato in dettaglio, in cui si annuncia la successiva diramazione di una Istruzione generale, la prima parte del Progetto è dedicata interamente all'individuazione degli organi comunali e all'accurata determinazione delle loro competenze e del loro funzionamento.

Essi sono il sindaco, il vice sindaco e il consiglio comunale, composto da consiglieri ordinari, aggiunti e supplementari; completano poi l'organigramma del comune le figure del segretario e del catastraro, oltre ai funzionari addetti⁴⁷.

Il primo paragrafo del Progetto affida l'amministrazione civile ed

⁴⁵ Come già ricordato, è questa una cifra da sempre presente nell'indole dei governi sabaudi, fin dall'Antico Regime: cfr. *supra*, nota 6, "Premessa"; per tutti, cfr. F. MICOLO, *Le Regie Costituzioni. Il cauto riformismo di una piccola Corte*, cit., in specie pp. 5-147, sulla scia della celebre impostazione di F. VENTURI, *Settecento riformatore*, I-IV, Einaudi, Torino, 1969-1984.

⁴⁶ In che s'inserisce nell'alveo di considerazioni volte a smentire l'immagine assai stereotipata di una Restaurazione sabauda immobile e del tutto disattenta rispetto alle esigenze sociali e territoriali, oltre che incapace di significativi interventi riformatori; in sintesi, per tutti, E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento...* cit., pp. 1-8.

⁴⁷ Si può osservare già nella nota introduttiva al Progetto, in linea con il Regolamento dei pubblici, l'attenzione agli aspetti economici delle amministrazioni

economica del comune al consiglio ordinario, conferendo al sindaco, che ne fa parte e lo presiede, poteri ispettivi sullo stesso operato del consiglio: la scelta è significativa, perché da un lato sottrae alcune prerogative già affidate all'intendente e dall'altra responsabilizza lo stesso sindaco quale vero e proprio referente dell'amministrazione centrale nel comune⁴⁸.

Al consiglio del comune è attribuito il titolo di «amministrazione locale» (par. 2) e viene specificata la sua composizione nel numero dei consiglieri (a cui si aggiunge il sindaco), a seconda del numero di abitanti: otto (per comuni oltre ai diecimila abitanti), sei (oltre i quattromila), quattro (oltre i duemila) e due (sotto i duemila).

Va registrato – in modifica rispetto al Regolamento dei pubblici – l'aumento del numero di consiglieri e, soprattutto, l'utilizzo del criterio quantitativo (il numero di abitanti) per la determinazione della numerosità dei consigli, mentre in passato si era fatto piuttosto riferimento a criteri qualitativi (la qualifica di «città») o di estensione territoriale⁴⁹.

Significativamente alle adunanze dei consigli comunali partecipano anche i giudici locali (o in caso di loro impedimento i luogotenenti

comunali, ma si evidenzia pure l'importanza ai profili civici e 'politici' delle amministrazioni comunali, che sarà ben presente nelle Istruzioni del 1838.

⁴⁸ Una testimonianza significativa delle numerose attività affidate al sindaco dall'ordinamento vigente (Regolamento dei pubblici e modifiche successive) è quella degli agili volumetti pubblicati nel 1830 e contenenti per materia i dettagli dei compiti dei sindaci: *Manuale teorico-pratico del Sindaco di Comunità*, I-II, Capriolo, Alessandria, 1830; il manuale non menziona il Progetto qui pubblicato – presumibilmente all'epoca non ancora del tutto abbandonato – né altri «memoriali» o «regolamenti generali» in materia di amministrazioni locali.

⁴⁹ Sia il Regolamento del 1775 sia l'Istruzione del 1838 prevedono composizioni differenti del consiglio comunale; nello specifico, nel Regolamento dei pubblici è previsto che: «Il numero de'soggetti componenti il consiglio sarà ridotto, oltre il Sindaco, che dovrà essere un solo, a consiglieri sei nelle città, e luoghi cospicui rispetto alla popolazione, ed ampiezza del territorio; a quattro né luoghi mediocri; e a due negl'infimi» (par. I.2); fanno eccezione le città privilegiate, che – come già si è visto – hanno organi comunali ben più ampi. L'Istruzione del 1838 richiama la composizione del 1775 (così come confermata dalle Regie Patenti 31 dicembre 1815), precisando quanto segue: «E siccome la distinzione tra Comune e Comune, secondo la triplice categoria come sopra accennata dal detto Regolamento, potrebbe talvolta dar luogo a dubbiezze, così gioverà che, inerentemente allo spirito della mentovata disposizione regolamentare, si tenga per norma, che nella prima di esse categorie possono considerarsi comprese le Comunità eccedenti li tremila abitanti; nella seconda quelle dai mille ai tremila; e finalmente nell'ultima quelle al disotto di mille abitanti» (par. I.2). L'Istruzione segue quindi il Progetto nell'indicare criteri quantitativi, ma le cifre sono diverse.

ti, balivi o i castellani e salvo il caso in cui intervenga direttamente l'intendente), a documentazione di una concezione organica e 'comunitativa', in cui l'amministrazione è ancora strettamente connessa con la giustizia locale che concorre con le autorità centrali al governo del territorio e delle comunità locali⁵⁰.

Ai doveri del sindaco e dei consiglieri è dedicato il paragrafo 3 del Progetto: amministrare le sostanze e i beni comunali e dare esecuzione alle leggi e agli ordini del governo, secondo una logica di maggior accentramento, in aumento rispetto alla precedente disciplina del 1775.

A queste prime disposizioni seguono poi alcuni paragrafi relativi al funzionamento del consiglio comunale, con la significativa previsione della rappresentanza di borgate e cantoni nella composizione ordinaria dello stesso e con l'importante prescrizione dell'obbligo di sottoscrizione e approvazione dell'intendente dei resoconti verbali delle adunanze, anche nel caso di sua presenza alle riunioni (par. 14).

Anche qui si prevede un certo inasprimento del controllo centrale sull'operato delle comunità locali, salvo l'eccezione dell'esecuzione immediata delle decisioni, pur in via provvisoria, nei casi di urgenza motivata e documentata⁵¹.

Dopo le prime norme, in modo ben differente dal Regolamento del 1775, seguono venti nuovi paragrafi di particolare rilievo e applicabili a tutte le città (con la sola esclusione di Torino e Genova); in tal modo viene a essere limitato anche il sistema dei regimi particolari goduti dalle «città privilegiate» e si procede a dettare una disciplina uniforme per tutti i comuni, a partire dal frequente richiamo alla «semplicità» e alla certezza della legislazione assicurata dalla normativa carlofelicianica⁵².

⁵⁰ Paragrafi 6-10; sul tema generale, per tutti, P. SARACENO, *La magistratura nel Regno di Sardegna dal crollo dell'antico regime al 1859*, in «Clio», XXXIII (1997), pp. 631-670 e G.S. PENE VIDARI, *La magistratura e i codici*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, cit., pp. 207-221; P. ALVAZZI DEL FRATE, *Ferdinando Dal Pozzo e le riforme giudiziarie del 1822*, in *L'età della Restaurazione e i moti del 1821. Atti del Convegno nazionale di studi, Bra, 12-15 novembre 1991 per le celebrazioni del Bicentenario della nascita di Guglielmo Moffa di Lisio 1791-1991*, a c. A. MANGO, *L'Artistica*, Savigliano, 1992, pp. 100-115. La questione dell'evoluzione della giustizia nella Restaurazione è di particolare rilievo anche negli altri Stati preunitari; per tutti, emblematicamente, F. MASTROBERTI, *Tra scienza e arbitrio: il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Cacucci, Bari, 2005.

⁵¹ Pena la responsabilità in solido degli amministratori.

⁵² Per tutti, G.S. PENE VIDARI, *Studi e prospettive recenti...* cit., pp. 416-422; non è difficile scorgere in tale prospettiva un'adesione – più o meno consapevole

Nello specifico delle sette città a cui anche la precedente normativa aveva assicurato importanti regimi particolari, in linea con quanto ben indicato dai documenti già esaminati, si precisa che queste manterranno comunque le loro «classi» e la qualità delle prerogative attribuite ai loro consiglieri, dovendo però ridursi il loro numero secondo quanto stabilito dal paragrafo 2 del Progetto⁵³.

Nel dettaglio, al fine di assicurare una transizione non traumatica per le città privilegiate, si precisa che «le dette Città continueranno a godere del privilegio d'averle le classi stabilite nel modo in cui lo sono attualmente per quanto riguarda alle qualità de' Consiglieri, non già quanto al numero d'essi» (par. 28) e che potranno continuare ad avere un sindaco per ciascuna classe, ma secondo le modalità di nomina previste per tutti i comuni (par. 29)⁵⁴.

La disciplina delle singole figure di amministratori locali è molto dettagliata e ciascuna è esaminata in modo ben distinto dalle altre, a differenza del Regolamento del 1775 che prevedeva in merito soltanto alcune disposizioni generali⁵⁵.

Un rilievo particolare assume la figura del sindaco, quale «prima

– a soluzioni di tipo «funzionalistico» di derivazione romagnosiana, il cui pensiero era ben noto nella Restaurazione sabauda e in specie nel periodo di caute riforme in cui il ministero degli interni fu retto da Prospero Balbo (1819-1821): cfr. M.A. BENEDETTO, *Aspetti del movimento...* cit., pp. 21-37; L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi. I. Il progetto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1984 e G.P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837). II. Da Napoleone a Carlo Alberto (1800-1837)*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino, 1990, pp. 371-495.

⁵³ Cfr. *supra*, cap. III, par. 1; il numero dei consiglieri scenderebbe così a dieci, trattandosi in tutti i casi di città con popolazione superiore ai diecimila abitanti; salvo per Tortona (che prevede già un consiglio di dieci membri), si tratta di diminuzioni molto significative.

⁵⁴ L'eliminazione delle situazioni di privilegio nel regime dei comuni sarà completata con l'Istruzione Pralormo del 1838, che segue l'abrogazione formale di tutti gli statuti comunali ad opera della codificazione albertina del 1837 e confermata dalle successive riforme delle amministrazioni locali del 1842 (istitutiva delle province, Regie Lettere Patenti del 25 agosto), del 1843 (Regie Lettere Patenti del 31 agosto) del 1847 (con il Regio Editto del 27 novembre); i testi sono editi in A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., II, pp. 158-304; notizie in E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento...* cit., pp. 62-79.

⁵⁵ Nello specifico il Regolamento del 1775 considerava soprattutto il ruolo del «consiglio di ogni città» che doveva operare «con ispecial dipendenza dall'intendente della Provincia», le attribuzioni del sindaco, quelle del segretario e degli altri amministratori comunali: cfr. A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., I, pp. 32-42 e II, pp. 14-26.

autorità civile del Comune, in cui non risiede l'intendente» (par. 40), con una nutrita serie di attribuzioni e di doveri e con l'obbligo in base al quale: «Le relazioni ufficiali dell'autorità superiore colle amministrazioni locali sono sempre dirette pel canale del Sindaco, e dei Sindaci collettivamente per le Città che ne hanno più d'uno» (par. 48).

Significativa è pure la presenza, nei comuni maggiori, di più sindaci, quali esponenti di comunità territoriali o articolazioni sociali ben definite, in una logica complessivamente ancora di tipo organicista: la stessa presenza delle «classi» è testimonianza di questo tipo di approccio aristocratico e 'comunitarista', caratteristico della Restaurazione in genere e di quella sabauda nello specifico⁵⁶; si tratta di una delle cifre più importanti dell'intero disegno riformatore del Progetto qui esaminato, su cui si avrà modo di ritornare anche in sede di considerazioni conclusive.

I sindaci delle città superiori ai tremila abitanti sono nominati dal re, fra i tre consiglieri più votati, quelli dei comuni minori invece direttamente dagli intendenti (con una procedura diversa da quella del 1775, che constava di una rotazione nella carica di sindaco fra i vari consiglieri), con l'approvazione del primo segretario di Stato per gli affari interni, e la loro carica dura tre anni: tale prolungamento da due a tre anni sarà recepito dalle Regie Patenti del 9 settembre 1837 e poi inserito nell'Istruzione Pralormo del 1838⁵⁷.

Nel complesso il ruolo del sindaco è considerato centrale, secondo una logica per cui: «Il Sindaco nell'eseguimento di tutte le sue incombenze terrà per massima generale, e costante, che il Sindacato

⁵⁶ Per tutti, nello specifico, E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento...* cit., pp. 9-40 e 56-62, nonché G. LOMBARDI, *Il Consiglio di Stato nel quadro...* cit., pp. 68-82; con considerazioni di carattere generale P. SCHIERA, *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in *Origini dello Stato. Percorsi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a c. G. CHITTOLENI, A. MOLHO e P. SCHIERA, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 17-48. Si veda anche *Centralismo e federalismo tra Otto e Novecento. Italia e Germania a confronto*, a c. O. JANZ, P. SCHIERA e H. SIEGRIST, Il Mulino, Bologna, 1997, *passim*.

⁵⁷ Il paragrafo 53 contiene un meccanismo di divisione delle città in due serie, con nomine non contestuali dei Sindaci; allo stesso modo nei comuni in cui siano presenti più sindaci perché dotati di più classi «Il rinnovamento del Sindaco della prima non potrà seguire nell'anno in cui viene a scadere quello della seconda; essi apparterranno perciò ad una serie diversa»; il testo delle Regie Patenti 9 settembre 1837 è riprodotto nell'Appendice.

rispetto agli amministrati è un ufficio tutelare, ed è rispetto al Governo un incarico di confidenza» (par. 59)⁵⁸.

Va in ogni caso considerato come il sindaco fosse «la prima autorità civile» del comune, salvo le località in cui era residente l'intendente: in tal caso la primazia spettava a quest'ultimo⁵⁹.

Di una certa importanza è infine l'osservazione del progressivo allungamento della durata dell'incarico del sindaco, che passa dai sei mesi previsto dal Regolamento dei pubblici ai due anni (con possibilità di rinnovo) previsti dalle Regie Patenti 31 dicembre del 1815, ai tre anni previsti dal Progetto e poi recepiti dalle Regie Patenti 9 settembre 1837 e mantenuti anche nelle Istruzioni Pralormo⁶⁰.

La figura del sindaco assume sempre più un ruolo di garanzia nei confronti dei poteri centrali e nell'ottica di un rafforzamento di una sorta di decentramento gerarchico se ne privilegia la stabilità, salva la previsione di sostituzione dello stesso in casi espressamente previsti da parte dell'intendente e, per i comuni maggiori, dello stesso sovrano⁶¹.

Il sindaco è chiamato a prestare giuramento di fedeltà al re e al governo regio, nonché di svolgere con la massima correttezza i doveri e le funzioni affidate⁶²; allo stesso modo del Regolamento del 1775 il Progetto non prescrive una specifica formula del giuramento stesso, mentre l'Istruzione del 1838 la prevede espressamente⁶³.

⁵⁸ Il Progetto prevede anche la figura di un vicesindaco, eletto secondo la disciplina delle Regie Patenti del 31 dicembre 1815; come esempio dell'attività di un Sindaco «eccellente» nell'età della Restaurazione si può menzionare l'esperienza di Camillo Cavour a Grinzane (1832-1849), su cui si veda A. PEYRON, *Cavour Sindaco e consigliere comunale*, in *Cavour 1861-1961*, Bottega d'Erasmus, Torino, 1962, pp. 35-54 e G. GROSSO, *Cavour e le autonomie locali*, ibidem, pp. 13-33. Risulta essere di un certo rilievo una notazione terminologica: il Progetto utilizza il termine «Sindaco», precisando che i consoli di Nizza potranno fregiarsi del titolo di sindaco (par. 38), ma poi nel prosieguo del testo si fa riferimento agli atti del sindaco indicandoli poi – con un'espressione tralatizia – come «atti consolari».

⁵⁹ Par. 40.

⁶⁰ La preferenza per cariche pubbliche di lunga durata si era fatta strada soprattutto in epoca napoleonica.

⁶¹ Per tutti, A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., I, pp. 67-73.

⁶² «Il Sindaco nell'assumere l'esercizio della sua carica giurerà a mani del Giudicante, ed al cospetto del raddoppiato Consiglio d'essere fedele a Noi, ed al Regio Nostro Governo, ed inoltre d'adempiere con tutta esattezza i propri doveri» (par. 58); è previsto anche il giuramento del Segretario comunale (par. 113) e un giuramento speciale per le Guardie campestri, da prestarsi nelle mani del giudice (par. 436).

⁶³ Il Regolamento dei pubblici si limita a prevederlo (par. II.8, unitamente al

Per quanto riguarda la dettagliata disciplina dei consiglieri ordinari (sostanzialmente in linea con il Regolamento del 1775, ma distante da quanto sarà esposto nel 1838) viene prevista l'elezione da parte dell'amministrazione locale, con l'approvazione dell'intendente e il rinnovo parziale in misura della metà dei componenti del consiglio al termine di ogni anno per ordine di anzianità (par. 64).

Le modalità di designazione e il regime delle incompatibilità – in diminuzione rispetto alla disciplina precedente – sono regolate in modo assai minuzioso (paragrafi 76-83) e prevedono un'articolazione a più livelli con differenti basi e corpi elettorali e una significativa facoltà di scelta finale fra i candidati da parte degli intendenti.

Si tratta di un procedimento abbastanza complesso, che si sviluppa secondo diversi passaggi all'interno della stessa amministrazione comunale, a partire dalla proposta di nomi formulata dal sindaco e dal consigliere anziano.

Al termine delle votazioni (a ben vedere una sorta di cooptazione...) i nominativi delle rose dei prescelti sono trasmessi all'intendente per la scelta e la nomina dei consiglieri⁶⁴.

Al consiglio ordinario si affianca un elenco di consiglieri aggiunti composto dallo stesso numero di soggetti di quello ordinario, eletti dal consiglio ordinario e nominati dall'intendente, oltre a un ulteriore elenco di consiglieri aggiunti «supplementari», nominati dal centro – anche fra coloro che non risiedono stabilmente nel comune – e con possibilità di partecipazione alle riunioni tramite un rappresentante di propria fiducia (par. 96)⁶⁵.

Rispetto alla disciplina precedente il consiglio di aggiunti vede crescere le sue prerogative a scapito di quelle del consiglio ordinario,

giuramento degli elettori durante la seduta per la nomina dei consiglieri e dello stesso sindaco (par. II.13 e II.14); l'Istruzione del 1838 stabilisce, invece, la seguente formula: «Io ... Sindaco del Comune di ... prometto e giuro all'Onnipotente Iddio sopra questi sacrosanti Evangelii d'esser fedele a S.M. ed al Regio Governo, e di adempiere con esattezza i doveri del mio ufficio. Giuro inoltre di non appartenere ad alcuna società riprovata dalle Regie leggi, né di volermi ascrivere ad alcuna di esse in avvenire» (par. II.34); si osservi l'aggiunta del divieto di iscrizione alle società segrete, che non era previsto nel 1775 e non compare nemmeno nel Progetto.

⁶⁴ Il procedimento prevede anche una serie di norme sui requisiti di eleggibilità e sulle incompatibilità (parr. 63-75); il meccanismo è diverso da quello previsto nel Regolamento dei pubblici, ove manca la fase di scelta dei candidati da parte dell'intendente.

⁶⁵ Tali consiglieri aggiunti «supplementari» (paragrafi 102-104) sono scelti in numero determinato dall'intendente e con compiti di sostituzioni dei consiglieri aggiunti in caso di loro impedimento.

assumendo perfino una composizione triplicata (con la partecipazioni della classe popolare, «plebe») in occasione della scelta del medico 'condotto' (par. 446): è questa una innovazione di un certo rilievo, seppur limitata alla scelta del medico⁶⁶.

La disciplina del consiglio trova menzione anche in un ulteriore appunto inedito (successivo al 1826), sempre contenuto nella stessa unità archivistica contenente il Progetto, in cui si affronta la questione del *quorum* minimo previsto in presenza dei rappresentanti delle classi; la maggioranza qualificata, si osserva, deve essere raggiunta con il concorso maggioritario di entrambe le classi: non è sufficiente la presenza completa di una classe e minoritaria di un'altra, anche se la somma dei presenti è sufficiente per assicurare il *quorum* previsto⁶⁷.

Di notevole importanza è anche la carica del segretario, eletto alla stessa stregua dei consiglieri ordinari dalla comunità locale (e diversamente dal Regolamento dei pubblici del 1775), con la quale egli viene a stipulare una vera e propria convenzione – con il consenso dell'intendente – in cui sono stabiliti minuziosamente diritti e doveri reciproci⁶⁸.

La disciplina prevista nel Progetto costituisce, in certo modo, materiale per una successiva Regia patente del 1826 in materia di designazione dei consiglieri ordinari e dei segretari comunali; pur presentandosi più sintetica e meno innovativa rispetto alle disposizioni del Progetto, ne raccoglie però l'ispirazione di fondo, prevedendo un meccanismo articolato per la designazione dei consiglieri da sostituirsi con votazione consiliare e scelta (all'interno di una terna) da parte dell'intendente; significativamente la stessa procedura è prevista pure per il segretario comunale, anch'esso equiparato nel Progetto alle formalità di designazione dei consiglieri ordinari⁶⁹.

⁶⁶ Su cui cfr. *infra*, par. 4.6.

⁶⁷ Cfr. *infra*, Appendice, documento 6; la successiva Istruzione del 1838, peraltro, non recepirà tale indicazione.

⁶⁸ Per la scelta dei segretari è preferibile attingere al ruolo dei notai, ma la qualità non è obbligatoria (paragrafo 107), com'era – invece – nel Regolamento dei pubblici (III.2); le prerogative dei segretari sono comunque molto diminuite rispetto al Regolamento dei pubblici, dove rivestiva un ruolo centrale nell'amministrazione. Significativa nel Progetto è la disciplina dei paragrafi 114-118, che prevedono i casi e la procedura per la destituzione dello stesso segretario comunale, a seguito di contestazione di alcune gravi mancanze o negligenze, con voto del consiglio degli aggiunti e proposta dell'intendente alla segreteria agli interni che provvede alla rimozione.

⁶⁹ Regie Patenti 27 gennaio 1826, in A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamen-*

Fra i molti compiti di amministrazione, di autentica degli atti e di comunicazione all'intendente spicca l'onere di conservazione e di utilizzo del «suggello» comunale, che deve essere apposto su tutti gli atti del comune e che deve essere «uniforme per tutti i Comuni indistintamente» (paragrafo 130)⁷⁰.

Il Progetto contiene anche alcune disposizioni circa altre persone addette ai servizi comunali, fra cui gli invigilatori e le guardie campestri ai quali è affidata l'osservanza dei bandi campestri e rurali, e la cui nomina spetta al consiglio ordinario (paragrafo 151).

In questo ambito s'inserisce anche l'aggiunta contenuta nelle fasi di revisione del Progetto di un riferimento per l'applicazione di tali norme alla provincia e al relativo intendente generale, riconoscendo l'utilità di una circoscrizione intermedia più ampia rispetto a quella comunale, poi recepita pienamente dalla legislazione carloalbertina⁷¹.

È un elemento di un certo interesse nel percorso evolutivo delle istituzioni locali sabaude, in cui si approda già nella Restaurazione, quello di individuare ambiti amministrativi sovracomunali e intermedi fra comuni e istituzioni centrali, con estensioni territoriali paragonabili alle prefetture francesi, ma con attribuzioni assai diverse⁷².

Si tratta in effetti di un punto chiave nel percorso riformatore di cui il Progetto costituisce una tappa: quello dell'equilibrio – costruito anche tramite il ruolo attribuito agli intendenti – fra le esigenze di controllo diretto dei territori da parte dello Stato centrale e quelle di

to... cit., II, pp. 142-143; si veda anche *infra*, Appendice, documento 8. Si osservi la prassi della presentazione di una terna di candidati, sistema di derivazione tipicamente ecclesiastica, ma largamente utilizzato anche in ambito civile: cfr. per tutti, J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 1998, pp. 745-772; J.B. D'ONORIO, *La nomination des évêques: procédures canoniques et conventions diplomatiques*, Tardy, Parigi, 1986 e G. FELICIANI, *Vescovo*, in *Enciclopedia del diritto*, XLVI, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 646-661.

⁷⁰ Tale uniformità non era prevista in precedenza, né sarà contenuta nell'Istruzione del 1838. Il segretario può assumere a sue spese e previo consenso del consiglio ordinario, un collaboratore; così, risulta legata alla figura del segretario – salvo rare eccezioni – quella del catastraro (paragrafo 121). Il segretario può essere destituito solo con atto formale del consiglio ordinario e l'approvazione del consiglio degli aggiunti, una volta che siano accertate specifiche violazioni da parte dell'autorità giudiziaria; il decreto di rimozione dell'intendente deve avere comunque l'approvazione della segreteria di Stato agli interni (paragrafi 114-118).

⁷¹ Cfr. E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento...* cit., pp. 68-79 e A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., pp. 100-122.

⁷² A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., pp. 88-89 e pp. 129-148.

garanzia delle discipline giuridiche e delle articolazioni comunitarie preesistenti, spesso eccedenti il perimetro degli stessi comuni.

Una certa centralizzazione e un controllo capillare da parte del centro sulle istituzioni locali è innegabile, ma restano comunque alcune importanti prerogative in capo alle comunità, alle loro 'rappresentanze' organiche e alle autorità cittadine⁷³.

In linea generale, comunque, si può osservare il passaggio da una rotazione abbastanza frequente nelle cariche pubbliche indicate dalle comunità locali (sei mesi nel Regolamento dei pubblici) a cariche più lunghe (tre anni nel Progetto), ma in quest'ultimo caso sostanzialmente scelte dalle autorità centrali.

4. *Il patrimonio comunale*

Terminato l'esame dei compiti istituzionali e delle competenze dei diversi organi comunali, il Progetto passa ad occuparsi della materia finanziaria e fiscale. La redazione di questa parte del testo appare la più meditata e sofferta, come dimostrano sia le numerose cancellature e modifiche apportate sulla redazione originaria, sia il fatto che i primi cinque paragrafi della sezione (paragrafi 153-158) risultano essere redatti e inseriti in modo diverso da tutti gli altri, il che non rende di facile comprensione la normativa individuata⁷⁴.

In particolare il paragrafo 157 («I fondi urbani, e rurali sono concessi in affitto per messo di pubblici incanti») risulta essere non superabile, salvo per una complicata procedura eccezionale di deroga – che risulta modificata rispetto al tenore originario del paragrafo

⁷³ Precisamente M. VIOLARDO, *Il notabilato e le amministrazioni locali*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, a c. U. LEVRA, Carocci, Roma, 1999, pp. 191-206.

⁷⁴ Di seguito il testo in questione, in cui viene precisato come il paragrafo 156 debba essere considerato quello di apertura: «Del patrimonio Comunale e sua amministrazione.153. Il patrimonio del Comune è affidato alle ispezioni, e alla cura dell'amministrazione locale, e alla special vigilanza del Sindaco154. Questo non può da sé solo stipulare alcun atto relativo al governo de' beni, ed effetti del pubblico, essendo tal facoltà riservata all'intero Consiglio sotto la dipendenza diretta [...] dell'autorità superiore.155. Ogni convenzione, patto, o affidamento, che interessi il governo delle suddette sostanze è nullo, e senza effetto, se non risulta da un atto al quale sia concorso il Consiglio, e sia stato approvato, sì e come verrà col presente statuito.156. Il patrimonio del Comune consiste in fondi urbani, e rurali; in capitali, censi, proventi di privative acquistate [...], canoni, od altre prestazioni attive.158. È vietato espressamente alle amministrazioni di ritenere ad economia veruna sorta di beni coltivi» (cfr. *infra*, Appendice, documento n. 4).

160 – concessa dalla segreteria di Stato per gli affari interni a seguito di parere dell'intendente generale⁷⁵.

Nel complesso si può comunque cogliere una disciplina dell'amministrazione del patrimonio comunale fondata, in primo luogo, sulla distinzione fra attività ordinaria e attività straordinaria e, in secondo luogo, sulla previsione della nullità degli atti compiuti in assenza di decisione del consiglio comunale ed approvazione successiva da parte dell'intendente⁷⁶.

Nel concreto dei diversi ambiti, i fondi rustici e urbani possono essere concessi in affitto mediante pubblico incanto, mentre è vietato concedere in affitto i terreni boschivi e le selve (paragrafi 170-172), proibizione prevista dal regolamento feliciano del 1822 (Regie Patenti 15 ottobre 1822)⁷⁷ in seguito abolita da Carlo Alberto con apposito regolamento⁷⁸; accanto alla disciplina sui fondi assume un'importanza particolare per l'amministrazione comunale la manutenzione delle strade, così come la valorizzazione attraverso

⁷⁵ Cfr. *infra*, Appendice, paragrafo 160; la tormentata disciplina, che prevedeva nella versione originaria l'assenso dell'Avvocato generale, documenta l'attenzione per una materia delicata e di fondamentale rilievo per le finanze comunali. Inoltre il previsto scambio di ruoli fra una carica giurisdizionale come gli avvocati generali (operanti nei Senati) e funzionari di governo, come gli intendenti, mette in luce qualche confusione, tipica dell'Antico Regime, ancora presente fra le funzioni giudiziarie e quelle amministrative (per tutti, in generale, L. MANNORI e B. SORDI, *Storia del diritto...* cit., in particolare pp. 201-221 e pp. 277-301). La stessa ambiguità è prevista nel paragrafo 180 in materia di censi, dove si passa dall'approvazione dell'intendente generale a quella dell'avvocato generale.

⁷⁶ Del resto, come già evidenziato, la finalità economico-patrimoniale è fra quelle individuate come prioritarie per la redazione del Progetto.

⁷⁷ Paragrafi 171-172; significativamente è affidata all'intendente (in sostituzione del giudice ordinario, come risulta dalla prima stesura del testo) il dirimere le controversie sorte fra comune e fittavoli (par. 167).

⁷⁸ Cfr. G.S. PENE VIDARI, *La normativa forestale da Carlo Felice a Carlo Alberto*, in *Per un museo dell'agricoltura in Piemonte. V. Il bosco e il legno*, Associazione Museo dell'Agricoltura del Piemonte, Torino, 1987, pp. 211-227 e, più in generale, ID., *Autodisciplina e normazione nella storia dell'ambiente*, in *Protection e valorisation des ressources naturelles dans les Etats de Savoie. Actes du colloque international de Cuneo, 6-7 octobre 2011*, a c. M. ORTOLANI, Serre, Nizza, 2014, pp. 3-13; mi permetto di richiamare anche M. ROSBOCH, *Terre, Comunità e Beni sabaudi*, a c. A. PENNINI, Centro Culturale Pier Giorgio Frassati, Torino, 2018, pp. 79-97. Alcuni cenni alle ricadute locali dell'organizzazione delle prime «aziende» statali in G. STOLFI, *Dall'amministrare all'amministrazione. Le aziende nell'organizzazione statuale del Regno di Sardegna (1717-1853)*, Firenze University Press, Firenze, 2014, *passim*.

contratti d'affitto (minuziosamente regolati) dei fondi comunali, ad eccezione dei boschi, che sono sottratti da tale regime a garanzia delle proprietà comunali si prevede, poi, l'inclusione di una fideiussione obbligatoria a carico del locatario dei beni comunali (par. 163), i cui contratti possono essere estesi fino a sei o nove anni per gli immobili e i fondi rurali (par. 170).

Significativa è poi la disposizione relativa ai fondi comuni – materia di un certo rilievo per l'importanza economica di tali risorse a favore delle comunità – destinati al pascolo, assai rimaneggiata, fino a stabilire che: «Le terre comuni addette all'uso di pascolo pubblico saranno riservate a quest'uso. Tuttavia sul ricorso delle Comunità l'intendente generale può autorizzare per decisione da emettersi in Consiglio d'Intendenza la coltura o riduzione a bosco di qualunque di esse terre che non sarà necessaria all'uso di pascolo [...]. Così pure per uguale decisione potrà stabilirsi una modica tassa a carico di chi approfitta del pascolo, ma questa decisione non sortirà il suo effetto se non mediante l'approvazione del Nostro primo segretario di Stato»⁷⁹.

Il rilievo che viene ad assumere la tutela del territorio per l'intera comunità è documentato dal necessario intervento delle diverse autorità governative, inclusa la segreteria di Stato: si considera fondamentale garantire l'integrità delle utilità comuni dei beni, in antitesi a forme più liberali e individualistiche che avevano preso piede in periodo francese; peraltro proprio in quel frangente molte 'proprietà' comuni erano state alienate o liquidate...⁸⁰.

L'attenzione alle forme di godimento collettivo dei beni comunali, a beneficio dell'intera comunità, documenta ancora una volta la permanenza di forme organicistiche e la sopravvivenza di istituti tipici del periodo prerivoluzionario, pur in un mutato quadro politico e istituzionale⁸¹.

⁷⁹ Par. 173.

⁸⁰ Fra i molti, in argomento si vedano specificamente: A. CROSETTI, *Gli «usi civici» tra passato e presente in una dimensione europea*, in *Le dinamiche del cambiamento. Cultura, cittadinanza, economia nelle regioni alpine occidentali tra età moderna e globalizzazione*, a c. A. CROSETTI e M. ROSBOCH, Torino, Stampatori, 2006, pp. 25-36; P. GROSSI, *'Un altro modo di possedere'. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano, 1977; ID., «Usi civici»: una storia vivente, in «Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», 2008, pp. 19-27 e U. PETRONIO, *Usi civici*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1992, XLV, pp. 930-953.

⁸¹ Fra i molti: S. MANNONI, *Une et indivisible...* cit., I, pp. 585-586 e P. AIMO, *Il centro e la circonferenza...* cit., pp. 121-147; inoltre cfr. *Propriété individuelle et collective dans les États de Savoie*, a c. M. ORTOLANI, Serre, Nizza, 2012.

Per quanto riguarda l'amministrazione finanziaria la disponibilità dei capitali del comune e delle rendite è rimessa pressoché integralmente all'intendente (salvo deroga per quelle inferiori a mille lire), a documentazione di un controllo invasivo da parte delle autorità centrali e una mancanza di autonomia finanziaria in capo all'amministrazione locale (parr. 179-180).

Complessivamente, l'ampio e articolato titolo dedicato al patrimonio comunale e alla sua amministrazione presenta molte cancellature e modifiche successive; risultano, infatti, interamente cancellati ben quindici paragrafi e altri quattordici sono stati più o meno radicalmente modificati, su un totale di quarantasette, a testimonianza della complessità della materia e della delicatezza delle scelte da assumere.

Le modifiche e cancellature riguardano specialmente le prerogative dell'intendente e della segreteria di Stato agli interni, il regime di boschi, fiumi e terreni, nonché alla disciplina delle concessioni e dei pubblici incanti; il venir meno di un gran numero di disposizioni contenenti precise prerogative in capo all'amministrazione comunale lascia pensare che si ritenga di lasciare piuttosto all'intendente la gestione di tali beni e materie, in linea con la disciplina vigente che lo prevede; il Regolamento dei pubblici riporta, infatti in materia di «Custodia, reintegrazione, affitto, e vendita de'beni comunali» un'accurata normativa in cui è richiesta sempre una «specifica permesso espressa con decreto dell'intendente» per ogni atti di disposizione dei beni comunali e un'approvazione dello stesso in ordine al regime dei boschi e per la disciplina della caccia⁸².

La dettagliata disciplina relativa alla redazione del bilancio comunale è introdotta da due brevi e significativi capitoli (parr. 199-224), che prevedono la distinzione delle entrate comunali in ordinarie e straordinarie e l'individuazione di un apposito funzionario, il «percettore» (sostituto dell'esattore previsto nel Regolamento dei pubblici), che provvede – su ordine del sindaco e previo visto del segretario comunale – ad incamerare le entrate e a provvedere effettivamente ai pagamenti; anche le spese sono distinte in ordinarie e straordinarie.

Importante è la disciplina delle rendite del comune, anch'esse significativamente distinte in ordinarie e straordinarie, nel cui ambito

⁸² *Regolamento dei pubblici*, cit., in A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento... cit.*, capo I, titolo V, pp. 29-33; in merito cfr. anche D. BOBBA, *Boschi, comunità, Stato. Piemonte 1798-1861*, Carocci, Roma, 2015, pp. 29-62; i boschi comunali rappresentano circa 1/3 del totale, fronte del 62% di boschi privati e solo lo 0,6% di boschi demaniali (cfr. D. BOBBA, *Boschi... cit.*, pp. 80-97): si comprende pertanto l'importanza della materia per l'amministrazione dei comuni.

sono contenute anche le regole sui mandati di pagamento, soprattutto per quanto concerne le prerogative dell'intendente.

Nella prima stesura del Progetto è prevista poi la facoltà di approvazione preventiva di ogni mandato da parte dell'intendente: peraltro, il paragrafo (n. 221) risulta poi cancellato, restando però la sua prerogativa di controllo formale dei passaggi amministrativi previsti – inclusa la significativa approvazione da parte del consiglio raddoppiato (par. 222) – e l'approvazione dell'intendente delle spese non previste eccedenti le 240 lire (cifra poi ridotta a 200)⁸³.

Nel paragrafo successivo è prevista la possibilità, in caso di straordinaria urgenza e mancanza di fondi, di richiedere all'intendente e alla segreteria di Stato per gli affari interni una speciale imposizione sul registro universale del comune o la previsione di uno specifico «cotizzo», rinviando in proposito ad apposite disposizioni (parr. 320-321)⁸⁴.

Anche su questa materia, come per l'elezione dei consiglieri e dei segretari comunali, di cui si è detto⁸⁵, la necessità di procedere ad una razionalizzazione della disciplina innovando rispetto alla risalente normativa settecentesca e ad alcune modifiche effettuate dal 1818 al 1823, porta all'emanazione di una specifica Regia patente nel marzo del 1826 espressamente dedicata alle spese e alle imposte comunali⁸⁶.

Tale disciplina intende evitare abusi da parte dei comuni e un eccesso di imposizione in capo ai proprietari; a tal fine si stabilisce la chiara distinzione fra spese ordinarie (stabilite annualmente dalla segreteria di Stato per gli affari interni!) e spese straordinarie (generalmente vietate, salvo espressa approvazione della stessa segreteria di Stato).

⁸³ Paragrafo 223.

⁸⁴ Il «cotizzo» è un'imposta personale dovuta alle amministrazioni locali per le «arti», o attività professionali, svolte; già previsto nel secolo XVIII proprio a favore delle comunità, è regolato anche nelle Istruzioni del 1838 sempre quale possibile fonte di sostentamento delle casse comunali; ampia è l'attenzione riservata ai cotizzi nel Regolamento dei pubblici, titolo IX, capo I, in A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., II, pp. 46-51.

⁸⁵ Cfr. *supra*, par. 4.3.

⁸⁶ Regie Patenti 20 marzo 1826, in A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., II, pp. 144-146; si vedano: Istruzioni per gli intendenti, 3 dicembre 1818, in A. PETRACCHI, *ibidem*, pp. 108-135 (in specie il capo secondo intitolato «Degli annuali bilanci de' Comuni»); Regie Patenti 14 dicembre 1818, con norme sulle specifiche prerogative degli intendenti in materia di imposizioni, in A. PETRACCHI, *ibidem*, pp. 136-139; Regie Patenti 27 novembre 1823 «Colle quali si abolisce dal primo di luglio 1824 tutti i diritti che attualmente posseggansi dai Comuni, Corpi e Particolari, e stabilisce delle norme per l'instituzione di nuovi dazi comunali», in «Raccolta degli atti di del governo di S.M. il Re di Sardegna dall'anno 1814 a tutto il 1832», V, Ferrero Vertamy e Comp., Torino, 1844, pp. 641-644.

Viene inoltre stabilito che le spese non autorizzate sono a carico degli stessi amministratori e che per ulteriori spese straordinarie (non coperte dagli avanzi dei redditi ordinari debitamente autorizzati) è possibile su autorizzazione del primo segretario di Stato alle finanze accendere (nei limi di 1/12 di quella ordinaria prediale) una nuova imposta «comunitativa».

In linea generale le disposizioni in questione sono ispirate a un rigido controllo incrociato da parte dell'autorità governativa, sostanzialmente in linea con quanto previsto nel Progetto, che si ispirava anch'esso chiaramente al principio della distinzione fra spese ordinarie e spese straordinarie e al controllo delle imposizioni e delle spese da parte dell'intendente, della segreteria di Stato agli interni.

Peraltro, la disciplina contenuta nel Progetto è ampia e organica, mentre quella contenuta nelle Regie Patenti è assai scarna e si limita a intervenire su alcuni punti critici senza dettare una riforma organica della materia in questione⁸⁷.

Passando ora ai titoli successivi, si affronta nello specifico il tema del bilancio preventivo e consuntivo e delle spese del comune (parr. 225-275), anche per le importanti innovazioni che esso contiene: occorre qui entrare maggiormente nel dettaglio di una disciplina che si presenta molto innovativa rispetto a quella vigente, in cui – come già ricordato – ci si limitava ad esigere la redazione di un rendiconto consuntivo.

Tale previsione più analitica e articolata dei bilanci comunali è alla base della disciplina poi inserita nell'Istruzione del 1838, in cui è prevista la redazione dettagliata del «causato» (preventivo) del comune ai sensi della circolare del 5 giugno 1826 dell'azienda generale delle finanze⁸⁸.

Può essere utile partire dall'analisi di una nota successiva alla prima stesura del Progetto, contenuta a margine del paragrafo 250: «A prima vista può sembrare conveniente che la parte del Regolamento riguardante la resa del Conto preceda quella del Bilancio. Però il Conto non è che la conseguenza del Bilancio, ed ella è cosa incongrua il far precedere l'effetto alla causa»⁸⁹.

⁸⁷ Qualche osservazione in merito in A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit, I, pp. 59-73.

⁸⁸ Cfr. *Istruzione...* cit., in A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., II, pp. 200-206.

⁸⁹ In questa linea il paragrafo 226 prevede che: «Alla compilazione del bilancio precederà la disamina di quello dell'annata scaduta, onde conoscere mediante il

La notazione è importante, perché documenta un cambio di impostazione rispetto alla disciplina precedente, pur meno dettagliata e precisa, come risulta dall'articolato del Regolamento dei pubblici, in cui invece la resa del conto precedeva la regolamentazione del bilancio⁹⁰.

Il bilancio deve essere redatto dall'amministrazione comunale entro il termine del 31 luglio (data non prevista nel 1775 e ripresa, invece, nell'Istruzione del 1838) e deve prevedere precisamente le voci attive e quelle passive; con riguardo alle prime va notato come esse siano divise in tre voci con diretta finalizzazione alle spese 'correnti', ai debiti e alle passività locali, oltre alla quota di «tangente» dovuta alle spese provinciali e agli sconti dovuti all'erario⁹¹.

Pertanto, una volta determinato l'ammontare dell'attivo si procede a individuare minuziosamente le spese comunali ordinarie, da indicare ogni anno, inclusa una quota per le spese straordinarie nei casi necessità e urgenza⁹².

Il bilancio preventivo, una volta approvato, è pubblicato a cura del sindaco, e reso noto a tutti gli aventi causa; va poi rilevato come un'aggiunta al testo prevede che il sindaco proceda mensilmente alle verifiche documentali delle spese, con la possibilità di demandare tali controlli allo stesso intendente: si tratta di un controllo molto preciso e ripetuto nel tempo (par. 247).

compulso de' ruoli, e delle corrispondenti carte e registri, lo stato finanziario del Comune» (cfr. *infra*, Appendice); va osservato che nelle Regie Patenti 20 marzo 1826 le spese ordinarie erano fisse di anno in anno, mentre potevano cambiare per motivate ragioni e con il consenso di intendenti e uffici governativi quelle straordinarie; il successivo paragrafo 230 novellato contiene, invece, un rinvio alla «Istruzione generale agli esattori intorno alla riscossione de' tributi diretti, e delle imposte e rendite comunitative» del 1 aprile 1826 (in «Raccolta dei regj editti, manifesti, ed altre provvidenze de' magistrati ed uffizi», Davico e Picco, XXV, Torino, 1826, pp. 217-267), successiva alle citate Regie Patenti del marzo 1826 ed esplicativa della stessa disciplina ivi contenuta; nelle stesse Patenti si richiama anche un emanando «regolamento», che può forse essere identificato nel Progetto, la cui stesura avviata anni prima era pressoché conclusa nella primavera del 1826.

⁹⁰ *Regolamento...* cit., titolo IX, capo IV e capo V, in A. PETRACCHI, *L'ordinamento comunale...* cit., II, pp. 57-65.

⁹¹ Per la precisione l'originario dettato del paragrafo 231 del Progetto è stato modificato con l'eliminazione di due voci, restando unicamente la destinazione «al pagamento delle spese, dei debiti e delle passività locali» (cfr. *infra*, Appendice).

⁹² Con riferimento alle formalità da adottarsi Il paragrafo 236 richiama il n. 244, che prevede: «Nel giorno e ed all'ora prefissata il Sindaco accompagnato da uno, o più Consiglieri, dal Segretario, assiste alla nuova disamina, e discussione che l'intendente fa del Bilancio»; il paragrafo successivo prevede poi che al termine della riunione l'intendente approva le somme determinate (par. 245).

Merita una particolare menzione il paragrafo 257, ancora a proposito delle entrate comunali, dove si precisa in un'aggiunta al testo originario che la riscossione delle entrate spetti unicamente al percettore comunale, non essendo nella competenza né del sindaco né di altri soggetti.

Occupandoci ora della «resa del conto», è anzitutto previsto che la documentazione sia approntata con rigore e completezza dal segretario comunale, con la chiara indicazione di tutte le poste (incluse quelle dovute alla tesoreria provinciale), nonché le eventuali discrasie riscontrate; il rendiconto, sottoscritto anche dal tesoriere locale («Percettore») viene a questo punto sottoposto per l'approvazione al consiglio comunale aperto a tutti i cittadini (con un termine di otto giorni fra la presentazione e la data della seduta consiliare)⁹³.

Il Progetto disciplina con precisione le formalità di presentazione al consiglio del rendiconto a cura del segretario, le eventuali eccezioni o opposizioni presentate, e le modalità di trasmissione del documento all'intendente; spetta infatti a lui l'ammissione del rendiconto in vista della definitiva approvazione da parte del consiglio comunale (con data determinata sempre dall'intendente), con l'indicazione degli eventuali rimborsi dovuti, oltre ai diritti d'insinuazione⁹⁴.

Il controllo centrale, sia sulle entrate sia sulle uscite, è dunque capillare e invasivo fin nei minimi dettagli, acuendo – rispetto al Regolamento del 1775 e perfino rispetto alla successiva Istruzione carloalbertina – una discreta diffidenza verso l'autonomia dei comuni, anche se la conclamata esigenza di maggiore efficienza dell'apparato locale

⁹³ Una modifica introdotta al testo originario del paragrafo 257 suscita qualche interrogativo: si prevede, infatti, di: «Avvertire che i mandati quietanzati esistenti a mano del Ricevitore Comunale per pagamento di parcelle vadano sempre uniti agli atti delle risoluzioni di questo nella forma voluta dal paragrafo 254 del nuovo Regolamento. Inoltre avvertire al bollo delle quietanze». Si fa anche riferimento a margine alla vigente regolamentazione finanziario in materia di bolli e quietanze; si può poi interpretare il richiamo al «nuovo Regolamento» come richiamo interno al testo del Progetto qui esaminato, come si evince anche da analoga annotazione al paragrafo 236: cfr. *infra*, Appendice, documento n. 4.

⁹⁴ Un'importante modifica introdotta al dettato del paragrafo 271 viene ad aumentare ulteriormente le prerogative dell'intendente: «L'Intendente ammette tutti indistintamente i Conti esattoriali. La sua ammissione è definitiva per quelli che si riferiscono ai Bilanci [in sostituzione di “Causati”] stati da lui ammessi definitivamente. I Conti relativi ai Bilanci stati ammessi dall'intendente Generale sono sottoposti alla sua approvazione. Così pure lo sono i Conti relativi ai Bilanci ammessi dal Ministero, ma di questi l'intendente Provinciale rende conto al Ministero medesimo del modo determinato» (cfr. *infra*, Appendice, documento n. 4).

può costituire, per certi versi, il presupposto per un effettivo esercizio di alcune prerogative da parte delle stesse comunità locali, comunque considerate fondamentali anche per l'economia dello Stato⁹⁵.

Al di là dei tecnicismi, la minuziosa disciplina sulla redazione del bilancio preventivo e della resa del conto confermano in pieno tale valutazione generale, soprattutto considerando il fatto che i documenti debbano essere esaminati e approvati previamente dall'intendente prima della presentazione al consiglio del comune, la cui data di convocazione è fissata anch'essa dallo stesso intendente⁹⁶.

Il sistema contabile creato nel Progetto pur ricalcando la struttura già prevista nel Regolamento dei pubblici, se ne discosta in molte parti, incrementando notevolmente l'aspetto del controllo delle spese (anche preventivo) prima non previsto in modo così invasivo, sia dalla successiva Istruzione del 1838, dove ci si limita – com'è peraltro logico che sia in una Istruzione – ad alcune raccomandazioni agli intendenti e a un rinvio espresso ai provvedimenti legislativi in materia.

In proposito, cercando di individuare una sorta di 'percorso' dall'Antico Regime alla Restaurazione, si possono distinguere i diversi punti di vista che si susseguono nel tempo; il Regolamento dei pubblici si mostra soprattutto interessato a superare l'eccessivo particolarismo comunale, anche in ambito finanziario, definendo una disciplina uguale per tutte le situazioni (pur con le note eccezioni) e un ovvio controllo da parte degli intendenti, che assumono specialmente questo ruolo di controllori delle finanze locali⁹⁷.

Il periodo successivo alla dominazione francese vede acuirsi la preoccupazione circa la situazione finanziaria dei comuni e delle comunità, a cui si cerca di ovviare soprattutto serrando la maglia dei

⁹⁵ Cfr. E. GENTA, *Ordinamenti amministrativi e sistema dei controlli nel Piemonte sabauda*, in «Storia Amministrazione Costituzione. Annale ISAP», 4 (1996), pp. 207-226.

⁹⁶ È stata già ricordata la motivazione politico-amministrativa di tale disciplina, a fronte del fatto che circa i 3/4 dei comuni sabaudi lamentavano difficoltà finanziarie e patrimoniali: ne dà conto E. GENTA, *Una rivoluzione liberale...* cit., pp. 151-152. Può essere di un certo rilievo a questo proposito interrogarsi sull'effettiva capacità (e possibilità) degli intendenti sabaudi della Restaurazione di adempiere effettivamente ai gravosi e sempre crescenti compiti a loro affidati: qualche elemento in E. GENTA, *L'«Istruzione Pralormo» del 1838*, in *Intendants et Intendence...* cit., pp. 449-457 e P. CASANA, *Un Intendant du Royaume de Sardaigne sous la Restauration: Carlo Ilarione Petitti di Roreto. Restauration et administration locales*, *ibidem*, pp. 459-470.

⁹⁷ E. GENTA, *Ordinamenti amministrativi e sistema dei controlli...* cit., pp. 207-222.

controlli centrali (a testimonianza comunque della vitalità delle stesse amministrazioni cittadine...)⁹⁸, di cui si trova traccia, sia in alcuni provvedimenti normativi, sia nell'impostazione della disciplina sulla finanza pubblica disegnata dal Progetto, in cui cresce il rigore richiesto ai comuni soprattutto nella previsione delle spese, sia nell'aumento delle prerogative di controllo da parte degli intendenti⁹⁹.

In questo quadro si possono inserire anche le valutazioni contenute in due ulteriori documenti inediti presenti nell'unità archivistica del Progetto e concernenti proprio l'aspetto finanziario.

Nel primo, di dubbia datazione (ma successiva al 1826), è contenuta una relazione alla segreteria di Stato sulle finanze comunali; essa mette in rilievo due elementi di notevole significato: il primo è l'allarme per il notevole e risalente indebitamento della maggior parte delle comunità locali (a causa soprattutto delle guerre), a cui si è cercato di porre rimedio con i provvedimenti di controllo finanziario del 1818, solo in parte efficaci¹⁰⁰.

Il secondo elemento, molto rilevante, riguarda lo strapotere della segreteria di Stato alle finanze sui bilanci e sulle spese delle province e degli stessi comuni, ragion per cui si determina una sostanziale esclusione dell'intendente dalle scelte economiche; ad esso sono affidati poteri di controllo, ma senza alcuna leva economica o discrezionalità sulle decisioni assunte dai comuni¹⁰¹.

⁹⁸ Opportunamente lo stesso Enrico Genta osserva come: «Tanto più si insiste sulla necessità del controllo, quanto più si è in presenza di autonomie locali» (*ibidem*, p. 221); precise osservazioni di carattere generale, a partire da alcune suggestioni toquevilliane, in L. MANNORI e B. SORDI, *Storia del diritto...* cit., pp. 269-301.

⁹⁹ Tutto ciò si può riscontrare già nelle Regie Patenti 20 marzo 1826, oltre che nelle successive Istruzioni carloalbertine del 1838.

¹⁰⁰ In generale sulla questione dei tentativi di risanamento finanziario, P. NOTARIO, *Risanamento della finanza statale e debito pubblico tra età napoleonica e Restaurazione*, in *Ombre e luci...* cit., pp. 432-443.

¹⁰¹ Cfr. *infra*, Appendice, documento 5; di seguito la conclusione della relazione, con la proposta di attribuire maggiori prerogative agli intendenti: «Frattanto il Ministero a cui si volle dare lo incarico di provvedere dal suo centro ad ogni più minuto bisogno delle Comunità, manca dei mezzi necessari per disimpegnarsi di questo dovere con piena cognizione di causa. Gli intendenti non avendo autorità non hanno /come si è detto / alcun interesse proprio nell'andamento progressivo dell'amministrazione, poiché se questa potesse camminare con qualche merito di ode, questo merito stesso sarebbe dovuto al Ministero. Al contrario, se viene di bel nuovo attribuita agli intendenti, come lo è da per tutto, l'Amministrazione dei Comuni sotto quelle riserve, e disciplina che si dovrebbero pur sempre stabilire, i bisogni locali saranno provveduti senza inciampo nocivo, con maggiore notevole

La possibilità di una maggiore incidenza degli intendenti sulla vita locale è assunta come proposta migliorativa a favore delle comunità, evitando la difficile interlocuzione con gli uffici governativi centrali¹⁰².

Il secondo testo (del 1831), riporta le stesse preoccupazioni circa la concentrazione di competenze in materia di finanza comunale in capo alla segreteria di Stato gli interni a scapito di quelle degli intendenti¹⁰³; inoltre, a detta dell'estensore, il sistema di controlli e di contenziosi centralizzati, che coinvolge l'amministrazione finanziaria dei comuni, risulta essere assai farraginoso e dispendioso di risorse ed energie, tale da richiedere una sua semplificazione, valorizzando maggiormente il ruolo e le prerogative proprio degli intendenti.

Anche questi ulteriori contributi, documentano la centralità della questione economica e finanziaria, che costituisce – come si è visto – uno degli snodi centrali anche del Progetto e lo sarà anche dei successivi interventi del legislatore sabaudo¹⁰⁴.

Insomma, il tema finanziario rivela una volta di più un certo pragmatismo sabaudo, capace di vincolare le comunità locali al fine di evitarne il tracollo, senza peraltro eccedere nelle sanzioni in caso di inadempienze, ma piuttosto puntando su una sorta di «controllo collaborativo» *ante litteram* fra autorità comunali e controllori

vantaggio delle Comunità, che allora non saranno più costrette a recarsi per deputazioni alla Capitale, soventi per fare riclami contro gli intendenti che non possono esaudirle, e questi ultimi acquisteranno quel grado di considerazioni che loro è necessario per ben amministrare: essi ne avranno il merito, ed il limite dell'imposizione locale / però portato sino al 20 per cento / non sarà più, come lo è stato sinora, una vuota illusione».

¹⁰² A ben vedere anche il Progetto prevede la valorizzazione del ruolo dell'intendente, pur in presenza di notevoli prerogative sui bilanci dei comuni in capo al governo.

¹⁰³ «Ne segue da ciò che il Ministro dell'Interno non può e non deve conoscere e provvedere su tutti i particolari che costituiscono l'amministrazione pubblica, altrimenti ne derivano inconvenienti sommi, più crescenti le imposte, siccome si evince dai causati, dappoiché si posero tante restrizioni e vincoli a chi presiede al Governo economico d'una provincia» (Appendice, documento n. 7).

¹⁰⁴ L'Istruzione del 1838 contiene in proposito una serie nutrita di avvertenze generali, un richiamo speciale ai Comuni del rispetto degli obblighi previsti (in specie delle Regie Patenti del 1818) e un riferimento specifico alle competenze dell'intendente; nel complesso si tratta di un corpus di norma assai ampio (ben cinque capitoli, IV-VIII e quasi duecento paragrafi, 216-401). Fra questi spicca, per la gravità della situazione, l'avvertenza speciale ai Segretari in materia di rendite: «Ella è questa un'avvertenza essenziale, e la Regia segreteria di Stato insiste su di essa, perché dalla recente ispezione del governo economico delle Provincie fatta eseguire da S.M. per parte d'un suo Regio Commissario, risulta che l'occultamento delle rendite comunali è l'abuso denunziato come il più frequente nei Comuni» (paragrafo 220, in *Istruzione...* cit., p. 201).

statali (segnatamente gli intendenti e le stesse segreterie di Stato), specialmente in ambito economico-finanziario¹⁰⁵.

5. Spese, liti e contratti pubblici

Alla cospicua e dettagliata serie di disposizioni dedicate all'amministrazione del patrimonio, al bilancio e alla resa del conto, segue la disciplina di rami diversi ed eterogenei dell'amministrazione dell'economia comunale, a partire dai contratti di acquisto, vendita o permuta di beni immobili comunali¹⁰⁶.

Sempre in un'ottica di controllo e di (presunta...) maggior efficienza, questi sono sottratti all'amministrazione dei comuni e gestiti direttamente dal centro, salvo quelli inferiori a seimila lire, che necessitano comunque dell'approvazione ministeriale (parr. 276-277).

In linea generale il *modus operandi* delineato dal Progetto prevede un meccanismo in cui sono gli intendenti e l'avvocato generale a dettare istruzioni ai comuni in materia contrattuale, con la clausola generale secondo cui: «L'amministrazione locale procede a norma delle direzioni, che riceve dall'Ufficio del Nostro Avvocato Generale, sia dal rispettivo Intendente a tutti quegli atti, che possono i contratti richiedere per assicurarsi il vantaggio di essi nell'interesse del Pubblico»; come si vede è una disciplina molto accentrata, che sottopone al controllo di intendenza e avvocatura generale gli acquisti dei comuni, a tutela del bene pubblico.

¹⁰⁵ L'odierna scienza pubblicistica ha individuato in tale indole «collaborativa» la cifra di uno sviluppo sostenibile delle finanze locali, anche attraverso il supporto delle sezioni locali della Corte dei conti e della condivisione anche con le parti sociali, oltre che con gli attori istituzionali, dei «giudizi di parificazione» dei bilanci degli enti locali; si tratta di un ambito di grande interesse e di notevole importanza pratica su cui vi è vasta (e recente) letteratura; per tutti, anche in prospettiva storica, cfr. A. CROSETTI, *Da la Chambre de Comptes alla Corte dei conti...* cit., pp. 451-482; L. MOTOLESE, *La Corte dei conti nel nuovo ordinamento contabile*, Vita e pensiero, Milano, 2007 e *La nuova Corte dei conti. Responsabilità, pensioni, controlli*, a c. V. TENORE, Giuffrè, Milano, 2008. Si vedano anche L. MANNORI, *Controllori e controllati nell'Italia dell'Ottocento*, in «Storia Amministrazione Costituzione – Annale ISAP», 4 (1996), pp. 57-79 e S. TABACCHI, *Il controllo sulle finanze delle comunità negli antichi stati sabaudi*, *ibidem*, pp. 81-114.

¹⁰⁶ La centralità del «causato» (e della redazione del bilancio) nell'attività del comune è documentata, ad esempio, dal dettaglio e dallo spazio dedicato nel già citato manuale a beneficio dei sindaci, contenete un vero e proprio fac-simile del causato da redigere a i sensi delle disposizioni del Regolamento dei pubblici: *Manuale teorico-pratico...* cit., I, pp. 65-91.

Una successiva aggiunta al testo precisa anche che: «Il Comune può acquistare – vuolsi a ciò la permissione del Governo; può vendere, dare in enfiteusi, a albergamento, può permutare. In questi atti basta l'ammissione al Ministero [in sostituzione de "l'intendente generale"]; però se colla permuta si acquista maggiore possidenza, allora per essa è parimenti necessaria l'autorizzazione del Governo» (par. 278); si passa dunque all'autorizzazione ministeriale sia per gli atti di acquisto, sia per quelli di alienazione o permuta che comportino comunque un qualche mutamento della situazione patrimoniale del comune.

Il Progetto, innovando nettamente rispetto al Regolamento precedente, prevede una dettagliata procedura per le informative da dare all'intendente in vista delle attività amministrative e gestionali poste in essere sia dallo stesso sia dall'avvocato generale e dalla segreteria di Stato¹⁰⁷.

È di notevole importanza il coinvolgimento proprio in questo ambito dell'avvocato generale, non chiamato in causa in altri settori dell'amministrazione come quelli finanziari o di bilancio, ma coinvolto per le sue specifiche prerogative tecniche quale vero e proprio "tutore" dell'attività ordinaria e – soprattutto – straordinaria di gestione dei beni immobili comunali¹⁰⁸.

Passando poi alla disciplina del contenzioso – materia assente nel Regolamento dei pubblici – si prendono in esame le diverse tipologie di liti; il comune può stare in giudizio solo previo assenso dell'avvocato generale (o di quello fiscale per le cause presso i tribunali di prefettura), mentre spetta all'intendente segnalare alla segreteria di Stato l'opportunità di una transazione circa una lite pendente, così come imporre al comune di intentare una causa nell'interesse pubblico (parr. 289-295)¹⁰⁹.

Dopo una serie di norme dedicate all'impiego e alla conservazione di eventuali somme in avanzo (parr. 296-306)¹¹⁰, si passa alla

¹⁰⁷ Significativamente l'Istruzione del 1838 prevede, invece, di affidare l'amministrazione economica direttamente ai comuni, sotto la direzione e il controllo degli intendenti e con il vincolo di operare per la «vera pubblica utilità» (cfr. A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento comunale...* cit., I, p. 85).

¹⁰⁸ Sull'avvocato generale nel Regno di Sardegna, cfr. voce *Avvocati Generali*, in L. VIGNA e V. ALIBERTI, *Dizionario di diritto...* cit., I, pp. 330-331; inoltre cfr. E. MONGIANO, *Il Senato di Piemonte nell'ultimo trentennio dell'antico regime (1770-1798)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXIII (1990), pp. 143-175 e M. RIBERI, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, Tribunali, Sentenze*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 404-409.

¹⁰⁹ Si osservi anche in ambito contenzioso il vero e proprio ruolo tutorio assunto dall'avvocato generale.

¹¹⁰ Va notato anche in questo ambito la necessità di autorizzazioni da parte

materia delle imposizioni (ordinarie o straordinarie) suppletive, finalizzate direttamente a coprire spese comunali. «Quando al pagamento delle spese, cui deve nel corso dell'anno provvedere il Comune, non bastano le patrimoniali sue entrate vi si supplisce mediante un'imposta» (par. 307): si tratta di una specifica imposta locale «di scopo», che deve essere espressamente prevista in bilancio per spese ben determinate ed eccedenti l'ordinaria disponibilità delle casse comunali, entro limiti rigorosamente stabiliti dalla legge¹¹¹.

Nella quota dovuta dai comuni al centro non deve rientrare in alcun modo tale imposta locale (par. 313), destinata unicamente alle necessità interne della comunità, con ulteriore possibilità di deroga straordinaria in corso d'anno dei limiti stabiliti dalla legge e dallo stesso bilancio comunale, concessa per motivate ragioni dal governo (par. 320)¹¹².

Un ulteriore e importante strumento per finanziare le spese locali è il già menzionato cotizzo, a cui è dedicato un apposito titolo del Progetto, da imporsi o sulle persone o sulle attività economiche (arti e mestieri) o sul bestiame (par. 323).

Anche l'imposizione di un cotizzo deve in ogni caso essere approvato dalla segreteria di Stato e si rivolge alla generalità dei destinatari: uomini e donne con età maggiore di anni quattordici¹¹³.

Oltre al cotizzo «generale», vi è anche il cotizzo sulle arti e mestieri che «non potrà mai colpire una parte sola degli abitanti» (par. 325)¹¹⁴ e da cui sono esclusi gli esercenti una professione liberale (par. 338).

dell'intendente generale o dello stesso ministero; inoltre sono frequenti in questo titolo richiami ad altre norme di questo stesso «nuovo Regolamento».

¹¹¹ Inoltre: «Le basi pel ripartimento di questa sono le stese, che nell'anno si osservano pel contributo prediale dovuto all'erario» (par. 308).

¹¹² «Tuttavia una tal facoltà non sarà mai concessa eccetto nel caso: 1° che l'amministrazione locale ne faccia espressa domanda; 2° che le spese pel cui pagamento è richiesta l'imposta maggiore, siano conosciute indispensabili dall'intendente, e come tali approvate dalla Nostra segreteria di Stato per gli affari interni; 3° che nulla s'opponga nell'interesse delle Nostre Finanze all'esecuzione di essa» (paragrafo 312).

¹¹³ Un ulteriore documento, già menzionato, riporta alcune significative osservazioni e preoccupazioni del ministero delle finanze circa le difficoltà economiche della gran parte dei comuni; nello specifico oltre la metà di essi (circa 1300) non sono in grado sistematicamente di sostenere le spese comunali a meno di eccedere ai vincoli impositivi imposti dalla legge (cfr. «Osservazioni sopra un progetto di sistema per regolare le spese comunali» del 12 febbraio 1823, in ASTO, Paesi in genere per Province, mazzo 7, fascicolo n. 8).

¹¹⁴ La precisazione è contenuta in una nota a margine del testo. Significativa è la previsione delle categorie di cittadini esentati dal cotizzo: «Non vi sono sottoposti 1^a gli Arcivescovi, i Vescovi, i Parroci e le persone appartenenti alle corporazioni

Oltre ai cotizzi è possibile anche l'imposizione di dazi sui consumi interni (parr. 358-371), da riscuotere tramite appalto oppure per «abbonamento» (nei comuni rurali), sebbene sia preferibile non procedere al ricorso contemporaneo delle due misure¹¹⁵.

Con riguardo a tutte le misure previste, a ben vedere, emerge una considerazione assai limitata delle prerogative comunali: il comune deve far fronte alle sue necessità mediante la valorizzazione dei propri patrimoni, salvo casi di imposte locali e altri introiti (come i diversi tipi di cotizzi) a titolo di finanziamento per spese straordinarie, mentre non sono previsti trasferimenti diretti di risorse dal centro alla periferia¹¹⁶; al contrario spetta al comune l'onere di partecipare alle spese della provincia tramite apposito e proporzionato trasferimento annuale.

Inoltre, le limitate possibilità di agire in autonomia, stante l'alto numero di atti sottoposti ad approvazione preventiva dell'intendente (e in alcuni casi dello stesso governo), certificano la visione centralizzata e 'paternalistica' del Progetto, in cui si riconosce alle comunità una certa capacità di autoamministrazione e di autoregolamentazione (attraverso le prerogative dei consigli comunali e delle stesse 'classi', ove conservate), ma si pongono sotto tutela governativa i bilanci e le attività di disposizione e gestione dei beni comunali¹¹⁷.

L'amministrazione comunale conserva perciò alcune attribuzioni

religiose ovvero addette alle medesime [parole cancellate]; 2^a gl'individui iscritti nel Battaglione di Guarnigione, ed appartenenti alla Casa Reale degl'invalidi, come pure i militari in attività di servizio, od affetti a un corpo militare in attività; 3^a gli Uffiziali, che senza appartenere ad un corpo, sono impiegati attivamente, e si trovano alla disposizione del Governo, o sono in aspettativa; 4^a li famigli e domestici conviventi co'loro padroni; 5^a gli indigenti i quali non avendo alcuna specie di proprietà, commercio o professione traggono i mezzi della loro sussistenza da una giornaliera mercede» (par. 329).

¹¹⁵ La previsione della possibilità per i comuni di procedere ad imposte locali dirette e indirette viene espressamente prevista con le Regie Patenti di Carlo Felice del 20 marzo 1826.

¹¹⁶ Tale impostazione si colloca nell'ottica di cercare un equilibrio istituzionale ed economico fra le ragioni del centro e quelle della periferia, prendendo atto di una situazione *de facto* ancora pluralistica e ricca di contrappesi locali: cfr. M. MERIGGI, *Centralismo e federalismo in Italia...* cit., pp. 53-58.

¹¹⁷ Specificamente sui diversi livelli di 'autonomia' e sui crescenti controlli 'tutoriali' del centro sulle amministrazioni periferiche, in specie sui comuni (pur in presenza di un rispetto dell'indole originaria della comunità locale e di una serie di interventi caratterizzati da un certo gradualismo), fra i molti, E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento...* cit., pp. 62-68 e L. MANNORI, in *Diritto generale e diritti particolari...* cit., pp. 404-415.

di autogoverno al suo interno, ma le vengono precluse dai numerosi controlli governativi le attività rivolte all'esterno e ogni prerogativa di tipo 'politico' e di rappresentanza esterna delle comunità¹¹⁸.

6. *Atti e servizi comunali, bandi campestri e territorio*

Le ultime sezioni del Progetto si riferiscono a materie varie, legate soprattutto ai servizi comunali, al regime degli atti del comune e alla disciplina del territorio, attraverso i bandi campestri.

L'ambito dei servizi resi dal comune è quello in cui il Progetto si differenzia maggiormente dal Regolamento del 1775, introducendo un più marcato interventismo pubblico nella vita economica e sociale, secondo una linea che sarà pienamente accolta anche dall'Istruzione del 1838 e dai successivi provvedimenti.

Spettano infatti al comune, e specialmente al sindaco, compiti di vigilanza, ispezione e intervento sugli «stabilimenti di pubblica utilità» (parr. 372-375)¹¹⁹, così come sulle strade comunali, sui ponti (parr. 376-400) e sulle scuole (parr. 401-417)¹²⁰.

Un'attenzione rilevante è poi dedicata alla polizia urbana e ai bandi politici e campestri, secondo un'impostazione che affida già alle autorità comunali alcune specifiche attribuzioni per il mantenimento dell'ordine pubblico e della tranquillità urbana¹²¹: in particolare, per la polizia urbana e i dettagliati bandi politici – obbligatori

¹¹⁸ In generale, M. MERIGGI, *Gli stati italiani...* cit., pp. 125-149, che osserva come si passò nel corso della Restaurazione da una diffusa insofferenza «antinapoleonica» a una altrettanto radicata insofferenza «antiburocratica».

¹¹⁹ Con riguardo alle strade va segnalato che il Progetto prevede una sorta di collaborazione coatta fra comuni, sotto la direzione dell'intendente, per ciò che concerne le comunicazioni intercomunali; è questa una prima aggregazione fra comuni, che sarà sviluppata in seguito con l'istituzione delle province quale ente territoriale intermedio fra i comuni e il governo centrale: cfr. *ex multis*, *Le province*, a c. A. AMORTH, Neri Pozza, Vicenza, 1968; M. ROSANO, *La Provincia nel sistema italiano delle autonomie locali: linee di un'evoluzione*, in *Le autonomie territoriali e funzionali...* cit., pp. 135-413; G. DE CESARE, *L'ordinamento comunale provinciale in Italia dal 1862 al 1942*, Giuffrè, Milano, 1977 e L. VANDELLI, *Il sistema delle autonomie locali*, Il Mulino, Bologna, 2004; cfr. inoltre i significativi spunti di G. GROSSO, *Cavour e le autonomie locali*, cit., pp. 13-33.

¹²⁰ Cfr. E. DE FORT, *L'istruzione*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, cit., pp. 241-279.

¹²¹ Su aspetti delle vicende dell'ordine pubblico negli Stati sabaudi cfr. G.S. PENE VIDARI, *Il Regno di Sardegna*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra. Atti del LII Congresso di storia*

per i comuni superiori ai tremila abitanti e da presentarsi ai Senati per l'approvazione – il Progetto ne disciplina il contenuto, disponendo che spetta agli intendenti il controllo sulla loro applicazione e sulla loro efficacia (par. 426)¹²².

La polizia rurale e i corrispondenti bandi campestri hanno, invece, come oggetto «la salubrità, la sicurezza, e la custodia delle campagne, degli animali, strumenti, e prodotti di esse, la ripartizione, e l'uso delle acque pubbliche d'irrigazione» (par. 427).

Riprendendo una consolidata e risalente tradizione sabauda di regolamentazione locale dell'assetto del territorio¹²³, il Progetto affida all'amministrazione locale (e segnatamente al sindaco) la vigilanza

del Risorgimento italiano, Pescara, 7-10 novembre 1984, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, 1986, pp. 43-89.

¹²² A questo proposito è opportuno segnalare che il tema delle modifiche degli assetti territoriali e dei diversi assetti nella ripartizione delle competenze è una costante nella Restaurazione sabauda, con l'emanazione di sei atti legislativi in materia di circoscrizioni amministrative fra il 1814 e il 1847; come ha osservato Paola Sereno: «Dietro l'incertezza del modello da adottare nella distrettuazione dello Stato, testimoniata dal reiterarsi di interventi legislativi nell'arco di un periodo relativamente breve, è lecito supporre un dibattito, che tuttavia non sembra essersi manifestato con evidenza in termini di teoria politica, come fu in Francia per il dibattito sui dipartimenti; ma ciò costituisce appunto uno dei tasselli che dovranno essere esplorati in futuro e la cui mancanza peraltro segna il limite della nostra lettura dei documenti, che resta pertanto assolutamente parziale, con l'intento solo di sollecitare l'interesse su un problema di ricerca. La provincia è la circoscrizione su cui intervennero tutte le disposizioni legislative cui si è accennato; anche se – come si vedrà – ad un certo punto si progetterà di intervenire sulla maglia comunale, si agirà su questo versante con maggiore cautela e con minor incisività. È infatti sempre difficile modificare l'ambito comunale, senza scatenare forme di difesa autonomistica che cercano solitamente le loro ragioni nella lunga durata appunto e nell'identità della collettività locale. Non dovette essere peraltro solo questo – a nostro avviso – il motivo: la provincia rappresentava un ritaglio territoriale sovrainposto dallo Stato centrale, di cui era emanazione amministrativa diretta. La maggior attenzione, quasi ossessiva, per la maglia provinciale, piuttosto che per quella comunale, sembra rivelare che la ragione profonda che ispirò la legislazione del quarantennio circa fu politica più che funzionale, attiene cioè fondamentalmente all'esigenza di controllo del territorio: l'ampiezza della maglia provinciale è da questo punto di vista un aspetto determinante e ben si comprende pertanto che abbia costituito un problema costante di definizione» (P. SERENO, *Le città e il territorio: ordinamento spaziale della maglia amministrativa*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, cit., pp. 5-6), cfr. pure G.S. PENE VIDARI, *Comunità e suddivisioni territoriali*, cit., pp. 175-184.

¹²³ Su cui soprattutto G.S. PENE VIDARI, *Aspetti storico-giuridici*, in *L'Alpe e la Terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XIX*, a c. L. SPINA, Provincia di Biella-Assessorato alla Cultura, Biella, 1997, pp. 15-52.

sulla polizia rurale e sulla salute pubblica attraverso, sia la redazione e pubblicazione dei bandi campestri (anche questi da sottoporre ai Senati per l'approvazione)¹²⁴, sia l'organizzazione di presidi sanitari e «condotte» mediche, da stabilirsi mediante una delibera di un consiglio rappresentativo dei capi di casa e addirittura triplicato rispetto alla composizione ordinaria¹²⁵.

Circa i bandi politici e campestri è utile osservare come questi saranno considerati validi anche oltre all'abrogazione degli statuti comunali, che perdono valore con l'entrata in vigore della codificazione e il venir meno delle fonti giurisprudenziali e di *ius proprium*; come si può vedere, invece, dall'Istruzione del 1838, coeva alla codificazione, i bandi politici e campestri permangono quale mero regolamento amministrativo interno alle comunità sino al 1848¹²⁶.

¹²⁴ Sull'evoluzione dei Senati e sulle loro competenze extragiudiziali, cfr. *I Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione*, a c. G.S. PENE VIDARI, Giappichelli, Torino, 2001, *passim*; *Les Sénats des États de Savoie. Circulation des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVI^e-XIX^e siècles)*. Actes du colloque de Genève des 9-10 octobre 2014, a c. F. BRIEGEL e S. MILBACH, Carocci, Roma, 2016 e G. LOMBARDI, *Note sul controllo degli atti del sovrano negli Stati Sabaudi ad opera delle supreme magistrature nel periodo dell'assolutismo*, in *Scritti scelti*, cit., pp. 73-114; inoltre si vedano: E. GENTA, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino, 1983; I. SOFFIETTI e C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi. Fonti e istituzioni (secoli XV-XIX)*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 75-95; E. MONGIANO, *Il Senato di Piemonte...* cit., pp. 143-175; B. DECOURT HOLLENDER, *Aspects de la magistrature sénatoriale du Royaume de Piémont-Sardaigne au XIX^e siècle (1814-1869)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXXIII (2010) pp. 237-272; S. CIPOLLA, *Il Senato di Piemonte e i bandi campestri*, in *Pouvoirs et territoires...* cit., pp. 353-366. Da ultimo, alcune importanti osservazioni di contesto in F. AIMERITO, *Ricerche sul...* cit., pp. 259-294.

¹²⁵ S. BALDI, *L'assistenza e la sanità pubblica*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, cit., pp. 311-338; il *Progetto* prevede inoltre alcune disposizioni sulle «Guardie del fuoco», inteso come servizio coatto imposto ad artigiani e operai e strutturabile in caso di necessità con permesso speciale del sovrano (parr. 452-458); proprio Carlo Felice istituisce con Regie Patenti il 27 ottobre 1824 un apposito corpo di guardie a tutela dell'integrità dei boschi e degli edifici in Piemonte denominato poi per quanto riguarda la città di Torino (con successivo Manifesto del 2 dicembre 1824) «Compagnia Guardie a Fuoco per la Città di Torino», con un organico iniziale di circa quarantatré componenti; ne fa cenno G.S. PENE VIDARI, *La «Società Reale Mutua Assicurazioni» di Torino. Il primo quarto di secolo dei 190 anni di polizze*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXVII (1-2019), pp. 105-109.

¹²⁶ Ecco il significativo passo dell'Istruzione: «154. Gli statuti locali conosciuti generalmente col nome di bandi politici e campestri, somministrano ai Comuni il mezzo altrettanto facile, quanto sicuro di provvedere al bene degli Amministrati sia per ciò che riflette il buon ordine interno del Comune, ai bisogni del commercio,

La chiusura del Progetto si sviluppa con un capitolo di una certa importanza (contenente peraltro numerose cancellature e aggiunte successive alla prima stesura), dedicato a: «Degli Atti Consolari; loro Forma, Sostanza ed Effetto», riguardante oltre alla forma specifica degli atti anche gli archivi comunali e le carte necessarie per la conservazione del territorio (parr. 459-518).

Senza addentrarsi nel dettaglio delle minuziose disposizioni, si può osservare una ripresa della disciplina contenuta nel titolo IV del Regolamento dei pubblici per quanto riguarda gli atti e del titolo VII per le mappe e i catasti, con alcune modifiche operate al fine di uniformare la disciplina in questione per tutte le realtà territoriali dello Stato (par. 472) e necessario per una più razionale politica fiscale.

Si registra qui anche un'ulteriore competenza degli intendenti nei confronti delle amministrazioni comunali, con un notevole incremento dei loro poteri sanzionatori in caso di violazione da parte delle disposizioni, in specie in materia di autorizzazione dei trasporti e di tenuta dei rispettivi libri (parr. 481-499).

Sempre all'intendente spetta di determinare la quota dovuta da ciascun comune in caso di costruzione di nuovi ponti di a beneficio di più di una comunità: nel caso di specie, eventuali controversie che dovessero sorgere sono definite irrevocabilmente dall'azienda economica dell'interno (par. 386)¹²⁷.

La disciplina degli archivi comunali, contenuta nei testi sia del 1775 sia nel 1838, impone al segretario l'obbligo di ordinare e carte (sotto la direzione dell'intendente), suddividendole in cinque catego-

alla pubblica sicurezza ed alla salubrità, sia per quanto concerne alla custodia ed alla difesa de' prodotti rurali. 155. Quei Comuni pertanto che mancassero ancora di tali statuti, non devono differirne la domanda, avvertendo che in ordine ai bandi politici loro corre il dovere d'impetrare alla S. M. la permissione di farne la proposizione, e di rassegnarli all'approvazione del Senato. 156. Per rispetto ai bandi campestri è facoltativo alle amministrazioni Comunali di proporli direttamente alla sanzione dello stesso Supremo Magistrato» (*Istruzione...* cit., «Bandi politici e campestri», in A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., II; p. 191); per tutti, sulla codificazione albertina e il mutamento nel sistema delle fonti nel Regno di Sardegna, si vedano: G.S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione...* cit., in specie pp. 85-174 e I. SOFFIETTI e C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati...* cit., pp. 113-161 (con bibliografia richiamata).

¹²⁷ Con riferimento alla posizione dell'intendente nell'assetto precedente al progetto, va rilevato il significativo ruolo di collettore di tutte le istanze comunali alle autorità superiori: «*Ricorsi alle autorità superiori*. La R. Segreteria di Finanza con dispaccio 17 giugno 1818. Ha determinato, che tutte le domande sia dei Comuni, che de' particolari siano rimesse agli intendenti delle Provincie, per essere poi da questi spedite agli Superiori Dicasteri» (*Manuale teorico-pratico...* cit, p. 228).

rie (par. 504), di tenere un inventario e trasmettere annualmente una nota all'intendente relativamente alle carte 'giudicate' da archiviare (parr. 505-508)¹²⁸.

Non hanno, invece, particolare rilievo innovativo gli ultimi paragrafi (509-518), dedicati alla custodia dell'archivio e alla nomina di un archivista, in linea con le disposizioni precedenti, poi espressamente richiamate anche nell'Istruzione del 1838¹²⁹.

Il testo del Progetto non prevede norme finali, transitorie o di chiusura dell'ampio articolato, né disposizioni abrogative o di raccordo; si presenta come un regolamento assai 'meditato', più volte rimaneggiato e modificato nel corso di un certo numero di anni, senza che si sia poi proceduto alla sua definitiva stesura, approvazione e promulgazione.

Un aspetto va rilevato, fra i molti, conclusivamente: l'incremento significativo della disciplina degli ambiti d'intervento delle comunità locali oggetto di regolamentazione da parte del Progetto, fra i quali spiccano la sanità pubblica (con le «condotte») e le scuole comunali, a documentazione di una linea di tendenza ormai pressoché inarrestabile di prevalenza dell'intervento pubblico in settori tradizionalmente del tutto affidati alle prerogative delle comunità e dei soggetti intermedi organizzati¹³⁰.

Dopo averne esaminato, se pur in sintesi, il contenuto pare opportuno offrire alcune valutazioni finali sul testo esaminato, anche come spunto di alcune considerazioni di carattere generale in ordine alle complesse e sempre attuali relazioni centro/periferia, a cui si

¹²⁸ Tale obbligo decorre a partire dall'anno 1824, il che è di notevole utilità ai fini della datazione precedente dell'avvio della redazione del *Progetto* (cfr. *supra*, par. 3).

¹²⁹ Si osservi una particolarità in raffronto con il più risalente Regolamento dei pubblici del 1775: questo precedeva uno specifico titolo dedicato a: «Delle visite, e bonificazioni per guasti cagionati dalla tempesta» (titolo XI), con la previsione di un apposito «fondo di tempesta» comunale per l'indennizzo dei danni subiti dalla grandine o da altre calamità naturali; una simile previsione non è contenuta nel Progetto, anche se va rilevata la generale attribuzione al sindaco di poteri di vigilanza «sulla salubrità, la sicurezza, la libertà del commercio, la tutela de' compratori e i frutti campestri» (par. 373). Inoltre, stava crescendo anche la sensibilità statale rispetto a questi ambiti (su cui cfr. in generale, per tutti, A. AQUARONE, *La politica legislativa della Restaurazione...* cit., pp. 21-50 e pp. 322-359; A. CARACCILO, *Stato e società civile...* cit., pp. 13-99).

¹³⁰ Mi permetto di rinviare, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, a: *Le comunità intermedie e l'avventura costituzionale. Un percorso storico-istituzionale*, a c. M. ROSBOCH, Heritage, Torino, 2017; nello specifico, F. MOLTENI, *Le funzioni sociali dei comuni*, in *L'ordinamento comunale e provinciale...* cit., pp. 217-253.

legano inscindibilmente questioni relative al ruolo delle comunità intermedie e delle rappresentanze politiche¹³¹.

Il Progetto in esame costituisce un “ponte” significativo fra la disciplina di Antico Regime e la serie di cambiamenti avviati nel periodo della Restaurazione, raccogliendo gli auspici espressi con l’Istruzione del 3 dicembre 1818 da Vittorio Emanuele I e poi da alcuni provvedimenti adottati dal governo Balbo al termine del secondo decennio del secolo XIX¹³², ma collocandosi peraltro nel primo periodo del regno di Carlo Felice, in un contesto istituzionale e politico mutato successivamente ai moti del 1821 e alla brevissima parentesi costituzionale¹³³.

La materia delle amministrazioni locali costituisce da sempre un importante punto di osservazione della concezione delle istituzioni politiche e del rapporto complessivo fra poteri politici e comunità: ciò avviene anche nella Restaurazione sabauda, di cui il Progetto qui sommariamente presentato rappresenta una tappa, finora poco nota e di un certo rilievo.

Muovendosi come testo di riscrittura del vecchio Regolamento dei pubblici del 1775 alla luce delle nuove esigenze imposte dai tempi successivi alla parentesi napoleonica, esso si inserisce nell’ambito della cultura giuridica e politica della Restaurazione, esprimendo, da un lato, l’esigenza di una maggior uniformità e controllo (anche economico) da parte del centro delle amministrazioni locali e,

¹³¹ Secondo un’ottica politologica ha richiamato di recente l’importanza di questi nodi uno studioso come F. FUKUYAMA, *Identità. La ricerca della dignità e i nuovi populismi*, Utet, Torino, 2018.

¹³² A. PETRACCHI, *Le origini dell’ordinamento comunale...* cit., II, pp. 108-135; già il 23 aprile 1816 era stata emanata una «Istruzione per l’ufficio di Sindaco» (A. PETRACCHI, *ibidem*, pp. 92-98); per quanto riguarda i provvedimenti – cautamente riformatori del governo Balbo – già richiamati, cfr. per tutti G.P. ROMAGNANI, *Prospero Balbo...* cit, *passim* e I. SOFFIETTI, *Sulla storia dei principi dell’oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale...* cit., pp. 125-241.

¹³³ Per tutti: N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal 1814 al 1861*, in P. NOTARIO e N. NADA, *Il Piemonte sabauda. Dal Periodo napoleonico al Risorgimento. Storia d’Italia* diretta da G. GALASSO, VIII, Utet, Torino, 1993, pp. 97-175; G.S. PENE VIDARI, *La Costituzione di Cadice in Piemonte*, in *Cadice e oltre: costituzione, nazione e libertà. La carta gaditana nel bicentenario della sua promulgazione*, a c. F. GARCÍA SANZ, V. SCOTTI DOUGLAS, R. UGOLINI e J.R. URQUIJO GOITIA, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, 2015, pp. 559-582; P. EGIDI, *I moti studenteschi di Torino nel gennaio 1821*, Artigianelli, Torino, 1922; A. SEGRE, *Vittorio Emanuele I*, Paravia, Torino, 1928 e Id., *Il tramonto di un regno e l’alba d’un regno nuovo. La morte di Carlo Felice ed i primi anni di Carlo Alberto*, in *Miscellanea di Studi Storici in onore di A. Manno*, Bocca, Torino, 1912, pp. 1-44 dell’estratto.

da un altro, la valorizzazione della complessità sociale presente nei comuni, al fine di rafforzare la fedeltà alla monarchia e la stabilità dell'ordine politico.

Sul primo punto vale certamente la pena richiamare il venir meno di molti aspetti del regime privilegiato un tempo previsto per le città maggiori, con l'esclusione di Genova e Torino, nonché l'attenzione quasi maniacale sulla redazione dei bilanci e dei conti comunali, affidando – in questa come in altre materie – importanti prerogative di direzione e di controllo in capo agli intendenti, allo stesso governo centrale e a figure come quella dell'avvocato generale, secondo intenti di razionalizzazione e controllo, a scapito – *de facto* e *de iure* – delle prerogative delle comunità e delle amministrazioni locali¹³⁴.

La stessa analisi dei provvedimenti carlofeliciani del 1826, (di cui la documentazione qui esaminata costituisce un'importante tappa preparatoria), volti a rafforzare proprio il ruolo degli intendenti e migliorare l'efficienza finanziaria delle amministrazioni locali documenta l'intenzione radicata nel governo – e diffusa anche nella società – di una certa compressione delle autonomie locali a beneficio di una maggiore uniformità ed efficienza amministrativa.

La notevole limitazione dell'autonomia e l'incremento dei controlli, oltre a esigenze di razionalizzazione e garanzia delle finanze pubbliche, si radicavano anche in una certa diffidenza 'ideologica' verso l'operato delle amministrazioni civiche e delle classi dirigenti locali, spesso poco efficienti e talvolta arroccate su vecchie prassi e prerogative di governo locale, ormai considerate incompatibili con la nascente «monarchia amministrativa»¹³⁵.

¹³⁴ «La Restaurazione non ignora perciò certe affermazioni 'rivoluzionarie' e 'giacobine' a favore del potere assoluto dello Stato e dimentica i limiti che lo stesso assolutismo settecentesco riconosceva a vantaggio delle comunità. D'ora in poi non si tornerà però più indietro per molto tempo» (G.S. PENE VIDARI, *Comunità e suddivisioni territoriali nel Regno di Sardegna...* cit., p. 178); emblematico dell'evoluzione dell'articolazione delle classi dirigenti fra periodo francese e Restaurazione è l'esempio di Mondovì su cui si sofferma G. LOMBARDI, *Le classi sociali nell'evoluzione politica ed economica di Mondovì durante il passaggio dalla dominazione francese all'azione rivoluzionaria del Risorgimento*, in ID., *Scritti scelti*, cit., pp. 55-71.

¹³⁵ Sul percorso compiuto, cfr. in generale, per tutti, C. GHISALBERTI, *Dall'antico regime al 1848. Le origini costituzionali dell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1978 e N. NADA, *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comitato di Torino, Torino, 1980; cfr. anche G. GALASSO, *La nuova borghesia, la «monarchia amministrativa» e i governi restaurati*, in *Dagli stati preunitari d'antico regime...* cit., pp. 207-222.

CONCLUSIONE

Comunità, *élites* e classi dirigenti

In linea generale proprio nel periodo del Progetto si realizza un certo avvicendamento nelle classi dirigenti locali, anche in conseguenza dalla rimozione delle vecchie *élites* feudali e in controtendenza rispetto alla sostanziale “aristocratizzazione” dei ruoli di comando e di governo centrali nel corso della Restaurazione¹.

Il Progetto costituisce poi un significativo preludio ad interventi organici sulle amministrazioni locali, che sfociano anzitutto nell'Istruzione del 1838 (oltre che nei più significativi provvedimenti del decennio successivo), che dal Progetto qui presentato trae numerose soluzioni e condivide, di fondo, la logica², frutto dell'evoluzione e diffusione di quell'eclettismo proprio non solo della Restaurazione sabauda, ma di molta cultura giuridica italiana del periodo³.

Non si può, infatti, negare che il perfezionamento del processo di codificazione del diritto compiuto con l'approvazione del Codice civile del 1837 comporta un passaggio di rilievo anche per il regime delle autonomie locali⁴: infatti, il venir meno della vigenza degli statuti comunali a seguito del mutato assetto del sistema delle fonti del diritto nella materia coperta dai codici, rappresenta un duro colpo per le autonomie locali, non solo per l'abrogazione *ex abrupto* di un baluardo simbolico delle municipalità, ma anche per

¹ In generale M. MERIGGI, *Gli stati italiani prima dell'Unità...* cit., in specie pp. 124-149 e M.R. DI SIMONE, *Istituzioni e fonti normative in Italia...* cit., pp. 145-156.

² E. GENTA, *Una rivoluzione liberale...* cit., pp. 153-166.

³ In prospettiva generale: L. LACCHÉ, *Il canone eclettico...* cit., pp. 153-226.

⁴ G.S. PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione...* cit., in specie pp. 139-174; sull'evoluzione moderna degli statuti comunali piemontesi e sul loro valore di fonte storico-giuridica C. MONTANARI, *Gli statuti piemontesi...* cit., pp. 135-207.

il concreto smantellamento di uno dei cardini dell'autonomia delle amministrazioni locali⁵.

Il ridimensionamento delle autonomie locali si colloca, però, in un contesto ancora di tipo sostanzialmente organicistico, basato sulla considerazione della società come un tutto formato da aggregazioni necessarie e naturali a cui sono affidate – soprattutto a livello locale – le ordinarie funzioni di rappresentanza: anche il Progetto in questione rispecchia generalmente una simile impostazione, rispettando le pluralità di consigli nei comuni (espressivi dei diversi ceti e in alcuni casi anche delle diverse articolazioni territoriali) e la coesione delle aggregazioni subcomunali (frazioni, borghi, etc)⁶.

⁵ Intesa sempre come potere per sua natura limitato ed elastico, ma effettivo, di autonormazione, autogoverno, autodichia e autosostentamento; per tutti, in generale, cfr. F. CALASSO, *Autonomia (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1959, IV, pp. 349-356; M.S. GIANNINI, *Autonomia. Teoria generale e diritto pubblico*, *ibidem*, pp. 356-366, e P. GROSSI, *Un diritto senza Stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, in ID., *Absolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 275-292. Lucidamente Corrado Pecorella ha osservato: «Le autonomie dal basso sono, in sostanza il risultato di una lunga guerra di posizione fra potere centrale e poteri periferici, la somma quindi di una serie di atti di tenacia, di colpi di mano, di parziali ritirate, di qualche più o meno voluta distrazione, del persistere, infine del carattere di elasticità dell'autonomia che sia radicata nella coscienza dei cittadini, per il quale ogni depressione dell'autonomia è considerata come accidentale, momentanea, sicché non appena se ne presentino le possibilità l'autonomia tende a riaffiorare, a riaffermarsi, piena come lo era prima della depressione e possibilmente ancora più ricca» (C. PECORELLA, *Un potere in discussione. L'autonomia universitaria*, in ID., *Studi e ricerche...* cit., p. 351); cfr. anche L. ORNAGHI, «Crisi» del centro statale e «Disseminazione» di centri politici. Note su un indice di trasformazione dello Stato moderno, in «Quaderni sardi di storia», 4 (1983-1984), pp. 43-55 e R. RUFFILLI, *La questione del decentramento nell'Italia liberale*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 17 (1988), pp. 299-316.

⁶ In linea generale, nella Restaurazione: «La nazione è sempre pensata come un aggregato di altre componenti, siano esse gruppi cetuali, assemblee di proprietari, corpi territoriali o quant'altro» (L. MANNORI, *La crisi dell'ordine plurale Nazione e costituzione in Italia tra Sette e Ottocento*, in «Giornale di storia costituzionale», 6 (2003), p. 266; cfr. anche G. LOMBARDI, *Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto*, in ID., *Scritti scelti*, cit., pp. 541-559; Marco Meriggi ha anche sottolineato come l'impostazione pluralista della Restaurazione – peraltro qui messa almeno parzialmente in discussione – abbia favorito in linea generale una certa multiformità nella composizione e nell'azione delle élites locali: M. MERIGGI, *Centralismo e federalismo*. cit., pp. 55-63; fondamentale in prospettiva generale P. SCHIERA, *Dall'Arte di Governo alla Scienza dello Stato. Il Cameralismo e l'Assolutismo tedesco*, Giuffrè, Milano, 1968, in cui evidenzia la natura organicistica del pluralismo istituzionale a cavallo fra l'Antico Regime

Punti di svolta significativi in senso individualistico (secondo lo slogan liberale – qui nettamente contrastato – «uno vale uno»)⁷ saranno, invece, le successive riforme degli anni '40, in specie quella inattuata del 1847, già intrisa di liberalismo, ma ancora ben lontana dalla valutazione paritetica dei diversi attori e consociati, che si afferma solo con l'avvento del regime costituzionale, quale premessa della successiva legislazione centralistica e «cetuale», sabauda prima e unitaria poi⁸.

Riprendendo il percorso dal 1775 alla Restaurazione va ribadito come – *de facto* e soprattutto *de iure* – nel XVIII secolo a limitare il potere centrale del sovrano era soprattutto la sopravvivenza dell'istituto feudale con tutti i suoi risalenti condizionamenti tipici di un sistema cetuale pluralistico e pluricentrico, mentre nel secolo successivo e trascorso non senza conseguenze il periodo rivoluzionario e napoleonico, venuto meno il feudo, l'intendente trova campo assai più libero nell'esprimere a livello periferico le prerogative del governo centrale, soprattutto in ambito economico e finanziario, pur permanendo forti 'resistenze' delle coese comunità locali e degli stessi grandi possidenti⁹.

e la Restaurazione, pur in presenza a partire dalla seconda metà del XVIII secolo di forti spinte verso l'accentramento e la liquidazione degli stessi corpi intermedi.

⁷ Nell'esperienza storica, come già osservato da Alexis de Tocqueville, l'individualismo e l'egualitarismo si accompagnano per lo più al centralismo e a logiche stataliste in difesa proprio delle prerogative dell'uguaglianza degli individui: cfr., per tutti, L. MANNORI e B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, cit., pp. 273-310; S. CASSESE, *Tocqueville e il diritto amministrativo*, cit., pp. 111-123 e P. SCHIERA, *Dalla Arte di Governo alla Scienza dello Stato...* cit., in specie pp. 263-294; cfr. anche A.M. BATTISTA, *Studi su Tocqueville*, a c. F.M. DE SANCTIS, Centro Editoriale Toscano, Firenze, 1989 e L. MANNORI, *Tocqueville critico di Macarel (A proposito di Anna Maria BATTISTA, Studi su Tocqueville, con Introduzione di F.M. DE SANCTIS ed un'Appendice di E. CUOMO, Firenze, 1989)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XVIII (1989), pp. 607-615.

⁸ Cfr. per tutti, C. GHISALBERTI, *Accentramento e decentramento nell'esperienza italiana*, in *Modelli costituzionali...* cit., pp. 147-167; E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento...* cit., pp. 128-146 e A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., I, pp. 355-386; considerazioni 'critiche' su questo passaggio in G. MIGLIO, *Rappresentanza ed amministrazione nelle leggi del 1865*, in *L'unificazione amministrativa...* cit., pp. 45-63. Significativamente Claudio Pavone ha parlato di una «via italiana» all'accentramento: C. PAVONE, *La scelta dello stato accentrato*, in *Gli apparati statali dall'unità al fascismo*, a c. I. ZANNI ROSIELLO, Il Mulino, Bologna, 1976, pp. 45-56. Le contraddizioni dell'organizzazione burocratica piemontese applicata al nuovo assetto unitario sono argomento di un significativo saggio dell'inizio del XX secolo: P. MANFRIN DI CASTIGLIONE, *Tirannia burocratica*, Bocca, Roma, 1900.

⁹ Per una recente ricostruzione assai originale delle vicende del pluralismo

Peraltro, su talune materie di un certo rilievo lo stesso intendente viene a essere scavalcato – almeno nelle intenzioni dei redattori del Progetto – dagli stessi organi del governo centrale.

Con riguardo alle classi dirigenti e alla coesione all'interno dei comuni, il Progetto sembra rispecchiare l'intenzione di valorizzare organicamente le diverse componenti al fine di favorire la coesione interna dei comuni e rafforzare il legame dei ceti dirigenti (in specie della nobiltà) con la monarchia; in tal senso va considerato il meccanismo di designazione delle cariche comunali, con un esplicito *favor* (ben desumibile dai documenti annessi al Progetto) per la fattiva presenza fra le cariche cittadine di nobili¹⁰, all'esito di un procedimento di designazione basato su una sorta di cooptazione e successiva nomina del sindaco da parte del re, o dell'intendente per i comuni minori¹¹.

Si può dire che ci si muove in una sorta di “accentramento pluralistico”, secondo una logica di centralizzazione burocratica e in-

di derivazione medievale e dei mutamenti nel corso della modernità, si veda P. CAPPELLINI, *Critica dello Stato moderno e consistenza della politica. Per Lorenzo Ornaghi: un percorso di lettura*, in *La forma dell'interesse. Studi in onore di Lorenzo Ornaghi in occasione del suo settantesimo compleanno*, a c. P. COLOMBO, D. PALANO e V.E. PARSÌ, Vita e Pensiero, Milano, 2018, pp. 117-140; di vera e propria «dimensione cetuale» nel divenire storico ha scritto precisamente M. CAVINA, *Il diritto nelle culture di antico regime*, in *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 183-192.

¹⁰ Cfr. A. MERLOTTI, *L'enigma delle nobiltà...* cit., pp. 287-300.

¹¹ Correttamente Marco Violardo ha osservato in merito che: «E proprio gli intendenti, alla fine degli anni Trenta, si interrogarono sui mezzi per assicurare il buon governo dei Pubblici, elaborando una serie di proposte riguardanti la suddivisione delle competenze tra sindaci e consigli comunali, l'accorpamento dei piccoli comuni e dei servizi di segreteria, la razionalizzazione della capacità di spesa delle municipalità. Da molte parti, inoltre, si sottolineava la necessità di una maggiore preparazione dei sindaci, non essendo sufficiente “la sola probità e buone intenzioni” per reggere i destini di una comunità, e dei segretari comunali, spesso “pigri” e “negligenti”, anche a motivo di stipendi poco elevati e, pertanto, poco incentivanti all'impegno professionale. Di tutt'altro segno era invece la condizione dei beni comunali, avviati un po' dappertutto ad un utilizzo molto più razionale rispetto al passato. [...] Minore unanimità, al contrario, si registrava sulla soppressione o meno degli stipendi dei sindaci, che secondo qualche funzionario governativo dovevano essere conservati almeno in parte a titolo di indennizzo dei “disturbi” a cui i primi cittadini andavano incontro nell'esercizio delle loro funzioni» (M. VIOLARDO, *Il notabilato e le amministrazioni...* cit., pp. 205-206); va osservato come i segretari comunali siano spesso notai, e in qualche caso avvocati. Il Regolamento dei pubblici lo imponeva, il Progetto suggerisce la nomina di un notaio, senza, imporne però l'obbligatorietà (par. 107).

cremento dei controlli centrali soprattutto in ambito economico e finanziario, senza però che si realizzi un completo livellamento delle strutture comunitarie e dei regolamenti locali, né che si possa configurare un trattamento del tutto uniforme di soggetti individuali non differenziati, venendo generalmente a trascurare la nobiltà di risalente derivazione feudale, ma non i più recenti nobili chiamati da Carlo Felice a un nuovo giuramento di fedeltà appena salito al trono¹².

In generale, ricerca dell'equilibrio fra centro e periferia, efficacia e (non) invasività dei controlli, importanza delle rappresentanze locali come leva per la formazione di ceti dirigenti sono stati oggetto di discussione pubblica e di specifici Progetti di riforma e interventi legislativi nella Restaurazione sabauda, così come nel periodo dell'Unità nazionale: *en passant*, non sembra che siano anche oggi temi inattuali, nel difficile contesto dell'evoluzione politica e istituzionale contemporanea¹³.

In linea generale, il periodo della Restaurazione è caratterizzato da un prudente e calcolato, ma già significativo, riformismo, che per certi versi prelude e prepara il terreno al passaggio al periodo

¹² L'efficace espressione «accentramento pluralistico» è di Stefano Mannoni: S. MANNONI, *Pro o contro Tocqueville...* cit., p. 732; già si è accennato all'istituto del giuramento nel periodo della Restaurazione (*supra*, cap. III, par. 1); sull'importanza di tale giuramento quale strumento della corona sabauda per creare una coesione intorno alla monarchia coinvolgendo oltre ai nobili anche militari, alti funzionari e, soprattutto, gli ecclesiastici, cfr. E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento...* cit., pp. 14-25; A. MERLOTTI, *L'enigma delle nobiltà...* cit., pp. 274-287 e (per le vicende più risalenti relative ai rapporti con la Chiesa), R. BERTOLINO, *Ricerche sul giuramento dei vescovi. Contributo allo studio del diritto ecclesiastico subalpino*, I-II, Torino, 1971-1976, inoltre mi permetto di rinviare anche a M. ROSBOCH, *Il giuramento degli ecclesiastici nel Piemonte della Restaurazione*, in *États de Savoie, Églises et institutions religieuses des réformes au Risorgimento*, a c. M. ORTOLANI, C. SORREL e O. VERNIER, Serre, Nizza, 2017, pp. 59-75.

¹³ Per uno sguardo d'insieme: P. AIMO, *Stato e poteri locali in Italia...* cit., pp. 117-154 e R. ROMANELLI, *Il comando impossibile. Stato e società nell'Italia liberale*, Il Mulino, Bologna, 1995; a proposito dell'importanza delle riforme del rapporto centro/periferia quale preludio alle esperienze costituzionali che portano all'Unità, si è efficacemente parlato di «costituzionalismo municipalista», in cui la base costituzionale è rappresentata proprio dalle municipalità: cfr. P. FINELLI, *Municipalismo*, in *Atlante culturale del Risorgimento...* cit., pp. 330-342 e L. MANNORI, *Dal Settecento all'unità...* cit., pp. 35-52. Di rilievo anche D. GERHARD, *Regionalismo e sistema per ceti: tema di fondo per la storia europea*, in *Lo stato moderno. I. Dal Medioevo all'età moderna*, a c. E. ROTELLI e P. SCHIERA, Il Mulino, Bologna, 1971, pp. 193-219; recentemente, sulle problematiche attuali, G. BERNABEI, *L'Italia dei comuni. Prospettive di sviluppo per il sistema di governo locale*, Cedam, Padova, 2018.

costituzionale¹⁴, ove si possono riscontrare, accanto a visioni e soluzioni differenti, pure punti di contatto e una sorta di continuità fra gli istituti propri della monarchia consultiva ed elementi di quella rappresentativa, almeno a livello di enti locali¹⁵.

Il Progetto esaminato mostra, accanto ad alcune significative soluzioni «tecniche», un modo di affrontare il rapporto centro/periferia basato sul ruolo preminente dell'intendente, anche in qualità di 'selezionatore' di una classe dirigente, e le sue relazioni con le comunità locali ancora abbastanza coese e – pur se assai livellate anche rispetto al precedente Regolamento del 1775 – capaci comunque di rivendicare ed esercitare alcune prerogative a livello del governo locale¹⁶.

Inoltre, come già si è fatto notare, risulta di una certa importanza la recezione di alcuni dei contenuti più importanti del Progetto in due successive Regie Patenti, dedicate alle modalità di designazione dei consiglieri e dei segretari comunali e alle finanze comunali, con specifico riguardo alle spese e alle imposte ordinarie e straordinarie¹⁷.

A questo punto, fra i diversi elementi emersi dall'esame dell'articolato, si possono mettere in evidenza i seguenti aspetti di un certo rilievo.

In primo luogo, si è rivelata di un certo interesse l'analisi del contesto in cui esso vede la luce; il Progetto rappresenta, infatti, un tassello di un più vasto tentativo di ammodernamento delle istituzioni sabaude, che caratterizza i primi anni del regno di Carlo Felice e che prende le mosse da una dettagliata indagine dei bisogni locali così come emergono dal punto di vista degli intendenti¹⁸.

Un secondo dato significativo è quanto emerge dalla documentazione annessa al Progetto in merito a due problematiche fundamenta-

¹⁴ M. DOGLIANI, *Il riformismo sabaudo e la prima legislazione istituzionale della Regione Piemonte*, in *Lineamenti di diritto costituzionale...* cit., pp. 11-18.

¹⁵ «Le considerazioni che precedono, in particolare il concetto di forma di governo consultiva e il suo legame – dilemmatico, ma anche di prossimità – con il concetto di forma di governo rappresentativa (e in ogni caso il loro legame storico) rendono per lo meno intrigante l'idea che non solo la democrazia rappresentativa sia uno sviluppo/perfezionamento (per quanto radicale) della democrazia consultiva; ma che possa residuare un nesso fra le due» (M. DOGLIANI, *Il riformismo sabaudo e la prima legislazione...* cit., pp. 17-18).

¹⁶ Efficace sintesi in C. PAVONE, *L'ordinamento comunale...* cit., pp. 455-474.

¹⁷ Cfr. *supra*, cap. III, par. 3 e 4.

¹⁸ Come si è potuto osservare – *supra*, cap. III, par. 2 – lo documenta le dettagliate relazioni, inedite, richieste e poi raccolte dalla segreteria di Stato agli interni, che contengono analisi e valutazioni sui diversi ambiti dell'amministrazione, fra i quali spicca quello delle amministrazioni locali.

li: il regime delle cosiddette «città privilegiate» e la questione dell'*élite* nobiliare, che l'amministrazione sabauda considera come centrali.

Circa le città privilegiate, a suo tempo individuate dal Regolamento dei pubblici (con l'aggiunta poi di Genova a partire dal 1814), si procede a tappe successive verso la razionalizzazione delle strutture amministrative, mantenendo però per ciascuna amministrazione alcune delle più radicate specificità locali nella composizione degli organi; peraltro, significativamente, dall'opera di uniformazione sono escluse la capitale Torino e la città di Genova, a testimonianza della generale cautela e progressività dei cambiamenti promossi.

A proposito, invece, della nobiltà, la si considera centrale per la monarchia; anche a seguito del giuramento del 1822 si tende ancora a privilegiarne la posizione come ceto più fedele e devoto al sovrano e necessario, quindi, sia per molti incarichi negli organi centrali, sia per il ruolo svolto e da svolgersi a livello locale¹⁹.

Proseguendo, fra i molti aspetti significativi del Progetto in quanto tale, se ne possono sottolineare soprattutto tre: il primo è il fatto che esso si presenta come un aggiornamento del Regolamento dei pubblici, alla luce delle modifiche legislative intervenute nel frattempo e tenendo conto di alcuni irreversibili cambiamenti socio-politici e istituzionali successivi al periodo napoleonico.

Un secondo punto d'interesse è il riassetto complessivo delle amministrazioni locali, che si discosta in molte parti dalla vecchia disciplina, e viene a creare un sistema misto di designazione delle cariche locali attraverso la proposta e la votazione dei consiglieri delle diverse categorie da parte dei consiglieri uscenti e la nomina del sindaco da parte del sovrano per comuni maggiori e da parte dell'intendente per quelli minori; inoltre, tutti i comuni del Regno vengono divisi in tre categorie a seconda della numerosità delle popolazioni.

Tutto ciò comporta una sostanziale conservazione delle *élites* locali (in cui non mancano i nobili), ma nelle quali c'è spazio pure per il nascente ceto borghese²⁰.

¹⁹ Con ampia documentazione: A. MERLOTTI, *L'enigma delle nobiltà...* cit. pp. 257-304; E. GENTA, *Dalla Restaurazione al Risorgimento...* cit., pp. 9-79; secondo una prospettiva generale verso il periodo unitario, A.L. CARDOZA, *Patrizi in un mondo plebeo. La nobiltà piemontese nell'Italia liberale*, Donzelli, Roma, 1999.

²⁰ Si tenta perciò di realizzare una sorta di coesione istituzionale a livello locale, su cui ha posto l'attenzione Enrico Genta, in parziale disaccordo con la risalente impostazione di Adriana Petracchi: cfr. E. GENTA, *Una rivoluzione liberale mancata...*

Un terzo aspetto assai significativo è l'incremento delle prerogative dell'intendente, che assume la veste di una sorta di "tutore" delle amministrazioni locali con invasivi poteri di autorizzazione e controllo, a partire dai bilanci (sia preventivi sia consuntivi), su moltissimi atti di amministrazione ordinaria e straordinaria (vendite di beni, permuta, etc), sulle stesse imposizioni locali, oltre che sulle già menzionate nomine.

Proprio il ruolo chiave dell'intendente – a cui si aggiungono per alcuni atti poteri in capo all'avvocato generale o al governo centrale in quanto tale – viene a caratterizzare in senso centralistico e burocratico il piano generale del Progetto, che acuisce il ruolo del centro nei confronti della periferia, pur senza raggiungere l'invasività e la capillarità del precedente francese in epoca napoleonica, ma contribuendo comunque a comprimere le autonomie locali.

Per certi versi proprio il ruolo 'tutorio' dell'intendente (pur limitato dal centro in alcune sue prerogative) è particolarmente rilevante anche per quanto concerne il 'reclutamento' delle classi dirigenti comunali, contribuendo *de facto* alla loro selezione e coesione in senso gradito alla monarchia e conforme all'ordine politico e sociale determinato dal centro²¹.

Anche dall'analisi delle successive Regie Patenti, in cui una parte del contenuto del Progetto è trasposta nel 1826, emerge una chiara visione «paternalistica» del sovrano nei confronti delle comunità locali, il che si esplica anche attraverso l'opera di tutela sulle stesse comunità condotta dagli intendenti²².

Pur in presenza di un rispetto delle tradizionali articolazioni locali (in Piemonte non si procede, come era avvenuto ad esempio in Toscana, all'accorpamento forzoso dei piccoli comuni) e nella conservazione di una visione organicistica delle comunità, intese pur

cit., pp. 125-134 e A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit, I, pp. 51-94; in proposito, preziosa la sintesi di M. MERIGGI, *Società, istituzioni...* cit., pp. 119-228.

²¹ Va peraltro ricordato l'allarme circa la sottrazione di numerose prerogative dell'intendente da parte della stessa segreteria di Stato, a cui sono affidate – non senza difficoltà pratiche – numerose prerogative di autorizzazione alle spese straordinarie (con relative coperture derivanti da tassazioni straordinarie), alla vendita o disposizione dei beni comunali; i pareri inediti esaminati (successivi al Progetto) propendono per la maggior efficienza dell'azione degli intendenti rispetto a quella governativa: cfr. *infra*, documento 7.

²² Oltre alle già ricordate considerazioni generali sull'Antico Regime di L. MANNORI, *Il sovrano tutore...* cit., cfr. anche A. CHIAVISTELLI, *La contraddittoria affermazione dello 'Stato amministrativo' nella Toscana della Restaurazione*, in «Storia Amministrazione Costituzione – Annale ISAP», 12 (2004), pp. 125-177.

sempre come un *corpus* unitario e originario, si procede però a una tendenziale eversione dell'autonomia locale, sempre più tendente a semplice autoregolamentazione, anche per la presenza di invadenti vincoli imposti dal centro all'autogoverno delle amministrazioni comunali.

Non va peraltro sottaciuto come la parziale razionalizzazione delle comunità locali delineata dal Progetto e poi proseguita a partire dall'Istruzione del 1838, in linea con tendenze rilevabili anche in altre zone dell'Italia della Restaurazione, si inserisca in un contesto politico-sociale in cui si affacciano (o ritornano) sulla scena alcuni attori "intermedi" di grande importanza, che erano stati messi da parte in epoca rivoluzionaria e napoleonica, a cominciare dagli ordini religiosi o da altre aggregazioni ecclesiastiche e non soltanto²³.

Essi vengono a costituire, accanto alle nuove e tradizionali *élites* nobiliari e non, componenti importanti anche per le dinamiche politiche e l'influsso sociale esercitato, oltre che – a loro volta – una fucina 'naturale' di autorevoli personalità pubbliche e potenziali classi dirigenti²⁴.

²³ Il loro ritorno sulla scena istituzionale della Restaurazione di un clima completamente mutato rispetto al rifiuto dei valori tradizionali proprio dell'inizio del XIX secolo – e successivo loro parziale abbandono – è descritto magistralmente da Arturo Carlo Jemolo: A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato...* cit., pp. 15-119; a proposito della ricostituzione degli ordini religiosi in Piemonte, cfr. per tutti A. PENNINI, *Nulla standoci maggiormente a cuore: ordini religiosi e politiche territoriali nel Piemonte della Restaurazione*, Aracne, Roma, 2017; un esempio significativo di presenza sociale è offerto dal fenomeno delle cosiddette «amicizie» cattoliche, d'indole laica e non clericale, in un primo momento favorite dai sovrani sabaudi della Restaurazione, ma poi osteggiate e ridotte al silenzio nel 1828, con il benessere dello stesso Carlo Felice, pur in assenza di un formale atto di soppressione: C. BONA, *Le «Amicizie». Società segrete e rinascita religiosa (1770-1830)*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino, 1962.

²⁴ In proposito è significativo rilevare come il primo punto sottoposto al parere degli intendenti sullo stato delle istituzioni pubbliche in vista di possibili riforme amministrative da attuarsi, sia quello relativo alla revisione delle circoscrizioni parrocchiali: nonostante alcune richieste in questo senso da parte degli intendenti, la conclusione governativa è quella di soprassedere: «Nuova circoscrizione delle Parrocchie. Una nuova circoscrizione delle Parrocchie, dovendo colpire coloro che ne sono in possesso, tanto nella giurisdizione, quanto nei Redditi dei quali godono, riuscirebbe infinitamente spinosa. Per altra parte non sembrano questi i tempi in cui convenga gettare fra le popolazioni nuove occasioni di dissidio, e di rinnovamento» (*Istituzioni e Stabilimenti pubblici...* cit., p. 1); cfr. in generale G. VERUCCI, *Chiesa e società nell'età della Restaurazione (1814-1830)*, in *Dagli stati preunitari...* cit., pp. 399-426. Si noti anche su questa delicata e importante materia l'estrema prudenza da parte della segreteria di Stato; da pochi anni, non senza difficoltà, si era giunti

Con le caratteristiche così delineate, si può apprezzare come il Progetto (pur mai perfezionato e mai entrato in vigore) possa costituire un tassello del vario e complesso percorso delle vicende dei rapporti fra Stato e comunità locali, che caratterizza la multiforme vicenda della modernità giuridica, della stessa Restaurazione e che interessa anche il periodo odierno²⁵.

In particolar modo, con riguardo al secolo XIX, si può riscontrare – pur con sfumature ed eccezioni – l’avvio di un processo che porterà poi successivamente all’affermazione dello Stato nazionale, nell’intento dei suoi costruttori d’indole liberale e monoclasse, con una successiva e generale svalutazione giuridica dei fenomeni associativi e locali, che pure (pressoché in tutta Europa) registrano – nonostante la generalizzata ostilità degli Stati nazionali – nel corso del tempo una capacità di tenuta più o meno ‘sotterranea’, con la successiva nascita di nuove e imponenti realtà associate rappresentative, quali i sindacati, i partiti e le libere associazioni di vario orientamento culturale o religioso²⁶.

Il decennio in cui vede la luce il testo esaminato è ancora ben lontano dal successivo approccio liberale, essendo piuttosto ancora

concordemente alla ridefinizione delle circoscrizioni delle diocesi, ristabilendo un assetto condiviso dalla Santa Sede dopo le modifiche unilaterali di Napoleone: in merito mi permetto di richiamare M. ROSBOCH, *Fra angustie di coscienza...* cit., pp. 21-29 e bibliografia ivi richiamata.

²⁵ Aveva colto nel segno Massimo Severo Giannini: «Vi è tuttavia una fondamentale differenza tra l’autoamministrazione dei “pubblici” delle leggi piemontesi del 1775 e l’autoamministrazione del comune nella legislazione albertina, ed è che questa seconda sta sotto il principio costituzionale di eguaglianza formale. Mentre quindi nel vecchio sistema gli estimati sono la collettività dominante, nel nuovo essi sono quella parte della collettività che ha la capacità di amministrare, per il fatto di possedere il censo. Questo vogliono significare i contemporanei quando dicono che nel nuovo sistema gli eletti sono i rappresentanti del popolo; in realtà ciò non è vero, in quanto la maggioranza assoluta dei componenti la collettività comunale non ha alcun diritto politico; è vero solo che l’aristocrazia censitaria che ha i diritti politici, proprio per essere censitaria è una aristocrazia aperta e mobile, ossia un’aristocrazia che acquisisce e perde i suoi componenti secondo una vicenda senza fine» (M.S. GIANNINI, *I comuni*, cit., p. 24).

²⁶ Cfr. fra i moltissimi: G. LOMBARDI-L. ANTONINI, *Principio di sussidiarietà e democrazia sostanziale: profili costituzionali della libertà di scelta*, in «Diritto e società», 2 (2003), pp. 155-185; D. MARUCCO, *Mutualismo e sistema politico. Il caso italiano (1862-1904)*, Franco Angeli, Milano, 1981; G. RUMI, *Santità sociale in Italia tra Otto e Novecento*, SEI, Torino, 1995; S. ZAMAGNI, *L’economia del bene comune*, Città Nuova, Roma, 2007 e L. TREZZI, *Sindacalismo e cooperazione dalla fine dell’Ottocento all’avvento del fascismo*, Franco Angeli, Milano, 1982.

caratterizzato da un certo organicismo²⁷; peraltro si è potuto osservare come qualcosa si stesse muovendo nel profondo e da lì a qualche decennio (a cavallo del passaggio al regime costituzionale) si sarebbero poste le basi dello sviluppo istituzionale seguente caratterizzato da una solida matrice liberale.

Tale sviluppo si presenterà poi dopo l'Unità assai complesso e articolato, fino al recupero – soprattutto negli ultimi decenni del secolo XIX – di una più diffusa socialità del fenomeno giuridico; il secolo XX culminerà poi nella nuova valorizzazione delle realtà locali, a partire dall'attuazione del regionalismo previsto dalla Carta costituzionale dopo ampie e articolate discussioni²⁸ e poi sviluppatosi all'interno di un contesto sempre più globalizzato di crescente 'crisi' dello Stato²⁹.

Per certi versi alcuni dei nodi della successiva evoluzione post-statuaria e unitaria dei rapporti centro/periferia erano già presenti (almeno *in nuce*) nei progetti e nelle sottostanti riflessioni del periodo della Restaurazione, sempre in bilico fra tendenze di uniformità e resistenze dei fenomeni locali e comunitario-cetuali³⁰.

²⁷ Per tutti: G. LOMBARDI, *Il Consiglio di Stato...* cit., pp. 117-138; P. SCHIERA, *Centralismo e federalismo nell'unificazione statale-nazionale italiana e tedesca. Spunti per una comparazione politologica*, in *Centralismo e federalismo...* cit., pp. 21-46; M. MERIGGI, *Gli stati italiani...* cit., pp. 111-179 e ID., *Amministrazione e classi sociali...* cit., pp. 151-199.

²⁸ Per tutti R. RUFFILLI, *La questione regionale dall'unificazione alla dittatura (1862-1942)*, Giuffrè, Milano, 1971; importanti considerazioni generali in F. PIZZETTI, *Il sistema costituzionale delle autonomie locali*, Giuffrè, Milano, 1979; S. STAIANO, *Costituzione italiana: articolo 5*, Carocci, Roma, 2017 e A. TRUINI, *Federalismo e Regionalismo in Italia e in Europa. Centro e periferie a confronto. I. Principi e modelli. II. IL processo autonomistico in Italia dall'Unità a oggi*, Cedam, Padova, 2003; cfr. anche E. GUSTAPANE, *La difficile costruzione del rapporto centro/periferia*, in «Le Carte e la Storia», 14 (1-2011), pp. 33-40. Significativo anche il saggio più risalente di S. TARROW, *Tra centro e periferia. Il ruolo degli amministratori locali in Italia e in Francia*, Il Mulino, Bologna, 1979.

²⁹ Per un approccio generale assai originale, O. HINTZE, *Stato e società*, Il Mulino, Bologna, 1980; S. ROKKAN, *Stato, nazione e democrazia in Europa*, Il Mulino, Bologna, 2002 e, più recentemente, P. SERRA, *La funzione dello Stato. Scienza giuridica europea e rapporti tra ordinamenti*, Aracne, Roma, 2010; sempre significativo P. COSTA, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano, 1986; significative osservazioni sul contributo della scienza giuridica in G. SPECIALE, *Antologia giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Giuffrè, Milano, 2001.

³⁰ Molto acutamente Guido Melis ha sintetizzato l'ambiguità complessiva anche del successivo centralismo italiano, che: «Si era invece subito configurato come un centralismo debole ("contrattato"), fondato su quello che Raffaele Romanelli

In senso generale vale qui la pena riproporre la preziosa osservazione generale di Luca Mannori, secondo cui, in un'ottica 'comparativa' di lungo periodo:

«...la contrapposizione antico-moderno conserva una vera nettezza di profilo solo sul piano culturale. Mentre quello dei fatti ci dice come l'essenza della statualità (che potremmo chiamare in blocco 'moderna' per distinguerla da quella medievale) consiste in questo tentativo plurisecolare di dirigere le collettività che popolano il proprio territorio essenzialmente tramite strumenti di verifica finanziaria. Tentativo caratterizzato da un arrestarsi di stasi, accelerazioni, regressi indotti da una dialettica centro/periferia assolutamente non unilineare né avviata su alcun percorso predefinito; ma tentativo altrettanto sicuramente capace di attribuire una cifra unitaria alla storia amministrativa, al di là non solo delle cesure epocali ma anche delle dimensioni e del rilievo dei singoli ordinamenti»³¹.

Infine, le considerazioni sin qui offerte possono essere lo spunto per qualche ulteriore osservazione rivolta alla situazione odierna, in cui sembra emergere a livello generale una sorta di «crisi della globalizzazione», che si affianca alla più risalente messa in discussione dello Stato "monopolista" della vita sociale, senza dimenticare l'odierna difficoltà di legittimazione delle classi dirigenti³².

Al contempo, si stanno affermando – al di là di formule istituzionali semplificate e promesse di ritorni a forme di democrazia diretta – visioni di tipo localistico e di un certo recupero delle identità

ha definito felicemente come «il comando impossibile». Un modello nel quel il rapporto centro/periferia si era evoluto ambiguamente: centralistico l'ordinamento, basato sul primato assoluto, per legge, dello Stato sulle autonomie locali; ma al tempo stesso la prassi di un governo basata su uno scambio continuo quanto sotto traccia tra le istanze di integrazione dal basso e la politica assimilatrice del centro. Una filiera parallela di interconnessioni quasi impalpabili, perché espressa in un continuo *do ut des*, aveva sin dall'inizio supplito al deficit di egemonia del centralismo debole e ne aveva per così dire garantito la sopravvivenza» (G. MELIS, *Dalle piramidi alla rete: storia e trasformazioni delle istituzioni amministrative*, in «Le Carte e la Storia», (1-2013), p. 5); cfr. anche R. ROMANELLI, *Centralismo e autonomie*, in *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, a c. R. ROMANELLI, Donzelli, Roma, 1995, pp. 126-186.

³¹ L. MANNORI, *Il sovrano tutore...* cit., pp. 473-474.

³² Per tutti, con impostazioni e approcci diversi: F. FUKUYAMA, *Identità...* cit., soprattutto pp. 107-197; A. BALDASSARRE, *Globalizzazione contro democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2002; C. TAYLOR, *La democrazia e suoi dilemmi*, Diabasis, Parma, 2014; A. LIJPHART, *Le democrazie contemporanee*, Il Mulino, Bologna, 1984 e O. HÖFFE, *La democrazia nell'era della globalizzazione*, Il Mulino, Bologna, 2007.

provenienti dalle tradizioni e dalle diverse componenti della *societas*, peraltro non prive di qualche ambiguità³³.

Non si può poi trascurare la perdita di efficacia dei consolidati meccanismi di rappresentanza e di selezione della stessa classe dirigente politica e il richiamo all'importanza dei poteri locali e delle rappresentanze intermedie³⁴; si tratta all'evidenza di questioni assai complesse e di difficile descrizione – oltre che in rapida evoluzione – che non sembrano trovare soluzione sufficiente nelle multiformi, e spesso non facilmente identificabili, scorciatoie di movimenti e aggregazioni (talvolta protestatarie) più o meno spontanee, spesso all'insegna della cosiddetta “disintermediazione”³⁵.

Piuttosto e più profondamente, il mito della cosiddetta “neutralità” dello Stato moderno sta tramontando e tornano in auge le categorie tradizionali della politica, a cominciare dal suo necessario radicamento nei valori e dal nesso inscindibile fra politica, diritto e istituzioni³⁶.

In questa direzione si colloca anche la questione aperta e di rilevante importanza circa i meccanismi di legittimazione delle autorità politiche nelle democrazie contemporanee: la tradizionale impostazione “proceduralista”, per molti versi assai elitaria, si è rivolta a cercare la forza della democrazia soprattutto nella presenza di regole di funzionamento uniformi a tutti i livelli della vita associata, sia al

³³ L. ORNAGHI, *Sui confini dell'amministrazione e della politica odierna*, in «Amministrare», 2 (2016), pp. 299-309; sull'evoluzione della classe dirigente unitaria P. ALLEGREZZA, *L'élite incompiuta. La classe dirigente politico-amministrativa negli anni della Destra storica, (1861-1878)*, Giuffrè, Milano, 2007.

³⁴ Come ha osservato Marco Meriggi, il modello liberale ha faticato a diventare universale e a raggiungere le masse popolari: M. MERIGGI, *Introduzione*, in *Dalla città alla nazione...* cit., pp. 7-19; in generale, cfr. L. ORNAGHI e V.E. PARSÌ, *La virtù dei migliori, le élites, la democrazia, l'Italia*, Il Mulino, Bologna 1994.

³⁵ Al proposito efficace la sintesi proposta da V.E. PARSÌ, *Interessi, élites e trasformazioni del sistema economico*, in *La forma dell'interesse...* cit., pp. 331-352; di rilievo anche F. TUCCARI, *Capi, élites, masse: saggi di storia del pensiero politico*, Laterza, Roma-Bari, 2002.

³⁶ Cfr. per tutti: G. MIGLIO, *Le trasformazioni dell'attuale regime politico*, in *La regolarità della politica. Scritti scelti raccolti e pubblicati dagli allievi*, Giuffrè, Milano, 1988, I, pp. 447-474; E. ROTELLI, *Il martello e l'incudine. Comuni e Province fra cittadini e apparati*, Il Mulino, Bologna, 1991 e A.C. JEMOLO, *La crisi dello Stato moderno*, Laterza, Bari, 1954. Si tratta di una questione da sempre aperta e dibattuta, come ha osservato di recente G.M. GEREZ KRAEMER, *Giurisprudenza e imperatore. La sempre difficile relazione fra potere politico e diritto*, in «Politica.eu», 1 (1-2015), pp. 129-136.

centro sia nella periferia, indebolendo così le stesse forme istituzionali e il nesso con le sottostanti compagini intermedie e sociali³⁷.

Allo stesso modo si ravvisa una incerta comprensione del valore fondante delle diverse aggregazioni comunitarie e delle istituzioni locali, così come dei loro valori, assai importanti nella definizione delle regole di legittimazione democratica, tanto che – alla lunga – le stesse classi dirigenti vengono a mancare di adeguato supporto³⁸.

Alla tradizionale alternativa fra le scelte “popolari” e la necessaria articolazione “elitaria” del governo della politica, si pone oggi l’urgenza di andare oltre agli assetti consolidati, al fine di sviluppare nuove forme di partecipazione e di rappresentanza organica e popolare; i partiti politici tradizionali appaiono oggi in crisi³⁹, ma mantengono comunque la loro importanza e centralità, purché sappiano far crescere e formare nuovi ceti dirigenti colti e radicati, cosa che – peraltro – non sempre avviene⁴⁰.

Nella delicata e articolata situazione contemporanea si ripropone, nella società globalizzata e nel contesto degli attuali conflitti internazionali e non solo, la questione del ruolo e del valore

³⁷ Cfr. in proposito P. BARCELLONA, *Il declino dello Stato: riflessioni di fine secolo sulla crisi del progetto moderno*, Dedalo, Bari, 1998; N. BOBBIO, *Stato, governo, società. Per una teoria generale della politica*, Einaudi, Torino, 1985 e L. ROTH, *Pubblico e privato: viaggio tra bene comune e individualismo*, Ned, Milano, 1990; *Lo stato dello Stato. Riflessioni sul potere politico nell’era globale*, a c. O. GUARALDO e L. TEDOLDI, Ombre Corte, Verona, 2005; da ultimo A. POGGI, *In margine a due recenti volumi sulla democrazia*, in «Federalismi.it», 1-2019, pp. 1-5.

³⁸ Precisamente, G. LOMBARDI, *Spazio e frontiera...* cit., pp. 481-482; osservazioni significative anche in F. FELICE, *Il federalismo e i limiti della politica*, in «Politica.eu», 3 (1-2017), pp. 60-70.

³⁹ Come già aveva adombrato G. MIGLIO, *Il ruolo del partito nella trasformazione del tipo di ordinamento politico vigente. Il punto di vista della scienza della politica*, in *La regolarità della politica...* cit., I, pp. 531-555, ripreso di recente da P. IGNAZI, *L’ingresso tormentato dei partiti nell’arena politica*, in *La forma dell’interesse...* cit., pp. 233-244; cfr. anche: A. SCHIAVONE, *Italiani senza Italia: storia in identità*, Einaudi, Torino, 1998 e S. CASSESE, *Lo Stato introvabile. Modernità e arretratezza delle istituzioni italiane*, Donzelli, Roma, 1998; J. CHEVALLIER, *L’État post-moderne*, LGDJ, Paris, 2017 e M.L. SALVADORI, *L’Italia e i suoi tre stati. Il cammino di una nazione*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

⁴⁰ Importanti osservazioni in S. CASSESE, *Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?*, Il Mulino, Bologna, 2016 e in P. GROSSI, *L’invenzione del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2017; cfr. anche, su un diverso livello: S. COTTA, *La sfida tecnologica*, Il Mulino, Bologna, 1968; A. SCHIAVONE, *Storia e destino*, Einaudi, Torino, 2007 e da ultimo V. FOSCHI, *Lo Stato liquido. Come il globalismo e la tecnologia insidiano le identità nazionali*, Società Europea di Edizioni, Milano, 2019.

delle istituzioni locali e delle comunità intermedie, quale ambito ineludibile per lo sviluppo armonico della libertà, come coltura delle virtù e come antidoto allo strapotere degli apparati e delle tecnologie invasive⁴¹.

Certamente il contesto attuale interroga profondamente anche le stesse “comunità” (al di là delle contrapposizioni da ripensare – perché superate per molti versi – fra individualismo e comunitarismo) in ordine al proprio ruolo e all’urgenza di non rappresentare chiusure di orizzonti, ma ambiti efficaci di libertà⁴².

Recuperare nella sua portata giuridica e politica il ruolo delle società intermedie appare oggi operazione feconda e necessaria per uno sviluppo di una società libera in cui anche il diritto si collochi nella sua complessità nell’ambito della vita della *Polis*, in funzione di una educazione del senso della socialità e della responsabilità verso il bene comune⁴³.

Come osservava correttamente Roberto Vivarelli: «La conseguenza più immediatamente percepibile di questo stato di cose e, in un certo senso, la più drammatica, è che siamo ormai in balia di forze impersonali, che seguono un proprio impetuoso moto ciascuna secondo il suo particolare interesse, il quale le porta a procedere per proprio conto, senza più alcun fine generale e senza più alcun freno»⁴⁴.

In questo senso il latente conflitto moderno e contemporaneo fra Stato e società, così come quello fra centro e periferia, si ri-

⁴¹ Mi permetto di rinviare a G. QUAGLIA e M. ROSBOCH, *La forza della società. Comunità intermedie e organizzazione politica*, Aragno, Torino, 2018, con ulteriori riferimenti bibliografici.

⁴² Cfr. D. RIESMAN, *La folla solitaria*, Il Mulino, Bologna 1999 e R. NISBET, *La comunità e lo Stato. Studio sull’etica dell’ordine e della libertà*, Edizioni di Comunità, Milano, 1957; recentemente, D. PALANO, *L’accumulazione del potere. Per una teoria delle forme di associazione politica*, in *La forma dell’interesse...* cit., pp. 263-322 e L. D’ALESSANDRO, *Dalla «tenda dell’alleanza» al tecnicismo della governance. Note sul diritto nelle rappresentanze sociali*, in *Filosofia Politica Diritto. Scritti in onore di Francesco M. De Sanctis*, a c. G.M. LABRIOLA, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 3-30.

⁴³ Significative osservazioni in: F. BOTTURI, *Universale, plurale, comune. Percorsi di filosofia sociale*, Vita e pensiero, Milano, 2018; M.R. FERRARESE, *La governance fra politica e diritto*, Il Mulino, Bologna, 2010 e sinteticamente N. ANTONETTI, *Ragioni e forme della politica nell’età contemporanea*, in «Politica.eu», 1 (2-2015), pp. 5-13; si veda anche P. SCHIERA, *Dal bene comune ai governi privati: aspetti storico-costituzionali dell’amministrazione in politica*, in «Storia Amministrazione Costituzione – Annale ISAP», 1 (1993), pp. 161-187.

⁴⁴ R. VIVARELLI, *I caratteri dell’età contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 285.

flettono nella dialettica fra bene pubblico e bene privato, rendendo assai difficile individuare anche solo i criteri per un'argomentazione accettabile del "bene comune"⁴⁵: regole, valori e istituzioni plurali debbono, pertanto, necessariamente concorrere – il più possibile – armonicamente al fine di assicurare la sostenibilità delle istituzioni pubbliche, del complesso delle intraprese private e della stessa convivenza pacifica nello spazio pubblico⁴⁶.

L'analisi di un Progetto di riordinamento degli assetti politici locali del microcosmo sabauda della Restaurazione, al di là delle soluzioni puntuali e delle problematiche del tempo, ha rappresentato l'occasione di far riemergere alcune questioni di fondo dell'ordinamento pubblico e degli assetti amministrativi, che si ripresentano spesso, pur nel mutare delle situazioni politiche e sociali, richiedendo riflessioni compiute e soluzioni appropriate.

⁴⁵ Da ultimo, B. SORDI, *Oltre la dicotomia tra pubblico e privato: le origini del diritto sociale*, in *La forma dell'interesse...* cit, pp. 393-416; significativi, pur con tagli assai diversi, anche: V. DE GIORGI, *Vivere per raccontarla: i gruppi intermedi*, in «Rivista di diritto civile», 58 (1-2012), pp. 791-818 e R. RAJAN, *Il terzo pilastro. La comunità dimenticata da Stato e mercati*, Bocconi Editore, Milano, 2019.

⁴⁶ Lo ha osservato con precisione E. BERTI, *Il bene di chi? Bene pubblico e bene privato nella storia*, a c. G. MADDALENA, Marietti, Genova, 2014, pp. 23-45. Precisamente in merito anche Lorenzo Ornaghi, che ha messo in risalto l'importanza di considerare: «La molteplicità di poteri, autorità, istituzioni, che oggi compone e regola ogni organizzazione della convivenza politica, ai livelli più differenti della sua articolazione e lungo lo smobilarsi progressivo delle demarcazioni più tradizionali tra ciò che è "dentro" e ciò che è "fuori", oltre che all'interno stesso, dell'unità di una sintesi politico-statale» (L. ORNAGHI, *Scienza politica e Storia costituzionale. Osservazioni intorno a un sodalizio utile (e possibile)*, in «Giornale di storia costituzionale», 1 (1-2001), p. 15).

APPENDICE*

Il Progetto e altri documenti

* Archivio di Stato di Torino, Corte, Paesi in genere per Province, mazzo 7, fascicolo 7. «Carte che hanno servito alla compilazione del Progetto d'un nuovo Regolamento pei Comuni».

Documento n. 1

Ottobre 1822/Amministrazione comunale.

Osservazione in materia di amministrazione comunale con particolare riferimento al Regolamento dei Pubblici e al regime delle città privilegiate.

«La necessità di riordinare l'antico Regolamento de' pubblici è sostanzialmente promossa;

1^a dall'urgenza di riaffermare, ed insieme render più celere la marcia degli affari economici riguardanti i Comuni, in quanto che le nuove leggi, e le nuove istruzioni da varj anni a questa parte emanate hanno reso il detto Regolamento incompleto, insufficiente, ed in alcune sue parti inutile, o contraddittorio alle in oggi vigenti discipline;

2^a dalla non meno urgente convenienza di stabilire fra il Piemonte, e i varj ducati di Savoia, d'Aosta e di Genova una perfetta concordanza di regole amministrative in tal parte;

Posta così adunque l'incontestabile necessità di questo riordnamento si prese in pari tempo a riflesso, che il modo d'amministrazione delle Città d'Alessandria, Casale, Chiamberì, Cuneo, Nizza, Novara e Tortona, richiede urgentemente esso pure una qualche utile riforma, segnatamente pei seguenti motivi;

1^a quello d'estendere la Sovrana elezione dei Sindaci di dette Città;

2^a di prolungare ad un triennio il corso del loro Sindacato;

3^a di sistemare la sfera delle rispettive loro attribuzioni, onde avvenire in tal guisa ogni motivo di lotta, o di pontiglio fra d'essi;

4^a di ricostituire a pro' del ceto nobile quelle prerogative, che nel conservare al medesimo il lustro, e così la sua necessaria influenza sopra i Borghesi, non sieno però tali da nuocere all'andamento del servizio.

Nello spirito di questi principj si è esteso un progetto di nuovo Regolamento nel quale, mentre si è tentato colla general collezione di tutte le leggi attualmente vigenti in ordine alla amministrazione de' Pubblici, e coll'inserzione delle massime state fino ad ora sancite in tal parte, di rendere questo importante ramo di legge compiuto, progressivo, uniforme, e coerente nella sua complessiva sostanza, si propose per quanto concerne alle Città privilegiate:

1^a di conservare alle medesime le classi attualmente esistenti coll'espresso privilegio, che i membri chiamati a comporle debbano avere le qualità richieste per esservi ammessi, giusta i principj determinati dagli antichi rispettivi statuti;

- 2^a di diminuire il numero dei membri di ognuna delle classi, e ciò pel riflesso che quella composta di nobili non potendo più in oggi alimentarsi se non con istento, con deroghe, o troppo frequenti conferme, epperò trovandosi ben sovente incompleta, ne avviene che la classe dei Borghesi acquista col fatto una qualche preponderanza sull'altra¹;
- 3^a di conservare un Sindaco per ciascheduna delle Classi da nominarsi da Sua Maestà per un triennio, secondo le forme volute dalle Regie Patenti 31 dicembre 1815, determinando le facultà, attribuzioni, e rapporti di simile ufficio².

Vuolsi però ritenere quanto alla nomina de'Sindaci delle suddette Città, che quelle fra d'esse³ le quali hanno un Corpo Decurionale, a questo appartenne finora la scelta del Sindaco di Prima Classe, mentre quello della seconda è prescelto da entrambe.

La cessazione di questo privilegio non si sarebbe altrimenti proposta, se non pel riflesso, che la nomina dovendo farsi da Sua Maestà, le Città più non sono chiamate che alla semplice proposizione de'candidati.

Altro particolar privilegio del Corpo Decurionale quello si è di nominare Consiglieri, ed i così detti Ragionieri della prima Classe, come pure gli Uffiziali Provveditori, che sono Giudici in materia di polizia urbana, e rurale; ed è questo il secondo dei privilegi la cui cessazione si è parimenti proposta, perché se si parla de'Ragionieri (i quali in sostanza compongono una specie di piccolo Consiglio) non pare che la sussistenza di essi più debba aver luogo, estendendosi a tutte indistintamente le Città la regola, che tutti affari ordinarij vengano discussi dal Consiglio ordinario, salva all'uopo la convocazione degli aggiunti, che ha generalmente prodotto ottimi risultamenti;

Se poi si parla de'Provveditori, ossia Giudici di polizia, si è nel Regolamento proposto, che la vigilanza sui Bandi debba spettare ai Sindaci, ed ai subalterni agenti di Polizia, ma che pur debba esclusivamente spettare al Giusdicente ordinario il pronunciar le condanne.

¹ Nota a lato del testo: «A maggior riparo di questo stesso inconveniente si è inoltre proposto nel progetto del nuovo Regolamento che “le adunanze consolari di queste Città non si riputeranno legali, se non si trovano ad esse presenti i due terzi de' Consiglieri, che rispettivamente compongono ciascuna delle Classi”».

² «Regie Patenti 31 dicembre 1815 colle quali si prescrive, che i Sindaci delle Città e luoghi, la di cui popolazione non è minore di tremila abitanti, saranno nominati da S.M., e negli altri luoghi di minore popolazione saranno nominati dai rispettivi intendenti, con altre provvidenze a ciò relative» (A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., II, pp. 89-91).

³ Nota a lato del testo: «Alessandria, e Novara».

Quanto al diritto competente al Corpo Decurionale d'eleggere i Consiglieri della prima Classe, pare che la continuazione di esso non sia per produrre alcun grave inconveniente, semprecché siffatte elezioni vengono sottoposte all'approvazione dell'Intendenza, come si pratica, e fu esplicitamente proposto nel nuovo Regolamento.

Sembrò perfino all'estensor del progetto, che nella circostanza in cui si tratta d'introdurre una utile uniformità nel sistema generale amministrativo de' Comuni, e molto più pel riflesso, che si tratta egualmente di sopprimere, o modificare alcune forme particolari di privilegio, conveniente egli sia di provvedere ad un tempo, e con un corpo solo di leggi tanto alle sette mentovate Città, che a tutti gli altri Comuni, dacché in tal modo si puonno evitare con maggiore facilità i confronti, le pretese, e i richiami, che forse altrimenti potrebbero insorgere».

Documento n. 2

1822/Carlo Felice – Regie Patenti

Bozza di Regie Patenti di Carlo Felice sul nuovo regime da assegnare alle Città privilegiate.

Carlo Felice

Intento l'animo Nostro a promuovere tutto ciò che può ridonare al maggior bene de' Nostri amatissimi sudditi, abbiamo preso a riflesso, che siccome una delle prime sorgenti della pubblica prosperità consiste nella diligente, ed esatta amministrazione delle sostanze de' Pubblici, ella è cosa importante, che una parte di governo cotanto essenziale riceva anch'essa quei miglioramenti, che possono agevolare l'azione, e vieppiù assicurarne gli utili effetti.

Se però a conseguire un simile fine l'esperienza ha dimostrato fin d'ora quanto debba giovare, che il regime economico delle Città, e dei Comuni venga ordinato su principj uniformi, si è dovuto tuttavia ritenere, che gli stabilimenti particolari concessi alle Città di Alessandria, Casale, Chiamberì, Cuneo, Nizza e, Novara, e Tortona costituendo a favore di esse un titolo di onorifica distinzione, che deve presso Noi conservare tutto il suo lustro, vuolsi conseguentemente adottare per quanto concerne ai Corpi amministrativi delle dette Città, non che alla scelta dei sindaci loro, quella forma speciale di privilegio, che nell'aggiungere un nuovo onore alla nomina di questi, valga a rafforzare a pro' d'esse i vantaggi delle ottenute prerogative; Epperò, mentre per Nostro volere si stanno disponendo quelle altre provvidenze; ch'è mente Nostra di dare intorno all'amministrazione de' Pubblici, abbiamo frattanto determinato di ordinare, e stabilire, come colle presenti di Nostra certa scienza ecc. ordiniamo, e stabiliamo quanto segue;

Paragrafo 1

Fermo il favore delle Città d'Alessandria, Casale, Chiamberì, Cuneo, Nizza, Novara e Tortona il privilegio di conservare le classi, che attualmente compongono le rispettive loro Amministrazioni tanto pel numero d'esse, e per le qualità dei Consiglieri chiamati a farne parte, il numero di questi verrà non pertanto ridotto alla base, che ulteriormente sarà stabilita.

Paragrafo 2

Oltre i soggetti costituenti le dette classi vi continuerà ad essere

un Sindaco per ciascheduna di esse; questi Sindaci dovranno bensì avere le qualità, che richiede la classe alla quale rispettivamente appartengono, ma saranno eletti, e nominati da Noi sulla proposizione, che si sarà rassegnata dai Corpi civichi, secondo le norme prescritte dalle Patenti del 31 di dicembre 1815⁴.

Paragrafo 3

I detti Sindaci rimarranno per tre anni in carica, ed affinché la nomina loro non succeda per tutti nell'anno medesimo, saranno essi distinti per serie da rinnovarsi alternativamente in fine dell'anno; a tale oggetto, e per quella volta sola i Sindaci di prima classe, da eleggersi in un con quelli delle altre in principio dell'anno 1823, resteranno per anni quattro in ufficio.

Paragrafo 4

L'elezione dei soggetti, che dovranno comporre la prima classe continuerà a farsi per Alessandria, e Novara dal Corpo Decurionale d'esse Città nel mondo fin qui praticato; quella degli altri Consiglieri spetterà all'intero Corpo Civico.

Paragrafo 5

Nelle Città di Casale, Chiamberì, Cuneo, Nizza, e Tortona la scelta dei soggetti da nominarsi alla carica di Consiglieri spetterà al Corpo Civico, qualunque sia la classe di cui debbano essi far parte.

Paragrafo 6

Le elezioni da farsi a tenore dei precedenti paragrafi 4, e 5 saranno presentate all'approvazione dell'intendente della rispettiva Provincia.

Paragrafo 7

In caso di assenza, od impedimento del Sindaco di prima classe ne terrà il posto, e ne adempirà le funzioni quello della seconda, e farà presso questa le veci di Sindaco il più anziano de' Consiglieri di prima classe.

Paragrafo 8

Nella Città di Nizza la di cui Amministrazione è composta di tre

⁴ Cfr. A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., II, pp. 89-91.

classi, ciascuno dei Sindaci mancanti verrà pendente la sua assenza, od impedimento, surrogato da quello della classe, che sussegue; i posti, che tale motivo si renderanno vacanti saranno coperti dai Consiglieri più anziani delle classi superiori secondo l'ordine rispettivo di ciascuna d'esse.

Paragrafo 9

Vacando il sindacato di tutte le classi, ne esercirà le funzioni il più anziano de' Consiglieri della classe rispettiva.

Paragrafo 10

Il governo economico delle dette Città, e così tutti indistintamente gli affari, che ne dipendono, saranno provvisti dal Consiglio ordinario di esse, non facendosi più luogo alla nomina de' Ragionieri.

Paragrafo 11

Il Consiglio ordinario è composto colla riunione di tutte le classi, epperò le adunanze non si riputeranno legali, se per ciascuna delle classi medesime non vi sono presenti i due terzi de' Consiglieri, che rispettivamente le compongono.

Paragrafo 12

Per tutti gli affari, che l'intendente giudicherà tali da richiedere la discussione di essi da un doppio numero d'amministratori, avranno le dette Città un Consiglio d'Aggiunti, il quale sarà composto, e diviso per numero, e classi corrispondenti a quelle del Consiglio ordinario.

Paragrafo 13

Il Consiglieri aggiunti dovranno avere le qualità richieste per le Classi, che sono chiamati a raddoppiare, e sederanno per ordine d'anzianità immediatamente al seguito di quella, che loro è propria.

Paragrafo 14

La nomina de' Consiglieri aggiunti, e la loro convocazione saranno regolate giusta il metodo praticato attualmente per le altre Città, e Comuni.

Paragrafo 15

Tutte le deliberazioni del Corpo Civico, emesse in Consiglio ordinario, o coll'intervento degli Aggiunti saranno sottoposte all'approvazione dell'intendente senza la quale non dovranno mandarsi ad effetto.

Paragrafo 16

Le relazioni ufficiali dell'Autorità Superiore colle Amministrazioni delle suddette Città saranno sempre dirette per l'intermediario dei Sindaci collettivamente; questi continueranno a far uso delle divise, che loro siano state concesse dagli antichi stabilimenti, ma assumeranno tutti indistintamente il titolo di Sindaci; cioè di Primo, Secondo e Terzo, giusta il numero, e l'ordine della Classe alla quale ciascuno di essi appartiene.

Mandiamo alla Camera Nostra de' Conti, ed ai Nostri Senati di Savoia, Piemonte, e Nizza di registrarle le presenti pel di cui effetto deroghiamo ad ogni legge, disposizione, od uso introdotto in contrario; dichiarando, che alle copie stampate ecc. ecc.

Documento n. 3
1823/Città privilegiate

Osservazioni sul regime delle Città privilegiate con particolare riferimento alla situazione delle classi.

Città privilegiate

Le città privilegiate cioè quelle la cui amministrazione è stabilita sopra disposizioni particolari sono in numero di nove

Torino
Genova
Alessandria
Casale
Chiamberì
Cuneo
Nizza
Novara
Tortona

Torino e Genova trovandosi rette da stabilimenti più particolari ancora se ne parlerà in disparte, e si farà quivi un breve cenno sulla composizione delle amministrazioni delle altre sette Città.

Li privilegi di cui godono queste Città vennero loro accordati con Regie Patenti speciali cioè

187 ----- ad Alessandria li 4 settembre 1775
171 ----- Casale idem
----- Chiamberì 5 aprile 1816
167 ----- Cuneo 3 febbraio 1745 e 4 settembre 1775
175 ----- Nizza 4 settembre 1775
183 ----- Novara idem
387 ----- Tortona 25 aprile 1776

Tutte queste Città hanno di comune fra di loro, che l'amministrazione è composta di due classi più, o meno numerose, l'una di Nobili, l'altra di Borghesi, meno quella di Nizza, dove vi sono tre classi, la prima di Nobili, laureati, e persone viventi de' loro redditi; la seconda di Negozianti, e mercatanti; la terza di Agricoltori, ed Artigiani.

In ciascuna di queste tre classi il Consigliere più anziano porta il titolo di Console: quello della prima classe esercisce le funzioni spettanti al Sindaco nelle altre Città; li Consoli stanno in carica un anno.

L'amministrazione di Alessandria è composta di 20 soggetti
quella di Casale di 20
Chiamberì di 24
Cuneo di 18
Nizza di 21
Novara di 20
Tortona di 10

In Alessandria, e Novara havvi il Corpo chiamato de' Decurioni composto di famiglie nobili dette decurionali, ed aventi titoli per essere iscritti nel corpo giusta gli antichi suoi statuti.

Il corpo decurionale ha qualche ingerenza nell'amministrazione ma soltanto per limitate attribuzioni.

Appartiene al corpo de' decurioni la nomina del Sindaco, dei Ragionieri, e dei consiglieri della prima classe, come pure dei due Provveditori, di cui si parlerà appresso, e che debbono scegliersi nella prima classe.

Il Sindaco di prima classe può essere preso anche fuori del Consiglio, purché sia del ceto decurionale, e sta in esercizio per un anno.

Il Sindaco, i Consiglieri, e li Ragionieri della seconda classe sono nominati dal Corpo intiero del Consiglio.

Si è parlato qui sopra de' Ragionieri, e de' Provveditori.

Li Ragionieri formano in un certo modo un picciolo Consiglio che si raduna per provvedere agli affari della giornata, de' quali rende poi conto al Consiglio generale.

A Chiamberì, Cuneo, Nizza, e Tortona l'ufficio de' Ragionieri non esiste, e trovasi stabilito soltanto in Alessandria, Casale, e Novara.

Il Consiglio de' Ragionieri è composto di sei individui scelti nelle due classi⁵, tre di prima, e tre di seconda classe, oltre uno de' Sindaci, che dee intervenire alle sedute.

Li Provveditori sono li Giudici di politica, e pulizia urbana, e rurale; pronunciano, ed infliggono le pene, ed essendo stabilite dai Bandi politici, e campestri.

In Chiamberì la giurisdizione contenziosa appartiene al Giudice Ordinario.

A Cuneo, ed a Nizza non vi sono Provveditori.

Due, sempre scelti fra li Consiglieri della prima classe, ne esistono a Casale, Novara, ed Alessandria. In Tortona poi oltre i due Provv-

⁵ Parole cancellate.

ditori havvi il Giudice de'Bandi Campestri, il quale viene nominato annualmente dal Prefetto della Provincia fra li Consiglieri di prima classe, ed ha la speciale ispezione sulla distribuzione, ed uso delle acque d'irrigazione.

Dal sin qui riferito appare che le sole amministrazioni tra di loro più uniformi sono quelle di Alessandria, e di Novara, e che per le altre cinque havvi uniformità in qualche parte soltanto.

Per quanti riguardi vogliansi avere alli privilegi accordati alle anzidette Città, non è però men vero che molti gravi inconvenienti ne derivano.

E parlando in primo luogo di Alessandria, e Novara siccome l'elezione del Primo Sindaco si fa dal Corpo decurionale anche fuori del seno del Consiglio, bastando che l'eletto appartenga alla classe de' Decurioni, ne può avvenire che le seguenti e molteplici nomine del Sindaco, e di due consiglieri in ogni anno, cadano su persone non totalmente dotate de'requisiti voluti, senza però che sianvi motivi di esclusione, e soventi si trovano de'Consiglieri di prima classe aventi un ben tenue registro.

La sperienza ha pure dimostrato che alcune volte carreggiandosi di soggetti ammessibili alla prima classe, e fornii delle qualità volute, le buone elezioni sono difficili, e prescindendosi da Alessandria, e Novara dove la qualità decurionale decide per l'ammissione, insorgono nelle altre Città fine contestazione nel punto, se un individuo di una data famiglia possa, o non entrare nella prima classe.

Gravissimo poi, e generale è l'inconveniente della divisione sempre nociva al bene dell'amministrazione, che esiste fra li membri delle due classi, quelli della prima credendosi in certo modo superiori agli altri, e volendo per l'ordinario, che l'opinione loro abbia maggior peso, e prevalga.

Malgrado però l'evidenza di tante sconvenienze sarebbe forse meno prudente disegno quello di abolire ad un tratto li concessi privilegi parificando le civiche amministrazioni anzidette a quelle delle altre Città, Borghi, e terre.

Il malcontento sarebbe troppo grande e conviene evitarlo, lasciando per ora sussistere le due classi.

Il primo passo però, che si potrebbe fare per incominciare a introdurre l'uniformità, sarebbe quello della nomina de' Sindaci da farsi da S.M. nella forma prescritta dalle Regie Patenti 31 dicembre 1815⁶; con ciò si otterrebbe di già un vantaggio nel Regio, e Pubblico

⁶ Cfr. *supra*, Appendice, nota 10.

servizio, perché rimanendo li Sindaci per due anni in carica hanno il tempo di prendere le necessarie cognizioni, e di contrarre quel interessamento, che viene ispirato dall'amor proprio di poter condurre a termine un lavoro, od un'operazione progettata, od incominciata.

Nelle Città poi, dove il numero de' Consiglieri d'ambidue le classi sembra troppo grande converrebbe diminuirlo riducendolo, per esempio, alla metà, per ogni classe; più facili in tal modo, e migliori riuscirebbero le elezioni, e più rapido sarebbe l'andamento dell'amministrazione.

Li Provveditori scegliendosi sempre fra li Consiglieri di prima classe la quale certamente è assai tenace di sì fatta prerogativa potrebbero tollerarsi per ora; il loro ufficio è utile assai, perché in materia di contravvenzione ai Bandi Campestri, politici e di polizia, l'azione vuol essere pronta, e sommarissimo il procedimento, ed in questo senso il servizio pubblico cammina meglio che non attribuendosi ai Giudici ordinari la cognizione delle accennate contravvenzioni, mentre occupati essi da una moltitudine di altre più rilevanti faccende, non potrebbero dar passo, colla necessaria sollecitudine a quelle, di cui si tratta.

L'ufficio de' Ragionieri poi non essendo stabilito in tutte le Città privilegiate, sembrerebbe conveniente sopprimerlo per accostarsi vie meglio all'uniformità. Tale soppressione cadendo sovra ambedue le classi farebbe minor sensazione sulla prima: né l'amministrazione potrebbe provarne danno, poiché se si facesse la nomina de' Sindaci a tenore delle Regie Patenti 31 dicembre 1815, dovendo necessariamente esservi anche dei vice-sindaci, dall'azione degli uni e degli altri sarebbe sufficientemente assicurato il disbrigo degli affari occorrenti alla giornata.

Le amministrazioni di poche Città degli Stati di S.M. trovandosi per ispeciale privilegio, composte di due classi l'una di nobili, l'altra di borghesi e proprietari, un distinto personaggio cui venne comunicato il progetto di un nuovo regolamento di pubblica amministrazione, onde averne le sue osservazioni, ha opinato doversi tale sistema estendere per quanto sia possibile, applicandolo almeno ad una quindicina delle più ragguardevoli Città.

Trattando egli si fatta materia con quella maturità, e con quella penetrazione, di cui va corredato ogni suo lavoro ha appoggiato il suo pensiero a diversi ben savi motivi.

Il principale di questi si è che la classe de' nobili essendo la più affetta al trono conviene darle dell'influenza, la quale non può ottenersi se non colla distinzione delle classi, senza del che ritrovandosi quella confusa nel ceto di borghesi facilmente li consiglieri nobili

si asterrebbero dall'intervenire alle radunanze, e così il voto degli altri diverrebbe sempre dominante, e preponderante come succede, dic'egli, ne' consigli di alcune Città.

Che in un Regno monarchico sia conveniente, anzi indispensabile il sostenere il lustro, e l'influenza della nobiltà egli è un principio inconcusso, ma ragionando d'amministrazione pubblica comunale conviene esaminare se gli inconvenienti, cui può dar luogo la separazione delle classi non siano tali da consigliare un deviamiento dallo stabilito principio.

L'autore delle osservazioni fa riflettere, che allorquando li nobili si trovano confusi colli non nobili questi per uno spirito di contraddizione inquinano a contestare l'opinione di quelli pel solo motivo che sia stata dalli istessi emessa.

Sifatto inconveniente può aver luogo anche nel contrario senso, e se vi sono degli esempi in cui li consiglieri nobili si astengano dall'intervenire alle congreghe per non essere soverchiati dalli borghesi, vi sono anche in oggi degli esempi nel senso opposto.

Ora se la divisione in partiti nasce allorquando trovansi summischiati li consiglieri nobili colli non nobili non potrà essa evitarsi, anzi si produrrà più facilmente, colla distinzione di due classi sedenti ad un medesimo tavolo, e costituite in presenza l'uno dell'altro. Egli è, si può dire nel corso delle cose umane, che la prima classe come la più distinta, e la più imponente cerchi a primeggiare per far prevalere l'opinione sua; facilissimo, e naturale il disgusto, che può nascere nella seconda; quindi discussioni soventi troppo animate e generatrici di partiti, e di tutte le pessime conseguenze che ne derivano. Si va infatti oggigiorno in una Città privilegiata la seconda classe più non interviene alle deliberazioni, perché si crede soverchiata dalla prima.

La nobiltà è la più affetta al trono, almeno non se ne deve dubitare, dunque se qualche nobile trovasi a far parte di un consiglio comunale composto anche di borghesi la più convincente prova che egli possa darne di affezione al Re, e di interessamento pel pubblico bene sarà quella della perseveranza sua ad intervenire alle congreghe, e della fermezza, che all'uopo vi spiegherà.

Non deve egli avere la debolezza di lasciarsi disgustare dalle contraddizioni di un partito opposto, poiché l'opinione da esso manifestata sarà la migliore.

L'autorità superiore competente saprà riconoscerla per tale e scorgendo nella contraria soltanto uno spirito di partito, nel quale caso l'approvazione di cui fosse riconosciuta meritevole un'opinione quantunque emersa dalla minorità servirà di soddisfazione pubblica a chi ne fu l'autore.

In tutti gli Stati di S.M., se si eccettua Torino, e Genova, sette soltanto sono le Città, nelle quali l'amministrazione ha una forma particolare, ma si fatta concessione in via di particolare privilegio che mai dopo il 1775 venne esteso ad altre Città, pure che la pazienza del suddetto Governo vi fu probabilmente trattenuto dalla vista degli inconvenienti facili a prevedersi e che gli piacque aderire alle dimande di quelle Città, non fu già per introdurre nuove forme amministrative, ma più probabilmente per non discutere certe antiche abitudini.

Se dunque per molte salde ragioni si ravvisasse conveniente di lasciar sussistere per ora le amministrazioni civiche delle Città dette privilegiate, non sembrerebbe né necessario, né conveniente accrescerne il numero.

Documento n. 4*Regolamento per l'amministrazione de'Pubblici
(Progetto)*

Il progetto del presente Regolamento riguarda l'amministrazione civile, ed economica dei Comuni; si annunzierà nelle Patenti di promulgazione che terrà dietro al medesimo, la diramazione d'un Istruzione, ossia Guida istruttiva in cui si determineranno i doveri, e le attribuzioni de'sindaci, delle amministrazioni locali, e de'segretarij in ciò che riflette

- 1^a Alla riscossione de'tributi d'ogni genere;
- 2^a Alla leva delle truppe, alloggi, e somministranze militari;
- 3^a Al servizio della Polizia generale dello Stato;
- 4^a All'amministrazione propriamente detta (per assicurare in pratica la piena, e retta esecuzione del Regolamento medesimo)

Ciò è quanto si ravvisa indispensabile per regolare con sicuro successo l'eseguimento delle leggi nella parte attribuita alle amministrazioni locali.

Composizione de'Corpi Comunali; loro incumbenze, ed ispezioni

1. Il Governo civile, ed economico delle Città, terre, e luoghi de'Nostri Stati di terraferma è immediatamente affidato a un Consiglio ordinario sotto l'ispezione del Sindaco che ne fa parte integrante, e n'è il presidente⁷.
2. Questo Consiglio, che assume il titolo d'Amministrazione Locale, è composto oltre al Sindaco, d'otto individui nei Comuni di popolazione eccedente i diecimila abitanti; di sei nei Comuni di quattro a diecimila abitanti; di quattro nei comuni di due a quattromila abitanti; e finalmente di due nei comuni di popolazione inferiore a duemila abitanti.
3. L'amministrazione delle sostanze patrimoniali del pubblico forma il primo dovere del Sindaco, e de' Consiglieri, e tanto l'uno, che gli altri sono tenuti, giusta le rispettive competenze, d'assicurare l'esecuzione delle leggi, e l'adempimento degli ordini del Governo, de' Magistrati, e di tutte indistintamente le autorità sulla legale richiesta di esse.
4. Le Borgate, e i Cantoni dipendenti, o aggregati a un Comune sono ammessi per turno a fornire un membro al Consiglio.

⁷ Parola aggiunta.

5. L'amministrazione locale è di diritto chiamata a rappresentare il comune in tutti gli affari, e gl'interessi del pubblico; essa avrà un Segretario.
6. Le adunanze dell'amministrazione locale seguono nella casa propria del pubblico, ed ove il Comune ne sia sprovveduto, in quel sito, che verrà determinato dall'intendente.
7. Esse avranno luogo previo l'avviso in iscritto da recarsi dal forriere, o dal serviente giurato ad un cadauno degli amministratori, con assegnazione di giorno, e ora, e precedente eziandio il suono della campana, e l'amministrazione s'intenderà legittimamente congregata coll'intervento delle due terze parti de'membri che la compongono, e colla presenza del Giudice, o suo Luogotenente, o de' Castellani, o Baili rispettivamente, e coll'assistenza del Segretario; Intervenendovi l'intendente non è più necessaria per l'effetto sopraindicato la presenza dell'ordinario.
8. I Giudici, ed in loro assenza o impedimento, i Luogotenenti, i Castellani, od i Baili non potranno mai ritardare, e tanto meno recusare il rispettivo loro intervento alle adunanze dell'amministrazione, ed a queste verranno chiamati nel modo accennato nel precedente paragrafo.
9. Essi avranno in tali adunanze, ed all'opportunità non meramente consultiva, ma non mai deliberativa, riservata soltanto agli amministratori; sarà bensì obbligo loro di reprimere i contrasti insortivi, o ancora nascenti, e se le loro insinuazioni, e previe monizioni, non riuscissero di sufficiente ritegno, passeranno a formarne l'opportuno verbale da trasmettersi all'intendente per l'ulteriore procedimento.
10. Ne' casi di legittimo impedimento del Giudice, ed in assenza del Luogotenente, del Castellano, o del Bailo, occorrendo che l'oggetto dell'adunanza non ammettesse dilazioni, si chiamerà ad assistervi uno de' Giudicanti vicini, o loro Luogotenenti; e si farà risultare nell'atto Consolare della causa suddetta.
11. Nelle adunanze non si potrà mai trattare, se non del solo oggetto per cui sono state promosse, a meno della previa, e special permissione in iscritto dell'intendente.
12. Le deliberazioni seguiranno a pluralità de' voti, che gli amministratori intervenuti alla congrega dovranno emettere l'un dopo l'altro ad a voce, o col mezzo di schede, se l'intendente lo avrà preventivamente ordinato; la votazione comincerà sempre dal meno anziano de'Consiglieri presenti all'adunanza, e così continuando avrà fine con quella del Sindaco; ove poi accadesse divisione di voti in numero pari, se ne devolverà la risoluzione all'intendente.
13. Le deliberazioni Consolari saranno dal Segretario, ed in tempo

all'adunanza medesima ridotte in iscritti, firmate, o sossegnate dagli amministratori intervenuti, secondo la loro anzianità; seguirà quindi la firma dell'intendente (che allor quando interviene presiede il Consiglio), quella del Giudice, successivamente l'autentica del Segretario.

14. Le deliberazioni non si manderanno ad effetto senza che vi preceda l'approvazione in iscritti dell'intendente, e ciò nel caso altresì del di lui intervento alla Congrega.
15. Qualora si trattasse per altro d'oggetto di somma, e riconosciuta premura potranno le deliberazioni seguirsi per modo di provvisione, salva sempre l'approvazione dell'intendente.
16. Occorrendo la circostanza accennata nel precedente paragrafo si spiegheranno nell'atto i motivi che la determinano, ed ove le cause allegate non fossero, che un colorito pretesto per declinar dalla regola, gli amministratori, non che il segretario saranno solidalmente responsabili di quanto sarà stato eseguito senza, ed oltre la sopradditata approvazione.
17. Ogni qualvolta per legittimo impedimento non potesse il Segretario assistere al Consiglio, o vi si dovesse trattare di materia per cui fosse sospetto, avendosi tempo, verrà dal Sindaco, o da qualunque Consigliere rappresentata la circostanza all'intendente perché surrogi altro soggetto, che ne riempia interinalmente le veci; dove però non si abbia tempo sarà lecito al Consiglio di valere del Segretario di una delle vicine comunità purché della stessa provincia, e per quel solo atto e non oltre; facendosi constare in esso della premura, a causa della seguita surrogazione.
18. Oltre al Consiglio ordinario avranno i Comuni un Consiglio d'aggiunti composto d'altrettanti soggetti quanti sono i membri, che costituiscono il Consiglio ordinario.
19. Gli aggiunti verranno prescelti nel modo determinato dal presente Regolamento, e non si riuniranno nel Consiglio ordinario, se non in forza d'un ordine espresso dell'intendente, che il Sindaco avrà ricevuto in iscritti.
20. In caso di legittimo impedimento d'alcuno degli aggiunti subentrerà in lui vece l'anziano degli aggiunti supplementarj, i quali saranno eletti nel modo, che verrà col presente prescritto.
21. Il Consigliere aggiunto non può surrogare il Consigliere ordinario legalmente impedito, se non per ordine espresso, e in iscritto dell'intendente.
22. Il supplementario non subentra all'aggiunto, che in virtù d'un ordine eguale.
23. La convocazione degli aggiunti seguirà nelle forme determinate

- per l'adunanza del Consiglio ordinario; ma l'avviso in iscritti del Sindaco dovrà ad essi spedirsi tre giorni prima del dì assegnato.
24. Le votazioni del Consiglio d'aggiunti susseguirà quella del Consiglio ordinario, giusta le norme stabilite per questo; ma il sindaco sarà sempre l'ultimo a votare.
 25. Nelle deliberazioni consolari, cui siano concorsi gli aggiunti, si farà risultare della causa di tale congrega, della permissione, od ordine avutosi per essa dall'intendente, e di quelle altre provvidenze che fossero sul proposito emanate.
 26. Qualora, secondo le leggi, potrà essere necessaria la congrega del consiglio generale de' capi di casa per alcuno di quegli atti, che specialmente riguardano l'interesse di tutti, e singoli abitanti, e registratori del territorio, dovranno in tali circostanze le ordinarie amministrazioni esporre all'intendente in un atto consolare ben ragionata la necessità di un tale Consiglio, individuando l'affare, che trattar vi si debbe; e sul ragguaglio che l'intendente ne farà pervenire alla Nostra segreteria di Stato per gli affari interni, si daranno loro le opportune direzioni o per implorare la Nostra Sovrana permissione, o per ricorrere al Senato, giusta le diverse congiunture.
 27. Ottenuta la facoltà di somigliante congrega si dovranno esattamente osservare tutte le norme e cautele prescritte dalle rispettive concessioni; né vi si potrà trattare d'altro incidente, od affare, che di quello esposto nelle supplicazioni, e per cui si sarà conceduta la congrega.
 28. Le disposizioni contenute ne' precedenti paragrafi sono comuni alle Città d'Alessandria, Casale, Chiambèri – Cuneo – Nizza – Novara, e Tortona, come egualmente lo sono quelle che seguono, colla eccezione, che le dette Città continueranno a godere del privilegio d'aver le classi stabilite nel modo in cui lo sono attualmente per quanto riguarda alla qualità de' Consiglieri, non già in quanto al numero d'essi, dovendosi questo ridurre alla base prescritta dal paragrafo 2 del presente Regolamento, mediante la necessaria, e proporzionata diminuzione de' membri in ciascuna delle classi oggi esistenti.
 29. Oltre i soggetti chiamati a comporre le classi costituenti l'amministrazione delle mentovate Città, è conservato a favore di esse il privilegio d'aver un sindaco per ciascuna delle classi medesime; questi sindaci dovranno bensì avere le qualità che richiede la classe, cui rispettivamente presiedono, ma saranno da Noi nominati nel modo prescritto dal presente Regolamento, e rimarranno per due anni in carica.
 30. Il Governo civile, ed economico delle dette Città, e così tut-

ti indistintamente gli affari, che ne dipendono, sono provvisti giusta il metodo determinato per le altre Città, e Comuni; alle adunanze concorrono tutte le classi, qualunque sia l'oggetto che vi si debba trattare, e sono ad esse applicabili i requisiti di legittimità voluti dal precedente paragrafo 7⁸.

31. Le deliberazioni seguiranno egualmente a pluralità assoluta de' voti, che si dovranno emettere cominciando dal meno anziano de' Consiglieri di prima classe, e continuando fino alla votazione del Sindaco della classe medesima; le altre classi susseguono nell'ordine, che loro è proprio, e colle stesse avvertenze; lo spoglio de'voti è fatto dai Sindaci.
32. Qualora l'intendente intervenga alla congrega, egli siederà in capo alla tavola, e i Sindaci terranno il primo posto della rispettiva lor classe, di cui la prima sederà al lato destro, la seconda al sinistro e la terza al lato della tavola prospiciente quello occupato dall'intendente.
33. Non intervenendo questi alla congrega sederanno i Sindaci in capo della tavola nell'ordine della rispettiva qualità della classe.
34. Alla destra de' Sindaci, e pure in capo della tavola sederà il Prefetto, o suo Luogotenente.
35. Accanto alla tavola, ed al lato destro di questa ad una breve distanza ve ne sarà una più piccola pel Segretario; sederanno con lui l'archivista ed il Catastraro semprecché verranno chiamati in Consiglio; In ogni altra funzione quest'impiegati terranno l'ultimo posto, e seguiranno le classi.
36. I Consiglieri sederanno per ordine d'anzianità, e tra coloro che saranno eletti insieme si osserverà la maggioranza d'età.
37. Quest'ordine di precedenza verrà sempre esattamente osservato in tutte le altre funzioni.
38. I Sindaci delle mentovate Città continueranno a far uso delle consuete divise, ma i Consoli di quella di Nizza assumeranno il titolo di Sindaci.
39. Nella circostanza in cui si debba riunire il Consiglio degli aggiunti, che verrà composto e diviso per numero, e classi corrispondenti a quelle del Consiglio ordinario, gli aggiunti sederanno per ordine d'anzianità immediatamente a seguito della rispettiva classe ch'essi raddoppiano.

⁸ Nota a lato: «Però le adunanze non si riputeranno legali, se non si trovano ad esse presenti i due terzi de' Consiglieri, che rispettivamente compongono ciascuna delle classi».

Del Sindaco

40. Il Sindaco è la prima autorità civile del Comune, in cui non risiede l'intendente.
41. Egli presiede l'amministrazione locale di cui fa parte integrante, ed è incaricato d'accordo con essa di vegliare al governo economico di tutti gli affari del pubblico, ed all'esatta osservanza degli ordini riguardanti il Regio servizio nell'estensione di tutto il territorio comunale, in cui esercita la polizia amministrativa urbana, e rurale.
42. È dovere del Sindaco di far eseguire le deliberazioni dell'amministrazione locale, giusta il preciso loro tenore, e quello dell'approvazione ottenutane.
43. Il Sindaco firma i mandati del pagamento delle spese fisse cadenti a carico del Comune, giusta le somme stabilite dall'annuale bilancio, ed è responsabile della propria amministrazione.
44. Spetta al Sindaco il firmare gli avvisi da spedirsi ai Consiglieri per le loro adunanze.
45. Egli congrega il Consiglio ordinario, e promuove presso l'intendente, e d'ufficio la convocazione del Consiglio d'aggiunti, sempreché ne occorre il bisogno.
46. È dovere speciale del Sindaco il presentare alla discussione, e all'esame dell'amministrazione locale tutto ciò che riflette l'interesse, o il vantaggio del proprio Comune.
47. Nelle Città la cui amministrazione è composta da più classi, le attribuzioni accennate ai precedenti articoli competono al Sindaco di prima classe, che immediatamente sussegue.
48. Le relazioni ufficiali dell'autorità superiore con le amministrazioni locali sono sempre dirette pel canale del Sindaco, e dei Sindaci collettivamente per le città che ne hanno più di uno.
49. Il rinnovamento dei Sindaci seguirà di tre anni in tre anni, e verrà sempre a scadere l'ultimo giorno dell'anno del presente triennio.
50. Sono da Noi nominati i Sindaci 1° delle Città menzionate al paragrafo 28; 2° dei Comuni capi-luogo di Provincia; 3° dei Comuni aventi una popolazione di tremila abitanti.
51. I Sindaci degli altri Comuni sono nominati dal rispettivo Intendente sotto l'approvazione del Nostro primo segretario di Stato per gli Affari Interni.
52. Potranno i Sindaci essere confermati alla scadenza del triennio; quelli però, la cui nomina spetta agli intendenti, non potranno esserlo, se non colla nostra approvazione.

53. Tutti i Comuni sono divisi in due serie per quanto riguarda al rinnovamento dei Sindaci, e questo rinnovamento avrà luogo al finire d'ogni triennio per una delle serie⁹.
54. Nel mese d'ottobre dell'anno che precede quello del rinnovamento del sindaco le amministrazioni locali presenteranno all'intendente uno stato di soggetti in numero uguale a quello de' Consigli ordinari.
55. Tali soggetti saranno scelti tra quelli, i quali per ragione di domicilio, o per estensione di registro sarebbero ammissibili al Consiglierato con indicazione della loro capacità, professione, fortuna e moralità, onde si possa conoscere la maggiore, o minore attitudine, e convenienza per essere eletti all'ufficio di Sindaci.
56. Gli amministratori, che al tempo della formazione di tal stato si troveranno in carica, saranno considerati come facenti parte del medesimo stato per l'effetto di poter essere nominati all'ufficio di Sindaci.
57. Gl'Intendenti faranno ai detti stati tutte quelle osservazioni, che dalle informazioni a parte prese risulteranno loro opportune per trasmetterle quindi alla Nostra segreteria di Stato per gli affari interni.
58. Il Sindaco nell'assumere l'esercizio della sua carica giurerà a mani del Giudicente, ed al cospetto del raddoppiato Consiglio d'essere fedele a Noi, ed al Regio Nostro Governo, ed inoltre d'adempiere con tutta esattezza i propri doveri; di questa prestazione di giuramento s'estenderà dal Segretario del Comune l'opportuno verbale in forma d'atto Consolare, che verrà trasmesso per copia autentica all'intendente.
59. Il Sindaco nell'eseguimento di tutte le sue incombenze terrà per massima generale, e costante, che il Sindaco rispetto agli amministratori è un ufficio tutelare, ed è rispetto al Governo un incarico di confidenza.

Del Vice Sindaco

60. Fa le veci del Sindaco in caso di assenza, od impedimento di

⁹ Nota a lato: «Nelle Città la cui amministrazione è divisa in più classi, il rinnovamento del Sindaco della 1^a non potrà seguire nell'anno in cui viene a scadere quello della 2^a; essi apparterranno perciò ad una serie diversa».

questi, quello fra i Consiglieri ordinari, che nel principio di ogni anno viene dall'amministrazione locale proposto all'intendente, ed è stato approvato; egli tiene il posto del Sindaco quando rappresenta il medesimo.

61. Nella scelta del Vice Sindaco non si ha riguardo alla maggiore, o minore anzianità del Consigliere su cui essa cade.
62. Nelle Città aventi più classi di Consiglieri non si fa luogo alla scelta del Vice Sindaco.

Dei Consiglieri ordinari

63. I Consiglieri ordinari sono eletti dall'amministrazione locale, sotto l'approvazione dell'intendente.
64. Il numero loro determinato dal paragrafo 2 è rinnovato per metà alla scadenza di cadun anno, e per ordine d'anzianità.
65. I Consiglieri non possono essere confermati né rientrare in Consiglio, se non dopo l'interstizio d'un biennio, od in forza di special Nostro permesso.
66. I requisiti per l'eleggibilità de' Consiglieri sono:
 - 1° il possedere un competente registro del territorio.
 - 2° l'aver il proprio domicilio nel Comune, o nel capo-luogo di Provincia.
 - 3° l'essere persona di conosciuta probità, buon giudizio, zelante del pubblico bene.
 - 4° il non essere minore d'anni venticinque, né illiterato, per quanto possibile.
67. Non sono ammessi al Consiglio:
 - 1° gli aventi lite, o contabilità col Comune, cogli ospedali, o congregazioni di carità del proprio Comune.
 - 2° i congiunti fra loro, o col Segretario, od altri che abbiano lite, o contabilità col Comune, in primo o secondo grado di consanguineità, o primo d'affinità, da computarsi giusta la ragione canonica.
 - 3° i figliuoli di famiglia, a meno che il padre acconsenta alla nomina, od abbiano essi beni castrensi, o quasi, od avventizi irregolari, i quali saranno in tal caso principalmente obbligati, e i paterni in sussidio; né si eleggeranno i medesimi qualora il padre, o zii paterni tuttavia viventi essendo stati amministratori, non sia per anche trascorso un biennio dall'epoca della loro uscita dal Consiglio.
68. È pure vietata la cumulativa ammissione degli ammogliati con sorelle

- utrinque¹⁰ congiunte, o consanguinee, e succedono il caso, che i Consiglieri, e Segretari del pubblico venissero dappoi a contrarre parentela fra di loro in uno de' suddetti gradi, rimarranno bensì i Segretari, ma verranno surrogati altri amministratori.
69. Il Consigliere, cui toccherà muovere lite al Comune, agli ospedali, o congregazioni di carità del rispettivo luogo, s'intenderà dal quel punto dimesso dalla sua carica, e verrà surrogato.
70. Sono dispensati dall'entrare nel novero de' Consiglieri gl'impiegati nel Regio servizio, i medici, chirurghi, e speciali esercenti la professione, i causidici del Comune, i procuratori fiscali, e gli attuali appaltatori delle Nostre Aziende.
71. I Luogotenenti Giudici possono esservi ammessi, ma dovendo rappresentare in Consiglio la persona del giudice o assente, o legittimamente impedito, si asterranno nel prendere parte nelle deliberazioni.
72. Sono reputati incapaci del Consiglierato i condannati a pene infami, e se la loro condanna interviene nel tempo che si trovano in carica ne sono come indegni rimossi¹¹.
73. L'amministratore che si assenta dal luogo del suo domicilio o per causa di qualche inquisizione, o per procedura criminale in odio suo, verrà indilatamente surrogato.
74. Non è lecito ad alcuno di ricusare la carica di Consigliere, sotto pena proporzionata arbitraria all'intendente, salvo in casi di illegittimo impedimento, o motivo che dovrà il ricusante rappresentare, e giustificare davanti all'ufficio dell'Intendenza fra giorni 15 dopo la notificatagli elezione.
75. Possono essere esenti dalla carica di Consigliere:
- 1° i maggiori d'anni settanta;
 - 2° gl'immuni per dodicesima prole;
 - 3° i Riformatori delle Regie scuole;
 - 4° i giubilati del Nostro servizio;
 - 5° i tutori di pupilli;
 - 6° i mastri di posta, e tutti quelli che attualmente ammalati o notoriamente malaticci, giustificheranno la qualità della malattia, o le indisposizioni impeditive di vacare al pubblico servizio.
76. L'amministrazione locale procede alla scelta de' Consiglieri nel modo infra espresso; cioè: un primo candidato è proposto dal Sindaco; altro candidato, o quello eziandio designato dal Sindaco, è proposto dal Consigliere anziano, e tali

¹⁰ Parola sottolineata.

¹¹ Parole aggiunte *ex novo*.

proposizioni proseguono fino all'ultimo de' Consiglieri; i nomi de' candidati proposti vengono intanto registrati dal Segretario, ed il Sindaco ne fa lettura finita la proposizione; si passa quindi alla votazione col mezzo di schede segrete sopra ciascuno de' candidati; il Sindaco è quello che le raccoglie, e ne fa lo scruittinio in presenza del Consiglio; terminata quest'operazione, che si dee rinnovare per ciaschedun candidato, il Sindaco rende conto al Consiglio del risultato della votazione, e i tre soggetti che hanno ottenuto la maggioranza de' voti, sono iscritti come candidati prescelti dall'amministrazione locale nell'atto consolare, che il Segretario ne estende, ed in cui deve risultare di quanto sopra.

77. Quando vi è parità di voti a favore dei soggetti, che hanno d'altronde ottenuta la pluralità, si ricomincia per cadauno di essi la votazione per via di schede segrete, e se questa non dà un risultato diverso da quella della prima, i soggetti su cui essa è caduta, sono tutti inseriti nell'atto consolare nell'ordine in cui sono stati da prima proposti.
78. Copia di tale atto consolare è quindi trasmessa all'intendente, il quale elegge il nuovo Consigliere fra i candidati prescelti¹², e manda all'amministrazione di stabilirlo in ufficio.
79. Quando per rilevanti, e particolari motivi l'intendente è in dovere di declinare dalla lista de' soggetti prescelti, egli ne informa la Nostra Regia segreteria di Stato per gli affari interni, onde averne le opportune determinazioni.
80. La regola stabilita al precedente paragrafo 76 per la scelta de' candidati all'ufficio di consigliere verrà praticata eziandio per la designazione de' soggetti da proporsi alla carica di sindaco, ma in questo caso il numero de' candidati pareggia quello degli amministratori attuali, giusta quanto prescrive il paragrafo 54¹³.
81. Il Sindaco, e i Consiglieri nell'atto di proporre il rispettivo candidato giurano a mani del Giudicente, o di chi ne farà le veci, che per quanto ne è a loro notizia concorrono nel soggetto proposto tutti i requisiti voluti dal presente Regolamento; della qual cosa dee risultare nell'atto consolare.
82. La votazione per via di schede segrete dovrà sempre succedere

¹² Parole aggiunte *ex novo*.

¹³ Paragrafo interamente cancellato.

- immediatamente la proposizione de' candidati, né mai differirsi ad un'altra adunanza.
83. Conosciuta che siasi dall'amministrazione locale la scelta fattasi dall'intendente, spetterà al Sindaco prevenirne in iscritti l'eletto, e l'invitarlo a presentarsi al Consiglio a giorno e ora fissa per essere stabilito in ufficio previa la prestazione prescritta al paragrafo 58.
 84. Occorrendo nel decorso dell'anno il rimpiazzamento d'un qualche consigliere, quegli che subentra non può coprire l'ufficio, se non pel tempo che sarebbe rimasto al surrogato per giungere alla scadenza del proprio biennio.
 85. I Consiglieri come preventivamente sovra avvisati non possono esimersi dall'intervenire alle congreghe senza legittima causa, sotto pena arbitraria dell'intendente.
 86. Essi debbono esporre specificamente, e liberamente, senza alcuna parzialità, contemplazione, o riguardo il proprio parere con quel candore, e moderatezza che si conviene; e trovandosi per avventura alcuno di contrario sentimento, non potrà per questo ricusare la sottoscrizione, o segnatura, alla deliberazione presa dalla pluralità, o evadersi dalla congrega, o comunque sottrarsi all'obbligo del voto, e della firma, sotto pena parimenti arbitraria dell'intendente.
 87. Potrà egli bensì richiedere che si faccia menzione nell'atto delle particolari sue osservazioni, e parere, e tale sua istanza non verrà mai ruscata.
 88. Il Consigliere può essere deputato dall'amministrazione locale a far le parti, e gl'incombenti che occorreranno a nome del Consiglio; questa deputazione può estendersi al Sindaco, ed a più Consiglieri, i quali sono poi tenuti di rendere esatto conto del loro operato al Consiglio.
 89. Le adunanze consolari pel rinnovamento ordinario della scadente metà de' consiglieri anziani dovranno sempre aver luogo prima che scada il mese di novembre di cadun anno, e gli amministratori nominati in rimpiazzamento entreranno in ufficio nei primi cinque giorni dell'anno, che sussegue.

Dei Consiglieri Aggiunti

90. I Consiglieri aggiunti sono eletti, e nominati dall'intendente nei primi giorni di gennaio fra i principali registranti del Comune.

91. L'amministrazione forma lo stato di questi; l'accerta, e lo dichiara fedele, ed esatto, e lo trasmette all'intendente prima che termini il mese di novembre di cadun anno¹⁴.
92. Il numero de' registranti, che debbono essere iscritti sul detto stato è preventivamente fissato dall'intendente, il quale può all'uopo aggiungervi quelli de' principali registranti, che stimerà conveniente.
93. Lo stato di cui fa menzione il precedente paragrafo 91 comprende i primi registranti, quelli eziandio che non hanno domicilio permanente nel Comune.
94. L'ufficio del Consigliere aggiunto principia, e finisce coll'anno in cui esso fu nominato.
95. Il Consigliere aggiunto è rieleggibile senza interstizio di tempo (ma il numero de' rieletti non deve eccedere la metà di quello che compone il Consiglio degli aggiunti), e questo è pari a quello che compone il Consiglio ordinario, senza riguardo alle accidentali vacanze.
96. Può l'intendente, ove lo ritenga conveniente, e di pubblico vantaggio, permettere al Consigliere aggiunto, che non ha fisso domicilio nel Comune, di deputare con mandato speciale una persona che lo rappresenti in Consiglio sempre quando non potrà intervenire personalmente.
97. Il Consigliere aggiunto, che implora tale permissione deve nell'atto medesimo notificare all'intendente l'individuo al quale intende affidare la speciale procura, e questo fornito esser deve di tutte le qualità tanto negative, che positive, che si ricercano nel Consigliere ordinario.
98. Ottenuto dall'intendente il permesso di deputare è dovere del Consigliere aggiunto di presentare all'amministrazione locale il decreto di permissione, e l'atto di procura, che verranno dal Segretario trascritti sopra un registro a ciò destinato, e vidimato dal Sindaco.
99. I Consiglieri aggiunti, o di loro deputati hanno voce deliberativa in Consiglio, e sono tenuti d'intervenire alle congreghe/sempre quando ne sono avvertiti nel modo prescritto dal paragrafo 23.
100. Essi prendono parte agli atti, cui sono chiamati, immediatamente dopo il Consiglio ordinario, e vi procedono giusta il modo determinato per esso.
101. L'ufficio de' Consiglieri aggiunti è limitato all'esame, discussione,

¹⁴ Nota a lato: «Affari più importanti»; con indicazione della data «mart. 26 maggio».

e risoluzione degli affari, che formano l'oggetto delle adunanze a cui essi intervengono, né più vi possono prendere parte, a meno che gli stessi affari si riproducano in altre successive adunanze a cui essi del pari intervengano.

Dei Consiglieri Aggiunti Supplementari

102. I Consiglieri Aggiunti Supplementari i quali sono del tutto assimilati ai Consiglieri aggiunti, sono chiamati alle congreghe consolari in surrogazione, ed in caso d'impedimento legittimo d'alcuno di questi.
103. Il loro numero è determinato dall'intendente, avuto riguardo alla maggiore, o minore popolazione del Comune, ed essi vengono tratti egualmente dallo stato prescritto dal paragrafo 91 giusta le regole in quello segnante.
104. La loro convocazione in Consiglio segue l'ordine, ch'essi tengono rispettivamente sulla lista della nomina fatta dall'intendente.

Del Segretario

105. L'elezione del Segretario spetta all'amministrazione locale, che vi procede nel modo determinato dai paragrafi 76-77-78, e 79.
106. Non potranno eleggersi per Segretari, se non soggetti di conosciuta probità, che non abbiano lite, o contabilità col pubblico, o versati negli ospedali, congregazioni di carità, o altre opere pubbliche in tutto o in parte amministrate dal Consiglio o membri di esso, come tali; né sieno congiunti col Sindaco, o con aventi lite, o contabilità col comune né gradi, e computi sopraccennati al paragrafo 67 numero 2, e con che abbiano inoltre un bel carattere, e sieno versati nell'aritmetica.
107. A tale impiego potranno bensì preferirsi i notai, ma il difetto della qualità notarile non sarà più d'ostacolo d'ora in poi alla nomina.
108. L'eletto non può ricevere l'atto della propria elezione.
109. È onninamente vietata la elezione, o ritenzione di due segretari ad un tempo, ancorché fosse diviso lo stipendio, e convenuto fra di loro il servizio. È bensì lecito al Segretario di assumersi a proprio carico e spesa, previo il consenso del Consiglio espresso in un atto consolare, e successiva approvazione dell'intenden-

- te, un collaboratore, od assistente fornito de' requisiti descritti al paragrafo 106, purché il principale risponda in proprio per esso, e dal prestato consenso, o gradimento dell'amministrazione locale all'ammissione del collaboratore non gli s'intenda acquistato mai verun titolo, o diritto di sopravvivenza.
110. Le Città, i Comuni di popolazione cospicua, ove indispensabilmente lo esiga il bene del pubblico servizio, potranno tuttavia proporre la nomina, o la conservazione in impiego d'un Segretario sostituito con assegnazione di stipendio corrispondente al vero bisogno, che se ne avesse, ed alla forza delle rendite patrimoniali del pubblico, ma da tale elezione, o conservazione in impiego non potrà il provvisto dedurre alcun titolo di sopravvivenza al Segretario.
 111. Le amministrazioni non deverranno per altro a siffatte proposte, se non previa la permissione in iscritti dell'intendente.
 112. È lecito al Segretario di una Comunità servirne altre in tale qualità della stessa provincia, quando si trovino in vicinanza compatibile, né vi sia lite od interesse fra di loro, e la quantità degli affari dell'una comporti la contemporanea applicazione a quelli dell'altra.
 113. Il Segretario è tenuto alla prestazione del giuramento nella forma prescritta al paragrafo 58.
 114. Il Segretario è ammosso dall'impiego 1° per concussione, od estorsione di emolumenti indebiti; 2° per atti d'insubordinazione; 3° per indolenza, e pertinace¹⁵ negligenza nell'adempimento de' suoi doveri; 4° per alterazione, o fraudolento smarrimento di carte spettanti al comune; 5° per notoria mala condotta, e sono ad essi applicabili le disposizioni del paragrafo 72.
 115. La destituzione del Segretario non può essere promossa, che in forza d'atto consolare del consiglio ordinario.
 116. Tale atto è sottoposto a nuova discussione coll'intervento del Consiglio degli aggiunti, né può essere dall'intendente approvato, se non gli consta dell'accertamento giuridico de' fatti ascritti a carico del Segretario.
 117. Ad un tale fine l'intendente ne promuove l'istanza presso l'autorità giudiziaria.
 118. Il decreto di rimossione dell'intendente da emanare sugli atti del come sopra seguito procedimento, è sottoposto all'approvazione della Nostra segreteria di Stato per gli affari interni.

¹⁵ Parola cancellata.

119. L'Intendente può d'ufficio sospendere il Segretario dall'esercizio dell'impiego, ma ne partecipa la detta Nostra Segreteria di stato; egli può egualmente promuoverne la rimozione, allorché gli consti in modo comprovato, che il Segretario è incorso in alcune delle colpe declinate al paragrafo 114.
120. L'amministrazione locale assegna lo stipendio del Segretario sotto l'approvazione dell'intendente.
121. L'impiego di Catastraro va sempre unito a quello di Segretario, né può andarne disgiunto, se non mediante un decreto d'autorizzazione dell'intendente approvato dalla Nostra segreteria di Stato per gli affari interni.
122. Lo stipendio assegnato al Segretario esclude ogni di lui pretesa ad altra qualunque siasi retribuzione a carico del Comune.
123. I doveri, e le obbligazioni del Segretario sono espressamente determinati da una convenzione, o sia capitolazione, che si stipula nella forma degli atti pubblici ordinarii tra l'amministrazione locale, ed il Segretario; tale atto però non ha forza, finché non viene approvato dall'intendente.¹⁶
124. Fra i principali doveri, ed obbligazioni del Segretario egli deve contrarre quelle d'assistere a tutte le adunanze dell'amministrazione locale in persona propria, a meno di legittimo, e comprovato impedimento; d'attendere al regolare carteggio relativo agli affari comunali, che a tutti quegli altri di Regio servizio in ciò che spetta al Comune d'eseguire; d'estendere, ed autenticare le deliberazioni consolari, e generalmente tutti gli atti dipendenti dall'amministrazione; di far pubblicare colla maggiore prontezza per via del solito banditore, o serviente con effettiva affissione a luoghi soliti, in giorno di mercato, o festivo, ed in tempo della maggiore affluenza del popolo, pendente la giornata intiera, tutti quegli atti dell'amministrazione locale, decreti, e ordinanze dell'intendente, ordini, o notificanze dell'autorità superiore provenienti pel canale di questi, che o per loro indole, e natura, o per comando speciale vogliono essere notificati al pubblico, e d'estendere in debita forma le relazioni, e queste trasmettere senza ritardo ai rispettivi uffizi, ed aziende, con avvertenza che trattandosi di pubblicazione, e affissione di ti-

¹⁶ Nota a lato: «degli atti consolari articolo 34 Regolamento de' pubblici». Si fa riferimento all'art. 34 del capo III del Regolamento dei pubblici del 1775, laddove prevede: «...e 'l Segretario, che avesse formato le dette copie, incorrerà nella multa di scudi venti applicandi al registro» (A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., II, p. 57).

- letti da queste spediti, dovrà la relazione farsi lor prevenire pel canale della rispettiva Intendenza prima del giorno fissato in essi tilette pel dibattimento.
125. Trattandosi d'atti esigenti la reiterata pubblicazione, vi si procederà bensì nella forma suddetta, ma in tre distinti giorni di mercato, o festivi, con intervallo di giorni almeno sei dall'uno all'altro, e se ne riceverà, ed estenderà la relazione per ogni volta, senza inchiuderle e confonderle in una sola¹⁷.
 126. Qualora in dipendenza della pubblicazione d'un qualche atto riguardante l'amministrazione del rispettivo Comune si presentasse al Sindaco, al Consiglio, od al Segretario una qualche osservazione, od opposizione in iscritti, dovrà questa trasmettersi all'intendente in una colla relazione, e se ne farà in essa menzione speciale¹⁸.
 127. Spetterà all'intendente di determinare, se per l'effetto della insorta osservazione, od opposizione debba sospendersi l'eseguimento dell'atto, che la promosse, e devenirsi dall'amministrazione ad una nuova discussione dell'oggetto.
 128. Qualora però si trattasse di affare, che fosse tale da non potersene differire l'esecuzione senza grave pregiudizio, verrà questa bensì intrapresa nonostante le insorte osservazioni, ma ne sarà l'intendente sul campo informato per le sollecite sue provvidenze
 129. Il Segretario conserverà in distinti registri tutti i risultati, ordinati, e i mandati dell'amministrazione locale, e terrà inoltre quegli altri registri, che saranno ordinati dall'intendente¹⁹.
 130. Al Segretario, e sotto la propria responsabilità sono affidati l'ufficio, l'archivio, ed il suggello del Comune, di cui dovranno munirsi tutti gli atti, che emanano dall'amministrazione locale, o dal Sindaco per ciò che gli spetta; questo suggello è uniforme per tutti i Comuni indistintamente²⁰.
 131. Il Segretario assistendo alla congrega è tenuto di somministrare con imparzialità, e senza arrogarsi predominio, o ingerenza tendente a scemare comunque la libertà de' voti, e delle risoluzioni, o a destarvi, o fomentare dissidii, tutti i lumi, notizie e schiarimenti sulle circostanze di fatto, che possono riferirsi all'oggetto cadente in discussione, o a disamina.

¹⁷ Nota a lato: «Degli atti consolari loro forma».

¹⁸ Nota a lato: «Degli atti consolari».

¹⁹ Nota a lato: «idem».

²⁰ Parole aggiunte *ex novo*; nota a lato: «qualora il Comune sia provveduto d'uno speciale Archivista, incomberà a questi la responsabilità dell'Archivio».

132. Il Segretario è depositario, e custode responsabile di tutti gli originali degli atti; li tiene a registro, e ne estrae copie munite della sua firma, e del suggello del Comune; le copie sono contrassegnate dal Sindaco.
133. Non è lecito al Segretario di dar copia, lettura, o visione degli atti originali non pubblicati, salvo agli amministratori da cui vennero sottoscritti, o dietro un ordine espresso dell'intendente.
134. Trattandosi d'atti, che richiedono in chi li riceve la qualità di Notaio, se il Segretario è sprovvisto di tale qualità, l'amministrazione locale designa²¹ il Notaio, che deve recarsi al Consiglio per estendere, e ricevere l'atto, mediante il dovuto pagamento dei diritti.
135. L'originale dell'atto rimarrà in questo caso a mani del Notaio, che ne rimette un'autentica copia al Segretario per essere da questi sigillata in registro, dopo che si sarà fatto di essa quell'uso, che l'atto richiede per propria natura.
136. Occorrendo, che si debba spedire altre copie dell'atto sono queste spedite dal Notaio presso il quale è depresso l'originale.
137. Il Segretario per tutto ciò che riguarda l'amministrazione sta sotto la sua dipendenza, e gli ordini immediati del Sindaco, e del Consiglio, ed è suo preciso dovere di fare tanto all'uno, che all'altro le opportune sue osservazioni, e rappresentanze pel retto e spedito andamento degli occorrenti affari.
138. Il Segretario nello attendere al carteggio, giusta il disposto del paragrafo 124 riceve gli ordini immediati del Sindaco, il quale firma le lettere, e gli avvisi che occorrono; ciò non esclude per altro che il Segretario medesimo possa direttamente rivolgersi all'intendente, semprechè lo richiegga il bene del servizio, e il più celere adempimento de' proprii doveri.
139. Il Segretario che riunisce ad un tempo la qualità del Luogotenente del Giudice non può rappresentare quest'ultimo per gli atti consolari; in questo caso si chiamerà il Giudicente vicino.
140. Il Segretario, che ha titoli di lungo e irreprensibile servizio in tale sua qualità presso il rispettivo Comune può sulla propria richiesta, e quando si trovi nella fisica impossibilità di continuare più oltre in impiego esser provvisto d'un annua vitalizia pensione di ritiro.

²¹ Sostituisce la parola «elege».

141. Nell'assegnamento di questa si avrà riguardo non meno alle forze patrimoniali del Comune, che ai mezzi di sussistenza proprii del richiedente.

Del Catastraro

142. L'amministrazione locale procede alla elezione del Catastraro nella forma, e nel modo determinato per quella del Segretario.
143. Non potrà ammettersi all'impiego di Catastraro chi fosse in qualsivoglia maniera contabile verso del pubblico.
144. Le cause per la rimozione del Catastraro sono le stesse determinate dal paragrafo 114, e questa viene promossa giusta le regole stabilite dai successivi paragrafi 115-116-117-118, e 119.
145. Al Catastraro sono egualmente applicabili le disposizioni del paragrafo 72, e prima d'entrare in impiego esso è tenuto di passare un atto di sottomissione davanti il Consiglio di fedelmente eseguire i proprii doveri.
146. Questi sono determinati dagli articoli del presente Regolamento.
147. Quando l'ufficio di Catastraro è disgiunto da quello di Segretario, è proibita fra d'essi qualunque società per l'esercizio delle rispettive incombenze.
148. L'amministrazione locale assegna lo stipendio del Catastraro nel modo prestabilito per quello del Segretario.

Delle Persone Adette al Servizio del Comune

149. Spetta al Consiglio²² di nominare sotto l'approvazione dell'intendente il messo giurato, e quelle altre persone adette al servizio dell'Amministrazione. Il messo è tenuto a deferire agli ordini non meno del Sindaco, e del Consiglio, che a quelli del Segretario, in ciò che riguarda al servizio Comune.
150. I doveri, e le obbligazioni del messo giurato e delle persone addette al servizio civico sono distintamente enunciati in un atto di sottomissione, ch'eglino sono tenuti di passare, e che va soggetto all'approvazione dell'intendente.
151. Gl'invigilatori per l'osservanza de' bandi politici, le guardie

²² Sostituisce «amministrazione locale».

- Campestri²³ per l'osservanza de' statuti rurali²⁴ sono eletti egualmente dal Consiglio²⁵, sotto l'accennata approvazione, ma non potrà questa concedersi che mediante l'autorizzazione speciale dell'intendente Generale della Divisione²⁶
152. I doveri sì degli uni, che degli altri sono enunciati nell'atto di sottomissione, ch'essi dovranno passare, giusta i principii determinati dal presente Regolamento nella parte in cui tratta della Polizia amministrativa e rurale²⁷.

Del Patrimonio Comunale, e sua Amministrazione

esso è 2°

153. Il patrimonio del Comune consiste in fondi urbani, e rurali; in capitali, censi, proventi di private acquistate²⁸, canoni, od altre prestazioni attive.

3°

154. Il patrimonio del Comune è affidato alle ispezioni, e alla cura dell'amministrazione locale, e alla special vigilanza del Sindaco.

4°

155. Questi non può da sé solo stipulare alcun atto relativo al governo de' beni, ed effetti del pubblico, essendo tal facoltà riservata all'intero Consiglio sotto la dipendenza diretta²⁹ dell'autorità superiore.

1°

156. Ogni convenzione, patto, o affidamento, che interessi il governo delle suddette sostanze è nullo, e senza effetto, se non risulta da un atto al quale sia concorso il Consiglio, e sia stato approvato, sì e come verrà col presente statuito.

5°

157. I fondi urbani, e rurali sono concessi in affitto per mezzo di pubblici incanti; meno le selve giusta l'eccezione determinata dal paragrafo³⁰.

²³ Sostituisce «i Guardaboschi, e i Campari».

²⁴ Sostituisce «bandi campestri».

²⁵ Sostituisce «amministrazione locale».

²⁶ Sostituisce «Nostra segreteria di Stato per gli affari interni».

²⁷ Seguono tredici figli completamente bianchi.

²⁸ Parole cancellate.

²⁹ Parola cancellata.

³⁰ Parole aggiunte.

158. È vietato espressamente alle amministrazioni di ritenere ad economia veruna sorta di beni coltivi.
159. Tra i fondi urbani non verranno esclusi dall'affittamento, che quelli, i quali servono agli usi indispensabili del Comune, o che per circostanze, e ragioni particolari possono meritare un'eguale eccezione.
160. Non si può declinare da quanto describe il paragrafo 157, se non mediante l'assenso in iscritti dell'uffizio de' Nostri avvocati generali, ciascuno pe' comuni dipendenti dalla giurisdizione del proprio Senato³¹.
161. I deliberamenti pei contratti d'affitto sono stipulati sotto que' patti e condizioni, che risulteranno dal capitolato d'appalto, e questo o verrà unito per copia all'avviso d'Asta³² d'invito, o resterà a mani del Segretario, il quale è tenuto di darne visione a chiunque la richiegga.
162. Il capitolato d'appalto è deliberato dal Consiglio sei mesi prima che scada l'affitto, ed è sottoposto all'approvazione dell'intendente.
163. Fra le condizioni, che vi si dovranno inserire s'intenderà sempre compresa, ancorché non espressa, quella della fideiussione da prestarsi dal fittaiuolo prima d'introdursi al possesso della cosa locata.
164. A tale immissione in possesso dovrà sempre precedere l'atto si ricognizione de' beni affittati³³.
165. A questa devrà il Segretario dopo il deliberamento, e prima della stipulazione del contratto, con intervento del Sindaco insieme con un perito, e in contraddittorio del deliberatario, che potrà per sua parte assumerne un altro, quando così lo stimi; assisterà inoltre alla visita il fittaiuolo che scade, se già vi fosse, e la spesa della ricognizione sarà sempre a carico del fittaiuolo sottentrante; quando poi alcuno degli interessati non si curasse di comparire, verrà comminato dal Giudice ad assistervi, affinché possa procedersi in di lui contumacia³⁴.

³¹ Paragrafo cancellato interamente e sostituito a lato successivamente dal seguente: «Se non mediante l'assenso del Consiglio d'Intendenza e per decisione dell'intendente generale quando li stabili siano di un prodotto inferiore alle lire 500. Se questo prodotto è maggiore l'intendente della Provincia ne riferisce all'intendente Generale che si procurerà intorno a ciò le determinazioni della Nostra segreteria di Stato per gli affari interni»).

³² Sostituisce la parola «tiletto».

³³ Seguono cinque parole non leggibili.

³⁴ Paragrafo interamente cancellato.

166. Nell'atto di ricognizione si farà risultare dello stato in cui si trovano i beni tanto rispetto alle fabbriche, effetti, e alle piante in essi esistenti, quanto relativamente alla qualità della loro cultura per darsene nel contratto caricamento al nuovo fittaiuolo, e così riconoscere alla scadenza della locazione, s'egli abbia adempiuto i patti, e le condizioni cui si è sottoposto, ovvero cagionato deterioramento ai beni, nel qual caso dovrà il Consiglio promuovere le opportune istanze, onde provvedere all'indennità del Comune³⁵.
167. Spetta all'intendente³⁶ il conoscere delle vertenze, che possono insorgere tra le Comunità e i fittaiuoli³⁷; ma all'introduzione della causa in giudizio dovrà sempre precedere lo sperimento della conciliazione a diligenza e cura dell'intendente³⁸.
168. L'incanto ha luogo regolarmente nella casa comunale al cospetto del Consiglio; l'intendente può tuttavia assistervi, quando lo ravvisa conveniente, ed anche farlo seguire alla di lui residenza, ed al proprio ufficio.
169. Occorrendo quest'ultimo caso intervengono all'incanto il Sindaco, ed un³⁹ Consigliere.
170. Le case e i fondi rurali⁴⁰ sono concessi in affitto per tre, sei, o nove anni; gli edifizii provvisti d'ordigni, e utensili non possono darsi ad affitto per un termine eccedente il triennio⁴¹.
171. Le selve sì d'alto fusto, che cedue non verranno mai affittate; se ne delibererà bensì il taglio a' pubblici incanti, allorché le piante saranno mature, o vi sia rischio di deteriorazione nel differirlo⁴².
172. Le disposizioni del Regolamento de' boschi saranno rigorosamente osservate per tutto quanto riguarda la conservazione, il taglio, e la vendita de' boschi comunali, e ciò sotto la responsabilità personale degli amministratori.
173. Le terre comuni addette all'uso di pubblico pascolo saranno bensì riservate a quest'uso, ma potrà l'amministrazione locale

³⁵ Paragrafo interamente cancellato.

³⁶ Sostituisce la parola «Ordinario».

³⁷ Nota a lato: «in dipendenza dei contratti di affitto».

³⁸ Parole cancellate.

³⁹ Sostituisce le parole «e due».

⁴⁰ Nota a lato: eccettuate le selve che non potranno mai affittarsi per qualunque termine.

⁴¹ Paragrafo interamente cancellato.

⁴² Paragrafo interamente cancellato.

per decisione⁴³ dell'intendente Generale, da emanarsi in Consiglio d'Intendenza⁴⁴, promuovere la coltura, o la riduzione a bosco di quella parte di esse, che non sarà necessaria all'uso suddetto; e previa tale approvazione, ed assenso così pure potrà l'amministrazione stabilire egualmente una modica tassa a carico di chi approfitta del pascolo⁴⁵.

174. Quando una qualche parte de' beni spettanti al Comune, e quelli che cadono temporaneamente sotto la sua amministrazione rimangono inaffittati, il Consiglio provvede al modo della loro tenuta, e coltura, giusta le regole, che l'intendente dovrà a seconda dei casi prescrivere⁴⁶.
175. È preciso dovere dell'amministrazione locale d'impiegare una costante attenzione per impedire ogni usurpazione, che potesse tentarsi tanto a pregiudizio de' terreni comunali, che a detrimento delle pubbliche⁴⁷ strade, o di altra qualunque parte di sito pubblico⁴⁸.
176. All'evenienza del caso verranno gli occupatori ingiunti a reintegrare il pubblico suolo, e dove questi il contendano, o siano renitenti, l'amministrazione promuove quanto alle usurpazioni seguite per via d'innoltramento le istanze opportune avanti l'intendente, spettando ad esso la cognizione e sommaria decisione per compellivergli.
177. Qualora per altro si tratti di usurpazioni⁴⁹, e quindi tali da rendere dubbioso l'esito delle istanze, o almeno, e costose le pro-

⁴³ Sostituisce le parole «coll'approvazione».

⁴⁴ Sostituisce le parole «con l'assenso in iscritti del Nostro Avvocato Generale».

⁴⁵ Paragrafo interamente cancellato e sostituito dal seguente: «Le terre comuni addette all'uso di pascolo pubblico saranno riservate a quest'uso. Tuttavia sul ricorso delle Comunità l'intendente generale può autorizzare per decisione da emettersi in Consiglio d'Intendenza la coltura o riduzione a bosco di qualunque di esse terre che non sarà necessaria all'uso di pascolo. Così pure per uguale decisione potrà stabilirsi una modica tassa a carico di chi approfitta del pascolo, ma questa decisione non sortirà il suo effetto se non mediante l'approvazione del Nostro primo segretario di Stato. Contro il diniego di porre a coltura o di ridurre a bosco una parte de' pubblici pascoli insorgendo appropriazioni che includevano seco una quota di proprietà o di possesso, l'intendente Generale rimetterà le loro risoluzioni ai tribunali ordinari». A fondo pagina si trova la seguente nota, cancellata: «Il Consiglio determina il modo d'amministrare i beni – enfiteusi –».

⁴⁶ Paragrafo interamente cancellato.

⁴⁷ Parola cancellata.

⁴⁸ Parole aggiunte successivamente.

⁴⁹ Aggiunta a lato: «seguite da oltre un decennio per qualunque siasi cagione antiche» (termine cancellato).

- ve, si potrà transigere co' convenuti alla presenza, e mediante l'autorizzazione⁵⁰ dell'intendente⁵¹.
178. Alle disposizioni dei due precedenti paragrafi dovranno parimenti attenersi le amministrazioni locali, semprechè si tratti d'impedire, rivendicare qualunque usurpazione commessa a danno del pubblico.
179. Non possono le amministrazioni disporre di alcun capitale, di cui siano proprietari i Comuni, se non a termini delle disposizioni che sono col presente prescritte al paragrafo 298.
180. I censi, canoni e tutte generalmente le prestazioni, e le rendite di cui può trovarsi il Comune in possesso costituiscono un ramo di entrata, che toltone il caso di redimibilità convenuta, e legalmente accertata, non lice alle amministrazioni di estinguere, od alienare senza l'espressa autorizzazione dell'intendente approvata dall'intendente generale⁵².
181. È bensì dovere delle amministrazioni il vegliare alla conservazione de' titoli su cui si fondano le predette ragioni di pubblica rendita, e di praticare all'uopo le istanze opportune per far rivivere quelle, che per avventura si fossero trasandate.
182. Spetta alle amministrazioni locali il provvedere all'esercizio delle privative de' pristini, forni, mulini, e macelli in que' comuni che ne posseggono il diritto⁵³.
183. Tali privative saranno sempre date in appalto a pubblici incanti, e quando per difetto d'appaltatori fosse il Comune obbligato ad esercitarne l'utile possesso, dovrà puntualmente seguirsi in tal caso il modo d'amministrazione, che verrà dall'intendente stabilito.
184. Il Capitolato d'appalto per l'esercizio delle privative sarà deli-

⁵⁰ Parole cancellate.

⁵¹ Nota a lato: «Le transazioni saranno rimesse all'intendente Generale che provvederà in Consiglio d'Intendenza per quella di cui l'approvazione è riservata alla sua competenza e sottoporrà le altre alla decisione del Nostro primo segretario di Stato per gli affari interni, sotto le condizioni da prescriversi dal Nostro Avvocato generale; in difetto saranno le parti rimesse al Giudice competente» (parole cancellate).

⁵² Sostituisce le parole: «Da emanare sull'assenso in iscritti del Nostro Avvocato generale».

⁵³ Nota a lato: «Spetta alle amministrazioni di provvedere all'esercizio delle privative di cui la Comunità si trovi in legale possesso. Quelle di simili privative che non riguardano l'esercizio di un'arte essenzialmente [parola cancellata] necessaria alla sussistenza alimentare delle popolazioni saranno sempre date in appalto a pubblici incanti, e quando ecc.».

berato dal Consiglio sotto le direzioni speciali dell'intendente, da cui verrà poscia approvato, e in esso, oltre alle condizioni tendenti a tutelare l'interesse del Comune in quanto alla rendita, si dovranno esprimere tutte quelle altre obbligazioni, che l'appaltatore è tenuto di assumersi a termini de' bandi politici, o del Regolamento di polizia interna, di cui tratta il presente paragrafo⁵⁴.

185. Le amministrazioni locali indipendenti dall'osservanza delle disposizioni riguardanti il governo, e la reintegrazione del patrimonio comunale veglieranno con attentissima cura alla conservazione integrale dell'universale registro, ed infine dell'anno è particolare dovere del Sindaco di render conto all'intendente d'ogni variazione, che occorsa vi fosse⁵⁵.
186. Ne' comuni per dove soccorrono fiumi e torrenti dovranno le amministrazioni vegliare acciocchè per qualsivoglia causa, o pretesto non sia mai alterato, divertito, o ritardato il corso delle acque, specialmente con opere manofatte, né vengano sradicati, od abbruciati i ceppi, o recise le piante, che ne sostengono le ripe, adempiendo esattamente quanto su tal punto prescrive il Regolamento de' boschi, non che quello annesso alle Regie Patenti del 29 maggio 1817⁵⁶.
187. Le amministrazioni saranno sollecite nell'informar l'intendente delle corrosioni che per qualunque causa succedessero nell'estensione del territorio comunale, accennandone la qualità, e le conseguenze, non meno che le opere necessarie per andarvi al riparo⁵⁷.
188. Quando il possessore del terreno corroso intenda ricorrere per ottenere la sospensione del caricamento di tale terreno, dovrà esso rivolgersi all'intendente⁵⁸.
189. Venendo permessa l'implorata sospensione, la quale non si estenderà mai oltre il decennio, né si prorogherà tampoco, salvo che il possessore faccia constare d'aver impiegate, ed essersi rese infruttuose tutte le diligenze per nuovamente ridurre a coltura i fondi corrosi, l'amministrazione locale con un atto consolare specificante la ragione, quantità, e qualità del sito corroso, e

⁵⁴ Nota a lato, interamente cancellata: «Per tutte quelle private il di cui esercizio».

⁵⁵ Paragrafo interamente cancellato; nota a margine: «Al Cadastro».

⁵⁶ Paragrafo interamente cancellato; nota a margine: «Idem».

⁵⁷ Paragrafo interamente cancellato; nota a margine: «Idem».

⁵⁸ Paragrafo interamente cancellato.

- il rispettivo allibramento, od estimo, ordinerà al Catastraro di farne l'annotazione nella conformità prescritta dall'articolo del presente Regolamento⁵⁹.
190. Siccome ne' decreti di sospensione verrà sempre dagl'Intendenti apposta la condizione di doversene ripigliare l'allibramento, od estimo a misura che i fondi corrosi si renderanno di nuovo in tutto, o in parte fruttiferi, così dovranno gli amministratori usare di attenzione, che si eseguisca, mandando al Catastraro di riporli a caricamento de' primi possessori, o proprietari, o di chi per essi, semprechè non ricusino di ripigliarli, previa, a spese del pubblico, nuova misura, e il giudizio di un perito sopra il quantitativo dell'allibramento, o estimo, ed in contraddittorio dell'amministrazione o de' Consiglieri da essa a ciò deputati, e de' possessori o proprietari suddetti⁶⁰.
191. Ricusando poi questi di nuovamente incaricarsene, la Comunità n'esigerà la dichiarazione sottoscritta da due testimoni, e mediante questa s'intenderà ceduta, e trasferita la proprietà nel pubblico; della qual cessione, e traslazione farassi dal Consiglio risultante in un atto consolare, in cui la predetta dichiarazione verrà inserita⁶¹.
192. Non s'intenderà mai alterata la periferia territoriale per le aggregazioni di tenimenti succedute per salti di fiumi, o torrenti, o accidental mutazione de' loro alvei; saranno bensì considerati come vere alluvioni gl'insensibili accrescimenti, che si formarono col deposito del limo, o col pendio delle acque, e loro corso da un lato.
193. Il possessore de' beni, che per ragione della fronte di essi può avere diritto sulle alluvioni, dovrà sottoporsi a carichi per quel giusto allibramento, che verrà fissato⁶².
194. Qualora in qualche Comune siano occorse alluvioni sottoposte al pagamento de' carichi, senza che siasene ancora fatta la ricognizione, l'amministrazione locale è in dovere di devenirvi entro sei mesi dalla data del presente Regolamento; in ordine a quelle, che succederanno in appresso dovrà tanto essa, che il Sindaco regolarmente soddisfare al prescritto del paragrafo 185⁶³.

⁵⁹ Paragrafo interamente cancellato; nota a margine: «Al Cadastro».

⁶⁰ Paragrafo interamente cancellato.

⁶¹ Paragrafo interamente cancellato.

⁶² Paragrafo interamente cancellato.

⁶³ Paragrafo interamente cancellato; nota a margine: «Pel Cadastro».

195. Alla ricognizione ordinata del precedente paragrafo 194 si procederà dal misuratore eletto dal Consiglio per ordinato, nel quale verrà altresì deputato il Sindaco, o due de' Consiglieri per intervenirvi; ma dovrà prima procedervi la pubblicazione di un manifesto per notificare il giorno, e la ragione in cui verrà cominciata, affinché ciascuno de' possessori confrontanti, o coerenti possa intervenire per sé, o per interposta persona ad indicare l'estensione de' suoi fondi; al quale effetto si lascerà sempre tra la detta pubblicazione, e cominciamento della visita di un intervallo di tempo non minore di giorni quindici⁶⁴.
196. Compiuta la visita, il perito farà la sua relazione giurata a mani del Giudicante, alla quale, dopo descritte le alluvioni, indicate le regioni dove le medesime siano situate, la loro quantità, qualità, si uniranno le figure coll'applicazione della misura di ciascuna, e de' beni spettanti ai possessori coerenti giusta ola rispettiva fonte, con ispiegazione altresì della rata di allibramento, o d'estimo de' fondi coerenti: passerà indi a dare il suo giudizio sopra il valore di ciascuna delle alluvioni, e sopra l'allibramenti, od estimo che secondo la sua perizia crederà giusto: spetterà poscia all'amministrazione locale il sottoporre questa relazione all'intendente per le consecutive di lui deliberazioni⁶⁵.
197. Ottenendosi da un qualche comune la permissione di divenire a qualche rettilineazione, inalveamento, o variazione d'alveo de' fiumi, o torrenti, o al chiudimento di qualche canale, o ramo di essi, ovvero a trasposizione di strade pubbliche, siccome dovranno pagare il terreno da occuparsi per dette opere, e dedurne il registro, o l'estimo, così apparterranno ad esso i siti dismessi⁶⁶.
198. Nel vegliare, e provvedere alla conservazione, ed indennità del pubblico patrimonio giusta le avvertenze, e i principii surriferiti, le amministrazioni locali avranno la massima cura di partecipare all'intendente tutte le notizie, che potessero in qualche modo interessare la conservazione, e l'indennità delle ragioni spettanti al Nostro Demanio, segnatamente per quanto riguarda al disposto del paragrafo 2 libro 6 titolo VII delle Nostre Costituzioni⁶⁷.

⁶⁴ Paragrafo interamente cancellato; nota a margine: «Idem».

⁶⁵ Paragrafo interamente cancellato; nota a margine: «Pel Cadastro».

⁶⁶ Paragrafo interamente cancellato.

⁶⁷ Paragrafo interamente cancellato.

Delle Rendite del Comune

199. Le annue rendite⁶⁸ e le entrate di ciaschedun Comune sono ordinarie, o straordinarie.
200. Sono rendite ordinarie quelle, che provengono da' suoi fondi patrimoniali, da censi, canoni, diritti di privativa, da proventi di capitali, da iscrizioni intestate sul Registro del debito perpetuo dello Stato, da Dazi sulla consumazione, e da prestazioni fisse legittimamente possedute, o legalmente stabilite.
201. Sono entrate straordinarie quelle che derivano dal sopravan-
zo de' redditi⁶⁹ degli anni precedenti, da arretrati di qualunque specie, da restituzioni di crediti, affrancazione di censi, e da qualunque altro introito eventuale.
202. Il prodotto de' tagli de' boschi forma esso pure un articolo di rendita straordinaria nell'anno in cui segue.
203. La riscossione de' redditi sì dell'una, che dell'altra specie è fatta ai debiti tempi dal Percettore, che agisce in tal qualità come Ricevidore comunale, e presta per essa la cauzione in numerario della legge prescritta.
204. Gli stessi privilegi, e mezzi di coazione accordati alle Nostre Finanze per la riscossione delle somme dovute all'erario spettano pure al Percettore per l'incasso delle rendite, ed averi del Comune; però nel concorso d'azione contro il debitore procedono le Nostre Finanze negli atti d'assicurazione.
205. Al Percettore esclusivamente appartiene il dar quitanza di dette rendite e averi; nel caso però di riscossione straordinaria, od imprevista, quando la liberazione del debitore non debba aver luogo però⁷⁰ la quitanza che ne rilascia il Percettore è vidimata da Sindaco in difetto non sarà tenuta per valida⁷¹.
206. Le annualità, che il Comune può trovarsi in dovere di esigere per conto, e a profitto de' terzi sono riscosse, e pagate dal Percettore.
207. Il modo di contabilità del medesimo per quanto riguarda la sua qualità di Ricevidore comunale è regolato giusta i principii, che l'intendente determina sotto l'approvazione della Nostra segreteria di Stato per gli affari interni.
208. È singolarmente vietato al Percettore che riceve una somma

⁶⁸ In sostituzione di: «Gli annui redditi».

⁶⁹ In sostituzione di: «dell'entrate».

⁷⁰ Frase aggiunta a lato.

⁷¹ Frase aggiunta a lato.

dovuta al Comune, il variare l'applicazione di essa ad oggetto di soddisfarsi di qualsivoglia suo credito, dovendo provvedersi in tal caso per la via ordinaria.

209. Il Percettore che trascura d'effettuare ai debiti tempi la riscossione delle rendite, e averi del Comune, è contabile in proprio, e come tale condannato dall'intendente.
210. Spetta all'intendente il conoscere e sommariamente decidere delle questioni, che possono insorgere tra il Percettore e i particolari in ordine al pagamento delle somme dovute al Comune, quando esse eccedono le lire sessanta; se minore è la somma, o la vertenza riflette un pagamento da tre anni dovuto, spetta all'ordinario il conoscere⁷².

Delle Spese del Comune

211. Le spese del Comune sono ordinarie, straordinarie, e non prevedute⁷³.
212. Le ordinarie sono quelle, che hanno una causa permanente, e si riproducono ogni anno.
213. Sono spese straordinarie quelle, che sono richieste da sopravvenenti bisogni.
214. Si dicono spese non prevedute quelle, ch'eventuali emergenze rendono necessarie, e non sono specificate ne' due precedenti paragrafi.
215. Le spese ordinarie, e straordinarie stabilite nel bilancio, ossia Causato, sono pagate dal Percettore ai debiti tempi sopra un mandato del Sindaco, spedito, e contrassegnato dal Segretario: ogni mandato deve indicare l'articolo del bilancio cui si rapporta la spesa, l'ammontare totale della somma stabilita dall'articolo, e menzione di quanto già si fosse pagato sovr'essa nel decorso dell'anno⁷⁴
216. I pagamenti non potranno mai eccedere le somme determinate da ciaschedun articolo del bilancio, né si dovrà mai applicare ad un articolo il fondo destinato ad un altro senza la preventiva autorizzazione in iscritti dell'intendente, che in tal caso verrà enunciata nel mandato.

⁷² Paragrafo interamente cancellato.

⁷³ Nota a lato: «Regie Patenti 6 gennaio 1824» (in «Raccolta degli atti del governo di S.M. il Re di Sardegna dall'anno 1812 a tutto il 1832», cit., 1844, V, pp. 6-7).

⁷⁴ Nota a lato: «Menzione che al giudice anche per gli atti d'incanto (articolo 168) non è dovuta retribuzione, meno quelle etc.».

217. Le spese non prevedute sono pagate sull'articolo de' fondi riservati ai Casuali, o questi non bastano vi si provvede nel modo prescritto dal paragrafo 223.
218. I mandati nel pagamento di spese non prevedute sono sottoposti all'approvazione espressa dell'intendente.
219. A quanto prescrive il precedente paragrafo 218 è pur soggetta la spedizione dei mandati pel pagamento delle vacanze, e delle parcelle, qualunque ne sia la natura, e sebbene si fosse stabilita per esse in bilancio una somma a calcolo; tanto le une, che le altre sono prima verificate, e tassate dal Consiglio, e dall'intendente⁷⁵
220. Tutti i mandati dovranno sempre essere accompagnati dalle carte giustificanti la spesa cui si rapportano; conterranno l'esatta designazione di queste, eziandio quando si tratti del pagamento di varie parcelle collettivamente; e non verranno ammessi in discarico del Precettore, se non saranno appiè quitanzati.
221. L'Intendente qualora lo stimi, fa sottoporre la spedizione d'ogni qualunque mandato alla preventiva sua approvazione⁷⁶.
222. Egli non potrà mai ammettere nessuna spesa non preveduta, che non sia stata regolarmente promossa in forza d'apposito atto consolare con intervento del raddoppiato Consiglio, e che l'atto medesimo sia stato pubblicato; né si potrà declinare da questa regola eccetto nel caso d'urgenza tale che non comporti verun ritardo; l'urgenza verrà poscia indilatatamente giustificata presso l'intendente, e gli amministratori saranno tenuti in proprio al risarcimento della spesa, quando non consti dell'urgenza, e dell'assoluta indispensabilità della medesima.
223. Se i fondi riservati ai Casuali non bastano al pagamento d'una qualche spesa non preveduta, si potrà a quelli supplire co' fondi disponibili del Comune; ma quando la somma, che vi si dee prelevare eccede le lire 200⁷⁷, all'approvazione dell'intendente dovrà precedere l'autorizzazione della Nostra segreteria di Stato per gli affari interni.
224. Qualora una qualche spesa non preveduta sia talmente necessaria ed urgente, che per mancanza di fondi della specie sopra enunciata si richiegga indispensabilmente un'imposizione sull'universale registro, o lo stabilimento d'un generale, o par-

⁷⁵ Nota a lato: «Ragioneria».

⁷⁶ Paragrafo interamente cancellato.

⁷⁷ In sostituzione di «240».

ticolare cotizzo, vi si dovrà provvedere nel modo determinato dal presente Regolamento ai paragrafi 320 e 321.

Del Bilancio, ossia del Causato

225. Entro il mese di luglio di cadun anno l'amministrazione locale procede alla formazione del proprio bilancio, ossia causato⁷⁸ per l'anno successivo.
226. Il bilancio è il conto discusso delle entrate e delle spese cadenti a carico del Comune nel decorso dell'anno.
227. Alla compilazione del bilancio precederà la disamina di quello dell'annata scaduta, onde conoscere mediante il compulso de' ruoli, e delle corrispondenti carte e registri, lo stato finanziario del Comune.
228. Procede a questa operazione il Consiglio ordinario, e forma a tal uopo un conto ipotetico per servire all'estensione del bilancio.
229. Concorre alla definitiva⁷⁹ compilazione di questo il raddoppiato Consiglio ne' Comuni provveduti d'aggiunti.
230. Spettando all'amministrazione locale il provvedere alla formazione de' ruoli per la riscossione degli annui tributi imponibili nel Comune, il bilancio deve perciò presentare, come base del riparto di essi: 1° il totale ammontare del Registro, od estimo collettibile risultante dal catasto, e dal libro dei trasporti, colle occorrenti spiegazioni circa l'aumento, o la diminuzione, che seguita vi fosse pendente l'annata; 2° le deduzioni del Registro, e dell'Estimo di quelle proprietà, che non sono soggette a pagamento d'imposta verso l'Erario, o la provincia colle opportune ragioni di causa di tale esenzione; 3° il computo esatto di quanto le imposte partitamente rilevano per ogni lira, o scudo di Registro, od Estimo tassabile⁸⁰.
231. Si passerà quindi a descrivere l'attivo del Comune, che verrà esclusivamente applicato 1°⁸¹ al pagamento delle spese, dei debiti e passività locali; 2° al pagamento della tangente del Comune nelle spese della provincia; 3° de infine allo sconto di tutto, o

⁷⁸ Parole cancellate; nota a lato: «Vedi articolo 244 del nuovo Regolamento».

⁷⁹ Parola cancellata.

⁸⁰ Nota a lato: «Per le osservazioni vedere Istruzione 1 aprile 1826 pagina 26»; il testo dell'Istruzione è pubblicato in *Raccolta dei regj editti...* cit., XVV, 1826, pp. 217-267 (cfr. *supra*, par. 4.4).

⁸¹ Numero cancellato.

- parte de' tributi dovuti all'Erario nel modo, che sarà col presente determinato⁸².
232. L'attivo del Comune sarà suddiviso ne' varii, e singoli articoli d'entrata ordinaria, straordinaria, od accidentale, che lo compongono.
233. Tutti gli articoli dell'entrate ordinarie verranno descritti con indicazione precisa de' titoli, od atti dai quali derivano.
234. Per le rendite straordinarie il di cui ammontare non fosse per anno definitivamente accertato, s'indicherà per approssimazione tale ammontare in un colla causa da cui procede la rendita⁸³.
235. Ogni articolo di rendita accidentale dovrà egualmente spiegare la causa da cui essa deriva.
236. Determinato l'attivo si passerà alla descrizione delle spese comunali solite imporsi ogni anno in bilancio; fra queste si comprenderà la tangente, cui contribuisce il Comune per quelle del mandamento, e si stanzierà inoltre un modico fondo per le contingenze casuali, ed urgenti. Succederà alle medesime lo stabilimento delle spese straordinarie alle quali si debba nell'anno provvedere, e tanto le une, che le altre verranno esattamente distinte in separati capitoli, giusta la diversa loro natura, e conteranno la specifica indicazione de' motivi, che le rendono necessarie, e degli altri, cui si rapportano⁸⁴.
237. Susseguirà lo stanziamento delle annualità passive pe' carichi, o debiti fissi, e legittimi produttori interessi, canoni, od altri somiglianti proventi dovuti in forza d'obbligazioni legittime, e titoli autentici, che verranno estesamente enunciati, e s'inscriveranno per ultimo gli arretrati da pagarsi nell'anno, accennando i motivi per cui non si sono soddisfatti negli anni precorsi.
238. Il Bilancio sarà formato in maniera che le entrate, e le spese dell'anno precedente offrano un confronto immediato, e distinto coll'entrate, e le spese, che saranno effettuate nell'anno per cui esso vien compilato; la sua forma sarà determinata dalla Nostra segreteria di Stato per gli affari interni giusta i principii, e nell'ordine delle varie sue parti come sovra fissati⁸⁵.
239. Gli amministratori intervenuti alla formazione del Bilancio impiegheranno la massima cura nella disanima di tutti e singoli

⁸² Parole cancellate; nota a lato: in lingua francese non comprensibile.

⁸³ Paragrafo così corretto con nota a lato.

⁸⁴ Nota a lato: «Vedi articolo delle spese – Vedi l'articolo 244 del nuovo Regolamento».

⁸⁵ Parole cancellate.

- gli articoli che lo compongono, richiedendo all'uopo visione, o lettura de' documenti, libri, registri, e generalmente di tutti gli atti, che loro possono a tal fine giovare.
240. Discusse, e verificate dagli amministratori le sovra espresse partite, e quelle riconosciute giuste, e indispensabili, se ne farà risultare nell'atto consolare, che unicamente al Bilancio verrà pubblicato per tre volte, e in tre giorni distinti, nel modo prescritto dal paragrafo 125.
241. Il Bilancio è quindi trasmessi all'intendente per la consecutiva ammissione per tutto il mese di agosto.
242. Egli, previa disamina del medesimo, e delle carte che vi hanno rapporto, determina il luogo, il giorno, e l'ora, onde a quella procedere.
243. Il Sindaco notifica al Pubblico mediante un manifesto da pubblicarsi per due volte, in due giorni distinti, e giusta il disposto del paragrafo 125 il luogo, giorno, ed ora come sovra fissati dall'intendente per la riunione⁸⁶ del Bilancio, ed annuncia in tal manifesto, che vi può intervenire chiunque ne abbia interesse.
244. Nel giorno, ed all'ora prefissa il Sindaco accompagnato da uno, o più Consiglieri⁸⁷ dal Segretario, assiste alla nuova disamina, e discussione, che l'intendente fa del Bilancio.
245. Terminata la riunione⁸⁸ sul bilancio⁸⁹, l'intendente approva quelle somme, che risultano determinate, e che vengono in sua presenza descritte in ambi gli originali del Bilancio indipendentemente dall'ordinanza d'ammissione, che verrà pure estesa appiè dei medesimi⁹⁰.
246. Di detti originali uno rimane presso l'ufficio dell'Intendenza, l'altro è rimesso all'amministrazione locale, ed è pubblicato dal Sindaco⁹¹.
247. Il bilancio verrà quindi consegnato per copia autentica al prelettore, cui si rimetterà parimenti lo stato descritto de' redditi, e delle entrate spettanti al Comune, acciò ne operi la riscossione; tale stato dovrà presentare per ciascuna partita il nome, e co-

⁸⁶ In sostituzione di «ammissione».

⁸⁷ Parole cancellate.

⁸⁸ In sostituzione di: «Stabilito questo e definitivamente ammesso».

⁸⁹ Nota a lato: «Qui la competenza in ragione delle rendite».

⁹⁰ Parole cancellate.

⁹¹ Nota a lato: «Ai bilanci che sono riservati all'approvazione dell'intendente questo appone la sua ordinanza d'ammissione. Agli altri aspetta ad approvarla quando li riceve approvati da chi spetta».

- gnome del debitore, o contabile, e le diverse rate, scadenze de' pagamenti ai quali è tenuto⁹²
248. L'eseguimento di quanto prescrivono i due precedenti articoli non potrà differirsi oltre ai giorni dieci dall'epoca dell'emanata ordinanza d'ammissione del bilancio.
249. Quest'ammissione deve indeclinabilmente seguir sopra luogo una volta ogni triennio⁹³.

Della Resa del Conto⁹⁴

250. Entro il mese di aprile⁹⁵ di cadun anno l'amministrazione locale procede all'appuntamento, e sistemazione della contabilità del Precettore per l'anno immediatamente scaduto.
251. Tale operazione comprende la contabilità relativa alle imposizioni riscosse a favor dell'Erario, e della Provincia⁹⁶ all'esazione de' redditi, ed altre entrate devolute al Comune, ed alla riscossione delle imposte che fossero stabilite per le spese locali.
252. Il Segretario comunale è tenuto alla preparatoria estensione del conto, che a tale effetto il Precettore è obbligato di rendere; questi è per sua parte in dovere di consegnare al medesimo i ruoli, registri, e le carte contabili, che possono abilitarlo a siffatta estensione, e ne ritira provvisoria ricevuta.
253. Principerà il conto della esatta indicazione della total massa del Registro od Estimo, quale risulterà dal bilancio, e dai ruoli di riscossione dell'annata antecedente, e presenterà inoltre le deduzioni ed i computi richiesti dal paragrafo 230⁹⁷.
254. Premessa in tal guisa⁹⁸ la base del conto in ciò che riflette alle quote de' tributi riscossi, dovrà in esso descriversi il caricamen-

⁹² Nota a lato: «Conterrà pure la emarginazione de' segnati pagamenti. Il Sindaco procede ogni mese alla verifica di queste carte; quelli degli altri Comuni componenti il distretto di percettura possono richiedere l'intendente di far eseguire quelle verificazioni che stimassero necessarie».

⁹³ In sostituzione di «quadriennio».

⁹⁴ Nota a lato: «A prima vista può sembrare conveniente che la parte del Regolamento riguardante la resa del Conto preceda quella del Bilancio. Però il Conto non è che la conseguenza del Bilancio, ed ella è cosa incongrua il far precedere l'effetto alla causa».

⁹⁵ Nota interlineare: «giugno».

⁹⁶ Parole cancellate.

⁹⁷ Paragrafo interamente cancellato.

⁹⁸ Parole cancellate.

to reale dell'Esattore per le varie imposizioni, ch'egli ha dovuto percevere nel corso dell'anno, con precisa e distinta indicazione della diversa loro specie, e delle somme inscritte sui ruoli per ciascuna di esse.

255. A sì fatta descrizione succederà quella dell'entrate spettanti al Comune, che si sono dovute riscuotere a termini del bilancio; l'iscrizione di tali partite seguirà l'ordine in esso stabilito, e qualora sia occorsa una qualche esazione non contemplata in bilancio verrà questa descritta con ispiegativa menzione delle cause, che la produssero, e degli ordini in forza di cui si è operata⁹⁹.
256. Stabilito il caricamento del Percettore per tutte generalmente le parti suddivisate, si passerà alla descrizione de' vari articoli che costituiscono il suo discarico, e che si compongono; 1° de' pagamenti fatti alla Tesoriera Provinciale pell'ammontare delle contribuzioni perceute a favor dell'Erario, e della Provincia colla corrispondente indicazione della diversa specie di esse, e delle categorie cui debbono i pagamenti applicarsi; 2° della ritenzione dell'aggio spettante sovr'esse al Percettore nella quantità dalle leggi determinata, che verrà certiorata ed espressa; 3° delle spese locali, sì per quelle contemplate in bilancio, fra cui verrà sempre compreso l'aggio dovuto al Percettore nella sua qualità di Ricevidore Comunale, che per tutte quelle altre, che si fossero altrimenti effettuate nel corso dell'anno.
257. L'iscrizione delle partite costituenti il discarico enuncierà oltre al numero, e data del corrispondente mandato, il nome del percipiente, e la data della rispettiva quietanza; verrà inoltre estesa in maniera, ch'essa presenti il confronto immediato colle partite, che ne stabiliscano il caricamento¹⁰⁰.
258. Di tutte le differenze, che fossero per incontrarsi tra il caricamento, e le somme effettivamente riscosse, e tra queste e le somme pagate, si farà constare nel conto alla rispettiva partita, cui esse riguardano, con espressa indicazione di causa.
259. Stabilito lo scaricamento del Percettore se ne porrà il totale

⁹⁹ Parole aggiunte a lato: «Non dovendosi da alcuno degli amministratori come ne' anche dal Sindaco, operare la menoma riscossione, ma questa soltanto dal Ricevidore Comunale».

¹⁰⁰ Nota a lato: «Avvertire che i mandati quitanzali esistenti a mano del Ricevidore Comunale per pagamento di parcelle vadano sempre uniti agli atti delle risoluzioni di questo nella forma voluta dal paragrafo 254 del nuovo Regolamento. Inoltre avvertire al bollo delle quietanze».

in confronto di quello del caricamento per riconoscere s'egli rimanga in credito, o debito: nel primo caso, ed all'epoca dell'approvazione del conto provvederà l'intendente alla di lui indennità, mediante il rimborso della debita somma sui fondi disponibili del Comune¹⁰¹ mediante lo stanziamento del credito nel bilancio dell'anno seguente; nel secondo sarà il Precettore ingiunto al pagamento del debito nel termine, che gli verrà prefisso¹⁰².

260. Il Segretario firmato il conto, che il Precettore dovrà pur sottoscrivere, presenta il medesimo all'amministrazione locale, ed il Sindaco annunzia al Pubblico per via di manifesto il giorno, e l'ora dal Consiglio assegnato, onde procedere all'esame di esso in contraddittorio del Contabile nella solita camera delle adunanze, che si terrà aperta, acciò chiunque il desidera, possa assistervi, e proporre quanto crederà del proprio, e pubblico interesse, con diffidamento, che non comparendovi alcuno, si procederà nondimeno alla resa del conto.
261. Tra il giorno assegnato per essa, e quello della pubblicazione del manifesto dovrà sempre decorrervi l'intervallo d'almeno otto giorni.
262. Nel giorno, ed ora assegnata sono presentati al Consiglio i ruoli, registri, e tutte generalmente le carte relative alla contabilità cadente in discussione; il Segretario fa lettura del conto, e qualora parte d'alcuno degli intervenienti si facesse una qualche eccezione, egli ne prende memoria col nome, e cognome dell'opponente; compiuta la lettura si passerà all'esame dell'insorta eccezione in confronto de' mandati, e quietanze.
263. Terminata la discussione del conto, se ne farà risultar in un atto in cui premesse le solite formale generali, la narrativa di quanto si sarà previamente eseguito, e la designazione per nome e cognome del contabile, che vi dovrà intervenire, e de' registranti che pur vi assisteranno, si descriverà l'importare del caricamento, e scaricamento, che sarà risultato; si accennerà la disamina fattane, le eccezioni elevatesi, il seguitone esame, e la risoluzione di esse, ed in caso di non seguita eccezione, se ne farà menzione espressa.
264. Tale atto sarà sottoscritto, o segnato dagli amministratori unitamente al contabile, il Giudice, ed il Segretario soscriveranno un caduno de' fogli del conto, il quale sarà per fine autenticato dal

¹⁰¹ Parole cancellate.

¹⁰² Paragrafo interamente cancellato; nota a lato: «Vedi art. 127».

- Segretario con espressione della quantità de' fogli, e indicazioni delle facciate scritte; e rispetto all'ultima, se per intero, o quale, e quanta parte, e se di propria mano, o di altra persona, che si dovrà designare.
265. Persistendo gli oppositori nelle loro eccezioni, nonostante la risoluzione proposta dal Consiglio, verranno queste immediatamente descritte appiè dell'atto con indicazione del nome, e cognome degli opposenti, della partita su cui l'eccezione è caduta, e dei motivi di questa; le risposte, e le repliche tanto del Percettore, che degli opposenti, e la risoluzione dal Consiglio proposta verranno eziando minutamente descritte, e sarà in tutto sottoscritto, o segnato dagli opposenti medesimi; seguirà in fine la firma del Giudice, e l'autentica del Segretario.
266. Il conto, e l'atto suddetto saranno indilatatamente pubblicati per tre volte nella stessa forma determinata per la pubblicazione del bilancio.
267. Il Segretario dovrà intanto distenderne una copia autentica, e verrà il tutto trasmesso all'intendente colle debite relazioni di pubblicazione tanto del conto e dell'atto, che del manifesto prescritto dal paragrafo 260.
268. L'Intendente determina, ed assegna il luogo, giorno, ed ora per la definitiva discussione, ed approvazione del conto.
269. Tale assegnazione è dedotta a notizia del Pubblico per mezzo d'un manifesto la di cui pubblicazione ha luogo per due volte, e in due giorni distinti con eccitamento, da esprimersi a chiunque v'abbia interesse d'intervenire alla definitiva ammissione del conto avanti l'intendente.
270. Nel giorno per questa fissato il Sindaco, assistito da uno o più Consiglieri, e dal Segretario, si reca al luogo assegnato per la resa del conto; il Percettore v'interviene esso pure, né può dispensarsene sotto pena di soccombere in proprio alle spese di trasferta degli amministratori e del Segretario; e dove ciò occorra si procederà non pertanto all'ammissione del conto in di lui contumacia.
271. Disaminatosi questo dall'intendente, sentite e sciolte le opposizioni, esso lo ammette, ed approva per via d'ordinanza in cui determina il credito, o debito del contabile, ed il modo de' dovuti rimborsi¹⁰³.

¹⁰³ Richiamo al paragrafo 259; nota a lato: «L'Intendente ammette tutti indistintamente i Conti esattoriali. La sua ammissione è definitiva per quelli che si riferiscono ai Bilanci [in sostituzione di "Causati"] stati da lui ammessi definitivamente.

272. L'Intendente ritiene la copia del conto; l'originale in un colle carte costituenti il discarico del Percettore, meno le quietanze della Tesoriera provinciale che rimangono a mani d'esso, viene deposto nell'archivio comunale, ed in questo sono egualmente deposti a cura e diligenza del Sindaco i ruoli, la copia del bilancio, e la nota de' redditi comunali, tostoché le esazioni sono per intero compiute.
273. Di tali depositi s'estenderà l'opportuno verbale in contraddittorio del Percettore, che ne ritira una copia, come altresì dell'ordinanza del Conto.
274. Il Segretario è per fine tenuto a rimettere all'ufficio d'Insinuazione della rispettiva tappa, una copia del conto, degli atti, ed analoghe relazioni in carta bollata da protocollo nel solito termine di giorni trenta decorrenti dalla data dell'ordinanza.
275. Il pagamento de' diritti d'insinuazione è a carico del Percettore.

De' Contratti d'Acquisto, di Vendita, e di Permuta de' Stabili¹⁰⁴

276. È vietato ai Comuni l'acquistare, o l'alienare proprietà di cose stabili senza la Nostra special permissione.
277. Però se il contratto d'acquisto, o di vendita non importa una somma eccedente le lire seimila, potrà quello conchiudersi mediante l'assenso del Nostro primo segretario di Stato per gli affari interni.
278. L'amministrazione locale procede a norma delle direzioni, che riceve sia dall'Ufficio del Nostro Avvocato generale, sia dal rispettivo intendente a tutti quegli atti, che possono i contratti richiedere per assicurare il vantaggio di essi nell'interesse del Pubblico¹⁰⁵.
279. L'alienazione de' stabili spettanti al Comune non può seguire

I Conti relativi ai Bilanci stati ammessi dall'intendente Generale sono sottoposti alla sua approvazione. Così pure lo sono i Conti relativi ai Bilanci ammessi dal Ministero, ma di questi l'intendente Provinciale rende conto al Ministero medesimo del modo determinato».

¹⁰⁴ Nota a lato: «Enfiteusi, albergimento». «Quali non sono soggetti all'insinuazione».

¹⁰⁵ Nota a lato: «Il Comune può acquistare – vuolsi a ciò la permissione del Governo; può vendere, dare in enfiteusi, a albergimento, può permutare. In quegli atti basta l'ammissione al Ministero [in sostituzione di: "dell'intendente generale"]; però se colla permuta si acquista maggiore possidenza, allora per essa è parimenti necessaria l'autorizzazione del Governo».

- che per mezzo de' pubblici incanti nel modo dalle leggi determinato, e in conformità del disposto dai precedenti paragrafi 168, e 169.
280. Si potrà tuttavia declinare da tali solennità quando il valore de' beni alienandi non oltrepassi le lire 240, e vi acconsenta l'ufficio del Nostro Avvocato Generale.
281. Non potrà farsi luogo ad alcuna alienazione di stabili, se non vi precede il parere del detto uffizio, a meno che la vendita, non eccedendo il valore di lire 240, venga autorizzata dalla Nostra segreteria di Stato per gli affari interni nonostante il difetto di tale parere; ma in tal caso non potrà essa altrimenti seguire, che a' pubblici incanti¹⁰⁶.
282. Ad autorizzare i contratti per la permuta de' stabili basteranno l'assenso del Nostro Avvocato Generale, e l'approvazione della prementovata Nostra segreteria di Stato.
283. Quando però la permuta importi al Comune di sborsare, o ricevere a titolo di bonifico una somma eccedente le lire seimila, si dovrà soddisfare in tal caso al prescritto dal paragrafo 276.
284. Le istanze, che all'amministrazione locale occorrerà di promuovere sia per moto spontaneo, sia a proposizione di terzi rispetto a' contratti d'acquisto, d'alienazione, o permuta di stabili verranno prima d'ogni cosa riferite all'intendente, il quale ammettendole, ne ordinerà la disamina al raddoppiato Consiglio, e prescriverà inoltre tutte quelle altre operazioni, ricognizioni, ed indagini, che stimerà necessario per comprovarne il vantaggio.
285. Quando l'amministrazione è in dovere di procurarsi l'assenso del Nostro Avvocato Generale, dovrà essa bensì direttamente rivolgersi ad esso per mezzo del suo Procuratore, ma gli atti che saranno prodotti ad un simile fine conterranno l'originale iscrizione dei decreti, e provvidenze, ch'emanate si fossero fino a quel punto dall'intendente¹⁰⁷.
286. A questi spetterà poi di ricorrere alla Nostra segreteria di Stato per gli affari interni, onde a seconda de' casi ottenere il Nostro sovrano permesso, o promuovere l'approvazione di essa.

¹⁰⁶ Nota a lato: «Determinare eziandio: tutti i contratti i quali non portino seco trasmissione di proprietà possono di regola aver luogo per semplici ordinati da insinuarsi; tuttavia tali contratti dovranno stipularsi per Istrumento quando sia così determinato dall'intendente coll'assenza dell'intendente Generale. I contratti trasmittori della proprietà seguiranno sempre per Istrumento etc».

¹⁰⁷ Nota a lato: «Quando la stipulazione del contratto segue davanti al Consiglio per ordinato da insinuarsi. la presenza del Giudice non dà luogo ad emolumento in suo favore».

287. Tutti i contratti d'acquisto, d'alienazione, o permuta, di stabili spettanti ai Comuni dovranno sempre stipularsi davanti all'intendente, il quale v'interporrà il suo decreto.
288. Esso può tuttavia, se lo stima, delegare al Giudicante locale la facoltà di presiedere alla stipulazione del contratto.

Delle Liti, e loro Introduzione in Giudizio

289. Il Comune non può stare in giudizio da attore, se non mediante l'assenso del Nostro Avvocato Generale; tuttavia per le cause che dovranno vertere davanti ai tribunali di Prefettura spetterà all'avvocato fiscale della rispettiva provincia il dare questo assenso.
290. Trattandosi d'instituire una lite l'amministrazione deve esaminare non solo se l'azione sia ingiusta, ma se dalla medesima possa ridondarne al Comune più danno, che beneficio, e se sia sfornita di prove; in questi due casi ne sospenderà, o ne rigetterà il corso.
291. Ove si tratti di causa¹⁰⁸ riflettente un oggetto che non sia puramente patrimoniale del Comune, ma di quanto concorra eziandio l'interesse privato di tutti o parte degli abitanti, venendo rifiutato al Comune l'assenso di stare in giudizio, può bensì ciascheduno abitante esperirla e sostenere la causa a proprie spese, ma la decisione di essa non può recar pregiudizio al Comune.
292. Se nell'atto d'intentarsi una lite, o in progresso di causa l'intendente ravvisa più vantaggioso al Comune il transigere, ne farà egli, senza impedire il giudizio, distinto rapporto alla Nostra segreteria di Stato per gli affari interni, onde riceverne le direzioni opportune.
293. Alle transazioni precederà sempre il parere dell'ufficio del Nostro Avvocato Generale, e quelle che venissero stipulate contro l'emesso di lui sentimento, saranno nulle, e non avranno effetto legale.
294. L'Intendente può sul parere dell'ufficio predetto, e malgrado il dissenso dell'amministrazione locale, obbligar la medesima ad intentare un'azione in giudizio nell'interesse del Pubblico.
295. Quando il Comune è convenuto in giudizio, l'amministrazione non ha d'uopo della superiore autorizzazione per sostenere le

¹⁰⁸ In sostituzione di «azione».

ragioni di esso, bensì ne dà sollecito avviso all'intendente, e provvede sotto la sua direzione alle opportune difese.

Dell'Impiego, e Conservazione de' Fondi in Danaro (termine cancellato) sopravvanzanti¹⁰⁹

296. Tutte le somme sopravvanzanti al Comune sul prodotto delle ordinarie sue entrate riceveranno un utile impiego, né potranno rimanere infruttifere a mani del Percettore, se non per quel tempo, e sotto quelle più speciali cautele, che l'intendente fosse per determinare ¹¹⁰
297. Il modo di simile impiego verrà a questi¹¹¹ proposto dall'amministrazione locale.
298. Quando il fondo sopravvanzante non eccede le lire mille può l'intendente approvare il propositone impiego sotto que' patti, e condizioni maggiori, che stimasse d'aggiungervi nell'interesse ed a tutela del Pubblico.
299. Per l'impiego d'un fondo eccedente le lire 200 è necessaria l'autorizzazione della Nostra segreteria di Stato per gli affari interni¹¹².
300. Tale autorizzazione è pur necessaria quando si tratti d'erogare un fondo qualunque egli siasi, nell'estinzione del capitale d'un debito o nell'affrancamento censo o d'una prestazione passiva.
301. Se l'impiego del fondo ha per oggetto un acquisto, o permuta di stabili a favor del Comune, non vi si potrà addivenire, se non in quanto siasi puntualmente adempiuto a riguardo di tali contratti il prescritto dal Titolo del presente Regolamento.
302. L'Intendente, se a tanto il consiglia l'interesse del Pubblico, può variare il modo d'impiego proposto dall'amministrazione locale, ma è necessaria in tal caso l'approvazione della Nostra segreteria di Stato per gli affari interni.
303. È dovere speciale del Sindaco il promuovere la piena osservanza di quanto è ordinato dal paragrafo 296.

¹⁰⁹ Nota interlineare: «Vedi art. 255 nuovo Regolamento».

¹¹⁰ Nota a lato: «Avvertire all'art. 227 nuovo Regolamento».

¹¹¹ Parole cancellate.

¹¹² Nota a lato: «Vedi art. 255 Nuovo Regolamento»; paragrafo cancellato interamente e sostituito a lato dal seguente: «Per l'impiego d'un fondo eccedente le lire mille è necessaria l'autorizzazione dell'intendente Generale – l'impiego d'ogni fondo maggiore vuol essere autorizzato dal Ministero».

304. Le somme sopravanzanti al Comune debbono di preferenza impiegarsi 1° nel pagamento del contributo a carico d'esso per le spese della Provincia; 2° in quello di tutto, o parte delle imposizioni dovute all'Erario.
305. A quest'ultimo modo d'impiego deve sempre precedere l'autorizzazione della Nostra segreteria di Stato per gli affari interni.
306. Subordinatamente ai due casi previsti dal precedente paragrafo 304 potrà il fondo d'avanzo preferibilmente impiegarsi nell'estinzione dei capitali producenti interessi passivi, imposti in bilancio, servata la più rigorosa giustizia nell'ordine della loro precedenza, e mediante l'esatto adempimento di quanto prescrive il paragrafo 300.

Delle Imposizioni Ordinarie, e Straordinarie per le Spese Comunali

307. Quando al pagamento delle spese, cui deve nel corso dell'anno provvedere il Comune, non bastano le patrimoniali sue entrate vi si supplisce mediante un'imposta.
308. Le basi pel ripartimento di questa sono le stesse, che nell'anno si osservano pel contributo prediale dovuto all'Erario.
309. Tale imposta, che vien detta locale, non può regolarmente aver luogo, se non per le spese stabilite in bilancio, debitamente approvate.
310. La somma a quest'oggetto imponibile non può mai eccedere il limite dalla legge fissato.
311. Nel caso però di necessità comprovata, si avrà a Noi ricorso, onde ottenere, occorrendo, il permesso di eccedere il massimo della somma imponibile.
312. Tuttavia una tal facoltà non sarà mai concessa eccetto nel caso: 1° che l'amministrazione locale ne faccia espressa domanda; 2° che le spese pel cui pagamento è richiesta l'imposta maggiore, siano conosciute indispensabili dall'intendente, e come tali approvate dalla Nostra segreteria di Stato per gli affari interni; 3° che nulla s'opponga nell'interesse delle Nostre Finanze all'esecuzione di essa.
313. Il ruolo dell'imposta locale non dovrà mai far parte di quelli che annualmente si formano pe' contributi dovuti all'Erario.
314. La compilazione del Ruolo viene eseguita dal Segretario Comunale nella forma che l'intendente determina giusta le ministeriali istruzioni, e dovrà esser compiuta ne' dieci giorni, che seguono l'approvazione del bilancio.

315. Il ruolo è reso esecutorio dall'intendente per mezzo di una sua ordinanza, che viene pubblicata appiè del medesimo.
316. Tale pubblicazione terrà luogo d'individuale ingiunzione a ciascuno de' contribuenti, ed avrà la stessa forza, che se notificata si fosse ad ognuno la rispettiva sua quota.
317. Le debiture per l'imposta locale sono riscosse dal Percettore per duodecimo, il primo de' quali scade al primo giorno di febbraio, il secondo al primo di marzo, e così successivamente, ed egli userà per siffatta esazione de' stessi mezzi, e privilegi, che gli sono dalla legge accordati per l'incasso dei tributi dovuti all'Erario, sotto le restrizioni portate dal paragrafo 204 del presente Regolamento.
318. Il termine utile per muover ricorso è quello stesso, che la legge determina per le contribuzioni ordinarie.
319. Il disposto dei precedenti paragrafi 316, e 318 verrà sommariamente enunciato nell'ordinanza dell'intendente prescritta dal paragrafo 315.
320. Qualora in progresso dell'anno si trovi il Comune indispensabilmente costretto di provvedere al pagamento d'una spesa non compresa in bilancio, se per deficienza di fondi non può a quella far fronte senza levare un'imposta, esso ha ricorso all'intendente, il quale dopo d'aver esattamente accertata la circostanza, rappresenta l'emergente alla Nostra segreteria di Stato per gli affari interni, onde riceverne le direzioni opportune.
321. Se tale imposta straordinaria pone il Comune in dover d'oltrepassare nell'anno in cui segue il limite sopraffissato, si dovrà allora adempire quanto è prescritto dal paragrafo 311.

Dei Cotizzi

322. Al pagamento delle annue spese locali si potrà in parte supplire mediante l'imposta di un determinato cotizzo a carico degli abitanti¹¹³.
323. Il cotizzo è imponibile 1° sulle persone; 2° sulle arti e mestieri; 3° sulle bestie da trasporto e da tiro¹¹⁴.
324. Esso si può stabilire, se non in quanto se ne sia riconosciuta la

¹¹³ Nota a lato: «Di preferenza nei Comuni dove lo stabilimento del dazio per esercizio non può essere adottato».

¹¹⁴ Nota a lato: «Questa specie di imposizione ha per unico [parola cancellata] oggetto d'alleviare le possessioni stabili dai pesi inerenti al servizio dell'ammini-

- necessità dalla Nostra segreteria di Stato per gli affari interni sotto il rapporto de' bisogni locali, e nulla vi osti nell'interesse delle Nostre Finanze.
325. Il cotizzo può essere generale, o ristretto ad una semplice parte degli abitanti, secondo che viene imposto o per far fronte alla massa delle spese locali, o per sovvenire al pagamento di quelle, che riflettono al solo vantaggio d'un numero determinato di persone¹¹⁵.
326. Lo stabilimento del cotizzo deve sempre precedere l'approvazione del bilancio, e il suo prodotto fa parte di questo¹¹⁶.
327. La riscossione delle impostevi somme viene effettuata dal Perceutore su d'un Ruolo particolare desunto dalle liste formate e approvate ne' modi, che sono prescritti dal presente Regolamento.
328. Il cotizzo personale è imponibile sugli individui d'entrambi i sessi, aventi domicilio legale nel Comune, maggiori d'anni 14¹¹⁷, emancipati, o non sottoposti alla patria podestà.
329. Non vi sono sottoposti 1° gli Arcivescovi, i Vescovi, i Parroci, e le persone appartenenti alle corporazioni religiose ovvero addette alle medesime¹¹⁸; 2° gl'individui iscritti nel Battaglione di Guarnigione, ed appartenenti alla Casa Reale degl'invalidi, come pure i militari in attività di servizio, od affetti a un corpo militare in attività; 3° gli Uffiziali, che senza appartenere ad un corpo, sono impiegati attivamente, e si trovano alla disposizione del Governo, o sono in aspettativa; 4° li famigli e domestici conviventi co' loro padroni; 5° gli indigenti i quali non avendo alcuna specie di proprietà, commercio o professione traggono i mezzi della loro sussistenza da una giornaliera mercede.
330. Gl'individui che fanno parte del clero secolare, e che insigniti degli ordini sacri, sono ammessi al beneficio del foro; i Famigli,

strazione locale quando fossero troppo gravosi; l'una o l'altra di queste tre specie può colpire tanto unitamente che distintamente»).

¹¹⁵ Nota a lato: «Tuttavia il cotizzo sulle arti e mestieri non potrà mai colpire una parte sola degli abitanti».

¹¹⁶ Nota a lato: «Però se nel corso dell'anno sorgesse il bisogno [in sostituzione di "si rendesse indispensabile"] di provvedere ad una qualche spesa non contemplata nel Bilancio, l'amministrazione locale potrà fra gli altri espedienti funzione eziando quello del Cotizzo».

¹¹⁷ In sostituzione di «7».

¹¹⁸ Parole cancellate.

- e domestici conviventi co' loro padroni sono soggetti al cotizzo personale¹¹⁹.
331. Il cotizzo delle arti è imponibile su tutti coloro, che esercitano, o fanno esercitare un'arte, un negozio, o un mestiere nel Comune, o suo territorio.
332. Vi sono soggetti coloro che attendono a doppia professione, o negozio; tuttavia la doppia quota di questi sarà fissata moderatamente pel riflesso, che ambe le professioni dipendono dall'industria d'una sola persona.
333. Gl'individui d'una stessa famiglia conviventi insieme, ed applicati all'esercizio di una professione diversa, sono soggetti al cotizzo ciascuno per la professione che esercita.
334. Quando all'esercizio d'un arte, professione o mestiere concorrono varii individui saranno bensì dispensati dal cotizzo coloro, che vi lavorano in qualità di garzoni, e operai, ma il padrone, o direttor del negozio, oltre alla propria quota, verrà tassato per ciascuno di essi della metà dell'ammontar di quella.
335. Qualunque sia la durata, e l'epoca nella quale cominci l'effettivo esercizio dell'arte, professione, o mestiere, la quota imposta in quell'anno è per intiero dovuta.
336. La concorrenza al cotizzo personale, e la non fissa permanenza nel luogo dove si esercita l'arte, o il negozio, non sono titoli d'esenzione.
337. Dal concorso al cotizzo sulle arti e mestieri sono esentati coloro che esercitano arti, o professioni liberali; gli aventi diritto, o special privilegio di esenzione, e coloro che fanno unicamente filare i loro follicelli¹²⁰.
338. Per chi esercitasse ad un tempo un'arte liberale, ed altra meccanica, l'esenzione sarà ristretta alla sola liberale.
339. Il cotizzo sulle arti, e mestieri è dovuto in quel luogo dove l'arte, o il mestiere si esercita, né forma titolo d'esenzione l'esser quotato in altro Comune in cui s'abbia pari, o diverso negozio.
340. Tuttavia i commercianti, e gli artigiani ambulanti saranno solamente quotati nel Comune del loro domicilio legale.
341. Il cotizzo sulle bestie si estende su tutti gli animali, che servono comunemente tanto all'uso del trasporto che a quello del tiro.
342. Sono eccettuati dal cotizzo i cavalli destinati al servizio di chi

¹¹⁹ Paragrafo cancellato interamente.

¹²⁰ Parole cancellate; nota a lato: «Per la soppressione vedi annotazioni intendenti articolo 337».

- li possiede, e non vengono mai applicati né all'uso del commercio¹²¹.
343. Le bestie che fossero possedute all'unico oggetto di farne negozio non andranno soggette al cotizzo.
344. Il cotizzo è imposto a carico del proprietario delle bestie, e il pretesto d'essere morti i bestiami non è titolo d'esenzione, stante la necessità di surrogarne degli altri.
345. Coloro che ritengono bestie per la coltura di fondi situati in diverso territorio, pagheranno il cotizzo al comune nel cui territorio è situata la fabbrica.
346. La ripartizione del cotizzo sulle arti, e quella del cotizzo sulle bestie sarà regolata in maniera, che sempre, ed esattamente si osservino i riguardi dovuti tanto al maggiore, o minor prodotto dell'arte, che alla diversa specie delle bestie, relativamente al profitto, che può da esse comunemente ricavarci.
347. L'amministrazione locale, avutane la permissione dall'intendente, fa procedere dal Segretario alla formazione delle liste per servire al riparto dei cotizi, al cui effetto si farà pubblicare un manifesto obbligante tutti indistintamente i capi di casa, e corpi domiciliati nel territorio, nessuno escluso, a somministrare le necessarie notizie.
348. Le liste saranno divise, e distinte per natura, e qualità di cotizzo, e vi si dovranno comprendere tanto gl'individui che vi sono sottoposti, che tutti coloro, cui spetti ragione, o titolo d'esenzione; questi ultimi vi figureranno tuttavia separatamente.
349. Compiute le liste si presenteranno al Consiglio ordinario per la prima loro verifica; occorrendo dubbiezza su circostanze di fatto si deputerà un amministratore, o quell'altra persona, che sarà ad un tal fine prescelta dal Consiglio per procedere col Segretario agli opportuni accertamenti, eziando nelle case medesime, onde poterne fedelmente riferire la verità.
350. Le liste discusse, ed ammesse dal Consiglio ordinario verranno sottoposte a nuova verifica in Consiglio raddoppiato, e quindi pubblicate per tre volte nel modo prescritto dal paragrafo 125.
351. Chiunque si creda gravato nella quota può rappresentare le sue ragioni in iscritti al Consiglio ordinario, da cui verranno esaminate, e discusse per atto consolare e nella solita forma; le liste però non saranno in modo alcuno alterate.

¹²¹ Paragrafo cancellato interamente.

352. Queste sono quindi trasmesse all'intendente in un cogli atti tutti, che vi hanno relazione, all'epoca stessa in cui gli s'indirizza il bilancio.
353. L'Intendente previa l'opportunità di disamina, statuisce sulle insorte rappresentanze, accerta ed approva definitivamente le liste.
354. Copia di queste, e degli atti che vi sono relativi rimane presso l'intendente; gli originali sono depositati nella segreteria del Comune e il Segretario desume da essi, ed estende il ruolo per la riscossione dei cotizzi.
355. Ne' cinque giorni che seguono l'approvazione delle liste, il ruolo debb'esser formato, e trasmesso all'intendente, che lo verifica, lo approva, e lo rende esecutivo con ispeciale ordinanza nella quale determina le scadenze de' pagamenti a carico de' quotati.
356. Il Ruolo, e la relativa ordinanza, previa loro pubblicazione, sono consegnati al Percettore, perch'egli effettui ai debiti tempi la riscossione delle quote.
357. Le liste, ed il ruolo de' cotizzi non possono servir che per l'anno nel quale si formano.

Del Dazio sulla Consumazione

358. Sotto la Nostra approvazione si potrà stabilire a favor de' Comuni sempreché lo comportino le circostanze locali, una tassa sui generi destinati alla consumazione interna.
359. Lo stabilimento di simile dazio non potrà tuttavia aver luogo, se alla necessità di supplire alla deficienza de' redditi patrimoniali del pubblico, non si aggiunge il bisogno di sgravare il Registro d'una parte del carico.
360. Le domande¹²² per lo stabilimento del dazio dovranno meramente promuoversi alle amministrazioni locali e dall'intendente nell'interesse dei Pubblici¹²³.
361. Esse verranno trasmesse dagli intendenti generali cui ne riferiranno alla Nostra segreteria di Stato per gli affari interni rispetto a ciò che riguarda all'utilità dello stabilimento del dazio sotto il rapporto de' bisogni locali, e sul favorevole assenso di essa verranno del pari proposte alla Nostra Segreteria di Finanze per ciò che riflette all'ammissibilità della tassa.

¹²² In sostituzione di «istanze».

¹²³ Parole cancellate.

362. Le tariffe de' diritti da imporsi, ed i regolamenti per la riscossione del dazio appartengono alla diretta ispezione della Nostra Segreteria di Finanze.
363. Il dazio non può essere imponibile che sugli oggetti i quali sono manufatti, od introdotti nel Comune, e vi sono effettivamente impiegati, giusta la diversa loro natura, in usi d'interno bisogno, o vantaggio.
364. Sono passivi del dazio i commestibili, i combustibili, i liquidi, i foraggi, ed i materiali intervenienti alle opere d'arte.
365. I Regolamenti provvederanno in modo che lo stabilimento del dazio non possa nuocere ai bisogni, ed alle speculazioni del commercio in generale, sia per rispetto alla libertà del transito, e del deposito degli oggetti non destinati, o non di fatto smerciati nel territorio comunale in cui sono introdotti, sia relativamente a quegli altri, che manufattisi in esso, ne vengono poscia esportati.
366. Le derrate cereali, e i minuti prodotti inservienti al giornaliero consumo non sono passivi del dazio; quelli fra gli oggetti tassabili su cui si estendesse, o venisse ad estendersi un diritto a favor dell'Erario, non vi andranno soggetti, per quanto possibile.
367. L'appalto del dazio seguir deve a' pubblici incanti, sotto que' patti e condizioni, che saranno deliberate dall'amministrazione locale, ed approvate dall'intendente sotto la direzione rispettiva delle predette Nostre Segreterie di Stato di Finanze, ciascuna per quanto le spetta¹²⁴.
368. Il contratto d'appalto sarà progressivo per tre anni; tuttavia nei

¹²⁴ Nota a lato: «Il dazio può essere stabilito ad economia, per appalto o per abbuonamento. Tuttavia non si potrà ritenere il dazio ad economia se non per misura di provvisionale temperamento allorché non sarà stato fattibile di darlo ad appalto, o verrà questo a cessare intempestivamente per una qualche accidentale occorrenza. Lo stabilimento del dazio per abbuonamento è propriamente riservato pei Comuni rurali in cui tanto in ragione della ruralità che per la tenuità delle somme da imporsi non conviene darlo ad appalto. Il dazio per abbuonamento consiste pertanto nella ripartizione d'una somma fra li venditori di quei generi di consumazione che di loro natura sono suscettibili d'essere sottoposti ad un dazio. L'importo dell'abbuonamento sarà quindi proporzionato ai diritti che nel caso d'esercizio sarebbero dovuti dai suddetti venditori sulla presumibile annua vendita dei suddetti generi di consumazione. La ripartizione delle quote di abbuonamento dovrà in cadun anno convenirsi tra le Comunità e gli individui che vi sono soggetti. In caso di dissenso è stabilita d'ufficio dell'intendente sotto l'approvazione dell'intendente Generale. Speciali istruzioni prescrivono regole da osservarsi per l'esazione delle varie specie di dazi».

Comuni dove non si fosse per anco stabilito un tal dazio, potrà l'appalto per la prima volta restringersi a più breve durata, ed eziando provisionalmente riscuotersi il dazio sotto la vigilanza immediata dell'amministrazione locale giusta le regole che verranno dall'intendente prescritte sotto la direzione di cui nel precedente paragrafo 367¹²⁵.

369. Spetta all'intendente la cognizione delle contravvenzioni ai regolamenti per l'esazione del dazio, ed alle tariffe dei diritti; né senza la sua approvazione potranno essere valide le transazioni, e gli abbuonamenti co' terzi¹²⁶.
370. Tutte le questioni dipendenti dal contratto d'appalto saranno di cognizione esclusiva dei tribunali ordinari¹²⁷.
371. Il prodotto delle multe, e confische spetterà di pien diritto agli ospizi e congregazioni locali di carità, giusta il riparto, e l'assegnamento che ne verrà fatto dall'intendente.

De' Stabilimenti di Pubblica Utilità

372. Il Sindaco esercita un'ispezione immediata su tutto ciò che può costituire un oggetto di pubblica utilità¹²⁸.
373. Esso invigila, assicura, e promuove l'osservanza degli ordinamenti, che riguardano la salubrità, l'intera polizia del Comune, la sicurezza, e la libertà del commercio, la tutela de' compratori, e il governo de' frutti campestri.
374. Oltre agli stabilimenti enunciati nel precedente paragrafo, che si dovranno indeclinabilmente introdurre in tutti i Comuni giusta i principii, e le modificative avvertenze prescritte del presente Regolamento nella parte in cui si tratta della Polizia urbana, e rurale, è speciale incombenza del Sindaco il promuovere tutti quegli altri, che i bisogni, e le circostanze locali possono utilmente richiedere.
375. Nel soddisfare a tale obbligo esso ha per norma, che se il buon regime del Pubblico riprova, e condanna le istituzioni, e le opere di transitorio appariscente vantaggio, il Governo asseconda, e protegge quelle, che collegate ai principii d'una perenne utili-

¹²⁵ Parole cancellate.

¹²⁶ Paragrafo cancellato interamente.

¹²⁷ Paragrafo cancellato interamente.

¹²⁸ Nota a lato: «Il Sindaco deve tener conto de' progetti che trova approvati, né promuoverne dei nuovi senza quelli rammentare al Consiglio».

tà, mirano a consolidare le basi della prosperità pubblica sotto l'eminente rapporto della Religione, dell'Istruzione morale, e dell'incoraggiante avviamento alla virtù, ed ai sociali doveri.

Delle Strade Comunali¹²⁹

376. Il suolo delle strade comunali è di pubblica ragione; niuno può intraprendere la menoma opera intorno alle medesime, e tanto meno alterarne la forma, o scemarne la larghezza¹³⁰.
377. Le strade comunali sono poste sotto la vigilanza immediata del Sindaco; egli promuove presso l'amministrazione le deliberazioni, che possono occorrere per assicurarne l'integrità, e la buona tenuta¹³¹.
378. Le strade comunali sono:
- 1° quelle che tendono direttamente ad uno ad un altro Comune;
 - 2° quelle che si diramano dalle strade Reali, Provinciali, e servono di comunicazione col più vicino Comune;
 - 3° quelle che conducono ai ponti stabiliti sopra i fiumi, od all'Estero;
 - 4° quelle che dal capo-luogo d'una Comunità tendono ai quartieri e borgate dipendenti da essa;
 - 5° e generalmente quelle già considerate comunali, e come tali solite a mantenersi dai Comuni.
379. L'amministrazione locale determina coll'approvazione dell'intendente le strade, che dietro alle indicate circostanze debbono venir qualificate comunali nel proprio territorio, ed ha cura che non siano annoverate fra queste le strade destinate a solo vantaggio de' privati.
380. Tralasciandosi per parte delle amministrazioni di annoverare fra le strade comunali taluna considerata per lo addietro come tale, ed elevandosi dei richiami a tale riguardo per parte degli'interessi, o dei principali fra i registranti del territorio, ne spetta la decisione dell'intendente.
381. Le strade, che sebbene aperte nel suolo d'uno, o più possessori

¹²⁹ Nota a lato: «Occupazioni di terreni per causa d'utilità pubblica; dichiarazioni di questa utilità; Consigli Provinciali».

¹³⁰ Nota a lato: «Vedere il paragrafo 75 ed il 119 del Primo Regolamento».

¹³¹ Nota a lato: «Ai Consigli Provinciali il dovere di promuovere eziando la costruzione di Strade Comunali».

- a particolar uso, o comodo, sono tuttavia gravate di servitù a favore del Pubblico, sono poste sotto la vigilanza comunale, salve ai terzi le rispettive ragioni, ed azioni.
382. Le strade comunali, qualunque sia la loro destinazione, sono adattate, e mantenute a spese dei rispettivi Comuni in tutta l'estensione del proprio territorio.
383. Quando per particolari circostanze vien riconosciuto utile, e conveniente di far concorrere più Comuni d'una stessa provincia alla spesa di riparazione, e mantenimenti d'una strada comunale, proporzionalmente al vantaggio che loro ne deriva, tanto per la comunicazione che per il commercio, l'intendente, sentito il parere dell'Ingegnere, stabilisce il consorzio dei Comuni interessati, e determina il contributo di ciascuno alla spesa, avuto riguardo ai rilievi, ed alle osservazioni, che li medesimi fossero per esporre.
384. Si considera stabilito definitivamente il consorzio sempreché non vi sono opposizioni per parte de' Comuni chiamati a concorrere alla spesa; insorgendo opposizioni o controversie, il progetto del consorzio accompagnato dalle osservazioni delle amministrazioni locali interessate viene trasmesso all'intendente Generale dell'Azienda economica dell'interno per le definitive deliberazioni.
385. Spetta ai rispettivi Comuni la costruzione, e conservazione de' ponti sopra i fiumi, torrenti, rivi, o scolatori pubblici, che attraversano le strade comunali, ritenute per quanto riguarda ai ripari, ed al concorso cui sono tenuti i proprietari dei terreni difesi, e beneficiati, le disposizioni portate dagli articoli 21, 22 e 23 del Regolamento Primo annesso alle Nostre Patenti del 29 maggio 1817¹³².
386. Trattandosi della costruzione di nuovi ponti sopra fiumi, e torrenti, o dell'adattamento, e conservazione di quelli già esistenti che interessano più Comuni per le comunicazioni, o pel commercio, i Comuni interessati possono essere chiamati a concorrere alla spesa in sussidio di quello nel di cui territorio debbono esser costrutti, o riparati; la quota di tale concorso è fissata dall'intendente proporzionalmente al vantaggio, che può derivare ai Comuni interessati, e sentite le osservazioni, e i rilievi delle amministrazioni locali; in caso di richiamo l'inten-

¹³² Nota a lato: «Inserzione degli articoli 21, 22 e 23»; un'edizione parziale del testo è contenuta in A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento...* cit., II, pp. 99-100; per il testo integrale, *Raccolta degli atti di governo...* cit., 1844, pp. 300-310.

- dente Generale dell'Azienda Economica dell'Interno stabilisce definitivamente la quota del concorso di ciaschedun Comune.
387. Il Sindaco nell'esercizio della facoltà che gli viene attribuita a termini del precedente paragrafo 377 deve assicurar l'osservanza di tutte discipline determinate dal citato Regolamento, ed in caso che si commetta abuso, o contravvenzione al medesimo, è tenuto d'informare senza indugio l'intendente, il quale provvede sommariamente per la loro repressione¹³³.
388. Il Sindaco deve pertanto, ed essenzialmente avvertire:
- 1° che spetta ai possessori de' beni attigui alle strade di ridurre, e conservare i fossi laterali in modo che le acque possano sempre aver sfogo senza impedimento;
 - 2° che i medesimi sono obbligati di farli due volte l'anno, cioè nel mese di marzo, e nel mese di ottobre;
 - 3° che tutti i ponti, o sifoni indistintamente situati a traverso delle strade sopra canali manufatti, destinati alla condotta, ed al passaggio d'acque vive, o scolaticcie inservienti all'irrigazione dei terreni, od al giro degli edifizi tanto superiormente, che inferiormente, debbono essere costrutti, e mantenuti a spese de' proprietari possessori, od utenti de' rispettivi canali;
 - 4° che gli stessi proprietari, od utenti sono pur obbligati di formare, e mantenere un selciato di ciottoli tanto sopra il ponte, che per l'estensione di tre metri caduna parte del medesimo.
389. Nei casi d'urgenza di provvedimento cagionato dal fatto, o dalla trascuranza dei terzi, per cui venisse ad essere intercettato, o reso pericoloso il passaggio delle strade, il Sindaco fa immediatamente eseguire le opere necessarie per reintegrare, ed assicurare il passaggio a maggiori spese di chi di ragione; ne riferisce quindi al Consiglio, ed ha luogo il rimborso a favor del Comune, previa però l'approvazione dell'intendente.
390. I Comuni, o (giusta le consuetudini locali) i possessori delle case confinanti, sono tenuti di provvedere a carico loro all'adattamento, e manutenzione in lodevole stato dei selciati delle strade Reali, e provinciali pel tratto ch'esse percorrono nel rispettivo abitato, ed hanno quindi il diritto d'ottenere un'annua indennità da stabilirsi dall'intendente Generale dell'Azienda Econo-

¹³³ Parole cancellate e sostituite da:» d'estenderne immediatamente il Verbale, che trasmette al Giudice e secondo i casi all'Avvocato Fiscale della Provincia, come altresì di promuovere le istanze opportune per la loro repressione. Egli dovrà intanto informarne il rispettivo Intendente»).

- mica dell'Interno, corrispondente ad una somma eguale al costo della manutenzione dei tronchi d'esse strade fuori degli abitati.
391. Tutti i Comuni, cui può riflettere la disposizione prescritta dal precedente paragrafo, debbono dare in appalto la manutenzione de' mentovati selciati di novennio in novennio.
 392. L'Intendente nomina per ciascun mandamento un delegato scelto fra i principali abitanti, e residenti nel medesimo, incaricato particolarmente d'invigilare sulle strade di tutti i comuni, che lo compongono. Il delegato riferisce all'intendente lo stato di esse strade, indica quelle ch'esigono più pronte riparazioni, eccita i Sindaci a dare quelle disposizioni, che a termini del precitato Regolamento crede convenienti, e che gli sono dall'intendente affidate.
 393. Esso informa pure il medesimo dei disordini, che gli vien fatto di scoprire in pregiudizio delle strade Reali, Provinciali, e potrà conseguire un'indennità dai Comuni, se l'intendente il permette.
 394. L'amministrazione locale prima della formazione dell'annuale bilancio determina i lavori, e la presumibile spesa per far riparare nell'anno susseguente quella delle strade comunali, che più comple al bisogno del Pubblico di riattare.
 395. Ottenutane l'approvazione dell'intendente, l'amministrazione locale fa formare da un Perito il progetto col calcolo della spesa per le opere da eseguirsi: questo progetto viene indirizzato allo stesso Intendente, il quale dopo sentito l'Ingegnere autorizza il Comune ad effettuare l'appalto con quelle cautele, e modificazioni, che stima conveniente di prescrivere.
 396. Qualora si tratti della formazione di qualche nuova strada, o ponte, ovvero di qualche opera importante attorno alle strade comunali, l'intendente indirizza i progetti, disegni, e calcoli all'intendente Generale della predetta azienda per l'opportuna approvazione.
 397. L'Azienda Economica dell'Interno avrà cura che il servizio delle giornate di lavoro in natura, alle quali sono tenuti gli abitanti d'ogni Comune in via di comandate, segua su principi uniformi per quanto riguarda la natura delle spese cui possono le comandate applicarsi, il modo del riparto di esse, le esenzioni, le compulsioni, e il regolare andamento di tale servizio.
 398. Le opere d'arte, e tutte quell'altre, cui non occorra di provvedere altrimenti che in via d'appalto, saranno deliberate a' pubblici incanti.
 - 399¹³⁴.

¹³⁴ Testo mancante.

400. Spetta all'amministrazione il permettere sotto le condizioni e cautele, che stimerà convenienti, il passaggio per l'attraversamento delle strade comunali, salva però sempre l'approvazione dell'intendente.

Delle Scuole Comunali¹³⁵

401. Nelle Città, e nei Comuni Capo-luogo di mandamento, come pure/per quanto possibile/in tutte le altre Comunità vi sarà una scuola per istruire i fanciulli nella lettura, scrittura, dottrina cristiana, e negli elementi di lingua italiana, e d'aritmetica col titolo di Scuola Comunale¹³⁶. Non potranno essere ammessi alla stessa scuola i figliuoli, e le figlie, né questa farsi agli uni, ed alle altre successivamente nello stesso locale¹³⁷.
402. Qualora i fanciulli addetti a tale scuola eccedano in tutto l'anno il numero di settanta, dovranno esservi due distinte scuole comunali. Nella prima s'insegnerà la lettura, la scrittura, e il Catechismo; nella seconda s'insegneranno i principi della lingua italiana, dell'aritmetica, e della dottrina cristiana¹³⁸.
403. Lo stipendio de' maestri delle scuole comunali è pagato co' fondi patrimoniali del Pubblico a supplemento di quanto aver possa il Comune per fondazione, o per lascito costituito a tale caso¹³⁹.
404. Nelle scuole comunali come sovra stabilite non potranno insegnarsi i principi di latinità¹⁴⁰; si potrà tuttavia permettere lo stabilimento delle scuole di latinità ne' Comuni in cui vi esistano le due scuole distinte nel modo prescritto al paragrafo 402¹⁴¹.
405. Gli stipendi de' maestri e Professori delle Classi di latinità, dove esistono, sono a carico dei Comuni fino alla Grammatica esclusivamente¹⁴². Soggiaceranno pure i Comuni al pagamento de' stipendi in favore dei Professori delle altre classi superiori

¹³⁵ Nota a lato: «Regolamento ampliamento Patenti 25 luglio»; cfr. Regie Patenti 23 luglio 1822, in *Raccolta dei regj...* cit., XVIII, 1822, pp. 191-300, contenente l'intero «Regolamento per la regia scuola».

¹³⁶ Nota a margine: «articolo 7».

¹³⁷ Nota a lato: «articolo 8».

¹³⁸ Nota a lato: «articolo 9».

¹³⁹ Nota a lato: «articoli 20, 29».

¹⁴⁰ Nota a lato: «articolo 16».

¹⁴¹ Nota a lato: «articolo 60».

¹⁴² Nota a lato: «articolo 29».

di latinità, là dove non esistendovi Scuole Regie, l'insegnamenti di queste sia autorizzato, né potrà questa autorizzazione aver luogo 1° se fatta una Comune de' sei ultimi scorsi anni, non vi saranno stati almeno 20 studenti di Grammatica, 15 di umanità, ed altrettanti di Retorica, e 12 di Filosofia; 2° se nel Comune già non vi esistono le due scuole volute dal paragrafo 402, e quelle di latinità fino alla Grammatica esclusivamente, il tutto a carico d'esso¹⁴³.

406. L'insegnamento delle scuole di cui nel citato paragrafo 402 sarà gratuito; ove per altro i Comuni manchino di mezzi per far fronte alle spese delle scuole, ed ai pagamenti degli stipendi potranno essere autorizzati a stabilire a carico degli intervenienti alle scuole di latinità una modica retribuzione mensile, giuste le forme, e le regole determinate dagli articoli 30 e 31 delle Nostre Patenti del 23 luglio 1822¹⁴⁴
407. L'insegnamento delle predette scuole non potrà dai Comuni affidarsi, se non a coloro, che avendo per intero adempito a ciò che prescrivono le precitate Patenti, ne riporteranno dal Delegato, o dal Riformatore gli opportuni attestati.
408. L'amministrazione locale avutane la permissione dell'intendente per quanto riguarda alla spesa, propone al Delegato, od al Riformatore i Professori, e maestri da eleggersi sotto l'approvazione del Magistrato della Riforma e pel Ducato di Genova sotto quella della deputazione agli studi, che potrà traslocarli, ed eziandio rimuoverli, quando lo creda conveniente.
409. Lo stipendio da pagarsi a favore de' professori, e maestri, e per contro le obbligazioni, e i doveri di questi verso il Comune formeranno l'oggetto di un contratto in forma di capitolazione da passarsi tra essi, e il Comune.
410. La capitolazione dovrà essere approvata dal Delegato, o dal Riformatore, né vi potrà fare verun cambiamento senza la loro partecipazione, ed assenso.
411. La capitolazione sarà durativa per un numero d'anni da determinarsi; tuttavia venendo i Professori, od i maestri a cessare per traslocazione, o rimozione pronunciata dal detto Magistrato o dalla Deputazione, ciò non costituirà loro alcun titolo d'indennità verso il Comune.
412. Tutti gli utensili, banchi, ed oggetti necessarii allo stabilimento delle scuole sono a peso dei Comuni, come pure la provvista

¹⁴³ Nota a lato: «articolo 33».

¹⁴⁴ Nota a lato: «articoli 30, 31».

- de' locali per esse, a meno che vi esistano pubblici edifizi a ciò destinati dal Governo¹⁴⁵.
413. Le spese di riparazione, e manutenzione di detti locali sono a carico de' Comuni¹⁴⁶.
414. Le scuole comunali essendo poste sotto la vigilanza del Delegato, o del Riformatore, il Sindaco non può esercitare sovr'esse che un'ispezione direttiva, giusta le istruzioni che ne riceve¹⁴⁷.
415. È tuttavia preciso dovere del Sindaco lo invigilare, affinché non si apra nel Comune alcun pensionato, o convitto pei fanciulli destinati alle scuole senza la preventiva superiore autorizzazione; esso è inoltre nell'obbligo d'assicurarsi che i maestri delle scuole comunali tanto nell'apertura che nel quotidiano chiudimento di esse ed in ispecie in quella pomeridiana del sabato soddisfino puntualmente al disposto dell'articolo 11 delle citate Nostre Patenti del 23 luglio 1822 sopra tutto per quanto riguarda all'Istruzione cristiana de' loro discepoli¹⁴⁸.
416. Il Sindaco dovrà di tre in tre mesi trasmettere al Delegato, od al Riformatore una dichiarazione dalla quale consti come siasi dai detti maestri fatto adempiere ai doveri di pietà, cui sono tenuti gl'intervenienti alle scuole, ed impiegherà la massima cura nello informare il Delegato, o il Riformatore, ed all'uopo eziando l'autorità superiore degli abusi che introdursi potessero nelle scuole, pensionati, convitti, o collegi contro la buona educazione degli allievi.
417. I professori, e maestri adetti alle scuole comunali, i quali hanno titoli di lungo, e commendevole servizio presso il Comune, potranno sulla propria richiesta, e qualora si trovino nella fisica impossibilità di continuare più oltre l'insegnamento, esser provvisti d'un annua vitalizia pensione di ritiro da fissarsi giusta i principii determinati dal paragrafo 141 del presente Regolamento.

Della Polizia Urbana, e de' Bandi Politici

418. La polizia urbana ha per oggetto la conservazione della tranquillità, dell'ordine pubblico, e della sicurezza individuale;

¹⁴⁵ Nota a lato: «articolo 20».

¹⁴⁶ Nota a lato: «articolo 26».

¹⁴⁷ Nota a lato: «articolo 1».

¹⁴⁸ Nota a lato: «articolo 87».

- l'approvvigionamento, lo smercio, e buona qualità de' generi di vittuovaglia, la legittimità ed esattezza de' pesi e misure; la buona tenuta, e nettezza delle piazze e contrade, e ciò che infine interessa l'intera salubrità del Comune.
419. Le disposizioni, e gli statuti di polizia urbana si costituiscono ai bandi politici per tutti i Comuni la cui popolazione è maggiore di tremila abitanti; ne' luoghi di popolazione minore si provvederà all'interna polizia comunale mediante un Regolamento, il quale contenga tutte quelle disposizioni che puonno su tal punto richiedere i loro comuni bisogni.
420. Quando circostanze speciali di località rendano necessario lo stabilimento de' Bandi politici in un qualche Comune di popolazione inferiore a tremila abitanti potranno quelli concedersi nel modo per gli altri prescritto.
421. Nel termine di mesi tre dalla data della promulgazione del presente Regolamento le amministrazioni locali di tutti i Comuni in cui possa aver luogo un tale stabilimento a senso de' due precedenti paragrafi, dovranno averne introdotta l'opportuna domanda alla Nostra segreteria di Stato per gli affari interni.
422. Alla domanda verrà unito il progetto de' bandi politici sì e come sarà stato deliberato dal Consiglio ordinario per semplice norma dell'autorità, cui s'appartiene di promuovere il corso di quella.
423. Ammessa da Noi la domanda dovranno i Comuni rivolgersi ai rispettivi Senati, spettando ad essi l'approvazione de' Bandi politici sotto quelle modificazioni, variazioni, od aggiunte, che si rendessero necessarie.
424. Tanto i Bandi politici, quanto il Regolamento del quale è menzione al paragrafo 419 esprimeranno specificamente le avvertenze, le obbligazioni, i doveri, le proibizioni, le multe, e le pene alle quali va soggetto chi vi contravviene, e determineranno la rispettiva competenza dell'autorità amministrativa e giudiziaria in quanto s'appartiene alla prima onde promuoverne, ed assicurarne l'esatta osservanza, ed in ciò che dall'altra dipende nell'applicarne le multe, e le pene. Essi verranno a diligenza del Sindaco ripubblicati in cadun anno.
425. Gli statuti di polizia urbana la cui sostanza è complessivamente accennata al paragrafo 418, mirano partitamente:
1° ad assicurare il buon ordine in tutte le circostanze, che per fatto di solennità Religiose, di fiere, mercati, od altre ricorrenze consimili, diano motivo a concorso del popolo;

- 2° a tutelare il buon costume, e la sicurezza individuale, specialmente in occasione di spettacoli pubblici;
- 3° a promuovere, e favorire il libero, e comodo esercizio del(la) (termini cancellati) mercatura e la libera concorrenza nell'esempio delle arti e professioni in ciò che s'accorda colla legge e gli statuti locali¹⁴⁹;
- 4° ad impedire le incette, e monopoli per cui sia tolta o resa difficile ai particolari la libertà di comprare ai prezzi correnti le robe comestibili, o potabili, od altre di uso necessario, ed a che non se ne scemi altrimenti la naturale abbondanza; e si consentirà quanto potrà la libera concorrenza nell'esercizio delle arti¹⁵⁰;
- 5° a prevenire, e vietare la vendita degli alimenti o delle bevande corrotte, nocive, o in altro modo alterate;
- 6° a provvedere acciò i venditori, cui ne corre il dovere, siano sempre forniti della voluta quantità de' generi di cui fanno lo smercio;
- 7° a scoprire, e reprimere l'alterazione delle tasse stabilite sui prezzi del pane, e delle carni¹⁵¹ e a prevenire gli abusi, e le frodi, che praticar si potessero per parte dei venditori intorno ai generi di cui fanno smercio¹⁵² ;
- 8° ad assicurare la legittimità, ed esattezza dei pesi, e misure inservienti al commercio;
- 9° a prescrivere tutte quelle cautele, che possono tendere a prevenire gli incendi, od altri disastrosi accidenti;
- 10° a mantenere libero, comodo, e sicuro il passaggio per le piazze, e contrade s' di giorno, che di notte;
- 11° a proteggere la pubblica quiete massime in tempo di notte, ed a impedire il libero vagabondare de' mentecatti, e furiosi;
- 12° a prevenire il pericolo d'idrofobia, ed a provvedervi, occorrendone il caso;
- 13° a rimuovere, e far cessare le cause, che possono compromettere la salubrità per quanto segnatamente riflette agli oggetti producenti esalazioni, o filtrazioni perniciose, ed infette.
426. Gli intendenti porranno la massima cura onde accertare tutto l'effetto delle surriferite disposizioni, dirigendo a quest'uopo

¹⁴⁹ Parole aggiunte a lato.

¹⁵⁰ Parole aggiunte a lato.

¹⁵¹ Parole cancellate.

¹⁵² In sostituzione di: «in ciò che specialmente riguarda quest'ultimo».

le amministrazioni locali in tutti quegli atti, che occorrono per conseguire il medesimo.

Della Polizia Rurale, e de' Bandi Campestri

427. La polizia rurale ha per oggetto la salubrità, la sicurezza, e la custodia delle campagne, degli animali, strumenti, e prodotti di esse, la ripartizione, e l'uso delle acque pubbliche d'irrigazione.
428. Spetta all'amministratore locale, e più segnatamente al Sindaco l'invigilare sull'osservanza di tutto quanto riguarda alla Polizia rurale; spetta all'autorità giudiziaria il procedere contro chi vi contravviene.
429. Se poi l'infrazione è tale da esigere un provvedimento immediato per impedire que' danni, ch'essa manifestamente minaccia, il Sindaco ha facoltà di prescrivere, e di far eseguire quelle disposizioni, conservatrici o di precauzione¹⁵³, che a giudizio dell'amministratore locale può il caso richiedere; salvo ad estenderne l'opportuno verbale da trasmettersi al Giudice.
430. Nel caso¹⁵⁴ d'infrazione alla legge si limita¹⁵⁵ il Sindaco accerta prontamente sul luogo¹⁵⁶ i fatti sequiti, ne distende il verbale pel conseguente procedimento giuridico, se questo non è stato disteso dalle Guardie Campestri¹⁵⁷.
431. È legge di Polizia rurale:
- 1° che all'evenienza di malattia contagiosa ne' bestiami, o presunta tale, debba il possessore o il guardiano di essi farne immediata dichiarazione all'amministrazione locale;
 - 2° che ogni abitante si adoperi alla distruzione degli animali feroci, o malefici;
 - 3° che prima del mese d'aprile di cadun anno si proceda all'estirpazione, ed abbruciamento de' brucchi, loro nidi, e germi con quelle precauzioni, che vengono dall'amministrazione ordinate;
 - 4° che le vendemmie non possano aver principio, se non all'epoca, che in ogni anno è fissata dal Sindaco;
 - 5° che non si debba spigolare, rastrellare, o raspolare ne' campi,

¹⁵³ Parole aggiunte a lato.

¹⁵⁴ In sostituzione di «In ogni altra occorrenza».

¹⁵⁵ Parole cancellate.

¹⁵⁶ Parole cancellate.

¹⁵⁷ Parole aggiunte successivamente.

prati¹⁵⁸, e vigne, dove tale uso è in vigore, prima dell'intera esportazione dei frutti, né tanto meno si possa introdurre il bestiame a pascolare ne' prati prima dell'epoca da stabilirsi, dove è in uso simile pascolo¹⁵⁹;

6° che non s'accendano fuochi ne' campi in minor lontananza di 50 piedi da essi, quando è pendente il raccolto;

7° che l'interramento delle bestie morte debba seguire dentro le 24 ore, ed alla profondità di 4 piedi sotterra;

8° che il pascolo delle capre venga ristretto in quei siti, che, se spettano al Pubblico, deve l'amministrazione prefiggere.

432. Nel provvedere all'osservanza delle disposizioni enunciate nel precedente paragrafo, il Sindaco è del pari nell'obbligo:

1° di vegliare segnatamente alla repressione dei frutti di campagna, al cui oggetto sull'istanza degli interessati, o sul clamore del pubblico procede alle perquisizioni, ed occorrenti ricerche degli oggetti derubati, e ne estende il verbale; egli deduce inoltre a notizia del Pubblico i furti di campagna, allorché sono accertati, e ciò col mezzo d'un manifesto nel quale si accennerà solo la natura, l'epoca, ed il sito, ove il furto è seguito senza declinazione del nome d'alcun individuo¹⁶⁰;

2° di dare le disposizioni occorrenti, onde prevenire i pregiudizii, ed i guasti, che i bestiami abbandonati possono recare alle altrui proprietà;

3° di contribuire¹⁶¹ all'esatta osservanza delle leggi proibitive, o modificative della caccia, e della pesca, al cui fine farà pubblicare in ogni anno e a debito tempo la prescritta temporaria cessazione della facoltà di cacciare, e prenderà inoltre le dovute cautele, onde impedire la pratica di qualunque altro mezzo distruttivo della venazione;

4° d'invigilare a che il riparto, ed il corso delle acque destinate alle irrigazioni siano bensì regolate giusta il diritto, che può agli utenti competere, ma in modo peraltro che mai non ne avvenga innondazione, od allagamento negli attigui poderi.

433. Oltre a ciò tutto è dovere speciale del Sindaco di costantemente vegliare sulle infrazioni, che si potessero commettere ai Regolamenti riguardanti la conservazione de' boschi, ed il corso de' fiumi e torrenti.

¹⁵⁸ Parola cancellata.

¹⁵⁹ Parole aggiunte in alto.

¹⁶⁰ Parole cancellate.

¹⁶¹ In sostituzione di: «assicurare».

434. Per l'immediata custodia de' frutti, e delle proprietà rurali dovranno i Comuni, ove non ve ne sieno già fin d'ora provvisti, nominare quel numero di Guardie campestri, che l'estensione e la località del rispettivo territorio possono richiedere.
435. La nomina delle Guardie Campestri è soggetta all'approvazione dell'intendente, giusta le facoltà ch'esso riceve dalla Nostra segreteria di Stato per gli affari interni¹⁶².
436. Le Guardie campestri, quando non riuniscono la qualità di Guardaboschi per cui già prestano uno speciale giuramento, sono tenuti di giurare a mani¹⁶³ del Giudice, ed al cospetto del Consiglio ordinario di vegliare alla conservazione de' frutti, e delle proprietà rurali d'ogni specie, come pure di adempiere tutti quegli altri doveri, che la loro istituzione comporta, e che verranno ad uno ad uno enunciati nell'atto di sottomissione, che dovranno prima aver passato.
437. Quest'atto di sottomissione¹⁶⁴ verrà sottoposto all'approvazione dell'intendente, e quindi rimesso per copia autentica all'ufficio di Giudicatura.
438. Le Guardie campestri così stabilite potranno in numero di due estendere collettivamente il verbale delle contravvenzioni, che loro verrà fatto di scoprire; tale verbale, vidimato dal Sindaco, sarà deposto, ed asseverato presso del Giudice nel termine di 24 ore¹⁶⁵.
439. Il verbale esteso da una sola Guardia campestre sarà parimenti legale, sempreché concorrano a sottoscriverlo due testimoni presenti, e si soddisfi nel resto a quanto prescrive il precedente paragrafo. In difetto la Guardia campestre deve immediatamente recare a notizia del Sindaco la contravvenzione scoperta.
440. Le Guardie campestri esercitano le funzioni di messi giurati presso del Giudice per ciò che riflette ai procedimenti in materia di Polizia rurale. Lo stipendio loro viene stabilito in bilancio, ed è a carico del registro¹⁶⁶.
441. Per vieppiù guarentire l'effetto delle leggi riguardanti la Polizia rurale, e provvedere ad un tempo a che le medesime si confacciano meglio in quanto può occorrere, alle circostanze locali, dovranno i Comuni promuovere lo stabilimento de' rispetti-

¹⁶² Parole cancellate.

¹⁶³ Parole aggiunte a lato.

¹⁶⁴ In sostituzione di: «sarà esteso in forma di capitolazione».

¹⁶⁵ Paragrafo interamente cancellato.

¹⁶⁶ Nota a lato: «multe a chi dovuto».

- vi Bandi campestri, giusta il disposto dell'articolo 3 del Regio Editto del 29 luglio 1797¹⁶⁷.
442. Ottenutasi la senatoria approvazione di simili bandi sarà poi cura del Sindaco di far pubblicare annualmente i medesimi prima del fine marzo, onde costantemente accertarne la puntuale osservanza¹⁶⁸.
443. Gl'Intendenti dovranno provocare d'ufficio la formazione de' Bandi campestri in quei Comuni per cui siffatto stabilimento può riuscire più vantaggioso, od urgente.

Delle Condotte Mediche e Chirurgiche

444. Nei comuni in cui si sarà per esperienza riconosciuto, che non si può ivi ottenere la fissa permanenza d'un medico, e d'un chirurgo, a meno che la sussistenza di essi venga preventivamente accertata in via di contratto, potrà farsi luogo allo stabilimento della condotta.
445. Questo stabilimento potrà del pari essere autorizzato in quei Comuni, dove la quasi totalità de' stabili essendo posseduta da individui non residenti nel luogo, vi si deve accertare il servizio medico, e chirurgico a favore de' non possidenti, e de' poveri.
446. I Comuni, che non si trovano nel caso contemplato nel precedente paragrafo, ed in cui fissamente dimorano un medico, ed in chirurgo, imporranno solamente in bilancio a favore di questi una discreta retribuzione per la cura gratuita degl'indigenti¹⁶⁹.
447. Occorrendo il caso che si abbia a promuovere lo stabilimento della condotta, si dovrà divenire ad una deliberazione consolare in triplicato consiglio nel quale, oltre ai consiglieri ordinari, ed un pari numero d'aggiunti, v'interverrà un terzo egual numero d'altri votanti scelti dall'intendente anche nella classe de' meno agiati.
448. Il Consiglio triplicato s'occuperà non meno di verificare la necessità di stabilir la condotta, che dei mezzi necessari al pagamento della spesa¹⁷⁰, analizzando le considerazioni, le quali possono determinare, se vi si debbe far fronte od in via d'impo-

¹⁶⁷ Paragrafo interamente cancellato, con nota a lato: «Tutti i Comuni che non sono».

¹⁶⁸ Paragrafo interamente cancellato.

¹⁶⁹ Nota a lato: «Congregazioni locali di carità».

¹⁷⁰ In sostituzione di: «sostenimento di essa».

sizione personale, o cotizzo, o mediante riparto sull'universale registro, sì e come le circostanze di luogo dimostreranno esser giusto.

449. Le deliberazioni del triplicato consiglio saranno pubblicate per tre giorni distinti, e nel resto vi si provvederà giusta i principii segnati dal presente Regolamento per gli atti d'amministrazione di consimile specie.
450. Ottenutasi la permissione di stabilir la condotta, verrà questa concessa in via di concorso, il quale avrà luogo alla presenza del Rappresentante il Protomedicato coll'assistenza del medico più anziano della Città Capo-luogo della Provincia; il Rappresentante ne farà quindi relazione al Magistrato del Protomedicato, che dichiarerà quale fra i concorrenti abbia diritto d'essersi prescelto. Ciò nulla meno sarà facoltativo il concedere a trattativa l'esercizio della condotta, quando sufficienti motivi persuadano all'intendente di poterlo permettere¹⁷¹.
451. Le condotte di più Comuni potranno affidarsi ad un solo medico, e ad un solo chirurgo, se nulla si oppone al contemporaneo esercizio di esse; ma le condizioni, ed i patti da convenirsi, e stipularsi cogli esercenti faranno l'oggetto d'un contratto particolare per ciaschedun Comune in forma di capitolazione, che non avrà alcun effetto, se non verrà dall'intendente approvata¹⁷².

Delle Guardie del Fuoco (sostituisce «De' Pompisti»)

452. Nei Comuni, i quali o per la propria estensione, o per la loro località possono comportare, o richiedere la permanente tenuta di Trombe¹⁷³ pel caso di incendi, verranno queste provviste a diligenza dell'amministrazione locale, ed a spese del Pubblico.
453. La conservazione delle trombe, degli utensili, ed effetti che le medesime esigono, è posta sotto la cura, e la special vigilanza del Sindaco; egli quindi promuove le opportune deliberazioni dell'amministrazione locale per provvedere ad un simile oggetto, come altresì circa il modo d'assicurarne in ogni tempo il pronto, e regolare servizio.
454. Gli artieri, ed operai, che per la specie dell'arte ch'esercitano,

¹⁷¹ Nota a lato «permessi».

¹⁷² Nota a lato: «Le vaccinazioni gratuite per li poveri – condizione sempre da imporsi».

¹⁷³ Parola sottolineata nel testo.

- sono più atti al maneggio delle trombe, non potranno ricusarne il servizio, cui dovranno di tempo in tempo applicarsi, onde acquistare l'opportuna esperienza.
455. Qualora le circostanze particolari d'un qualche Comune persuadessero della convenienza di ridurre in corpo ordinato gli operai, e gli artieri applicati al servizio delle trombe, potrà tale ordinamento aver luogo, mediante però la speciale Nostra permissione.
456. Quanto spetta alla forma, ed alle discipline del corpo della Guardia del fuoco¹⁷⁴ in tutto ciò che non tocca propriamente al servizio delle trombe, sarà d'esclusiva ispezione della Nostra Segreteria di Guerra, e di Marina; ogni altro oggetto relativo al medesimo dipenderà dalla Segreteria Nostra di Stato per gli affari interni, la quale dopo aver presi coll'altra gli opportuni concerti, dovrà all'occorrenza promuovere la permissione di cui al precedente paragrafo.
457. Quelli di simili corpi, che già fin d'ora sono su' piedi, potranno continuare a sussistere, purché nel termine di mesi tre dalla data della promulgazione del presente Regolamento siasi per essi adempiuto a quanto prescrivono i paragrafi 455 e 456.
458. Le amministrazioni locali stabiliranno negli annui bilanci le somme necessarie alla conservazione delle trombe, e loro utensili, ed effetti, e quelle da retribuirsì a coloro fra gli applicati al servizio delle medesime, che ne' casi d'incendio si saranno in particolar modo distinti; questi fondi potranno altresì provvedersi mediante un riparto fra i proprietari delle case, ogni qual volta venga ciò autorizzato¹⁷⁵.

Degli Atti Consolari; loro Forma, Sostanza, ed Effetto¹⁷⁶

459. Tutti gli atti consolari saranno distinti in tre parti, di cui la prima dovrà contenere le solite generalità; la seconda la narrativa

¹⁷⁴ In sostituzione di: «Pompisti».

¹⁷⁵ Seguono due fogli interamente bianchi.

¹⁷⁶ Nota a lato: «Vedere le convenzioni che gli atti consolari non siano soggetti all'insinuazione quando riguardano a contratti i quali non portano seco trasmissione di proprietà. Per le vendite, gli enfiteusi od albergimento e le permutate necessaria l'insinuazione. La pubblicazione degli atti deve seguire non solamente nel Capo-luogo comunale ma anche nelle Borgate che ne dipendono qualora la popolazione di queste sia etc. – Vedi Regolamento 1775 Capitolo 5 articoli 19 e 20».

dell'oggetto cadente in discussione, e la terza la conclusione, ossia deliberazione del Consiglio; ciascheduna di esse sarà chiara, senza espressioni equivoche, o tanto meno contrarie alla sostanza della risoluzione¹⁷⁷.

460. Nelle formule generali si esprimerà la data dell'anno, mese, e giorno della congrega; il nome, e cognome di chi vi avrà presieduto, quello del Giudice o Luogotenente che v'interviene, con espressione di causa nel caso del paragrafo 10; si descriveranno successivamente pure per nome, e cognome il Fioriere, o pubblico serviente, che loro avrà recato l'avviso, di cui dovrà aver fatta menzione verbale alla presenza del Giudicante; farassi in seguito menzione specifica degli amministratori non intervenuti, e de' motivi di loro mancanza, tuttavoltachè della relazione se ne possa far risultare, o si tratti di notoria assenza¹⁷⁸.
461. Nella narrativa verrà con esattezza esposta la proposizione del Sindaco, o del Consigliere sull'affare da esaminarsi coll'analisi di tutte le circostanze, che possono influire ed agevolare la discussione, ed esprimersi in seguito l'istanza del proponente per la consecutiva risoluzione¹⁷⁹.
462. La conclusione conterrà la deliberazione presa dal Consiglio, le ragioni, onde fu mosso a così deliberare, e se d'unanime consenso, o con pluralità soltanto di voti. Qualora questi fossero pari dovrà farsene risultare, e spiegarsi distintamente i due diversi sentimenti, ed i motivi rispettivamente allegati, affinché l'intendente vi possa poi opportunamente provvedere giusta il prescritto dal paragrafo 12¹⁸⁰.
463. Ove l'amministratore il di cui parere fosse stato contrario, ne desiderasse l'inserzione, dovrà questa accordarsegli, purché venga accompagnata dalle relative addotte ragioni, da esprimersi nell'atto¹⁸¹.
464. Le proposizioni sugli oggetti cadenti in deliberazione non ver-

¹⁷⁷ Aggiunta successiva: «pagina 20 articolo 3» (del Regolamento dei pubblici).

¹⁷⁸ Aggiunta successiva: «pagina 20 articolo 4» (del Regolamento dei pubblici).

¹⁷⁹ Aggiunta successiva: «pagina 21 articolo 5» (del Regolamento dei pubblici).

¹⁸⁰ Aggiunta successiva: «pagina 21 articolo 6» (del Regolamento dei pubblici); nota a lato: «Tutti indistintamente gli atti consolari sono soggetti all'approvazione dell'intendente meno quelli a cui egli avesse assistito o firmato e meno quelli pure che si riferisce [parole cancellate]. Quelli che avessero per oggetto qualche ulteriore proposizione potranno bensì mandarsi ad effetto se l'urgenza non permette di farli prima approvare, ma dovranno indilatamemente etc».

¹⁸¹ Paragrafo interamente cancellato; nota a lato: «Vi ha supplito l'articolo 110 del nuovo Regolamento».

ranno prima descritte in atto, che sieno da tutti ben intese, né si passerà oltre alla dispositiva, se non dopo presa e conchiusa la deliberazione per evitare altresì le cancellature, le quali, dove sieno inevitabili, si faranno per modo, che possa ancora leggersi il cancellato; al margine poi si apporrà il titolo delle materie trattate, e risolte¹⁸².

465. Finita l'estensione dell'atto, prima che si scioglia il Consiglio, e senza mai differirlo ad altra congrega, il Segretario farà lettura del tutto ad intellegibile voce, e senza precipitazione, onde ciascuno degli astanti possa comprendere il senso, e sia quindi a portata di variare, od aggiungere quel di più che giudicasse in acconcio; anzi ove il Sindaco, od alcuno de' Consiglieri volesse egli stesso leggerne il contenuto al Consiglio, gli sarà pure permesso; che se il Segretario abusando per avventura della soverchia loro condiscendenza contravvenisse al disposto di questo paragrafo, immutandone, e invertendosene il vero senso, o leggendo altramente da come sta iscritto, o che pure vi aggiungesse qualche cosa, od oggetto non istato proposto, e discusso, il Giudicante dovrà formarne sul campo il verbale per essere trasmesso all'intendente per le sollecite sue provvidenze¹⁸³.
466. Fatta la lettura il Segretario presenterà il registro in cui avrà esteso l'atto alla rispettiva firma del Sindaco, e Consiglieri intervenuti, seguendo l'ordine della loro anzianità, indi al Giudicante, od all'intendente ne' rispettivi dati casi; poscia lo autenticherà alla presenza di tutti avantichè si scioglia il Consiglio, né gli sarà lecito rimandarne l'autenticazione ad altro tempo, o farla precedere alla lettura, e sottoscrizione predetta¹⁸⁴.
467. Dovendosi talvolta dagli ordinari Consigli trattare di più affari nella stessa adunanza, non se ne potrà confondere nell'estensione le proposizioni, e le successive deliberazioni, ma si terranno distinti, cosicchè alla proposizione del primo susseguia l'immediata risoluzione nella maniera suddivisata, e così successivamente rispetto a quegli altri di cui dovesse il Consiglio nella stessa adunanza occuparsi¹⁸⁵.
468. Gli amministratori debbono avere per massima, che siccome la deliberazione consolare è considerata come l'espressione della volontà universale della popolazione al cui governo economico

¹⁸² Aggiunta successiva: «pagina 20 articolo 2».

¹⁸³ Aggiunta successiva: «pagina 21 articolo 7».

¹⁸⁴ Aggiunta successiva: «pagina 21».

¹⁸⁵ Aggiunta successiva: «pagina 22».

essi presiedono, corre loro il delicato dovere di non mettersi mai nel caso di vedere dall'autorità superiore denegata l'approvazione ai loro deliberati, quando non avessero per unico oggetto il vantaggio generale degli amministrati¹⁸⁶.

469. L'atto consolare, quando è rivestito dell'opportuna approvazione¹⁸⁷), che la legge richiede per renderlo valido, è disposizione obbligatoria per tutti, e singoli gli abitanti sia che interessi i medesimi nell'attivo, sia che importi a tutti, o parte d'essi un'obbligazione passiva.
470. Contro il decreto d'approvazione dell'intendente è riservato a chi può avervi interesse il ricorso a Noi pel canale della Nostra segreteria di Stato per gli affari interni, o di quella di Finanze, secondo la natura dell'oggetto, cui esso riguarda; tale ricorso non può tuttavia per se solo sospendere il corso della disposizione, che il decreto determina¹⁸⁸.
471. Le deliberazioni consolari che non abbiano ancora ottenuto la piena loro esecuzione, verranno dal Sindaco in principio dell'anno richiamate a memoria degli amministratori; quest'avvertenza deve usarsi massimamente prima di prendere a deliberare su quelle nuove proposizioni che venissero fatte per oggetti che importino una spesa a carico del Pubblico¹⁸⁹.

Del Territorio Comunale e della sua Conservazione (sostituisce «Delle Mappe, Catastri, e Libri di Trasporto»)¹⁹⁰

472. Le nuove misure territoriali aventi per oggetto la totale riforma delle Mappe, e Catastri dovranno eseguirsi giusta l'uniforme sistema, che ci riserbiamo di determinare a quest'uopo¹⁹¹.
473. Le mappe, catastri, libri figurati, e di trasporto sì esistenti, che

¹⁸⁶ Paragrafo interamente cancellato.

¹⁸⁷ In sostituzione di: «tutte le formalità».

¹⁸⁸ Paragrafo interamente cancellato.

¹⁸⁹ In sostituzione di: «e questa riproduzione dovrà pur sempre precedere ogni nuova proposizione, quando in specie si tratti d'oggetto che importi seco una spesa a carico del Pubblico»; appunto a lato: «È dovere del Sindaco di richiamare alla memoria degli amministratori quegli atti consolari che non hanno sortito la piena loro esecuzione».

¹⁹⁰ Nota a lato: «Riferire qui i paragrafi 185 e seguenti in quanto è necessario».

¹⁹¹ Nota a lato: «Si prescrive dall'insieme del nuovo Regolamento la serie di queste disposizioni pel motivo di esse. Riguardano specialmente la nuova Catastrazione da intraprendersi per tutto lo Stato; d'altronde nel nuovo sistema ora in parte già

- da formarsi, e rinnovarsi col tempo, saranno gelosamente conservati, e custoditi negli archivi comunali di dove non potranno estraersi, né per un momento pure, senza l'ordine della Nostra segreteria di Stato per gli affari interni, o la speciale autorizzazione in iscritti dell'intendente, delle quali cose si farà all'occorrenza risultare con un atto consolare, deputandosi poscia un amministratore per farne in persona l'ordinata rimessione.
474. Le dette carte e libri interessando non meno il Pubblico, che i privati, non se ne potrà perciò ricusare la visione, o gli estratti a chiunque vi abbia interesse.
475. Una copia autentica delle mappe e Catastri verrà consegnata agli archivi camerali prima eziandio di farne uso; l'intendente dovrà assicurarsi di tale consegnamento.
476. Alla rinnovazione de' Catastri riconosciuti inservibili per mancanza di misura, e unicamente fondati sopra antiche notificazioni e denunzie de' professori, dovrà sempre precedere la misura generale del territorio con formazione di mappa.
477. È proibito agli amministratori, segretari, catastrari, ed a chicchessia sotto le pene che le leggi infliggono ai falsari, di alterare la menoma partita, scritturazione, o lineazione, come pure d'aggiungervi annotazione veruna, ancorché fosse per dimostrare le giornaliere variazioni, e subingressi de' nuovi possessori; tali variazioni di proprietà dovranno eseguirsi giusta quanto prescrive il susseguente paragrafo.
478. Quando le variazioni importeranno al Catastro diminuzione di registro, od estimo per deduzione di beni, come per causa di corrosioni, e di risoluzione di questioni territoriali, od altri somiglianti motivi, ogni qual volta la deduzione proceda da un decreto dell'intendente, o da sentenza del tribunale, o Magistrato competente, ovvero da convenzione tra il Pubblico, ed i particolari interessati, la quale sia legittimamente approvata, si deverrà ad un atto consolare, in cui descritto l'incidente, e le sovra enunciate provvidenze, si passerà ad individuare i beni cadenti in deduzione, identificandoli colle rispettive loro qualità, specie, misura, registro, od estimo, e nome de' possessori; copia autentica di tale atto consolare verrà inserita in fine del Catastro senza nulla innovare attorno la scritturazione di esso; quindi si procederà nel libro di trasporto all'opportuna deduzione nella

stabilito per la levata dei tributi, i Comuni non sono più contabili propriamente delle contribuzioni verso il Governo».

- colonna dei rispettivi possessori, il tutto relativamente al suddetto atto designato per data.
479. Per contro se si tratterà di accrescimento di beni a già catastrati, e quindi di aumento al registro, od Estimo in dipendenza d'alluvioni, o risoluzione di questioni come sovra, od altre sì fatte cause, e il detto aumento non venga contestato, si procederà alla formazione di un Catastro d'aggiunta nel modo, e forma, che verrà dall'intendente prescritta, sì per la descrizione de' beni, che per l'applicazione del rispettivo registro, od estimo, onde il tutto sia poi rapportato nel libro di trasporto alla colonna de' possessori.
480. I beni non passivi in tutto, o parte de' pubblici carichi passando per ragion di contratto, od altre cause dalle mani degli esenti in quelle de' non esenti, si annoterà nel margine del catastro, stato, o libro a parte, in cui sono stati in prima descritti, la cessazione della loro immunità, ed il titolo in forza del quale è questa cessata; quindi gli stessi beni si inscriveranno nel libro di trasporto a carico del nuovo possessore col dovuto rapporto al Catastro, stato, o libro, e annotazione suddetta, e qualora non vi fosse già applicato il rispettivo registro, od estimo, si avrà ricorso all'intendente, acciò vi si supplisca giusta la norma, che dovrà egli additare.
481. I libri di trasporto saranno tenuti in debita forma, scritti in carattere ben chiaro, ed in carta reale; esattamente affogliati in caduna facciata, senza cancellature, ed al bisogno di esse si osserverà quanto è prescritto dal paragrafo 464 del presente Regolamento.
482. La riforma di detti libri, quando per la vetustà loro vi si deve procedere, non potrà mai intraprendersi, se non coll'autorizzazione espressa dell'intendente, il quale prescriverà tutte quelle cautele, che valgano ad assicurarne la regolarità, ed esattezza.
483. Tutti coloro, i quali acquistano beni stabili sia per disposizione d'ultima volontà, sia per contratto, od in altra qualsivoglia maniera dovendo nel termine di mesi sei dall'epoca del possesso avutone esibire giusta il disposto dell'articolo 6 libro VI titolo IV delle Generali Costituzioni il loro titolo all'amministrazione del Comune nel di cui territorio sono i beni situati, onde riportarne un ordinato pel trasporto de' medesimi alla propria colonna, così l'amministrazione locale dovrà fra tutto febbraio, ed agosto di cadun anno verificare se siasi operato tale trasporto, e riconoscendo che taluno de' nuovi possessori non abbia adempiuto all'obbligo della prescritta presentazione del titolo, ne farà constare per mezzo d'un atto consolare.

484. Nel termine di dieci giorni dalla data di quest'atto, il Segretario sotto la propria responsabilità deve trasmetterne copia autentica all'intendente, ed altra pari al Giudice del Mandamento, affinché questi possa procedere contro il trasgressore, condannarlo alla multa nella quale sia incorso, ed astringerlo all'effettuazione dell'omessa presentazione del titolo.
485. Nell'intraprendere l'esecuzione di quanto prescrivono i precedenti due paragrafi, l'amministrazione locale dee ritenere:
- 1° Che qualora gli stabili siano passati tanto per atto fra vivi, o di ultima volontà, che per semplice successione legittima a più possessori, sono questi tenuti di farne come sopra operare il trasporto a loro individuale colonna;
 - 2° Che i nuovi possessori, i quali hanno acquistato in qualunque siasi modo degli stabili situati nei territori di più Comuni, sono del pari nell'obbligo di farne effettuare il trasporto in tutti, e singoli i Comuni in cui sono i detti beni situati;
 - 3° Che per assicurare vieppiù l'eseguimento di tutte queste disposizioni gl'Insinuatori debbono nei mesi di Gennaio, e di Luglio di cadun anno trasmettere agl'Intendenti uno stato indicativo di tutte le mutazioni di proprietà concernenti i beni situati nelle rispettive loro Provincie, che avranno avuto luogo pendente il preceduto semestre, e che risulteranno dai contratti, od atti di ultima volontà stati insinuati nel loro uffizio;
 - 4° Che tale stato viene trasmesso all'amministrazione locale a diligenza dell'intendente ne' primi dieci giorni del mese successivo.
 - 5° Che sulla scorta delle indicazioni contenute nel medesimo, delle notizie che per sua parte deve procurarsi l'amministrazione locale relativamente alle eredità deferte *ab intestato* ai successori legittimi, e dall'esame del libro di trasporto, essa è tenuta a procedere alla verifica prescritta dal precedente paragrafo 483.
486. Inoltre è dovere del Sindaco di far pubblicare ne' primi giorni di Febbraio, e d'Agosto di cadun anno un manifesto con cui si notifici il giorno in cui l'amministrazione procede al ricevimento de' titoli de' nuovi possessori, ed al conseguente ordinato voluto dal citato articolo 6 libro VI titolo IV delle Generali Costituzioni pel trasporto de' beni a colonna di essi; ed affinché la notizia del giorno, che si stabilirà come sopra pel ricevimento de' titoli possa pervenire anche agli assenti dal luogo, la fissazione sarà regolata in modo, che tra il giorno dell'annunziata congrega e quello della pubblicata notificazione non vi sia minore intervallo di giorni quindici, né maggiore di venticinque.
487. La presentazione del titolo per ottenere l'ordinato del trasporto

- sarà sempre necessaria, anche nei casi di successione ab intestato, sia che questa passi al possesso d'un solo, sia che venga deferta a più individui.
488. Le descrizioni de' trasporti si faranno alla colonna non meno dei primi possessori per loro scaricamento di registro, od estimo, che dei secondi, a cui ne passa la proprietà, ed il carico: vi si esprimeranno la data del giorno, ed anno del fatto trasporto, quella dell'atto consolare, e del titolo competente al nuovo possessore, quindi succederà la descrizione del fondo stabile da trasportarsi, riferendosi a quella risultante dal Catastro, quando s'agirà di fondo non stato per anco sottoposto a mutazione di colonna, altrimenti allo stesso libro di trasporto, e alla colonna, o facciata in cui fu in ultimo tempo descritto, affinché si possa in tal modo riconoscere ad ogni evenienza le precedenti mutazioni, e quindi rimontare alla originale colonna del Catastro; vi si descriverà sempre distintamente la misura in tutte le minute sue parti, e il registro, od estimo co' loro spezzati, replicando poscia il tutto nelle rispettive caselle per poter operare le occorrenti diminuzioni, ed aumenti.
489. Ne' casi de' trasporti di cui nei paragrafi antecedenti, si dovranno pure accennare nella descrizione di essi le provvidenze emanate, che possono avervi rapporto.
490. Per li trasporti originati da successioni intestate, o testamentarie, basterà che sotto la stessa colonna del defunto si accenni l'ordinato, e sua data; si esprima il nome del nuovo possessore, ed il titolo colla sua data, e rogito.
491. Se però l'erede, o successore porterà un cognome diverso, si farà il trasporto alla colonna sua propria, annullando quella del defunto con un'annotazione relativa all'ordinato, e titoli come sovra enunciati; ben inteso che siccome il termine di mesi sei per la presentazione del titolo non decorre se non dal giorno del possesso, così vertendo lite per la successione, od eredità, non comincerà a decorrere, se non dopo la sentenza definitiva, o la transazione.
492. Le descrizioni, ed annotazioni suddette si faranno dal Catastro, o dal Segretario comunale, se in se riunisce le due qualità.
493. Ad eccezione dello stipendio fissato, e convenuto giusta il prescritto dal paragrafo 148 del presente Regolamento, esso non potrà mai ricevere e tanto meno pretendere il menomo emolumento per tutto quanto riguarda alle dette descrizioni, ed annotazioni, come neppure per dar visione delle mappe, catastri, e libri di trasporto a coloro da cui ne venisse richiesto, né da essi

- ricevere alcuna retribuzione per le fedî, e gli estratti da rilasciarsi, i quali non verranno d'altronde spediti, se non coll'annuenza del Sindaco da cui dovranno essere controfirmati.
494. Ogni qual volta s'adunerà il Consiglio per devenire alle verificazioni, ed atti consolari suddivisati, se l'uffizio di Catastraro non sarà unito a quello di Segretario, il Catastraro vi dovrà intervenire sull'invitazione del Sindaco.
495. Il Catastraro al quale saranno stati esibiti i titoli delle mutazioni di proprietà, ed i relativi atti consolari, che ne ordinarono il trasporto, dovrà effettuarlo nel termine di giorni venti sotto pena di lire cinquanta per caduno, ed in proprio.
496. Esso è in dovere di prestar l'opera sua al Consiglio sempre quando si tratti d'oggetto riguardante al suo impiego, e ne venga richiesto dal Sindaco.
497. In tempo dell'ammissione del causato sul luogo si presenterà dal Catastraro la mappa, il catastro, e libro di trasporto all'intendente, acciò riconosca, e verifichi, se siansi adempiuti i doveri di tale impiego, e sarà permesso a chiunque gravato, o lesò d'esporsi le sue ragioni, e doglianze per ottenere compimento di giustizia.
498. Gl'Intendenti invigileranno colla massima cura, e sollecitudine per l'esatto adempimento di tutte queste disposizioni tanto per ciò che riguarda i Giudicenti, quanto per le operazioni affidate alle amministrazioni locali, e dovranno procedere alla condanna contro il Catastraro, che fosse incorso nella multa stabilita col precedente paragrafo 495.
499. Qualora venisse a risultare, che alcuno de' nuovi possessori non ostante la condanna pronunciata dal Giudice, non avesse fatto operare i succennati trasporti, gl'Intendenti incaricheranno i rispettivi Sindaci e Catastrari di farli eseguire a maggiori spese dei medesimi, procurandosi a tale effetto i titoli necessari.

Degli Archivi Comunali; loro Ordinamento, e Custodia

500. Tutti generalmente i Comuni debbono essere provveduti d'un Archivio nel quale si terranno riposte le carte, scritture, e documenti riguardanti il Comune¹⁹².
501. L'archivio sarà posto per quanto è possibile nella casa comunale

¹⁹² Nota a lato, interamente cancellata: «Le Comunità che non sono ancora provvedute d'un archivio dovranno procurarsene uno nel termine di mediante una

- in cui siede l'amministrazione, in una camera a volto, difesa dal pericolo d'incendio.
502. Ove la casa comunale non permetta per la sua ristrettezza, di destinare una camera ad uso esclusivo d'archivio, si provvederà alla tenuta di questo in quel modo, che valga interinalmente ad assicurarlo giusta le disposizioni da darsi dall'intendente; frattanto le Comunità poste in questa dovranno prepararsi i fondi per procurarsene uno siffatto¹⁹³.
503. L'ordinamento delle carte da riporsi nell'archivio è di speciale ingerenza del Segretario, il quale dovrà non pertanto darvi opera sotto le particolari direzioni dell'intendente.
504. Nella distribuzione delle dette carte si riterrà per espresso dovere quello di suddividere le medesime in tante¹⁹⁴ categorie separate¹⁹⁵ quante sono le parti di servizio ecc. Gl'Intendenti daranno a quest'uopo le loro istruzioni¹⁹⁶.
505. Di tutte le carte e scritture riposte nell'archivio dovrà il Segretario di tre in tre anni formare coll'intervento del Sindaco un esatto inventario, il quale verrà quindi accertato col concorso di due consiglieri oltre al Sindaco, e cerziorato mediante verbale dal Giudice¹⁹⁷.
506. Copia autentica di tale inventario, come altresì del verbale, sarà sempre al cominciar del triennio, e per tutto il mese di febbraio, trasmessa dal segretario all'intendente, il quale a difetto di questa trasmissione, deputerà una persona d'ufficio per la formazione dell'inventario, qualora il medesimo non si fosse per anco formato, e ciò a maggiori spese del Segretario¹⁹⁸.
507. L'Inventario, e il verbale prescritti dai due precedenti paragrafi

continuata imposizione di fondi; frattanto vi suppliranno interinalmente nel modo che prescriverà l'intendente».

¹⁹³ Termini aggiunti a lato.

¹⁹⁴ In sostituzione di «cinque».

¹⁹⁵ In sostituzione di «principali».

¹⁹⁶ Paragrafo parzialmente cancellato; in sostituzione di: «di cui la prima conterrà tutto ciò che riguarda all'amministrazione propriamente detta del Comune; la seconda ciò che riflette all'imposizione, e riscossione de' tributi dovuti all'Era-rio, ed alla Provincia; la terza quanto ha rapporto al servizio militare sia in fatto di leva, sia in fatto di somministrazioni, ed alloggi; la quarta ciò che concerne il servizio di Polizia; la quinta infine dovrà contenere quelle carte, scritture, e Registri che possono riguardare ad oggetti non propriamente spettanti alle quattro categorie precedenti».

¹⁹⁷ Paragrafo interamente cancellato.

¹⁹⁸ Paragrafo interamente cancellato.

- dovranno per questa prima volta essere formati con tutto il mese di gennaio dell'anno 1824¹⁹⁹.
508. Indipendentemente dalla sovra ordinata operazione triennale il segretario è in dovere di trasmettere all'intendente per tutto il mese di gennaio di cadun anno, una nota da esso firmata e certificata dal Sindaco, delle carte, che saranno giudicate tali da passar nell'archivio, affinché l'intendente ne ordini l'effettiva riposizione²⁰⁰.
509. L'archivio comunale sarà custodito con doppia, e differente chiave da tenersi l'una dal Segretario, l'altra dal Sindaco; questi alla scadenza del sindacato dovrà farne rimessione immediata al sottentrante in presenza del Consiglio, che ne farà risultare nell'atto di congrega.
510. Le amministrazioni locali presso cui si trovi attualmente stabilito uno speciale archivista, continueranno a ritenere il medesimo, ove lo richiegga il bisogno di questa parte di servizio.
511. Così pure si potrà addivenire ad un simile stabilimento in quei Comuni, che fossero nel caso di provarne la necessità, o l'assoluto vantaggio.
512. Se lo stabilimento è permesso, la scelta e la nomina dell'archivista seguiranno ne' modi, e nella forma determinata dal presente Regolamento per l'elezione del Segretario comunale e saranno ad esso applicabili le stesse disposizioni, che riguardano questi in quanto ai requisiti voluti, ai motivi di rimozione, ed allo stipendio, che gli si debba assegnare²⁰¹.

¹⁹⁹ Paragrafo interamente cancellato.

²⁰⁰ Paragrafo interamente cancellato; i paragrafi 505-508 sono sostituiti a lato dal seguente: «Di tutte le carte etc. si dovrà nel termine di mesi sei dalla data della promulgazione del presente Regolamento formare un esatto inventario coll'intervento del Sindaco; questo inventario sarà poscia presentato al Consiglio Comunale che deputerà due Consiglieri per accertarne l'esattezza. Sul rapporto di questa deputazione il Consiglio ammetterà l'inventario o farà supplire dal Segretario a quanto sarà trovato in esso d'irregolare. Ammesso l'inventario se ne stenderà processo verbale in pieno Consiglio con sottoscrizione di tutti gli intervenuti unitamente al Segretario. L'originale del verbale sarà affogliato nel registro degli atti consolari originali; copia di questo verbale sarà trasmessa all'intendente per essere conservata nell'archivio del suo ufficio. Tutte le carte che si riferiranno ad affari terminati saranno riposte negli archivi e descritte in una carta sottoscritta dal Segretario [parole cancellate]. A misura della spedizione degli affari, e subito che questi saranno terminati, le carte relative ai medesimi si riporranno negli archivi; queste carte verranno indicate su d'un elenco sottoscritto dal Segretario e dal Sindaco, ed al finire dell'anno si aggiungerà al detto inventario la descrizione delle carte contenute nell'elenco».

²⁰¹ Nota a lato: "L'antico regolamento non esige se non che l'archivista non

513. L'archivista di cui si fosse ottenuta la nomina non dovrà ammettersi all'esercizio dell'impiego, se prima non gli verrà dal Consiglio dato col mezzo del predetto inventario caricamento delle scritture esistenti nell'archivio, alla cui custodia, ed intera restituzione egli dovrà sottomettersi in debita forma avanti il medesimo, come pure obbligarsi di adempiere tutti i doveri al proprio ufficio inerenti.
514. Né dall'archivista né da nessun altro si potrà mai estrarre dall'archivio alcun atto, scrittura, od altra qualunque siasi carta senza che vi preceda un atto consolare in cui siano quelle ad una ad una identificate, e vi si esprima altresì la causa della occorrente estrazione, e la persona cui si dovranno consegnare le medesime mediante la ricevuta²⁰². Potrà bensì darsi copia ai richiedenti, osservato il disposto del paragrafo 133 del presente Regolamento.
515. Occorrendo una qualche estrazione di carte dall'archivio, l'Archivista è in dovere di descrivere in un apposito registro la data dell'atto consolare, che l'autorizza; il titolo delle scritture estratte coll'identiche loro qualità, e la persona, cui saranno state rimesse; così pure dovrà egli a suo tempo descrivere nello stesso registro, la data della seguita restituzione, e da chi fatta.
516. Quando la scrittura debba per servizio del Comune rimettersi al Segretario, il quale sia ad un tempo Archivista, epper ciò ritenitore d'una delle chiavi sovra ordinate al paragrafo 509, oltre al prescritto ne' due precedenti paragrafi, il Sindaco sarà espressamente obbligato ad esigerne dallo stesso Segretario la ricevuta, che verrà descritta nel summentovato registro, e restituendosi poscia la scrittura all'archivio, lo stesso Sindaco farà per iscarico del Segretario l'annotazione come sopra voluta in presenza di due Consiglieri, che con esso dovranno sottoscriverla.
517. Nel caso in cui le scritture da estraersi dall'Archivio si debbano spedire per servizio del Pubblico a persone domiciliate fuori del Comune, oltre al disposto dal paragrafo 514 dovrà il Segretario curarne la sicura spedizione, ed esigerne da colui, cui vien fatta, la ricevuta per essere custodita nell'archivio in aggiunta di quella, che avrà egli passata nell'atto di ritrarle per adempiere la trasmissione ordinatagli. Sarà poscia tenuto di procurarne la

abbia interesse o lite col pubblico; tuttavia vedi articolo 7 capitolo 4 titolo 5».

²⁰² Nota a lato: «Tuttavia degli atti consolari non pubblicati non si potrà dar copia ad alcuno salvo vi preceda l'ordine dell'intendente a cui tanto li Magistrati quanto le Aziende etc. dovranno all'uopo indirizzarsi; degli atti poi che furono pubblicati si potrà dar copia ai richiedenti sulla domanda che ne facessero».

restituzione a suo tempo sotto pena in caso di trascuranza di alcuna delle accennate cautele, di risponderne in proprio, salvo regresso verso chi di ragione.

518. Gl'Intendenti veglieranno colla maggior sollecitudine alla piena, ed esatta osservanza di tutte queste disposizioni, ed oltre alle visite che potranno per se stessi effettuare sul luogo, onde assicurarsi della regolare tenuta degli archivi comunali, dovranno di tempo in tempo e là dove ne scorgeranno maggiore il bisogno, deputare un delegato d'ufficio per quella viemmaggiormente accertare, e promuovere²⁰³.

²⁰³ Nota a lato: «La vigilanza al Sindaco». Segue la seguente nota: «Il doivent verifier l'état des archives communales de leur assuré dans les Communes pour le Budget. Voi l'art. 361 de le Règlement»; il richiamo è presumibilmente al paragrafo 361 del Progetto in tema di tassazione.

INDICE

Parte Prima

Della composizione de' Corpi Comunali, loro ispezioni, e prerogative.

Del Sindaco; della sua elezione, ed attribuzioni.

Del Vice Sindaco.

De' Consiglieri ordinari.

De' Consiglieri aggiunti.

De' Consiglieri aggiunti = supplementari.

Del Segretario.

Del Catastraro.

Delle persone addette al servizio dell'Amministrazione.

Parte Seconda

Del patrimonio del Comune, e della sua amministrazione.

De' redditi ordinari, e straordinari del Comune.

Delle spese ordinarie, e straordinarie.

Del Bilancio, ossia Causato.

Del Conto, e suo rendimento.

Parte Terza

De' contratti d'acquisto, di vendita, e di permuta.

Delle liti, e loro introduzione in Giudizio.

Dell'impiego e conservazione de' fondi sopravvanzanti.

Delle imposizioni ordinarie, e straordinarie per le spese locali.

De' Cotizzi.

Del Dazio sulla consumazione.

Parte Quarta

De' stabilimenti di pubblica utilità.

Delle strade comunali.

Delle scuole comunali.

Della Polizia urbana, e de' Bandi politici.

Dell'alloggio dovuto alle truppe²⁰⁴

Della Polizia rurale e de' Bandi campestri.

Delle condotte Mediche e Chirurgiche.

Delle Guardie del Fuoco.

²⁰⁴ Aggiunta a lato la parola «Consoli»

Parte Quinta

Degli Atti consolari; loro firma, sostanza, ed effetto.

Del Catastro, e de' libri di mutazione, o trasporto.

Degli Archivi comunali; loro ordinamento, e custodia.

Documento n. 5

Relazione al primo segretario di Stato in materia di politica fiscale con osservazioni sul ruolo dell'intendente.

Relazione al primo segretario di Stato
L'ufficiale quarto

Fra le moltissime leggi e provvidenze governative che si hanno in Piemonte per l'Amministrazione Comunale, tutto ciò che riguarda al sistema economico delle spese comunitative, si riferisce al disposto del regio Editto del 14 dicembre 1818, ed alla Legge 20 marzo 1826.

Il primo determina che il limite dell'imposizione accordata ai Comuni per le spese locali, quando non bastano le loro rendite, si è quello del 12° del Principale del tributo fondiario.

Le Patenti del 20 marzo 1826 provvedono in via regolamentaria a che le spese ordinarie de' Comuni siano sempre conservate in una somma fissa, e prescrivono il metodo da tenersi per ottenere il permesso della sovraimposta, quando è necessaria.

Le spese comunali sono generalmente elevatissime nei Regi Stati: questo / come si sa / deriva sostanzialmente dai grandiosi debiti contratti dalle Comunità nelle passate guerre, per somministrazioni fatte alle truppe; deriva dalla ripristinazione delle annualità verso gli antichi feudatari; dalle decime ed altre passive Prestazioni già state soppresse dal Governo francese; deriva fin anche dalle circostanze di località, trattandosi qui d'un paese posto fra monti, od alle loro falde, epperò soggetto a spese continue pel conteggio delle acque, e la manutenzione delle strade e dei ponti; finalmente ciò proviene altresì dalla poca importanza di un numero grandissimo di Comunità, povere di popolazione, più povere ancora di redditi, che sono peraltro soggette, come le altre, al mantenimento d'un Segretario, d'un maestro di scuola, ed alle retribuzioni che si corrispondono ai Sindaci, ai Giudici, ai Guardaboschi, etc.

Coll'Editto del 14 dicembre 1818 si è creduto di mettere un freno alle spese delle Comunità fissando al 12° del principale del tributo fondiario, la somma imponibile per farvi fronte, quando si ha deficienza di entrate.

Ma questo limite fu ben tosto riconosciuto insufficiente; verità questa che venne confermata costantemente dalle risultanze di tutti gli anni successivi, nessuno escluso.

Difatti nell'anno 1819, quello cioè immediatamente succeduto all'emanazione del Regio Editto, le spese comunali di tutto lo Stato asciesero

1819 a Lire 8.176.530,35	I redditi a Lire 6.1115.128,14	L'imposta a Lire 2.061.402,20
1820 a Lire 8.638.825,23	I redditi a Lire 6.052.880,02	L'Imposta a Lire 2.585.945,21
1821 a Lire 9.293.608,75	I redditi a Lire 6.725.523,10	L'Imposta a Lire 2.568.085,65
1822 a Lire 9.623.378,46	I redditi a Lire 7.107.578,17	L'Imposta a Lire 2.515.800,29
1823 a Lire 10.138.638,13	I redditi a Lire 7.208.782,92	L'Imposta a Lire 2.929.855,21
1824 a Lire 10.293.207,11	I redditi a Lire 7.281.977,94	L'Imposta a Lire 3.011.229,17
1825 a Lire 10.908.936,96	I redditi a Lire 8.384.806,22	L'Imposta a Lire 2.524.130,74
1826 a Lire 10.394.801,95	I redditi a Lire 7.696.614,80	L'Imposta a Lire 2.698.187,15
1827 a Lire 10.146.513,56	I redditi a Lire 7.801.70,46	L'Imposta a Lire 2.344.812,10
1828 a Lire 9.625.019,26	I redditi a Lire 7.224.223,74	L'Imposta a Lire 2.400.795,52
1829 a Lire 10.204.057,57	I redditi a Lire 8.073.560,39	L'Imposta a Lire 2.130.497,18
1830 a Lire 9.959.415,25	I redditi a Lire 7.863.226,17	L'Imposta a Lire 2.096.189,08

Il principale tributo fondiario essendo di circa 11 milioni, si vede manifestamente come in ciascun anno siasi oltrepassato di gran lunga l'assegnato 12°.

Questa eccedenza del limite fissato non concerne sicuramente tutte le indistintamente le Comunità, ma se si osserva per modo di esempio, che sul numero di 2727 Comuni componenti le 40 Provincie, quelli che oltrepassano lo stesso limite furono cioè

nel 1820 in numero di 1256

nel 1821 nel numero di 1194

nel 1822 nel numero di 1311

e così sempre in tutte le annate, chiaramente si evince quanto sia necessario di portare a più largo confine la somma imponibile, poiché se una disposizione, quella cioè del 12°, che deve di regola considerarsi come applicabile a tutti i Comuni, pone i medesimi nella costante necessità di farvi derogare, è forza concludere ch'essa ha mancato il suo effetto, ed è fallace ne' suoi elementi.

Dalle osservazioni fatte abitualmente pel corso di molti anni d'amministrazione, è risultato che il limite più appropriato al vero bisogno sarebbe per ora quello del 20 per cento, ossia del quinto del principale del tributo fondiario.

Dimostrano questa verità le notizie che precedono, e sebbene il 20 per cento si veda ancora rimanere al disotto della quantità d'imposizione che sarebbe necessaria, nulla di meno vuolsi ritenere che attesa la natura di una parte delle spese attuali de' Pubblici / che all'uopo si indicheranno / potendo queste diminuire ancora negli anni venturi, basterà all'uopo un simile limite, essendo massima che meglio è restringere, che dilatare in questa parte la facoltà dell'imposta, avvegnacché soventi si misura il bisogno dalla sola latitudine che si può avere per soddisfarlo.

Però nella circostanza che il Ministero si propone essenzialmente di minorare le spese che sono a carico dei Comuni, il fare un accre-

scimento alla quotità della somma imponibile, può sembrare a prima vista pugnante coll'assunto propositivo, e direttamente contrario all'intento che si ha in vista.

Ma internandosi più nell'intimo della corsa, di leggeri si scorge che l'ampliamento del limite non sarà motivo di spese maggiori, bensì di un minoramento di esse. Difatti, sintanto che per l'assoluta impraticabilità del sistema attuale, i Comuni vedranno che non si può loro negare una sovraimposta maggiore del 12°, poco si cureranno di ritenersi in un limite non appropriato ai veri loro mezzi; al contrario allargandosi questo ragionevolmente, potrà il Governo pretendere a buon diritto che no'l si debba oltrepassare.

Per ottenere la maggiore economia che si vuole, non basterebbe tuttavia il materiale aumento sovra proposto, se questo provvedimento non sarà accompagnato da una misura di ben più grande importanza, e necessità.

Nell'attuale sistema di amministrazione, in forza delle vigenti leggi, gli intendenti sono fatti per così dire, estranei al governo economico della propria Provincia; le spese comunali sono proposte dai Consigli dei Comuni, e fissate dalla Regia segreteria di Stato. Non possono le Comunità, né gli intendenti permettersi la benché menoma spesa: non possono neppure trasportare da un articolo all'altro del Bilancio, la benché menoma somma; tutto parte, tutto è diretto dal Ministero.

L'ispezione degli intendenti consiste adunque nella insignificante loro intervento fra Ministero e le Comunità; la loro più concludente attribuzione si è quella di riunire le Carte, trasmetterle all'Autorità Superiore con qualche informativa per lo più azzardata od insufficiente; di qui la negligenza che d'ordinario si rimarca in essi, e la tendenza ad aumentare le spese.

Né questa verità ha bisogno d'essere comprovata con lunghe dimostrazioni, poiché basta avvertire che per una conseguenza necessaria dell'attuale sistema, il quale ha posto i Ministeri / quello soprattutto degli Affari interni dello Stato / in luogo degli intendenti, ne avviene che trovandosi questi esonerati dall'obbligo di provvedere immediatamente sulle domande delle Comunità, lasciano correre agevolmente ogni cosa, restringendosi a fare le parti di semplici riferenti, per la qual cosa mancando in essi quello stimolo che per lo addietro li muoveva ad acquistarsi il nome di prudenti ed ingegnosi amministratori, sono tutti inclinati a secondare le proposizioni dei Comuni sia perché non ha più sufficiente compenso morale la pena che dovrebbero darsi per verificarne esattamente il merito, sia perché trovandosi per così dire, colle mani legate, senza alcun peso di

vera responsabilità, poco preme loro che l'amministrazione proceda utilmente.

Frattanto il Ministero a cui si volle dare lo incarico di provvedere dal suo centro ad ogni più minuto bisogno delle Comunità, manca dei mezzi necessari per disimpegnarsi di questo dovere con piena cognizione di causa. Gli intendenti non avendo autorità non hanno / come si è detto / alcun interesse proprio nell'andamento progressivo dell'amministrazione, poiché se questa potesse camminare con qualche merito di ode, questo merito stesso sarebbe dovuto al Ministero.

Al contrario, se viene di bel nuovo attribuita agli intendenti, come lo è da per tutto, l'Amministrazione dei Comuni sotto quelle riserve, e disciplina che si dovrebbero pur sempre stabilire, i bisogni locali saranno provveduti senza inciampo nocivo, con maggiore notevole vantaggio delle Comunità, che allora non saranno più costrette a recarsi per deputazioni alla Capitale, soventi per fare riclami contro gli intendenti che non possono esaudirle, e questi ultimi acquisteranno quel grado di considerazioni che loro è necessario per ben amministrare: essi ne avranno il merito, ed il limite dell'imposizione locale / però portato sino al 20 per cento / non sarà più, come lo è stato sinora, una vuota illusione.

Documento n. 6²⁰⁵

Appunto sulla composizione del Consiglio comunale
(s.d.)

Quando le due classi concorrono ad un'elezione è d' già nato il dubbio se per essere questa valida, ed efficace li debbano concorrere le due terzi de' membri di ciascuna classe.

Suppongasì un Consiglio di dieci membri diviso in due classi di cinque individui ciascuna. L'elezione sarà valida concorrendovi sette consiglieri.

Ma suppongasì altresì che in questi sette consiglieri vi entrino quelli di una classe intiera, e due soltanto dell'altra, questa si lagnerebbe, come sé di già succeduto di non essere stata legalmente rappresentata.

A togliere ogni soggetto di contestazione sembrerebbe opportuno il seguente articolo

«Le elezioni da farsi, e le deliberazioni da prendersi dalle due classi saranno valide, e legali intervenendovi li due terzi de' membri componenti il totale²⁰⁶ consiglio senza alcun riguardo al maggiore, o minor numero degli individui²⁰⁷ intervenienti di ciascuna delle classi».

1775 – 6 Juin – Règlement général pour l'administration des communes en viger dans tous les Etats de terreferme moins cependant les Duchés de Savoie et d'Aoste pour les quels il ya des Règlements particuliers tels que celui du 15 septembre 1738 pour la Savoie et du 7 octobre 1783 pour le Duché d'Aoste.

1815 – 31 Decembre – Loi qui règle le mode de nominations des Sindies.

1826 – 27 Janvier – idem – des Conseillers et des Secretaires de Commune.

1817 – 31 Mars – Loi concernant l'administration des finances; qui fixe les attributions du Premier Sécrétaire des finances; du Controlleur général du Conseil des finances et qui etablit les dif-féretes aziende.

1818 – 11 Novembre – Loi qui fixe les attributions des deux Sécré-

²⁰⁵ Il testo che segue è contenuto in un foglio singolo e separato all'interno del documento contenente la relazione al primo segretario di Stato.

²⁰⁶ Parola cancellata.

²⁰⁷ In sostituzione di: «de membri».

taireries de l'Intérieur et des finances en ce qui concerne l'administration des Communes.

14 Decembre – Edit concernant les impots en général et les impositions Provinciales et communales.

Royale Patentes du meme jour qui classent les Provinces de l'Etat, qui approuvent l'organisation des Bureaux d'Intendance, et qui en fixent les attributions.

1819 – 11 Mai – Loi qui établit les sous Vices Intendances et en fixe les attributions.

Documento n. 7

Lettera del signor Strada con allegate alcune osservazioni in materia di bilanci comunali e di contenzioso amministrativo

Illustrissima Signoria

Elli duole non poco che le molte occupazioni de' giorni scorsi, e la necessità che avrei di recarmi in patria non mi lasciano tempo di occuparmi dell'onorevole confidenziale incarico affidatomi dalla Signoria Vostra Illustrissima rispetto ai causati e alle spese comunitative.

Nei giorni però di Giovedì e Venerdì, avendo avuto alcune ore a me, mi accinsi a scrivere alcune osservazioni su questo importantissimo oggetto di pubblico servizio, non che sulla necessità di fissare regole più precise e distinte per il contenzioso amministrativo.

Se i miei pensieri in poche pagine espressi potessero ottenere la di lei approvazione, mi farei al mio ritorno a tracciare i Stati da me divisati e proposti pei causati e conti comunali; e a individuare al più possibile i casi che segnano le attribuzioni contenziose amministrative.

Elli riputerei di vero fortunatissimo, ove le mie occupazioni mi rendessero in qualche maniera degno della di lei confidenza, alla quale sommamente aspiro, e mi ponessero in circostanza di poterle vie più ripetere i sentimenti del distintissimo rispetto, con cui altamente mi onoro di riaffermarmi.

Di Vostra Signoria Illustrissima

Torino il 26 settembre 1831

Umilissimo e Devotissimo ed Ottimo Servitore Strada

L'introdotta concentrazione di tutte le spese comunali nel Ministero dell'Interno a vece di essere conservata negli Uffici d'Intendenza nuoce all'interesse pubblico, riduce di nissun momento l'autorità dell'intendente e lo rende indifferente a promuovere tutti vantaggi dell'amministrazione che gli è affidata.

Poche considerazioni bastano a giustificare il mio assunto, e far conoscere la necessità di alcuni provvedimenti, perché una troppo estesa ingerenza nelle cose per parte del Dicastero Superiore, non abbia a pregiudicare maggiormente gli interessi comunali e le pubbliche esigenze.

Si è voluto dal predetto Ministero totale conoscimento delle spese

tanto ordinarie che straordinarie, per ci ne interveniva che rendendosi necessari ristauri od altre spese imprevedute era forza ottenerne l'autorizzazione Superiore, perdere molto tempo, mentre negli edifici o nelle case si facevano maggiori i guasti e più conseguente il loro montare. E trattandosi poi di spese fisse ossia ordinarie, che sono i stipendj de' maestri, Segretarj, Medici, Campari ed altri, il Ministero dell'Interno ne informava quello di Finanze, convenivano o non sulle loro ammissioni, ed in mezzo a tanti combinamenti di adesioni e di poteri le piazze rimanevano vacanti, la pubblica istruzione trasandata, ed il servizio manomesso con universale lamento.

Ne segue da ciò che il Ministro dell'Interno non può e non deve conoscere e provvedere su tutti i particolari che costituiscono l'amministrazione pubblica, altrimenti ne derivano inconvenienti sommi, più crescenti le imposte, siccome si evince dai causati, dappoiché si posero tante restrizioni e vincoli a chi presiede al Governo economico d'una provincia.

Le distinzioni delle spese summentovate emersero in forza del Regio Editto 20 marzo 1826, per l'introducimento delle quali si sono invitate le amministrazioni a proporre le spese ordinarie in modo a non subire in avvenire alcuna variazione: si sono fissate le medesime presso che da tutti i Comuni in somme antecedenti ai bisogni del pubblico servizio sul timore che non venissero per intero acconsentite ed approvate. Anche gli intendenti non si fecero a diminuirle per non trovarsi in circostanza di continuamente ricorrere per le variazioni cui vanno eziandio tali spese soggette: onde ne derivò uno stanziamento di somme maggiori ne' Causati, mentre s'avvisava ad introdurre severe economie nell'amministrazione de' Comuni.

Non minori inconvenienti ne derivavano rispetto alle spese straordinarie ed eventuali.

Era ufficio degli intendenti di segnare in un prospetto tutti motivi che consigliavano ad ammettere tali spese. Questo lavoro esigea un tempo non minore di due mesi: si mandava di poi all'approvazione del Ministero, il quale non potendo a pieno comprendere né convincersi della loro importanza ed urgenza operava riduzioni, ed il più delle volte sui ristauri più imperiosi, onde la somma adeguando il loro vero montare, si prescindeva di darvi esequimento: quindi rimaneva la somma senza impiego, che veniva poscia proposta e convertita dall'intendente in altri bisogni senza che la Regia Segreteria fosse in grado di porre riparo a queste diversioni di fondi, perché essa prendeva solo esame dei Causati, e non dei conti esattoriali, che deve da norma certa e direttiva ai primi.

Da queste brevi osservazioni parmi potere senza esitanza con-

chiudere essere imprescindibile l'accordare agli Intendenti più estese attribuzioni, onde abbiano a curare tutte le economie, e tutti i vantaggi dell'amministrazione loro commessa; e così emulare fra di essi in distinguersi, presentando al Ministero dell'Interno i risultati delle loro meditazioni e delle loro fatiche.

Ad ottenere quest'utilissimo intento varrebbe lo stabilire che l'intendente abbia senz'altro formalità ad approvare i Causati, purché non eccedano il 25 per cento sul Regio contributo, ed eccedendo tal quota a rassegnarli al Ministro dell'Interno per la correlativa approvazione: il 25 per cento, e non il 12, siccome rimane ora determinato, si crederebbe di adottare a preferenza, perché più della metà rimarrebbe in complesso i Comuni che dovrebbero superare il 12 per cento dell'imposta prediale; e così moltiplicare senza necessità i lavori negli Uffici d'Intendenza e nel superiore dicastero.

Non ravviserei quindi il bisogno di portare differenze tra i bilanci comunali ed i civici a meno che le vendite delle une o delle altre non superino le lire trentamila: in questo caso si potrebbe sottoporli all'esame ed all'approvazione della Regia Segreteria dell'Interno.

Per maggiore regolarità e vantaggio del servizio importerebbe sommamente sottoporre a qualche suggezione e censura l'operato degli intendenti: e perciò necessario sarebbe, ad avviso mio, che terminati i Causati compilassero eglino uno stato da mandarsi alla Regia Segreteria, in cui fossero comprese le somme parziali dei cinque titoli che compongono il bilancio comunale, annotandosi in fine, il totale generale: proporrei sì fatta separazione per meglio comprendere ove procedano le differenze in più od in meno; e gli obbligherei a spiegare i motivi che diedero luogo alle acconsentite eccedenze.

A quest'oggetto si apporrebbero nello stato le colonne in doppio dei rispettivi capi del bilancio, per rapportare anche le cifre del bilancio precedente, al fine di avere in un colpo d'occhio il parallelo ed il confronto delle spese e delle rendite di due annate: tale sistema adotterei pure per i conti comunali, perché la Regia Segreteria possa avere conoscenza delle contabilità e dell'impiego a cui furono rivolti i fondi, e delle rimanenze attive e passive, che i detti conti figurano.

Se però da un canto comprendo ed espongo la necessità di lasciare liberi i capi amministratori di provincia nell'esercizio delle loro funzioni, veggio non meno necessario dall'altro di conferire maggiori facoltà ai Sindaci, e non assoggettargli a sottoporre qualsivoglia mandato di spesa all'approvazione dell'intendente.

Approvato il bilancio deve il Sindaco rilasciare senz'altra formalità tutti i mandati per le spese stanziare in Causato, tranne per quelle straordinarie ed eventuali che esigono d'ordinario circospe-

zione e formalità, innanzi di dare esequimento alle opere divise e proposte; altrimenti si frappongono senza alcun scopo di bene incagli nel servizio, e si manca quella confidenza che a tutta ragione si deve riporre in un Sindaco: anzi il Governo dovrebbe avvisare ai mezzi per dare a questa carica per se faticosa, importante e gratuita, maggiore decoro e autorità.

Una sorgente di gravi spendii per i Comuni sono le liti essendovi in tutti i bilanci delle somme ragguardevoli a sì fatto oggetto stanziato: ebbi a notare troppa facilità negli Avvocati fiscali ad acconsentire alle Comuni di promuovere e sostenere liti, senza che l'intendente abbia la facoltà d'ingerirsi per avvicinare reparti, e torre di mezzo le contestazioni, soventi fu sì tale da odii particolari o dal capriccio degli amministratori.

Nell'interesse de' Comuni sarebbe dicevole il determinare che non si possa dalle amministrazioni ricorrere all'avvocato fiscale per il di lui consentimento a stare in giudizio, prima di render avvertito l'intendente dei motivi che la muovono ad intraprendere una causa, ed ottenere la di lui approvazione per le spese, giacché rilevando l'intendente che il danno sia per risultare maggiore al vantaggio, possa rifiutare la spesa od intrametersi per un componimento amichevole, purché abbia in quest'ultimo caso ad ottenerne l'autorizzazione dalla Regia Segreteria dell'Interno, eccedendo l'oggetto in controversia la somma di lire mille, e non sia tolto ad un tempo agli amministratori il diritto di potere sul rifiuto dell'intendente addurre le loro ragioni per mezzo di atto consolare da trasmettersi per organo del di lui ufficio alla Regia Segreteria per la relativa decisione.

Per le cause poi di esclusiva competenza dell'ufficio d'Intendenza parmi superfluo che s'abbia anche a riportare l'assenso dell'avvocato Generale, poiché essendo l'intendente suo istituto il tutore de' Comuni egli è direttamente interessato a non permettere liti che siano manifestamente contrarie alla ragione ed all'interesse de' Comuni.

Bisognerebbe anche segnare competenze più chiare e distinte agli Uffizii d'Intendenza per il contenzioso, e non ritenere inappellabili i loro giudicati in forza delle leggi attuali.

Anche un'altra forma di giudicare parrebbe a me necessario per le cose amministrative: e torre dal pubblico alla diffidenza che ne emerge dal giudizio di un solo con forza e autorità assoluta.

Potrebbe perciò concentrare il contenzioso amministrativo delle provincie nell'intendente Generale di Divisione col concorso nei giudizi dell'avvocato fiscale e di un Giudice del Tribunale: e statuire l'appello al Consiglio di Stato.

I punti su cui cadono si fatte sentenze converrebbe precisarli al

più possibile: lavoro questo che esige meditazione e tempo di che non potrei occuparmi in questi giorni per i molti affari che sopravvengono a provvedere.

Le Istruzioni del 26 marzo 1823, e 8 febbraio 1825 emesse dalla Regia Segreteria dell'Interno non comprendono tutti i casi, per cui alcuni dubbi e conflitti nascono sovente sulle rispettive competenze de' Tribunali e delle Intendenze, massime sulle occupazioni de' terreni per la formazione delle strade, sull'usurpazione de' terreni abbandonati, e sui pascoli.

I casi però di stretta economica giurisdizione, ridurrebbono sostanzialmente a pochi capi, cioè:

- 1° Sulle opposizioni che nascono per l'esecuzione de' regolamenti riflettenti i contributi ossia pel ripartimento o diminuzione di quote, e segnatamente per quelle concernenti i terreni corrosi od abbandonati dai fiumi.
- 2° Sui contrasti che insorgono fra l'amministrazione e l'appaltatore delle pubbliche opere in fatto di esecuzione de' loro contratti.
- 3° Sugli affittamenti, transazioni e vendite stipulati avanti gli Uffizii d'Intendenza.
- 4° Sui ricorsi de' particolari che reclamano contro i danni che vengono loro recati dagli appaltatori.
- 5° Sulle dimande delle indennità dovute ai particolari a motivo dei fondi occupati o gravati per la costruzione delle strade, canali, od altre opere pubbliche.
- 6° Sulle usurpazioni de' terreni, pascoli e beni appartenenti alla Comunità in contestazione coi terzi.

Quantunque questi articoli sembrano per loro natura semplicissimi e non suscettivi di molte dubbiezze ed interpretazioni sui fatti relativi, pure moltissime sono le controversie e le decisioni segnate su tali competenze dai Signori Fleurigeon, Locrà, Dupin, Romagnosi e dal Sirey²⁰⁸.

È dunque senza dubbio essenziale ed importantissimo il precisare i casi di competenze per bene illuminare e dirigere gli intendenti nel ministero delle loro giurisdizioni.

N.B. Rimarrebbe pure a decidersi se le cause interessanti direttamente il Regio Demanio debbano essere giudicate dall'intendente di Divisione, siccome lo sono dal Consiglio di Prefettura in Francia ed altrove, oppure dai Tribunali.

²⁰⁸ «Conseil d'etat».

Documento n. 8*Regie Patenti 27 gennaio 1826*

(in *Raccolta degli Atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna dall'anno 1814 a tutto il 1832*, 16, Stamperia Reale, V, Torino, 1846, pp. 39-40)

«Regie Patenti, colle quali S.M. determina il nuovo modo con cui si dovrà procedere alla nominazione de' Consiglieri e Segretari comunali».

CARLO FELICE

per grazia di Dio Re di Sardegna, ecc. ecc.

Siccome dalla buona scelta de' Consiglieri e Segretari delle Comunità dipende in gran parte il regolare andamento del servizio economico de' Pubblici, siamo venuti nella determinazione di dare alcuni provvedimenti circa il modo della nomina loro, onde con maggiore e più assicurata facilità so possa conseguire l'utilissimo scopo di vedere l'Amministrazione Comunale costantemente affidata a coloro che sono più in grado di promuoverne il vero vantaggio; epperchè per le presenti, di nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo stabilito ed ordinato, siccome stabiliamo ed ordiniamo quanto segue:

Sempreché si dovrà procedere alla nominazione d'un nuovo Consiglio ordinario, od a quello del Segretario di Comunità, il Consiglio di essa, unito ai Consiglieri aggiunti, formerà una lista di tre candidati per cadauno degli officii da conferirsi.

L'elezione de' candidati sarà fatta per mezzo di votazione.

I tre soggetti che avranno ottenuto la pluralità de' suffragi, saranno iscritti nell'atto consolare da estendersi nelle consuete forme.

Il detto atto consolare verrà trasmesso all'intendente della Provincia, il quale manderà poscia alla Comunità di stabilire in ufficio quello de' candidatii che sarà stato prescelto.

Deroghiamo al Regolamento degli 8 gennaio 1739, ed a quelli approvati colle Regie Patenti del 6 giugno 1775, e 7 ottobre 1783, ad ogni Legge od altra disposizione in ciò che possono contenere di contrario colle presenti, che mandiamo ai nostri Senati ed alla Camera nostra de' Conti di registrare, ed a chiunque spetti di osservare; volendo che alle copie stampate nella Reale Stamperia si presti la stessa fede che all'originale; ché tale è nostra mente.

Date in Torino il ventisette del mese di gennaio; l'anno del Signore mille ottocento ventisei e del Regno nostro il sesto.

CARLO FELICE
V. Langosco P.P: Guarda-Sigilli
V. Corte
V. V. Comune del Piazza

Roget de Cholex

Documento n. 9*Regie Patenti 20 marzo 1826*

«Regie Patenti, colle quali sua Maestà dà alcune disposizioni per regolare le spese d'amministrazione de' Comuni e per l'imposta locale destinata a supplire alle medesime»

(in *Raccolta degli Atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna dall'anno 1814 a tutto il 1832*, 16, Stamperia Ferrero, Vertamy e Comp., Torino, 1846, pp. 80-82)

CARLO FELICE

per grazia di Dio Re di Sardegna, ecc. ecc.

Nella ferma e costante intenzione in cui siamo di alleviare per quanto è possibile li proprietari dal peso delle contribuzioni prediali, abbiamo già ridotto d'assai quelle dovute al nostro Erario e determinata la quota cui non si potrebbe, senza nostra autorizzazione, eccedere nelle imposte comunitative; che anzi affine di supplire a queste in altro modo accordammo, con nostre Patenti delli 27 novembre 1823, alle Comunità la facoltà d'imporsi que'dazii che avrebbero stimato più convenienti alle loro circostanze, sopprimendo, mediante indennità a carico eziandio delle nostre Finanze, tutti i dazii, che erano posseduti dai particolari.

Le premesse disposizioni, e l'economia da Noi strettamente raccomandata nelle spese d'amministrazione de' Comuni hanno già prodotto finora utilissimi effetti, ma per conseguire il pieno compimento de' nostri voti ebbimo a ravvisare opportune alcune nuove disposizioni, per le quali togliendosi il mezzo alle Comunità di commettere abusi nella proposizione delle spese loro, vengano queste limitate alle meramente indispensabili, e cessi così il bisogno d'imporre tributi gravosi per soddisfarle; il perché, alle norme, e discipline saviamente prescritte dal Regolamento per l'amministrazione dei Pubblici, abbiamo giudicato a proposito d'aggiungerne altre, mercé cui distinguendo le spese ordinarie dalle straordinarie, fissando invariabilmente le prime, e proibendo le seconde, senza la superiore permissione, non possa giammai accadere, che per farvi fronte si debbano imporre eccessive contribuzioni locali con pregiudizio del pubblico e del privato interesse.

E regolando in tal guisa le spese, riputammo poi conveniente di stabilire per le imposte comunitative altre norme e cautele, le quali essendo consentanee al nuovo ordine economico, somministrino

una sufficiente guarentigia della legittimità delle imposizioni, senza incagliare di soverchio il servizio dell'amministrazione.

Epperciò, per le presenti di nostra certa scienza, ed autorità Sovrana, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Le spese d'amministrazione de' Pubblici saranno nella formazione de' causati divise in due categorie, cioè in ordinarie e straordinarie.

Nella prima categoria saranno comprese le spese che hanno tratto permanente e successivo, le annuità e gli interessi de' censi e altri capitali dovuti dai Comuni.

Nella seconda quelle, che di lor natura non essendo periodiche e progressive, sono soltanto richieste da un bisogno urgente, straordinario, o momentaneo.

Le spese ordinarie saranno fissate stabilmente dalla nostra Segreteria di stato per gli affari interni in una somma precisa per cadun articolo; né si potrà aggiungere alcun articolo di spesa, né si potranno eccedere le somme determinate per ciascun articolo senza che vi preceda la di lei autorizzazione. Ogni spesa che non fosse stata il tal guisa autorizzata, sarà a carico proprio degli Amministratori.

Al pagamento delle spese ordinarie comprese nella prima categoria si farà fronte coi redditi ed altri prodotti spettanti alle Comunità; qualora questi non siano sufficienti, vi si potrà supplire con imposte comunitative, previa l'autorizzazione della nostra Segreteria di Finanze.

Non si potrà fare alcuna benché minima spesa straordinaria, se non è stata in prima, con cognizione di causa, autorizzata dalla nostra segreteria di Stato per gli affari interni; nel caso però che vi fosse una somma urgenza di fare qualche spesa di poco momento, il cui ritardo potesse cagionare grave danno, saranno gli Amministratori autorizzati a provvedere all'emergente, con che ne riferiscano immantinenti all'intendente della Provincia, il quale ne infomerà la stessa Segreteria per ricevere gli ordini opportuni sul modo di soddisfarla.

Li fondi sopravvanzati sui redditi dei Comuni, detratte le spese ordinarie, saranno impiegati in quelle straordinarie debitamente autorizzate; se questi fondi non basteranno, potrà il nostro Ministro di Stato Primo Segretario di Finanza autorizzare una imposta comunitativa proporzionata al bisogno purché non ecceda il dodicesimo del principale della contribuzione prediale; per ogni imposta eccedente, sarà necessaria la nostra Sovrana approvazione.

Deroghiamo al disposto del Regolamento per l'amministrazione

de' Pubblici, e dall'editto 14 dicembre 1818 in tutto ciò che è contrario alle presenti; e mandiamo ai nostri Senati, ed alla nostra Camera de' Conti d'interinarle, di osservarle e farle osservare secondo la loro forma e tenore, volendo che alle copie stampate nella Reale Tipografia si presti la stessa fede che all'originale; ché tale è nostra mente.

Date in Torino il venti di marzo, l'anno del Signore mille ottocento ventisei, e del Regno nostro il sesto.

CARLO FELICE

V. Langosco P.P. Guarda-Sigilli

V. Massimino

V. Comune del Piazzo

Corte

Documento n. 10

Regie Patenti 9 settembre 1837, n. 184.

(in *Raccolta degli Atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna dall'anno 1814 a tutto il 1832*, V, Stamperia Regia, Torino, 1838, pp. 419-421).

«Regie Patenti colle quali S.M. stabilisce che i Sindaci delle Città e dei Comuni che a termini delle Regie Patenti del 31 dicembre 1815 erano nominati per un biennio, lo siano d'ora in poi per tre anni».

In data 9 settembre 1837,

CARLO ALBERTO

Per grazia di Dio Re di Sardegna...

L'esperienza avendoci dimostrato che il periodo di soli due anni per cui sono nominati i Sindaci dei Comuni e delle Città che non sono rette da disposizioni particolari è troppo breve, perché la loro amministrazione possa produrre quei buoni effetti che l'interesse pubblico esige, perciò abbiamo riconosciuto necessario di prolungarlo, onde abbiamo essi maggior campo di far prova del loro zelo e di promuovere e consolidare quanto credono utile e conveniente. Quindi è che per le presenti di nostra certa scienza e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

I Sindaci delle Città e dei Comuni che a termini delle Regie Patenti del 31 dicembre 1815 erano nominati per un biennio, lo saranno d'ora in poi per tre anni.

Art. 2.

A quest'oggetto la totalità dei Comuni de' nostri Stati di terraferma sarà divisa in tre serie per quanto concerne la nomina de' Sindaci.

Art. 3.

Tale nomina avrà luogo per una serie in cadun anno secondo la ripartizione che ne sarà stabilita una volta per sempre dal nostro Primo Segretario di stato per gli affari interni per mezzo d'una sua istruzione da diramarsi agli intendenti delle Provincie.

Art. 4.

Dichiariamo sin d'ora confermati in ufficio quelli tra i Sindaci i quali per l'effetto dell'anzidetta ripartizione, dovessero protrarre l'esercizio delle loro funzioni al di là del biennio, per cui già furono nominati.

Deroghiamo alle Regie Patenti del 31 dicembre 1815 in quella parte che può essere contraria a queste nostre disposizioni, e mandiamo ai Senati nostri e alla Camera nostra de' Conti di registrare le presenti e chiunque spetti di osservarle e farle osservare, volendo che sieno inserite nella raccolta degli atti del nostro Governo, ed alle copie stampate nella Regia Tipografia prestarsi la stessa fede che all'originale, chè tale è la Nostra mente.

Date in Torino addì nove del mese di settembre l'anno del Signore mille ottocento trentasette, e del Regno nostro il settimo.

CARLO ALBERTO

V. BASTIA pel Gurdasigilli

V. THAON p. il primo Seg.^o di Fin.

V. CALVI pel Controll. Gen.

Indice dei nomi

- Agulhon M., 18
Aimerito F., 13, 76
Aimo P., 1, 5, 6, 16, 26, 33, 39, 61
Aliberti V., 17, 71
Allegrezza P., 93
Alvazzi del Frate P., 52
Amedeo VIII, 15
Amorth A., 74
Antonetti N., 95
Antonini L., 90
Anzillotti A., 20
Aquarone A., 24, 78
Astuti G., 5
Aubelle V., 22
- Balani D., 17
Balbo P., 53, 79
Baldassarre A., 92
Baldi S., 76
Banti A., 27
Barcellona P., 94
Battista A.M., 20, 83
Benedetto M.A., 6, 53
Benvenuti F., 5, 39
Beraudo di Pralormo C., 4, 25, 36,
37, 41, 53-55, 67
Bernabei G., 85
Berti E., 96
Bertini M.B., 21
Bertolino R., 85
Bianchi P., 1, 3, 13, 16, 23, 26
Bobba D., 62
Bobbio N., 94
Bona C., 89
- Bonini F., 5, 6, 23
Boroli D., 16
Botturi F., 95
Briegel F., 76
- Calasso F., 82
Cammisa F., 8
Cappellini P., 84
Capurso M., 21
Caracciolo A., 18, 26, 78
Carassi M., 14, 17
Caravale M., 12
Cardoza A.L., 87
Carlo Alberto, 2, 26, 36, 60, 79
Carlo Amedeo III, 15
Carlo Felice, 2, 4, 21, 23, 24, 30, 36,
39, 44, 48, 60, 79, 86, 89
Caroli P., 24
Casana Testore P., 13, 24, 36, 67
Cassese S., 6, 25, 83, 94
Cassirer E., 18
Cattaneo C., 31
Cavina M., 84
Cavour C.B., 5, 26, 32, 55
Chevallier J., 94
Chiavistelli A., 27, 29, 30, 88
Chittolini G., 54
Cipolla S., 76
Colombo P., 84
Corciulo M.S., 22
Cortecuisse C., 22
Corti P., 24
Coscia E., 11
Costa P., 91

- Costamagna H., 12, 14, 16
 Costanza I., 22, 42
 Cotta S., 94
 Couzin T., 12
 Crosetti A., 25, 61, 70
 Cuomo E., 83

 D'Alessandro L., 95
 Dal Pozzo F., 52
 De Cesare G., 74
 Decourt Hollender B., 76
 De Fort E., 74
 De Giorgi V., 96
 Deharbe K., 4
 Dell'Oro G., 31
 Del Noce A., 7, 20
 De Sanctis F.M., 83, 95
 Dezza E., 32
 Di Simone M.R., 30, 81
 Dogliani M., 6, 86
 D'Onorio J.B., 58
 Dunbabin J.P.D., 32
 Dupuy J., 18

 Egidi P., 79
 Esmonin E., 14

 Fassino G., 29
 Felice F., 94
 Feliciani G., 58
 Ferrarese M.R., 95
 Ferrari Zumbini R., 6, 26
 Ferraris M., 16
 Ferrone V., 16
 Finelli P., 27, 85
 Foschi V., 94
 Franchini C., 36
 Fukuyama F., 79, 92

 Galasso G., 3, 79, 80
 Garcia Sanz F., 79
 Gaudemet J., 58
 Genta Ternavasio E., 4-7, 12, 13, 15,
 17, 18, 21-26, 36, 37, 41, 44, 47,
 50, 53, 54, 58, 67, 68, 73, 76, 81,
 83, 85, 87
 George J., 18

 Gerez Kraemer G.M., 93
 Gerhard D., 85
 Ghisalberti C., 17, 20, 22, 80, 83
 Giannini M.S., 18, 21, 22, 39, 82,
 90
 Gili J.A., 16
 Gioberti V., 7
 Giovanetti G., 6, 26
 Giulini della Porta C., 31
 Glineaur C., 22
 Gonnet P.14
 Gori G.C., 29
 Grossi P., 8, 19, 61, 82, 94
 Grosso G., 55, 74
 Guaraldo O., 94
 Gustapane E., 91

 Hespanha A.M., 13, 15
 Hintze O., 91
 Höffe O., 92

 Ignazi P., 94

 Janz O., 54
 Jemolo A.C., 37, 89, 93

 Kada N., 22
 Kaplan S.L., 18

 Labriola G.M., 95
 Lacché L., 23, 81
 Latini C., 32
 Lattes A., 42
 Le Chapelier I.R., 17
 Lemmi F., 36
 Leopoldo II 31
 Levra U., 59
 Libra P., 12
 Lijphart A., 92
 Lombardi G., 6, 7, 11, 19, 20, 54,
 76, 80, 91, 94
 Luther J., 6

 Macarel L.A., 83
 Maddalena G., 96
 Malaussena P., 14
 Manfrin di Castione P., 83

- Mango A., 52
 Manno A., 79
 Mannoni S., 12, 18, 19, 22, 25, 39, 61, 85
 Mannori L., 2, 8, 11-13, 15, 26-30, 53, 60, 68, 70, 73, 82, 83, 85, 88, 92
 Marino L., 8
 Marucco D., 90
 Mastroberti F., 52
 Matteucci N., 32
 Mazohl-Wallnig B., 31
 Mazzucchelli V., 31
 Melis G., 6, 91, 92
 Mellarède P., 14
 Meriggi M., 2, 8, 20, 24, 27, 30, 47, 74, 81, 82, 88, 91, 93
 Merlotti A., 1, 3, 5, 13, 16, 21, 23, 26, 37, 44, 48, 84, 85, 87
 Micolo F., 3, 50
 Miglio G., 5, 8, 83, 93, 94
 Milbach S., 76
 Mineo L., 25
 Moffa di Lisio G., 52
 Molho A., 54
 Molteni F., 78
 Mongiano E., 71, 76
 Montaldo S., 6, 38
 Montanari C., 11, 76, 77, 81
 Moscati L., 8
 Moscati R., 20
 Motolese L., 70
 Mousnier R., 15
 Mozzarelli C., 31, 32

 Nada N., 79, 80
 Napoleone Bonaparte 36, 53, 90
 Niccoli M.P., 21
 Nicolas J., 15
 Nigro M., 6
 Nisbet R., 95
 Notario P., 79

 Omodeo A., 7
 Ornaghi L., 82, 84, 93, 96
 Ortolani M., 4, 13, 14, 16, 60, 61, 85
 Ossola C., 2

 Palano D., 84, 95
 Palici di Suni E., 7
 Paquier R., 22
 Parsi V.E., 84, 93
 Pavone C., 26, 28, 83, 86
 Pecorella C., 6, 26, 82
 Pene Vidari G.S., 5, 15, 16, 19, 24, 36, 52, 60, 74-77, 79-81
 Pennini A., 17, 29, 60, 89
 Perillat L., 14
 Petitti di Roretto C.I., 67
 Petracchi A., 3, 6, 15-19, 23, 32, 35, 39-41, 53, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 71, 79, 83, 87
 Petronio U., 61
 Peyron A., 55
 Pietro Leopoldo 28
 Pischedda C., 16, 24
 Pizzetti F., 91
 Poggi A., 6, 94
 Pombeni P., 32
 Premoli A., 16
 Prodi P., 2

 Quaglia G., 95
 Quazza G., 3

 Raffestin C., 2
 Rajan R., 96
 Raponi N., 3, 32
 Rattazzi U., 8, 26, 32, 33
 Raviola B.A., 27
 Riall L., 19
 Riberi M., 14, 71
 Ricciardi M., 2
 Ricuperati G., 17
 Riesman D., 95
 Roggero F., 11, 13, 16, 17
 Rokkan S., 91
 Romagnani G.P., 53, 79
 Romagnosi G.D., 53
 Romanelli R., 85, 91, 92
 Rosano M., 74
 Rosboch M., 8, 11, 13, 17, 24, 48, 60, 61, 78, 85, 90, 95
 Rosso C., 12, 27
 Rotelli E., 8, 15, 30, 31, 85, 93

- Roth L., 94
 Ruffilli R., 82, 91
 Rumi G., 90
 RURALE F., 29

 Sabbatucci G., 24
 Sacco R., 21
 Salvadori M.L., 94
 Salvatorelli L., 16
 Sandonà A., 31
 Santarosa T., 5
 Saraceno P., 52
 Savigny von F.K., 8
 Schiavone A., 94
 Schiera P., 2, 15, 54, 82, 83, 85, 95
 Scotti Douglas V., 79
 Segre A., 79
 Sepe O., 44
 Sereno P., 75
 Serio M., 7
 Serra P., 91
 Sicardi S., 7, 11
 Siegrist H., 54
 Sinisi L., 42
 Soffietti I., 17, 24, 76, 77, 79
 Sordi B., 12, 29, 60, 68, 83, 96
 Sorrel C., 85
 Speciale G., 91
 Spina L., 75
 Spirito U., 20
 Staiano S., 91
 Stefani A., 25
 Stolfi G., 60
 Stolleis M., 12, 32
 Strada L., 36, 39
 Strada P., 36, 39
 Stumpo E., 16
 Symcox G., 14

 Tabacchi S., 70
 Tarrow S., 91
 Taylor C., 92
 Tedoldi L., 94
 Tenore V., 70
 Tocqueville de A.
 Tombaccini Villefranque S., 14
 Trezzi L., 90
 Troccoli M., 29
 Truini A., 1, 37, 91
 Tuccari F., 93

 Ugolini R., 79
 Urquido Goitia J.R., 79

 Valentini T., 7
 Valsecchi F., 31
 Vandelli L.18, 74
 Varallo F., 27
 Venturi F., 50
 Verdo R., 15
 Vergne A., 14
 Vernier O., 4, 85
 Verucci G., 89
 Vidotto V., 24
 Vigna L., 17, 71
 Vinciguerra S., 32
 Violardo M., 59, 84
 Viora M.E., 3, 24
 Vitali S., 29
 Vittorio Amedeo III 16
 Vittorio Emanuele I 4, 19, 79
 Vivarelli R., 95

 Wandruska A., 31

 Zamagni S., 90
 Zanni Rosiello I., 83

Bibliografia

- 150^a dell'unificazione amministrativa italiana (legge 20 marzo 1865, n. 2248), «Storia Amministrazione Costituzione – Annale ISAP», 23 (2015).
- AA.VV., *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra. Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano, Pescara, 7-10 novembre 1984*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, 1986.
- AA.VV., *Assistance, protection et contrôle social dans les États de Savoie et les États voisins, Actes XIII colloque P.R.I.D.A.E.S, Nice, 27-29 novembre 2019*, a c. M. Ortolani, in preparazione.
- AA.VV., *Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal Settecento all'Unità*, a c. A.M. BANTI, A. CHIAVISTELLI e L. MANNORI e M. MERIGGI, Laterza, Roma-Bari, 2011, pp. 330-342.
- AA.VV., *Atti del convegno celebrativo del 150^a anniversario della istituzione del Consiglio di Stato*, Giuffrè, Milano, 1983.
- AA.VV., *Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, a c. F. VALSECCHI e A. WANDRUSKA, Il Mulino, Bologna, 1981.
- AA.VV., *Cadice e oltre: costituzione, nazione e libertà. La carta gaditana nel bicentenario della sua promulgazione*, a c. F. GARCÍA SANZ, V. SCOTTI DOUGLAS, R. UGOLINI e J.R. URQUIJO GOITIA, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, 2015.
- AA.VV., *Cavour 1861-1961*, Bottega d'Erasmus, Torino, 1962.
- AA.VV., *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani*, a c. L. MANNORI, Jovene, Napoli, 1997.
- AA.VV., *Comunità Territori Ceti dirigenti. Un percorso tra Inghilterra e Stati sabaudi*, a c. A. PENNINI, Centro Culturale Pier Giorgio Frassati, Torino, 2018.
- AA.VV., *Dagli stati preunitari d'antico regime all'unificazione*, a c. N. RAPONI, Il Mulino, Bologna, 1981.
- AA.VV., *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria. Atti del convegno, Torino 11-13 settembre 1989*, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1991.

- AA.Vv., *Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania*, a c. M. MERIGGI e P. SCHIERA, Il Mulino, Bologna, 1993.
- AA.Vv., *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998)*, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, Roma, 2001.
- AA.Vv., *États de Savoie, Églises et institutions religieuses des réformes au Risorgimento*, a c. M. ORTOLANI, C. SORREL e O. VERNIER, Serre, Nizza, 2017.
- AA.Vv., *Gli apparati statali dall'unità al fascismo*, a c. I. ZANNI ROSIELLO, Il Mulino, Bologna, 1976.
- AA.Vv., *Gli spazi sabaudi. Percorsi e prospettive della storiografia*, a c. B.A. RAVIOLA, C. ROSSO e F. VARALLO, Carocci, Roma, 2018.
- AA.Vv., *I Carabinieri dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia*, Consiglio Regionale del Piemonte, Torino, 2019.
- AA.Vv., *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia*, a c. C. FRANCHINI, Utet, Torino, 2011.
- AA.Vv., *Il Piemonte alle soglie del 1848*, a c. U. LEVRA, Carocci, Roma, 1999.
- AA.Vv., *Il rapporto centro/periferia negli Stati preunitari e nell'Italia unita. Atti del LIX Congresso di storia del Risorgimento italiano. L'Aquila-Teramo 28-31 ottobre 1998*, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 2000.
- AA.Vv., *Il rapporto centro/periferia negli Stati preunitari e nell'Italia unita. Atti del LIX Congresso di storia del Risorgimento italiano. L'Aquila-Teramo 28-31 ottobre 1998*, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 2000.
- AA.Vv., *I Senati sabaudi fra antico regime e restaurazione*, a c. G.S. PENE VIDARI, Giappichelli, Torino, 2001.
- AA.Vv., *Intendants et Intendance en Europe et dans les États de Savoie. XVII^e-XVIII^e siècles*, a c. M. ORTOLANI, O. VERNIER e H. DEHARBE, pp. 449-457.
- AA.Vv., *L'agricoltura nel Piemonte dell'800. Atti del seminario in memoria di Alfonso Bogge, Torino 2 dicembre 1989*, a c. P. CAROLI, P. CORTI e C. PISCHEDDA, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1991.
- AA.Vv., *L'Alpe e la Terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XIX*, a c. L. SPINA, Provincia di Biella-Assessorato alla Cultura, Biella, 1997.
- AA.Vv., *L'alternativa delle autonomie. Istituzioni locali e tendenze politiche dell'Italia moderna*, Feltrinelli, Milano, 1978.
- AA.Vv., *L'organizzazione della politica. Cultura, istituzioni, partiti nell'Europa liberale*, a c. N. MATTEUCCI e P. POMBENI, Il Mulino, Bologna, 1988.
- AA.Vv., *L'unificazione amministrativa e i suoi protagonisti. Atti del convegno celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione*, a c. F. BENVENUTI e G. MIGLIO, Neri Pozza, Vicenza, 1969, 6 volumi.
- AA.Vv., *La forma dell'interesse. Studi in onore di Lorenzo Ornaghi in occasione del suo settantesimo compleanno*, a c. P. COLOMBO, D. PALANO e V.E. PARSI, VITA e PENSIERO, Milano, 2018.

- AA.VV., *La frontiera da Stato a Nazione. Il caso Piemonte*, a c. C. OSSOLA, C. RAFFESTIN e M. RICCIARDI, Bulzoni, Roma, 1987.
- AA.VV., *La nuova Corte dei conti. Responsabilità, pensioni, controlli*, a c. V. TENORE, Giuffrè, Milano, 2008.
- AA.VV., *La Restaurazione in Italia. Strutture e ideologie. Atti del XLVII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Cosenza, 15-19 settembre 1974)*, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1976.
- AA.VV., *Le autonomie territoriali e funzionali nella provincia di Cuneo in prospettiva transfrontaliera (alla luce del principio di sussidiarietà)*, a c. S. SICARDI, Napoli, ESI, 2011.
- AA.VV., *Le comunità intermedie e l'avventura costituzionale. Un percorso storico-istituzionale*, a c. M. ROSBOCH, Heritage, Torino, 2017.
- AA.VV., *Le dinamiche del cambiamento. Cultura, cittadinanza, economia nelle regioni alpine occidentali tra età moderna e globalizzazione*, a c. A. CROSETTI e M. ROSBOCH, Torino, Stampatori, 2006.
- AA.VV., *Le droit par-dessus les frontières. Il diritto sopra le frontiere. «Atti» delle Journées Internationales, Torino 2001*, Jovene, Napoli, 2003.
- AA.VV., *Le province*, a c. A. AMORTH, Neri Pozza, Vicenza, 1968.
- AA.VV., *Les Sénats des États de Savoie. Circulation des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVI^e-XIX^e siècles). Actes du colloque de Genève des 9-10 octobre 2014*, a c. F. BRIEGEL e S. MILBACH, Carocci, Roma, 2016.
- AA.VV., *L'età della Restaurazione e i moti del 1821. Atti del Convegno nazionale di studi, Bra, 12-15 novembre 1991 per le celebrazioni del Bicentenario della nascita di Guglielmo Moffa di Lisio 1791-1991*, a c. A. MANGO, L'Artistica, Savigliano, 1992.
- AA.VV., *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Piemonte*, a c. M. DOGLIANI, J. LUTHER e A. POGGI, Giappichelli, Torino, 2018.
- AA.VV., *Lo stato dello Stato. Riflessioni sul potere politico nell'era globale*, a c. O. GUARALDO e L. TEDOLDI, Ombre Corte, Verona, 2005.
- AA.VV., *Lo stato moderno. I. Dal Medioevo all'età moderna*, a c. E. ROTELLI e P. SCHIERA, Il Mulino, Bologna, 1971.
- AA.VV., *Lo Stato moderno. III. Accentramento e rivolte*, a c. E. ROTELLI e P. SCHIERA, Il Mulino, Bologna, 1974.
- AA.VV., *Napoleone e l'Italia. Atti del convegno (Roma, 8-13 ottobre 1969)*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1973.
- AA.VV., *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazione e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna. Atti del convegno, Torino 21-24 ottobre 1994*, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali-Ufficio Centrale per i beni archivistici, Roma, 1997.
- AA.VV., *Origini dello Stato. Percorsi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a c. G. CHITTOLINI, A. MOLHO e P. SCHIERA, Il Mulino, Bologna, 1994.
- AA.VV., *Partecipazione e autonomia nelle territorialità dell'area alpina occidentale. Profili storici e giuridici*, a c. G. LOMBARDI, Franco Angeli, Milano, 1988.

- AA.VV., *Per un museo dell'agricoltura in Piemonte. V. Il bosco e il legno*, Associazione Museo dell'Agricoltura del Piemonte, Torino, 1987.
- AA.VV., *Percorsi dell'Unità d'Italia. Confronto e conflitto*, a c. M. SERIO, Aracne, Roma, 2012.
- AA.VV., *Piemonte risorgimentale. Studi in onore di Carlo Pischedda nel suo settantesimo compleanno*, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1987.
- AA.VV., *Propriété individuelle et collective dans les États de Savoie*, a c. M. ORTOLANI, Serre, Nizza, 2012.
- AA.VV., *Protection e valorizzazione des ressources naturelles dans les États de Savoie. Actes du colloque international de Cuneo, 6-7 octobre 2011*, a c. M. ORTOLANI, Serre, Nizza, 2014.
- AA.VV., *Ricerche sulla codificazione sabauda. Progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario (1814-1821)*, a c. M. VIORA, Torino, 1981.
- AA.VV., *Storia d'Italia. 1. Le premesse dell'Unità dalla fine del Settecento al 1861*, a c. G. SABBATUCCI e V. VIDOTTO, Laterza, Roma-Bari, 1995.
- AA.VV., *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, a c. R. ROMANELLI, Donzelli, Roma, 1995.
- AA.VV., *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Giappichelli, Torino, 2016.
- AA., VV., *Centralismo e federalismo tra Otto e Novecento. Italia e Germania a confronto*, a c. O. JANZ, P. SCHIERA e H. SIEGRIST, Il Mulino, Bologna, 1997.
- AGULHON M., *Les Maires en France du Consulat à nos jours*, Publications de la Sorbonne, Parigi, 1986.
- AIMERITO F., *Ricerche sul «consiglio di Stato e dei memoriali» degli Stati sabaudi. Percorsi di equità, diritto e politica (secoli XVI-XIX)*, Giappichelli, Torino, 2018.
- AIMO P., *Comuni e Province, funzioni e controlli (all. A)*, in *150ª dell'unificazione amministrativa italiana... cit.*, pp. 7-54:.
- AIMO P., *Comuni e province. Ottocento e Novecento: storie di istituzioni*, Pavia University Press, Pavia, 2017.
- AIMO P., *Dal «Regolamento dei pubblici» alla legge Rattazzi. Il potere locale nel Regno di Sardegna*, in *Il rapporto centro/periferia negli Stati preunitari e nell'Italia unita... cit.*, pp. 65-94.
- AIMO P., *Il centro e la circonferenza: profili di storia delle amministrazioni locali*, Franco Angeli, Milano, 2005.
- AIMO P., *Stato e poteri locali in Italia. 1848-1995*, La Nuova Italia, Roma, 1995.
- ALLEGREZZA P., *L'élite incompiuta. La classe dirigente politico-amministrativa negli anni della Destra storica, (1861-1878)*, Giuffrè, Milano, 2007.
- ALVAZZI DEL FRATE P., *Ferdinando Dal Pozzo e le riforme giudiziarie del 1822*, in *L'età della Restaurazione e i moti del 1821... cit.*, pp. 100-115.
- ANZILLOTTI A., *Il tramonto dello stato cittadino*, in *Dagli stati preunitari... cit.*, pp. 73-92.
- AQUARONE A., *La politica legislativa della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LVIII (1959), pp. 21-50 e pp. 322-359.

- ASTUTI G., *L'unificazione amministrativa del Regno d'Italia*, Morano, Napoli, 1966.
- BALANI D., *intendenti piemontesi al governo delle comunità: tra resistenze e interventi di riforma (XVIII secolo)*, in *Intendants et Intendance...* cit., pp. 329-341.
- BALDASSARRE A., *Globalizzazione contro democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2002.
- BALDI S., *L'assistenza e la sanità pubblica*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, cit., pp. 311-338.
- BARCELLONA P., *Il declino dello Stato: riflessioni di fine secolo sulla crisi del progetto moderno*, Dedalo, Bari, 1998.
- BATTISTA A.M., *Aspetti del tradizionalismo italiano nell'età della Restaurazione*, in *La Restaurazione in Italia. Strutture e ideologie. Atti del XLVII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Cosenza, 15-19 settembre 1974)*, Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1976, pp. 223-249.
- BATTISTA A.M., *Studi su Tocqueville*, a c. F.M. DE SANCTIS, Centro Editoriale Toscano, Firenze, 1989.
- BENEDETTO M.A., *Aspetti del movimento per le costituzioni in Piemonte durante il Risorgimento*, Giappichelli, Torino, 1951.
- BENVENUTI F., *Mito e realtà nell'ordinamento amministrativo italiano*, in *L'unificazione amministrativa e i suoi protagonisti...* cit., pp. 65-86.
- BERTI E., *Il bene di chi? Bene pubblico e bene privato nella storia*, a c. G. MADDALENA, Marietti, Genova, 2014.
- BERTINI M.B. e NICCOLI M.P., *L'ordinamento giudiziario durante la Restaurazione*, in *Ombre e luci della Restaurazione...* cit., pp. 120-134.
- BERTOLINO R., *Ricerche sul giuramento dei vescovi. Contributo allo studio del diritto ecclesiastico subalpino*, I-II, Torino, 1971-1976.
- BIANCHI P. e MERLOTTI A., *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, Morcelliana, Brescia, 2017.
- BOBBA D., *Boschi, comunità, Stato. Piemonte 1798-1861*, Carocci, Roma, 2015.
- BOBBIO N., *Stato, governo, società. Per una teoria generale della politica*, Einaudi, Torino, 1985.
- BONA C., *Le «Amicizie». Società segrete e rinascita religiosa (1770-1830)*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino, 1962.
- BONINI F., *Comuni e Province, circoscrizioni (all. A)*, in *150ª dell'unificazione amministrativa italiana...* cit., pp. 55-90.
- BONINI F., *L'orizzonte politico-istituzionale vicino: la nascita delle circoscrizioni provinciali in Italia*, in «Storia Amministrazione Costituzione – Annale ISAP», 11 (2003), pp. 265-309.
- BONINI F., *Storia della pubblica amministrazione in Italia*, Le Monnier, Firenze, 2004.
- BOROLI D., FERRARIS M. e PREMOLI A., *La perequazione dei tributi nel Piemonte sabardo e la realizzazione della riforma fiscale nella prima metà del XVIII secolo*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXIII (1985), pp. 131-211.

- CALASSO F., *Autonomia (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1959, IV, pp. 349-356.
- CAMMISA F., *Unificazione italiana e formalismo giuridico*, Jovene, Napoli, 1996.
- CAPPELLINI P., *Critica dello Stato moderno e consistenza della politica. Per Lorenzo Ornaghi: un percorso di lettura*, in *La forma dell'interesse...* cit., pp. 117-140.
- CAPURSO M., *La polemica antiborghese nella Restaurazione*, Reggio Calabria, 1974.
- CARACCILO A., *Stato e società civile. Problemi dell'unificazione italiana*, Einaudi, Torino, 1977.
- CARASSI M., *Le gouverneur de Nice à la Restauration: une concurrence pour l'intendant?*, in *Intendants et Intendance...* cit., pp. 433-448.
- CARASSI M., *Metamorfosi delle forme di Governo nel Piemonte repubblicano*, in *Dal trono all'albero della libertà...* cit., I, pp. 109-143.
- CARVALE M., *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 2012.
- CARDOZA A.L., *Patrizi in un mondo plebeo. La nobiltà piemontese nell'Italia liberale*, Donzelli, Roma, 1999.
- CASANA P., *Da Napoleone a Carlo Alberto. I molteplici volti del Consiglio di Stato nei progetti della restaurazione sabauda*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d'Italia*, cit., pp. 95-170.
- CASANA P., *I modelli transfrontalieri nelle riforme istituzionali del Regno di Sardegna durante la Restaurazione*, in *Le droit par-dessus les frontières...* cit., pp. 149-171.
- CASANA P., *Un Intendant du Royaume de Sardaigne sous la Restauration: Carlo Ilarione Petitti di Roreto. Restauration et administration locales*, in *Intendants et Intendance...* cit., pp. 459-470.
- CASANA TESTORE P., *Le riforme istituzionali della Restaurazione sabauda: il Consiglio di Stato*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXV (1992), pp. 337-419.
- CASSESE S., *Governare gli italiani. Storia dello Stato*, Il Mulino, Bologna, 2014.
- CASSESE S., *Lo Stato introvabile. Modernità e arretratezza delle istituzioni italiane*, Donzelli, Roma, 1998.
- CASSESE S., *Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?*, Il Mulino, Bologna, 2016.
- CASSESE S., *Tocqueville e il diritto amministrativo*, in ID., *Il diritto amministrativo: storia e prospettive*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 111-123.
- CASSIRER E., *Il mito dello Stato*, Longanesi, Milano, 1950.
- CAVINA M., *Il diritto nelle culture di antico regime*, in *Tempi del diritto...* cit., pp. 145-199.
- CHEVALLIER J., *L'État post-moderne*, LGDJ, Paris, 2017.
- CHIAVISTELLI A., *Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*, Carocci, Roma, 2006.
- CHIAVISTELLI A., *La contraddittoria affermazione dello 'Stato amministrativo' nella Toscana della Restaurazione*, in «Storia Amministrazione Costituzione – Annale ISAP», 12 (2004), pp. 125-177.

- CIPOLLA S., *Il Senato di Piemonte e i bandi campestri*, in *Pouvoirs et territoires...* cit., pp. 353-366.
- CORCIULO M.S., *La Costituzione di Cadice e le rivoluzioni italiane del 1820-'21*, in «Le Carte e la Storia», (2-2000), pp. 18-29.
- COSCIA E., *Aspetti delle autonomie locali nella provincia di Cuneo in prospettiva storica*, in *Le autonomie territoriali e funzionali...* cit, pp. 63-95.
- COSTA P., *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano, 1986.
- COSTAMAGNA H., *L'édit de 1733 sur l'administration communale du Piémont et son extension aux états de la maison de Savoie*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XCIV (2-1996), pp. 681-701.
- COSTAMAGNA H., *L'Intendance de Nice (1689-1792)*, in *Melanges Paul Gonet*, Université de Nice, Nizza, 1989, pp. 181-190.
- COSTAMAGNA H., *L'Intendance de Nice et ses crises (1688-1722)*, in «Cahiers de la Méditerranée», 74 (2007), pp. 17-27.
- COSTAMAGNA H., *Pour une histoire de l'«Intendenza» dans les Etats de terre-ferme de la Maison de Savoie à l'époque moderne*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXXIII (1985), pp. 373-467.
- COSTAMAGNA H., *Progrès et limites de la centralisation dans les provinces des États de Savoie à l'époque moderne*, in *Pouvoirs et territoires...* cit., pp. 193-202.
- COSTAMAGNA H. e COUZIN T., *La centralisation inévitable? Étude statistique sur la pratique administrative de la maison de Savoie (XVI^{ème} – XIX^{ème} siècles)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CIV (1-2006), pp. 41-136.
- COSTANZA I., *Comuni e Province genovesi del Regno di Sardegna (1815-1854)*, in «Storia Amministrazione Costituzione-Annale ISAP», 16 (2008), pp. 85-111.
- COSTANZA I., *L'amministrazione periferica dal Piemonte all'Italia (1815-1861)*, Carocci, Roma, 2012.
- COTTA S., *La sfida tecnologica*, Il Mulino, Bologna, 1968.
- CROSETTI A., *Da La Chambre des Comptes alla Corte dei Conti: continuità ed evoluzione delle istituzioni sabaude*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XCI (2-2018), pp. 451-482.
- CROSETTI A., *Gli «usi civici» tra passato e presente in una dimensione europea*, in *Le dinamiche del cambiamento...* cit., pp. 25-36.
- D'ALESSANDRO L., *Dalla «tenda dell'alleanza» al tecnicismo della governance. Note sul diritto nelle rappresentanze sociali*, in *Filosofia Politica Diritto. Scritti in onore di Francesco M. De Francesco*, a c. G.M. LABRIOLA, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 3-30.
- DE CESARE G., *L'ordinamento comunale provinciale in Italia dal 1862 al 1942*, Giuffrè, Milano, 1977.
- DECOURT HOLLENDER B., *Aspects de la magistrature sénatoriale du Royaume de Piémont-Sardaigne au XIX^e siècle (1814-1869)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXXXIII (2010) pp. 237-272.
- DE FORT E., *L'istruzione*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, cit., pp. 241-279.
- DE GIORGI V., *Vivere per raccontarla: i gruppi intermedi*, in «Rivista di diritto civile», 58 (1-2012), pp. 791-818.

- DELL'ORO G., *Il Regio Economato. Il controllo statale sul clero nella Lombardia asburgica e nei domini sabaudi*, Franco Angeli, Milano 2007.
- DEL NOCE A., *Per una interpretazione del Risorgimento. Il pensiero politico di Gioberti*, in «Humanitas», XVI (1961), pp. 16-40.
- DEL NOCE A. e SPIRITO U., *Tramonto o eclissi dei valori tradizionali?*, Aragno, Torino, 2018.
- DEZZA E., *Il «colpo di Stato legislativo» del 1859 e la nascita del codice Rattazzi*, in *Il codice penale per gli Stati del Re di Sardegna e per l'Italia unita (1859)*, a c. S. VINCIGUERRA, Cedam, Padova, 2008, pp. XI-XX.
- DOGLIANI M., *Il riformismo sabaudo e la prima legislazione istituzionale della Regione Piemonte*, in *Lineamenti di diritto costituzionale... cit.*, pp. 11-18.
- D'ONORIO J.B., *La nomination des évêques: procédures canoniques et conventions diplomatiques*, Tardy, Parigi, 1986.
- DUNBABIN J.P.D., *L'autogoverno locale nell'Inghilterra dell'Ottocento*, in *L'organizzazione della politica... cit.*, pp. 397-428.
- DUPUY J., *Pouvoir local et Révolution. La frontière intérieure*, Presses Universitaires, Rennes, 1999.
- EGIDI P., *I moti studenteschi di Torino nel gennaio 1821*, Artigianelli, Torino, 1922.
- EGIDI P., *Il tramonto di un regno e l'alba d'un regno nuovo. La morte di Carlo Felice ed i primi anni di Carlo Alberto*, in *Miscellanea di Studi Storici in onore di A. Manno*, Bocca, Torino, 1912.
- ESMONIN E., *Les intendants de Savoie au XVIII^e siècle*, in «Bulletin du CTHS», (1961), pp. 7-34.
- FASSINO G., *I confini religiosi del Piemonte napoleonico. La riforma delle diocesi subalpine dall'annessione alla Francia alla Restaurazione (1802-1817)*, tesi di dottorato in Storia, Culture e strutture delle aree di frontiera, Università degli Studi di Udine, a.a. 2012-2013, relatori G.C. GORI, F. RURALE.
- FELICE F., *Il federalismo e i limiti della politica*, in «Politica.eu», 3 (1-2017), pp. 60-70.
- FELICIANI G., *Vescovo*, in *Enciclopedia del diritto*, XLVI, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 646-661.
- FERRARI ZUMBINI R., *Tra idealità e ideologia. Il Rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera del 1847 e l'inverno 1848*, Giappichelli, Torino, 2008.
- FERRARI ZUMBINI R., *Tra norma e vita: il mosaico costituzionale a Torino, 1846-1849*, Luiss University Press, Roma, 2016.
- FERRONE V., *La nuova Atlantide e i Lumi. Scienza e politica nel Piemonte di Vittorio Amedeo III*, Meynier, Torino, 1988.
- FINELLI P., *Municipalismo*, in *Atlante culturale del Risorgimento... cit.*, pp. 330-342.
- FOSCHI V., *Lo Stato liquido. Come il globalismo e la tecnologia insidiano le identità nazionali*, Società Europea di Edizioni, Milano, 2019.
- FUKUYAMA F., *Identità. La ricerca della dignità e i nuovi populismi*, Utet, Torino, 2018.

- GALASSO G., *La nuova borghesia, la «monarchia amministrativa» e i governi restaurati*, in *Dagli stati preunitari d'antico regime... cit.*, pp. 207-222.
- GAUDEMET J., *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi), 1998.
- GENTA E., *Dalla Restaurazione al Risorgimento. Diritto, diplomazia, personaggi*, Giappichelli, Torino, 2012.
- GENTA E., *Eclittismo giuridico della Restaurazione*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LX (1987), pp. 285-309 (edito anche in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, Roma, 1990, pp. 351-375).
- GENTA E., *intendenti e comunità nel Piemonte settecentesco*, in *Comunità e poteri centrali... cit.*, pp. 43-57.
- GENTA E., *L'«Istruzione Pralormo» del 1838*, in *Intendents et Intendence... cit.*, pp. 449-457.
- GENTA E., *Ordinamenti amministrativi e sistema dei controlli nel Piemonte sabauda*, in «Storia Amministrazione Costituzione. Annale ISAP», 4 (1996), pp. 207-226.
- GENTA E., *Ricerche sulla storia dell'ipoteca in Piemonte*, Giuffrè, Milano, 1978.
- GENTA E., *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino, 1983.
- GENTA E., *Territorio, nobiltà e sovrano sabauda in età moderna*, in *Pouvoirs et territoires... cit.*, pp. 241-249.
- GENTA E., *Una rivoluzione liberale mancata. Il progetto Cavour-Santarosa sull'amministrazione comunale e provinciale (1858)*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino, 2000.
- GEORGE J., *Histoire des Maires 1789-1939*, Bartillat, Parigi, 1990.
- GEREZ KRAEMER G.M., *Giurisprudenza e imperatore. La sempre difficile relazione fra potere politico e diritto*, in «Politica.eu», 1 (1-2015), pp. 129-136.
- GERHARD D., *Regionalismo e sistema per ceti: tema di fondo per la storia europea*, in *Lo stato moderno... cit.*, pp. 193-219.
- GHISALBERTI C., *Accentramento e decentramento nell'esperienza italiana*, in ID., *Modelli costituzionali e stato risorgimentale*, Carucci, Roma, 1987, pp. 147-167.
- GHISALBERTI C., *Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie*, Giuffrè, Milano, 1963.
- GHISALBERTI C., *Dall'antico regime al 1848. Le origini costituzionali dell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari, 1978.
- GHISALBERTI C., *L'influsso della Francia napoleonica sul sistema giuridico e amministrativo dell'Italia*, in *Modelli costituzionali e stato risorgimentale*, Carucci, Roma, 1987.
- GHISALBERTI C., *Le strutture politiche e amministrative della Restaurazione in Italia*, in *La Restaurazione in Italia... cit.*, pp. 65-93.
- GIANNINI M.S., *Autonomia. Teoria generale e diritto pubblico*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1959, IV, pp. 356-366.
- GIANNINI M.S., *I comuni*, in *L'ordinamento comunale e provinciale. Atti del congresso celebrativo... cit.*, pp. 9-47.

- GILI J.A., *La réforme municipale sarde de 1775*, in «Annales du Midi. Revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale», 79 (1967), pp. 387-407.
- GROSSI P., *'Un altro modo di possedere'. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano, 1977.
- GROSSI P., «*Usi civici*»: una storia vivente, in «Archivio Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva», 2008, pp. 19-27.
- GROSSI P., *Considerazioni conclusive. Il periodo medievale e moderno*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica...* cit., pp. 479-495.
- GROSSI P., *L'invenzione del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2017.
- GROSSI P., *Le comunità intermedie tra moderno e pos-moderno*, a c. M. ROSBOCH, Marietti, Genova, 2014.
- GROSSI P., *Un diritto senza Stato (la nozione di autonomia come fondamento della costituzione giuridica medievale)*, in *Absolutismo giuridico e diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 275-292.
- GROSSO G., *Cavour e le autonomie locali*, in *Cavour 1861-1961...* cit., pp. 13-33.
- GUSTAPANE E., *La difficile costruzione del rapporto centro/periferia*, in «Le Carte e la Storia», 14 (1-2011), pp. 33-40.
- HESPANHA A.M., *L'espace politique dans l'ancien régime*, in «Boletim da Facultade de Direito-Universidade de Coimbra», LVIII (1982), pp. 455-510).
- HINTZE O., *Stato e società*, Il Mulino, Bologna, 1980.
- HÖFFE O., *La democrazia nell'era della globalizzazione*, Il Mulino, Bologna, 2007.
- IGNAZI P., *L'ingresso tormentato dei partiti nell'arena politica*, in *La forma dell'interesse...* cit., pp. 233-244.
- JEMOLO A.C., *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Einaudi, Torino, 1948.
- JEMOLO A.C., *La crisi dello Stato moderno*, Laterza, Bari, 1954.
- KADA N., PAQUIER R., CORTECUISSÉ C. e AUBELLE V., *Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation*, Brger-Levrault, Boulogne-Billancourt, 2017.
- KAPLAN S.L., *La fin des corporations*, Fayard, Paris, 2001.
- LACCHÉ L., *Il «canone eclettico». Alla ricerca di uno «strato profondo» della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 153-228.
- LATINI C., *Governare l'emergenza: delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2005.
- LATTES A., *Il regolamento sardo del 1815 per il Ducato di Genova*, Baroni, Lucca, 1916.
- LEMMI F., *Carlo felice (1765-1831)*, Paravia, Torino, 1931.
- LIBRA P., *Storia di una «confusione necessaria»: l'ordinamento provinciale sabauda di antico regime*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CI (I-2003), pp. 95-184.
- LIJPHART A., *Le democrazie contemporanee*, Il Mulino, Bologna, 1984.

- LOMBARDI G., *Scritti scelti*, a c. E. PALICI DI SUNI e S. SICARDI, ESI, Napoli, 2011.
- LOMBARDI G., *I Comuni della provincia di Cuneo nello Stato Sabauda: problemi evolutivi delle autonomie locali*, in *Scritti scelti*, cit., pp. 139-165.
- LOMBARDI G., *Il Consiglio di Stato nel quadro istituzionale della Restaurazione*, in *Scritti scelti*, cit., pp. 115-138.
- LOMBARDI G., *Le classi sociali nell'evoluzione politica ed economica di Mondovì durante il passaggio dalla dominazione francese all'azione rivoluzionaria del Risorgimento*, in *Scritti scelti*, cit., pp. 55-71.
- LOMBARDI G., *Le origini*, in *Lineamenti di diritto costituzionale... cit.*, pp. 1-10.
- LOMBARDI G., *Note sul controllo degli atti del sovrano negli Stati Sabaudi ad opera delle supreme magistrature nel periodo dell'assolutismo*, in *Scritti scelti*, cit., pp. 73-114.
- LOMBARDI G., *Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto*, in *Scritti scelti*, cit., pp. 541-559.
- LOMBARDI G.-ANTONINI L., *Principio di sussidiarietà e democrazia sostanziale: profili costituzionali della libertà di scelta*, in «Diritto e società», 2 (2003), pp. 155-185.
- MALAUSSENA P.L., *Un intendant de la comté de Nicea au XVIII^e siècle: Pierre Mellarède*, in «Nice historique», 106 (1966), pp. 65-93.
- MANFRIN DI CASTIONE P., *Tirannia burocratica*, Bocca, Roma, 1900.
- MANNONI S., *L'unificazione italiana e l'accentramento napoleonico: miti e realtà*, in «Le Carte e la Storia», 3 (2-2000), pp. 30-37.
- MANNONI S., *Pro e contro Tocqueville. A proposito di Cédric Glineur, Histoire des institutions administratives. X-XIX siècle, Paris, Economica, 2017*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 48 (2019),.
- MANNONI S., *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia*, I-II, Giuffrè, Milano, 1994-1996.
- MANNORI L., *Controllori e controllati nell'Italia dell'Ottocento*, in «Storia Amministrazione Costituzione – Annale ISAP», 4 (1996), pp. 57-79.
- MANNORI L., *Dal Settecento all'unità: gli italiani e la scoperta della costituzione*, in «Giornale di Storia Costituzionale», 36 (2018), pp. 35-52.
- MANNORI L., *Dall'autonomia all'amministrazione: legicentrismo e comunità locali tra Sette e Ottocento*, in *Diritto generale e diritti particolari... cit.*, pp. 389-420.
- MANNORI L., *Dopo la riforma. Comunità locali e rappresentanza in Toscana al tramonto dei Lumi*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero politico moderno», 48 (2019), pp. 221-253.
- MANNORI L., *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (Secc. XVI-XVIII)*, Giuffrè, Milano, 1994.
- MANNORI L., *La crisi dell'ordine plurale Nazione e costituzione in Italia tra Sette e Ottocento*, in «Giornale di storia costituzionale», 6 (2003), pp. 243-271.

- MANNORI L., *Lo Stato del Granduca 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pacini, Pisa, 2015.
- MANNORI L., *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19 (1990), pp. 323-504.
- MANNORI L., *Tocqueville critico di Macarel (A proposito di Anna Maria BATTISTA, Studi su Tocqueville, con Introduzione di F.M. DE SANCTIS ed un'Appendice di E. CUOMO, Firenze, 1989)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XVIII (1989), pp. 607-615.
- MANNORI L., *Uno Stato per Romagnosi. I. Il progetto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1984.
- MANNORI L., *Una «istessa legge» per una «istessa sovranità»: la costruzione di un'identità giuridica regionale nella Toscana asburgo-lorene*, in «Le Carte e la Storia», 8 (1-2005), pp. 8-16.
- MANNORI L. e SORDI B., *Storia del diritto amministrativo*, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 17-221.
- Manuale teorico-pratico del Sindaco di Comunità*, I-II, Capriolo, Alessandria, 1830.
- MARINO L., *La filosofia della Restaurazione*, Torino, 1978.
- MARUCCO D., *Mutualismo e sistema politico. Il caso italiano (1862-1904)*, Franco Angeli, Milano, 1981.
- MASTROBERTI F., *Tra scienza e arbitrio: il problema giudiziario e penale nelle Sicilie dal 1821 al 1848*, Cacucci, Bari, 2005.
- MAZOHl WALLNIG B., *Governo centrale e amministrazione locale. Il Lombardo-Veneto, 1848-1859*, in *Austria e province italiane 1815-1918...* cit., pp. 13-46.
- MAZZUCHELLI V., *La riforma del governo comunale nella Lombardia del secondo Settecento: realtà locali e aspetti del momento applicativo*, in «Il Risorgimento», XLIV (1992), pp. 515 ss.
- MELIS G., *Centro e periferia*, in «Quaderni sardi di storia», 4 (1983-1984), pp. 3-7.
- MELIS G., *Dalle piramidi alla rete: storia e trasformazioni delle istituzioni amministrative*, in «Le Carte e la Storia», (1-2013), pp. 5-8.
- MERIGGI M., *Amministrazione e classi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1859)*, Il Mulino, Bologna, 1983.
- MERIGGI M., *Centralismo e federalismo in Italia. Le aspettative preunitarie*, in *Dalla città alla nazione...* cit., pp. 49-63.
- MERIGGI M., *Gli stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale*, Il Mulino, Bologna 2002.
- MERIGGI M., *Introduzione*, in *Dalla città alla nazione...* cit., pp. 7-19.
- MERIGGI M., *Società, istituzioni e ceti dirigenti*, in *Storia d'Italia...* cit., pp. 119-228.
- MERLOTTI A., *L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Olschki, Firenze, 2000.
- MICOLO F., *Le Regie Costituzioni. Il cauto riformismo di una piccola Corte*, Giuffrè, Milano, 1984.

- MIGLIO G., *La regolarità della politica. Scritti scelti raccolti e pubblicati dagli allievi*, Giuffrè, Milano, 1988.
- MIGLIO G., *Il ruolo del partito nella trasformazione del tipo di ordinamento politico vigente. Il punto di vista della scienza della politica*, in *La regolarità della politica...* cit., I, pp. 531-555.
- MIGLIO G., *Le contraddizioni dello Stato unitario*, in *L'unificazione amministrativa...* cit., pp. 25-43.
- MIGLIO G., *Le trasformazioni dell'attuale regime politico*, in *La regolarità della politica...* cit., I, pp. 447-474.
- MINEO L., *La «perfetta unità nello scompartimento dei Regi stati». L'assetto circoscrizionale nel Piemonte preunitario (1814-1859)*, in «Le Carte e la Storia», 17 (1-2014), pp. 73-91.
- Modelli costituzionali e stato risorgimentale*, Carucci, Roma, 1987.
- MOLTENI F., *Le funzioni sociali dei comuni*, in *L'ordinamento comunale e provinciale...* cit., pp. 217-253.
- MONGIANO E., *Il Senato di Piemonte nell'ultimo trentennio dell'antico regime (1770-1798)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXIII (1990), pp. 143-175.
- MONTALDO S., *Il Regno di Sardegna fino al 1848*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento 1970-2001*, Olschki, Firenze, 2003, pp. 645-706.
- MONTANARI C., *Gli statuti piemontesi: problemi e prospettive*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288). Atti del convegno, Albenga, 18-21 ottobre 1988*, Istituto internazionale di studi liguri, Bordighera, 1990, pp. 103-207.
- MOSCATI L., *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Carucci, Roma, 1984.
- MOSCATI R., *La tradizione dell'accentramento «napoleonico» negli Stati italiani della Restaurazione*, in *Napoleone e l'Italia...* cit., pp. 265-278.
- MOTOLESE L., *La Corte dei conti nel nuovo ordinamento contabile*, Vita e pensiero, Milano, 2007.
- MOUSNIER R., *Stato e commissario. Ricerche sulla creazione degli intendenti delle province*, in *Lo Stato moderno...* cit., III, pp. 107-126.
- MOZZARELLI C., *Il modello del pubblico impiegato nel Lombardo-Veneto della Restaurazione*, in *Austria e province italiane...* cit., pp. 279-300.
- MOZZARELLI C., *Sovrano, società e amministrazione locale nella Lombardia teresiana (1749-1758)*, Il Mulino, Bologna, 1982.
- NADA N., *Dallo Stato assoluto allo Stato costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comitato di Torino, Torino, 1980.
- NADA N., *Il Piemonte sabauda dal 1814 al 1861*, in P. NOTARIO e N. NADA, *Il Piemonte sabauda. Dal Periodo napoleonico al Risorgimento. Storia d'Italia* diretta da G. GALASSO, VIII, Utet, Torino, 1993, pp. 97-175.
- NICOLAS J., *La Savoie au XVIII^e siècle: nobless et bourgeoisie*, Maloine, Parigi, 1978.
- NIGRO M., *Il governo locale. I. Storia e problemi*, Bulzoni, Roma, 1980.
- NISBET R., *La comunità e lo Stato. Studio sull'etica dell'ordine e della libertà*, Edizioni di Comunità, Milano, 1957.

- NOTARIO P., *Risanamento della finanza statale e debito pubblico tra età napoleonica e Restaurazione*, in *Ombre e luci...* cit., pp. 432-443.
- NOTARIO P. e NADA N., *Il Piemonte sabaudo. Dal Periodo napoleonico al Risorgimento. Storia d'Italia* diretta da G. GALASSO, VIII, Utet, Torino, 1993.
- OMODEO A., *Studi sull'età della Restaurazione*, I-II, Einaudi, Torino, 1970-1974.
- ORNAGHI L., «Crisi» del centro statale e «Disseminazione» di centri politici. *Note su un indice di trasformazione dello Stato moderno*, in «Quaderni sardi di storia», 4 (1983-1984), pp. 43-55.
- ORNAGHI L., *Scienza politica e Storia costituzionale. Osservazioni intorno a un sodalizio utile (e possibile)*, in «Giornale di storia costituzionale», 1 (1-2001), pp. 9-16.
- ORNAGHI L., *Sui confini dell'amministrazione e della politica odierna*, in «Amministrare», 2 (2016), pp. 299-309.
- ORNAGHI L. e PARSÌ V.E., *La virtù dei migliori, le élite, la democrazia, l'Italia*, Il Mulino, Bologna 1994.
- ORTOLANI M., *La Restauration de l'intendance niçoise. L'oeuvre politique et administrative de l'intendant Fighiera 1814-1816*, in *Intendants et Intendance...* cit., pp. 413-432.
- ORTOLANI M., *La tutelle du pouvoir sur l'administration du territoire: la réforme de 1775 et les conseil municipaux des communautés du comté de Nice*, in *Pouvoirs et territoires...* cit., pp. 225-238.
- PALANO D., *L'accumulazione del potere. Per una teoria delle forme di associazione politica*, in *La forma dell'interesse...* cit., pp. 263-322.
- PARSÌ V.E., *Interessi, élite e trasformazioni del sistema economico*, in *La forma dell'interesse...* cit., pp. 331-352.
- PAVONE C., *L'ordinamento comunale e provinciale piemontese dalle riforme albertine alla legge Rattazzi*, in *Dagli stati preunitari...* cit., pp. 455-474.
- PAVONE C., *La scelta dello stato accentrato*, in *Gli apparati statali...* cit., pp. 45-56.
- PECORELLA C., *Studi e ricerche di storia del diritto*, Giappichelli, Torino, 1995.
- PECORELLA C., *Giacomo Giovanetti e la riforma delle amministrazioni locali sabaude del 1847*, in *Studi e ricerche...* cit., pp. 619-627.
- PECORELLA C., *Un potere in discussione. L'autonomia universitaria*, in *Studi e ricerche...* cit., pp. 347-359.
- PENE VIDARI G.S., *Aspetti del regolamento forestale albertino*, in *L'agricoltura nel Piemonte dell'800...* cit., pp. 35-71.
- PENE VIDARI G.S., *Aspetti storico-giuridici*, in *L'Alpe e la Terra...* cit., pp. 15-52.
- PENE VIDARI G.S., *Autodisciplina e normazione nella storia dell'ambiente*, in *Protection e valorisation des ressources...* cit., pp. 3-13.
- PENE VIDARI G.S., *Comunità e suddivisioni territoriali nel Regno di Sardegna dalla Restaurazione all'Unità*, in *Partecipazione e autonomia...* cit., pp. 175-184.
- PENE VIDARI G.S., *Il Consiglio di Stato albertino: istituzione e realizzazione*, in *Atti del convegno celebrativo...* cit., 1983, pp. 21-61.

- PENE VIDARI G.S., *Il Regno di Sardegna, in Amministrazione della giustizia e poteri di polizia...* cit., pp. 43-89.
- PENE VIDARI G.S., *La «Società Reale Mutua Assicurazioni» di Torino. Il primo quarto di secolo dei 190 anni di polizze*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», CXVII (1-2019), pp. 105-150.
- PENE VIDARI G.S., *La Costituzione di Cadice in Piemonte*, in *Cadice e oltre...* cit., pp. 559-582.
- PENE VIDARI G.S., *La magistratura e i codici*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, cit., pp. 207-221;
- PENE VIDARI G.S., *La normativa forestale da Carlo Felice a Carlo Alberto*, in *Per un museo dell'agricoltura in Piemonte...* cit., pp. 211-227.
- PENE VIDARI G.S., *Note e considerazioni su unità e unificazione italiana a 150 anni dall'unificazione legislativa e amministrativa*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», CXIII (2015-II), pp. 519-566.
- PENE VIDARI G.S., *Profili delle istituzioni sabaude da Amedeo VIII a Carlo Amedeo III*, in «Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo», 89 (1983), pp. 27-39.
- PENE VIDARI G.S., *Prospettive sulle autonomie locali nello Stato sabaudo del secolo scorso*, in *Piemonte risorgimentale...* cit., pp. 47-57.
- PENE VIDARI G.S., *Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi. Contributo alla storia della codificazione sabauda*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 1978, pp. 435-566.
- PENE VIDARI G.S., *Studi e prospettive recenti di storia giuridica sul Piemonte della Restaurazione*, in «Studi Piemontesi», XII (1983), pp. 416-422.
- PENNINI A., *Dalla Societas al Citoyen. Lo anéantissement delle comunità intermedie nel percorso costituzionale della Francia rivoluzionaria*, in *Le comunità intermedie e l'avventura costituzionale*, cit., pp. 71-98.
- PENNINI A., *La Restaurazione sabauda e la ridefinizione civile ed ecclesiastica del territorio*, in corso di stampa.
- PENNINI A., *Nulla standoci maggiormente a cuore: ordini religiosi e politiche territoriali nel Piemonte della Restaurazione*, Aracne, Roma, 2017.
- PERRILLAT L., *Les débuts de l'Intendance en Savoie (1686-1690)*, in *Intendants et Intendance...* cit., pp. 309-320.
- PETRACCHI A., *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell'antico regime al chiudersi dell'età cavouriana (1770-1861)*, Neri Pozza, Vicenza, 1962, 3 volumi.
- PETRONIO U., *Usi civici*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1992, XLV, pp. 930-953.
- PEYRON A., *Cavour Sindaco e consigliere comunale*, in *Cavour 1861-1961...* cit., pp. 35-54.
- PISCHEDDA C., *1848. Il vecchio Piemonte liberale alle urne*, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1998.
- PIZZETTI F., *Il sistema costituzionale delle autonomie locali*, Giuffrè, Milano, 1979.
- POGGI A., *In margine a due recenti volumi sulla democrazia*, in «Federalismi.it», 1-2019, pp. 1-5.

- PRODI P., *Introduzione*, in *La frontiera da Stato a Nazione...* cit., pp. 9-18.
- QUAGLIA G. e ROSBOCH M., *La forza della società. Comunità intermedie e organizzazione politica*, Aragno, Torino, 2018.
- QUAZZA G., *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Stem, Modena, 1957.
- RAJAN R., *Il terzo pilastro. La comunità dimenticata da Stato e mercati*, Bocconi Editore, Milano, 2019.
- RAPONI N., *Politica e amministrazione in Lombardia all'esordio dell'Unità: il programma dei moderati*, Giuffrè, Milano, 1967.
- RIALL L., *Il Risorgimento. Storia e interpretazioni*, Donzelli, Roma, 1997.
- RIBERI M., *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, Tribunali, Sentenze*, Giappichelli, Torino, 2016.
- RIBERI M., *Les députés du pays niçois à la Chambre de Turin*, Serre, Nice, 2019.
- RICUPERATI G., *Cultura di frontiera e identità italiana nelle vicende del Piemonte settecentesco*, in *La frontiera da Stato a Nazione...* cit., pp. 147-170.
- RICUPERATI G., *I volti della pubblica felicità. Storiografia e politica nel Piemonte settecentesco*, Albert Meynier, Torino, 1989.
- RIESMAN D., *La folla solitaria*, Il Mulino, Bologna 1999.
- ROGGERO F., *Fisco e comunità in età moderna. Regno di Napoli, Ducato di Savoia, Sacro Romano Impero*, Jovene, Napoli, 2018.
- ROKKAN S., *Stato, nazione e democrazia in Europa*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- ROMAGNANI G.P., *Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837). II. Da Napoleone a Carlo Alberto (1800-1837)*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino, 1990.
- ROMANELLI R., *Centralismo e autonomie*, in *Storia dello Stato italiano...* cit., pp. 126-186.
- ROMANELLI R., *Il comando impossibile. Stato e società nell'Italia liberale*, Il Mulino, Bologna, 1995.
- ROSANO M., *La Provincia nel sistema italiano delle autonomie locali: linee di un'evoluzione*, in *Le autonomie territoriali e funzionali...* cit., pp. 135-413.
- ROSBOCH M., *Autonomie locali e statuti comunali in Piemonte: fra medio-evo ed epoca moderna*, in «Il Piemonte delle autonomie», 2-IV (2016), pp. 101-106.
- ROSBOCH M., *Fra angustie di coscienza e ordine politico. I. Il giuramento degli ecclesiastici all'inizio del regno di Carlo Felice (1821-1822)*, Ledizioni, Milano, 2017.
- ROSBOCH M., *Il giuramento degli ecclesiastici nel Piemonte della Restaurazione*, in *États de Savoie, Églises et institutions religieuses...* cit., pp. 59-75.
- ROSBOCH M., *L'accentramento sabauda nel ducato di Aosta*, in *Pouvoirs et territoires...* cit., pp. 217-224.
- ROSBOCH M., *Terre, Comunità e Beni Comuni*, in *Comunità Territori Ceti dirigenti...* cit., pp. 79-97.

- ROSSO C., *Il Seicento*, in *Il Piemonte sabaudo. Stati e territori in età moderna*, Utet, Torino, 1994.
- ROTELLI E., *Costituzione e amministrazione dell'Italia unita*, Il Mulino, Bologna, 1981.
- ROTELLI E., *Carlo Cattaneo e gli ordinamenti locali lombardi*, in *Dagli stati unitari d'antico regime... cit.*, pp. 533-551.
- ROTELLI E., *Gli ordinamenti locali della Lombardia preunitaria 1755-1859*, in «Archivio storico lombardo», (1974), pp. 171 ss.
- ROTELLI E., *Gli ordinamenti locali nella Lombardia preunitaria (1755-1859)*, in *L'alternativa delle autonomie... cit.*, pp. 29-95.
- ROTELLI E., *Il martello e l'incudine. Comuni e Province fra cittadini e apparati*, Il Mulino, Bologna, 1991.
- ROTH L., *Pubblico e privato: viaggio tra bene comune e individualismo*, Ned, Milano, 1990.
- RUFFILLI R., *La questione del decentramento nell'Italia liberale*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 17 (1988), pp. 299-316.
- RUFFILLI R., *La questione regionale dall'unificazione alla dittatura (1862-1942)*, Giuffrè, Milano, 1971.
- RUMI G., *Santità sociale in Italia tra Otto e Novecento*, SEI, Torino, 1995.
- SACCO R., *Frammentarietà, diversità e unità, variabilità e staticità del diritto*, in *Diritto generale e diritti particolari... cit.*, pp. 423-433.
- SALVADORI M.L., *L'Italia e i suoi tre stati. Il cammino di una nazione*, Laterza, Roma-Bari, 2011.
- SALVATORELLI L., *Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870*, Einaudi, Torino, 1975.
- SANDONÀ A., *Il regno Lombardo-Veneto. La costituzione e l'amministrazione (1814-1859)*, Cogliati, Milano, 1912.
- SARACENO P., *La magistratura nel Regno di Sardegna dal crollo dell'antico regime al 1859*, in «Clio», XXXIII (1997), pp. 631-670.
- SCHIAVONE A., *Italiani senza Italia: storia e identità*, Einaudi, Torino, 1998.
- SCHIAVONE A., *Storia e destino*, Einaudi, Torino, 2007.
- SCHIERA P., *Centralismo e federalismo nell'unificazione statale-nazionale italiana e tedesca. Spunti per una comparazione politologica*, in *Centralismo e federalismo... cit.*, pp. 21-46.
- SCHIERA P., *Dall'Arte di Governo alla Scienza dello Stato. Il Cameralismo e l'Assolutismo tedesco*, Giuffrè, Milano, 1968.
- SCHIERA P., *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in *Origini dello Stato... cit.*, pp. 17-48.
- SEGRE A., *Vittorio Emanuele I*, Paravia, Torino, 1928.
- SEPE O., *Il sistema del controllo ed i vari controlli sui comuni*, in *L'ordinamento comunale e provinciale... cit.*, pp. 169-195.
- SERENO P., *Le città e il territorio: ordinamento spaziale della maglia amministrativa*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, cit., pp. 3-21.
- SERRA P., *La funzione dello Stato. Scienza giuridica europea e rapporti tra ordinamenti*, Aracne, Roma, 2010.
- SINISI L., *Diritto e giustizia nel Ponente ligure: le «enclaves» sabaude di*

- Oneglia e Loano fra Antico Regime e Restaurazione, in *Pouvoirs et territoires...* cit., pp. 387-402.
- SINISI L., *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Giuffrè, Milano, 2002.
- SOFFIETTI I., *Dall'Antico Regime all'annessione del Piemonte alla Francia: le fonti del diritto*, in *Pouvoirs et territoires...* cit., pp. 145-159.
- SOFFIETTI I., *Dalla pluralità all'unità degli ordinamenti giuridici nell'età della Restaurazione: il Regno di Sardegna*, in *Ombre e luci della Restaurazione...* cit., pp. 165-173.
- SOFFIETTI I., *Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento penale. Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XLIV-XLV (1971-1972), pp. 125-241.
- SOFFIETTI I. e MONTANARI C., *Il diritto negli Stati sabaudi. Fonti e istituzioni (secoli XV-XIX)*, Giappichelli, Torino, 2008.
- SORDI B., *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Giuffrè, Milano, 1991.
- SORDI B., *Oltre la dicotomia tra pubblico e privato: le origini del diritto sociale*, in *La forma dell'interesse...* cit., pp. 393-416.
- SPECIALE G., *Antologia giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento*, Giuffrè, Milano, 2001.
- STAIANO S., *Costituzione italiana: articolo 5*, Carocci, Roma, 2017.
- Stato e amministrazione nel Granducato preunitario*, numero monografico della «Rassegna storica toscana», XLIX (2003).
- STOLFI G., *Dall'amministrare all'amministrazione. Le aziende nell'organizzazione statale del Regno di Sardegna (1717-1853)*, Firenze University Press, Firenze, 2014.
- STOLLEIS M., *Storia del diritto pubblico in Germania. II. Dottrina del diritto pubblico e scienza dell'amministrazione 1800-1914*, Giuffrè, Milano, 2014.
- STUMPO E., *Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Seicento*, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, 1979.
- SYMCOX G., *Vittorio Amedeo II: l'assolutismo sabaudo (1675-1730)*, Sei, Torino, 1989.
- TABACCHI S., *Il controllo sulle finanze delle comunità negli antichi stati sabaudi*, in «Storia Amministrazione Costituzione – Annale ISAP», 4 (1996), pp. 81-114.
- TARROW S., *Tra centro e periferia. Il ruolo degli amministratori locali in Italia e in Francia*, Il Mulino, Bologna, 1979.
- TAYLOR C., *La democrazia e suoi dilemmi*, Diabasis, Parma, 2014.
- TOMBACCINI VILLEFRANQUE S., *L'Intendance générale de Nice et ses intendants à travers ses archives, de la Restauration à l'Annexion*, in *Intendants et Intendance...* cit., pp. 399-412.
- TREZZI L., *Sindacalismo e cooperazione dalla fine dell'Ottocento all'avvento del fascismo*, Franco Angeli, Milano, 1982.
- TROCCOLI M., *Le variazioni territoriali dei comuni, in L'ordinamento comunale e provinciale...* cit., pp. 145-167.

- TRUINI A., *Federalismo e Regionalismo in Italia e in Europa. Centro e periferie a confronto. I. Principi e modelli. II. IL processo autonomistico in Italia dall'Unità a oggi*, Cedam, Padova, 2003.
- TRUINI A., *Gli ordinamenti cittadini del Piemonte preunitario*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», XX (1970), pp. 797-888.
- TRUINI A., *Pietre e potere. Città e istituzioni politiche nella storia dell'età antica e moderna*, Sal, Roma, 1996.
- TUCCARI F., *Capi, élites, masse: saggi di storia del pensiero politico*, Laterza, Roma-Bari, 2002.
- VALENTINI T., *Augusto Del Noce: il Risorgimento come «rivoluzione liberale» e «restaurazione creatrice»*, in *Percorsi dell'Unità d'Italia. Confronto e conflitto*, a c. M. SERIO, Aracne, Roma, 2012, pp. 57-80.
- VANDELLI L., *Il sistema delle autonomie locali*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- VANDELLI L., *Pouvoirs locaux*, Economica, Parigi, 1991.
- VENTURI F., *Settecento riformatore*, I-IV, Einaudi, Torino, 1969-1984.
- VERDO R., *Les attributions des intendants sardes en Savoie au XVIII^e siècle*, in «Revue historique de droit français et étranger», 90 (2012), pp. 517-548.
- VERDO R., *Les intendances sardes de Savoie au XVIII^e siècle: état des sources et des connaissances à partir du fonds nouvellement classé de l'intendance du Faucigny*, *ibidem*, pp. 365-382.
- VERGNE A., *Province, région, gouvernement e intendance durante l'ultimo secolo dell'Ancien Régime*, in «Storia Amministrazione Costituzione – Annale ISAP», 20 (2012), pp. 45-65.
- VERUCCI G., *Chiesa e società nell'età della Restaurazione (1814-1830)*, in *Dagli stati preunitari... cit.*, pp. 399-426.
- VIGNA L. e ALIBERTI V., *Dizionario di diritto amministrativo*, Favale, Torino, 1841.
- VIOLARDO M., *Il notabilato e le amministrazioni locali*, in *Il Piemonte alle soglie del 1848*, *cit.*, pp. 191-206.
- VIOVA M.E., *Le Costituzioni piemontesi di S.M. il re di Sardegna, 1723, 1729, 1770. I. Storia esterna della compilazione*, Reale Mutua Assicurazioni, Torino, 1986 (rist. an. dell'edizione Bocca, Torino, 1928).
- VITALI S., *Amministrazione comunitativa e controlli in Toscana nell'età della Restaurazione*, in «Storia Amministrazione Costituzione – Annale ISAP», IV (1996), pp. 149-173.
- VIVARELLI R., *I caratteri dell'età contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 2005.
- ZAMAGNI S., *L'economia del bene comune*, Città Nuova, Roma, 2007.



Questo volume è stato impresso
nel mese di dicembre dell'anno 2019
per le Edizioni Scientifiche Italiane s.p.a., Napoli
Stampato in Italia / Printed in Italy
red.nignat - ftc.topros

Per informazioni ed acquisti

Edizioni Scientifiche Italiane - via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli
Tel. 0817645443 - Fax 0817646477
Internet: www.edizioniesi.it

Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino
10/2019

8519175190



MICHELE ROSBOCHI
«Con somma cura
e maturità di giudizio»
ESI

Questo volume, sprovvisto del taloncino a fronte, è da considerarsi copia saggio gratuito esente da IVA (art. 2, c. 3, lett. d, DPR 633/1972)

€ 31,00

